

Samuel Bardelloni

Dario Capotorto

Codice dei Contratti Pubblici

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

aggiornato alla L. 15 luglio 2022 n. 91, di conversione del c.d. "decreto aiuti"

In appendice, l'esempio di calcolo della soglia di anomalia e le
disposizioni rilevanti in materia di contratti pubblici del PNRR



Appalti per le Imprese

Coordinamento Avv. Dario Capotorto
VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI



© Copyright 2023 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595

www.maggioli.it

e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

EAN 88.916.2366.9

Codice dei Contratti Pubblici

Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

aggiornato alla L. 15 luglio 2022 n. 91, di conversione del c.d. “decreto aiuti”

Annotato con numerosi riferimenti:

- alle disposizioni complementari
(aggiornate al D.L. 10 marzo 2023 n. 20 e al D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, c.d. decreto PNRR 3)
- alle circolari e ai decreti ministeriali rilevanti
(aggiornati al D.M. 1° febbraio 2023, in materia di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)
- alle deliberazioni e ai comunicati dell'ANAC
(aggiornati al comunicato del 1° febbraio 2023, in materia di centrali di committenza)
- alle sentenze della Corte di giustizia UE
(aggiornate alla sentenza 9 febbraio 2023 in C-53/22, in materia di accesso alle procedure di ricorso)
- alle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato
(aggiornate alle sentenze nn. 2 e 3 del 13 gennaio 2023 in materia di qualificazione SOA delle ATI miste)
- alle norme transitorie ancora vigenti del regolamento attuativo
(d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

In appendice:

1. **Esempio di calcolo della soglia di anomalia;**
2. **D.L. 31 maggio 2021 n. 77**, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 - Disposizioni rilevanti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici del PNRR e del PNC;
3. **L. 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, commi da 369 a 379** - Disposizioni attinenti al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, co. 7, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti).

Legenda:

Testo in grassetto dell'art. 144, co. 6, lett. c): sostituito dall'art. 26-*bis* del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, conv. Con L. 15 luglio 2022 n. 91, a decorrere dal 16 luglio 2022;

Testo in grassetto degli artt. 48 commi 17 e 18, 80 co. 5 lett. b) e 110: sostituito dall'art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022;

Testo in grassetto dell'art. 93, co. 2: sostituito dall'art. 29 del D.L. 21 giugno 2022 n. 73, a decorrere dal 22 giugno 2022;

Testo in grassetto degli artt. 93, co. 7 e 95, co. 13: modificato e integrato dal D.L. 30 aprile 2022 n. 36, conv. con L. 29 giugno 2022 n. 79, a decorrere dal 30 giugno 2022;

Testo in grassetto degli artt. 31 co. 8; 46 commi 1 e 2; 80 commi 1, 4, 5 e 7; 105 commi 4 e 6; 113-*bis* commi da 1-*bis* a 1-*septies*; 174 commi 2 e 3: modificato e integrato dalla L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), a decorrere dal 1° febbraio 2022;

Testo in grassetto dell'art. 38, co. 1: modificato e integrato dall'art. 16-*bis*, co. 8, D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, conv. con L. 17 dicembre 2021 n. 215, a decorrere dal 21 dicembre 2021, oltre che dall'art. 7, co. 1, del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, conv. con L. 29 dicembre 2021 n. 233, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Testo in grassetto dell'art. 22, co. 2: modificato e integrato dal D.L. 10 settembre 2021 n. 121, c.d. "decreto infrastrutture", convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 15, a decorrere dal 10 novembre 2021;

Testo evidenziato (specie degli artt. 29, 36, 77, 81, 85, 105, 111, 213 e 216): modificato e integrato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, "Governance del PNRR e semplificazioni", convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021;

Testo evidenziato degli artt. 30 co. 8, 32 co. 8, 36 co. 1, 38, 46 co. 1, 48 co. 7, 59 co. 1, 80 co. 4, 83 co. 5-*bis*, 140 co. 1, 144 co. 5, 151 co. 3, 180 co. 2, 183 co. 15, 202 co. 8-*bis*, 216 co. 27-*novies*: modificato e integrato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, c.d. "decreto semplificazioni", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020;

Testo in grassetto verde: introdotto dagli artt. 1 e 2 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, c.d. "sblocca cantieri", convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019;

Testo evidenziato degli artt. 37, 59, 77, 205 e 215: sottoposto a sospensione per il periodo temporale prescritto dal D.L. n. 32/2019 e/o dal D.L. n. 77/2021;

Testo evidenziato nelle note: disposizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del COVID-19;

~~[Testo barrato]~~: abrogato da norme sopravvenute;

Testo corsivo rosso: note del redattore.

2

Abbreviazioni:

C.AgID	Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
D.CdC	Delibera della Corte dei Conti;
DM	Decreto ministeriale (o interministeriale);
dPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
LG	Linee guida ANAC.
LGdgue	Linee guida ministeriali per il modello DGUE.

Scarica gli aggiornamenti di questo codice dal sito: www.appaltiecontratti.it/impres

Per informazioni, commenti o suggerimenti, si prega di contattare l'Autore:

Avv. Samuel Bardelloni

Via Emilia n. 88 - (00187) Roma - Tel. 06 42 00 741 - samuelbardelloni@vintieassociati.com



I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni diverse da quelle per uso non personale, ovvero, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale, potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione dell'Autore. Le informazioni e valutazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un parere legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici in ordine alle singole fattispecie. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non potrà comportare alcuna responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Codice dei contratti pubblici

PARTE I**AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI,
DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI****TITOLO I****PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI**

- Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione **DM**
 Art. 2. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
 Art. 3. Definizioni

TITOLO II**CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE
DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 4. Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
 Art. 5. Principi comuni in materia di esclusioni per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico **LG7**
 Art. 6. Appalti e concessioni aggiudicati a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture
 Art. 7. Appalti e concessioni aggiudicati a un'impresa collegata
 Art. 8. Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza
 Art. 9. Contratti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
 Art. 10. Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
 Art. 11. Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
 Art. 12. Esclusioni specifiche nel settore idrico
 Art. 13. Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
 Art. 14. Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo
 Art. 15. Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche
 Art. 16. Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
 Art. 17. Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi **LG12 / dPCM**
 Art. 17-bis. Altri appalti esclusi
 Art. 18. Esclusioni specifiche per contratti di concessioni
 Art. 19. Contratti di sponsorizzazione
 Art. 20. Opera pubblica realizzata a spese del privato

TITOLO III**PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZIONE**

- Art. 21. Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti **DM**
 Art. 22. Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico **dPCM**
 Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi **LG1 / DM**
 Art. 24. Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici **LG1 / DM**
 Art. 25. Verifica preventiva dell'interesse archeologico **dPCM**
 Art. 26. Verifica preventiva della progettazione
 Art. 27. Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori

TITOLO IV**MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
PRINCIPI COMUNI**

- Art. 28. Contratti misti di appalto
 Art. 29. Principi in materia di trasparenza
 Art. 30. Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
 Art. 31. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni **LG3**
 Art. 32. Fasi delle procedure di affidamento
 Art. 33. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
 Art. 34. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale **DM**

PARTE II**CONTRATTI DI APPALTO
PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE****TITOLO I****RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI
SOTTO SOGLIA**

- Art. 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
 Art. 36. Contratti sotto soglia **LG4**

TITOLO II**QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI**

- Art. 37. Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze
 Art. 38. Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
 Art. 39. Attività di committenza ausiliarie
 Art. 40. Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure

- di aggiudicazione
- Art. 41. Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
- Art. 42. Conflitto di interesse **LG15**
- Art. 43. Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi

TITOLO III PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CAPO I - MODALITÀ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 44. Digitalizzazione delle procedure **dPCM**
- Art. 45. Operatori economici
- Art. 46. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) **LG1 / DM**
- Art. 47. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
- Art. 48. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
- Art. 49. Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
- Art. 50. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi **LG13**
- Art. 51. Suddivisione in lotti
- Art. 52. Regole applicabili alle comunicazioni
- Art. 53. Accesso agli atti e riservatezza

SEZIONE II - TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

- Art. 54. Accordi quadro
- Art. 55. Sistemi dinamici di acquisizione
- Art. 56. Aste elettroniche
- Art. 57. Cataloghi elettronici
- Art. 58. Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione **C.AgID**

CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

- Art. 59. Scelta delle procedure e oggetto del contratto
- Art. 60. Procedura aperta
- Art. 61. Procedura ristretta
- Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione
- Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara **LG8**
- Art. 64. Dialogo competitivo
- Art. 65. Partenariato per l'innovazione

CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI

SEZIONE I - BANDI E AVVISI

- Art. 66. Consultazioni preliminari di mercato **LG14**
- Art. 67. Partecipazione precedente di candidati od offerenti **LG14**
- Art. 68. Specifiche tecniche
- Art. 69. Etichettature
- Art. 70. Avvisi di preinformazione
- Art. 71. Bandi di gara
- Art. 72. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
- Art. 73. Pubblicazione a livello nazionale **DM**
- Art. 74. Disponibilità elettronica dei documenti di gara
- Art. 75. Inviti ai candidati
- Art. 76. Informazione dei candidati e degli offerenti

SEZIONE II - SELEZIONE DELLE OFFERTE

- Art. 77. Commissione giudicatrice **DM**
- Art. 78. Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici **LG5**
- Art. 79. Fissazione di termini
- Art. 80. Motivi di esclusione **LG6**
- Art. 81. Documentazione di gara
- Art. 82. Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
- Art. 83. Criteri di selezione e soccorso istruttorio
- Art. 84. Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
- Art. 85. Documento di gara unico europeo **LGdgue**
- Art. 86. Mezzi di prova
- Art. 87. Certificazione delle qualità
- Art. 88. Registro on line dei certificati (e-Certis)
- Art. 89. Avvalimento
- Art. 90. Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
- Art. 91. Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
- Art. 92. Riduzione del numero di offerte e soluzioni
- Art. 93. Garanzie per la partecipazione alla procedura **DM**

TITOLO IV AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

- Art. 94. Principi generali in materia di selezione
- Art. 95. Criteri di aggiudicazione dell'appalto **LG2 / DM**
- Art. 96. Costi del ciclo di vita
- Art. 97. Offerte anormalmente basse
- Art. 98. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- Art. 99. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

TITOLO V - ESECUZIONE

- Art. 100. Requisiti di esecuzione dell'appalto
 Art. 101. Soggetti delle stazioni appaltanti
 Art. 102. Collaudo
 Art. 103. Garanzie definitive **DM**
 Art. 104. Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore **DM**
 Art. 105. Subappalto
 Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
 Art. 107. Sospensione
 Art. 108. Risoluzione
 Art. 109. Recesso
 Art. 110. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
 Art. 111. Controllo tecnico, contabile e amministrativo **DM**
 Art. 112. Appalti e concessioni riservati **LG17**
 Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche
 Art. 113-bis. Termini di pagamento. Clausole penali.

TITOLO VI

REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO

CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO

- Art. 114. Norme applicabili e ambito soggettivo
 Art. 115. Gas ed energia termica
 Art. 116. Elettricità
 Art. 117. Acqua
 Art. 118. Servizi di trasporto
 Art. 119. Porti e aeroporti
 Art. 120. Servizi postali **LG16**
 Art. 121. Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

SEZIONE II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 122. Norme applicabili
 Art. 123. Scelta delle procedure
 Art. 124. Procedura negoziata con previa indizione di gara
 Art. 125. Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara **LG8**
 Art. 126. Comunicazione delle specifiche tecniche
 Art. 127. Pubblicità e avviso periodico indicativo
 Art. 128. Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
 Art. 129. Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
 Art. 130. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
 Art. 131. Inviti ai candidati
 Art. 132. Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

SEZIONE III - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE

- Art. 133. Principi generali per la selezione dei partecipanti
 Art. 134. Sistemi di qualificazione
 Art. 135. Criteri di selezione qualitativa e avvalimento
 Art. 136. Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione
 Art. 137. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
 Art. 138. Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
 Art. 139. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

SEZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE

- Art. 140. Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali **LG12/LG16/LG17**
 Art. 141. Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali

CAPO II - APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

- Art. 142. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi **LG12/LG16/LG17**
 Art. 143. Appalti riservati per determinati servizi **LG17**
 Art. 144. Servizi di ristorazione **DM**

CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

- Art. 145. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
 Art. 146. Qualificazione **DM**
 Art. 147. Livelli e contenuti della progettazione **DM**
 Art. 148. Affidamento dei contratti **DM**
 Art. 149. Varianti
 Art. 150. Collaudo **DM**
 Art. 151. Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato

CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE

- Art. 152. Ambito di applicazione
 Art. 153. Bandi e avvisi
 Art. 154. Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
 Art. 155. Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione
 Art. 156. Concorso di idee
 Art. 157. Altri incarichi di progettazione e connessi **LG1**

CAPO V - SERVIZI RICERCA E SVILUPPO

Art. 158. Servizi di ricerca e sviluppo

**CAPO VI - APPALTI E PROCEDURE
IN SPECIFICI SETTORI**

SEZIONE I - DIFESA E SICUREZZA

- Art. 159. Difesa e sicurezza
- Art. 160. Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
- Art. 161. Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
- Art. 162. Contratti secretati **D.CdC**
- Art. 163. Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

PARTE III

CONTRATTI DI CONCESSIONE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 164. Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 165. Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni
- Art. 166. Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche
- Art. 167. Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
- Art. 168. Durata delle concessioni
- Art. 169. Contratti misti di concessioni

CAPO II - GARANZIE PROCEDURALI

- Art. 170. Requisiti tecnici e funzionali
- Art. 171. Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione
- Art. 172. Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
- Art. 173. Criteri di aggiudicazione

CAPO III - ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

- Art. 174. Subappalto
- Art. 175. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
- Art. 176. Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro
- [Art. 177. ~~Affidamenti dei concessionari~~] **[LGH]**
- Art. 178. Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio

PARTE IV

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
E CONTRAENTE GENERALE
ED ALTRE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

Art. 179. Disciplina comune applicabile

TITOLO I

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

- Art. 180. Partenariato pubblico e privato
- Art. 181. Procedure di affidamento **LG9**
- Art. 182. Finanziamento del progetto
- Art. 183. Finanza di progetto
- Art. 184. Società di progetto
- Art. 185. Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto
- Art. 186. Privilegio sui crediti
- Art. 187. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
- Art. 188. Contratto di disponibilità
- Art. 189. Interventi di sussidiarietà orizzontale
- Art. 190. Baratto amministrativo
- Art. 191. Cessione di immobili in cambio di opere

TITOLO II

IN HOUSE

- Art. 192. Regime speciale degli affidamenti in house **LG7**
- Art. 193. Società pubblica di progetto

TITOLO III

CONTRAENTE GENERALE

- Art. 194. Affidamento a contraente generale
- Art. 195. Procedure di aggiudicazione del contraente generale
- Art. 196. Controlli sull'esecuzione e collaudo **DM**
- Art. 197. Sistema di qualificazione del contraente generale
- Art. 198. Norme di partecipazione alla gara del contraente generale
- Art. 199. Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale

PARTE V

**INFRASTRUTTURE
E INSEDIAMENTI PRIORITARI**

- Art. 200. Disposizioni generali
- Art. 201. Strumenti di pianificazione e programmazione
- Art. 202. Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie
- Art. 203. Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari

PARTE VI**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****TITOLO I
CONTENZIOSO****CAPO I - RICORSI GIURISDIZIONALI**

Art. 204. Ricorsi giurisdizionali

**CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI
ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE**

Art. 205. Accordo bonario per i lavori

Art. 206. Accordo bonario per i servizi e le forniture

[Art. 207. ~~Collegio consultivo tecnico~~]

Art. 208. Transazione

Art. 209. Arbitrato **DM**

Art. 210. Camera arbitrale, albo degli arbitri ed
elenco dei segretari

Art. 211. Pareri di precontenzioso dell'ANAC

**TITOLO II
GOVERNANCE**

Art. 212. Indirizzo e coordinamento **dPCM**

Art. 213. Autorità Nazionale Anticorruzione

Art. 214. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e Struttura tecnica di missione

Art. 215. Consiglio superiore dei lavori pubblici **DM**

**TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE,
DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI**

Art. 216. Disposizioni transitorie e di coordina-
mento

Art. 217. Abrogazioni

Art. 218. Aggiornamenti

Art. 219. Clausola di invarianza finanziaria

Art. 220. Entrata in vigore

Allegati

Allegato I	Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera ii) n. 1)	Allegato XIV	Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali
Allegato II	Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164, comma 1	Allegato XV	Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari e per i settori speciali
Allegato III	Autorità governative centrali	Allegato XVI	Registri di cui all'articolo 83
Allegato IV	Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari	Allegato XVII	Mezzi di prova dei criteri di selezione
Allegato V	Caratteristiche relative alla pubblicazione	Allegato XVIII	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 96, comma 3
Allegato VI	Elenco degli atti giuridici dell'Unione	Allegato XIX	Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152
Allegato VII	Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 8	Allegato XX	Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152
Allegato VIII	Elenco dei prodotti per appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa	Allegato XXI	Informazioni da inserire nei bandi di concessione
Allegato IX	Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144	Allegato XXII	Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici
Allegato X	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale	Allegato XXIII	Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni
Allegato XI	Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi	Allegato XXIV	Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici
Allegato XII	Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali	Allegato XXV	Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza della stessa
Allegato XIII	Definizione di talune specifiche tecniche		

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – Codice dei contratti pubblici (in G.U.R.I. 19 aprile 2016, n. 91, s.o. n. 10; comunicato in G.U.R.I. 15 luglio 2016, n. 164) ^(*)

^(*) Rubrica così sostituita dall'art. 1, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

(A) Con **L. 21 giugno 2022 n. 78**, recante "**Delega al Governo in materia di contratti pubblici**" (pubblicata in G.U.R.I. n. 146 del 24 giugno 2022), il Governo è stato delegato dal Parlamento ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima - ovvero entro 6 mesi a decorrere dal 9 luglio 2022 - uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

I predetti decreti legislativi abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

I decreti legislativi di cui sopra sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega, intenda esercitare la facoltà di cui all'art. 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui

sopra, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

In ragione di ciò, in data 28 giugno 2022, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha affidato al Consiglio di Stato il compito di formulare il progetto di decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 236 del 4 luglio 2022 è stata istituita la Commissione incaricata di redigere il «progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici», composta da magistrati amministrativi, da avvocati ed esperti.

Lo schema del nuovo Codice dei contratti pubblici elaborato dal Consiglio di Stato, con le modifiche apportate anche tenendo conto dei lavori del Tavolo Tecnico congiunto tra il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MIT e le altre amministrazioni interessate, è stato rimesso al Governo per le proprie determinazioni il 7 dicembre 2022. Il testo dello schema è disponibile al seguente link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/schema-del-codice-dei-contratti-pubblici-elaborato-dal-consiglio-di-stato>

Tale testo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre 2022 ed è stato trasmesso il 9 gennaio 2023 alla Conferenza unificata e alle Commissioni parlamentari per i rispettivi pareri di competenza. In particolare, per la Camera, v.: <https://www.camera.it/leg19/682?atto=019&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1#inizio> mentre per il Senato, v.: <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46077.htm>

Il 21 febbraio 2023 l'VIII Commissione della Camera e l'VIII Commissione del Senato, pur esprimendo parere favorevole, hanno formulato rispettivamente 72 e 97 osservazioni al testo del codice, molte delle quali sovrapponibili. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare la bozza del codice con i pareri espressi dalle predette Commissioni parlamentari, oltre che dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, nella seduta del 16 marzo 2023. In tale circostanza il Governo dovrà decidere in che misura accogliere le osservazioni formulate ed eventualmente controdurle. Successivamente, le Commissioni avranno dieci giorni di tempo per esprimersi al riguardo.

In virtù degli impegni assunti dal Governo con il PNRR italiano:

- entro il **31 marzo 2023** dovranno entrare in vigore tutti i decreti legislativi attuativi della citata legge delega, tra cui il nuovo codice dei contratti pubblici, che sostituirà quello attualmente vigente;
- entro il **30 giugno 2023** dovranno entrare in vigore tutte le altre norme (primarie, subprimarie e di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici;
- entro il **31 dicembre 2023** dovrà essere raggiunto il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

CONSIDERATO che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a disporre l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative;

CONSIDERATO, altresì, che la citata legge delega ha dato al Governo la possibilità di scegliere se adottare entro il 18 aprile 2016 il decreto legislativo per il recepimento delle predette direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente, oppure di adottare, entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto;

VALUTATA l'opportunità di procedere all'adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell'ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n.163 del 2006 nonché quelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, dott. Matteo Renzi, è stato incaricato di reggere, *ad interim*, il Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

PARTE I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI,
DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

Titolo I

Principi generali e disposizioni comuni

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione **DM**

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. ^(A)

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:

- 1) lavori di genio civile di cui all'allegato I;
- 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ^(B) ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e

^(A) Per gli appalti esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, v. il successivo **art. 17-bis** con le relative note che contengono anche ampi riferimenti alle misure adottate e seguito dell'emergenza COVID-19.

Per la disciplina delle **procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano** v., invece, la "Lettera Apostolica in forma di 'Motu Proprio' del Sommo Pontefice Francesco sulla trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure

di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" del 1° giugno 2020.

^(B) Con specifico riferimento alla realizzazione degli impianti sportivi, v. anche il **D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38**, recante "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante **misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi**" (in vigore dal 3 aprile 2021).

universitari ^(A) e edifici destinati a funzioni pubbliche; ^(B)

b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura

(A) In materia si vedano anche le **“Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice”, aggiornate al luglio 2020**. Si tratta di linee guida o istruzioni operative che contengono raccomandazioni di comportamento elaborate con lo scopo di supportare e orientare le istituzioni scolastiche nell'idea-zione strategica, nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, oltre che di servizi e forniture. Il quaderno, dopo una prefazione e il quadro normativo di riferimento, illustra nella prima parte le diverse fasi in cui si articola la procedura di affidamento, ivi comprese le verifiche preliminari in ordine all'obbligo di acquisto centralizzato. Nella seconda parte, invece, il documento si concentra sulla fase di esecuzione del contratto. A corredo delle linee guida, nell'Appendice, sono infine messi a disposizione una serie di format utili per lo svolgimento delle procedure di affidamento.

Le Istruzioni sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, al seguente link:

<https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/elenco-avvisi>

In argomento, v. l'**art. 30-bis (Norme in materia di edilizia scolastica) del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto crescita)**, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58 (a decorrere dal 30 giugno 2019), a mente del quale:

“1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

2. Qualora la società Consip Spa e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”.

Da ultimo, per l'esecuzione degli **interventi di edilizia scolastica**, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 157, co. 2, v. l'**art. 1, commi 258 e 259, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020)**, a mente dei quali:

“258. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, co. 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

già assegnate con d.P.C.M. 28 novembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'art. 36, co. 2, lett. b), fino alle soglie previste dall'art. 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi”.

Il Ministro dell'Istruzione, con **D.M. 7 marzo 2022 n. 51**, ha stabilito al 31 dicembre 2022 un nuovo termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto stesso.

In particolare, il nuovo termine riguarda gli interventi di edilizia scolastica inseriti nella “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, prima parte” di cui al D.M.11 gennaio 2021 n. 14, limitatamente agli interventi sopra soglia e alle nuove costruzioni; nella “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, seconda parte” di cui al D.M. 25 luglio 2020 n. 71, limitatamente agli interventi di importo sopra soglia e alle nuove costruzioni; nella “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2020” di cui al D.M. 7 gennaio 2021 n. 10 e 23 giugno 2021 n. 192 per tutti gli interventi; nel “Fondo scuole superiori, primo piano di 855 mln” di cui al D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 per tutti gli interventi; nel “Fondo scuole superiori, secondo piano di 1.125 mln” di cui al D.M. 15 luglio 2021, n. 217 per tutti gli interventi; nel “Fondo Sisma Centro Italia” D.M. 5 giugno 2020 n. 24, limitatamente agli interventi di importo sopra soglia”.

Per le ulteriori misure di semplificazione previste in materia di edilizia scolastica a seguito dell'emergenza COVID-19, v. anche la prima nota di cui al successivo articolo 32.

(B) Con specifico riferimento alla realizzazione di opere e lavori pubblici nell'ambito di un finanziamento pubblico concesso ad una parrocchia per i lavori di restauro di un complesso ecclesiale dichiarato di interesse culturale, storico e artistico ai sensi del codice dei beni culturali, v. il **Parere del Presidente ANAC 10 gennaio 2022**, secondo cui: “la Parrocchia (...), nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e sistemazione del sagrato e relative pertinenze del Complesso ecclesiale di ... omissis... e di tutti gli affidamenti che ne conseguono (servizi di architettura e di ingegneria, esecuzione lavori, etc.), finanziati dalla Regione (...), debba applicare il Codice dei contratti pubblici e, in particolare, la disciplina dettata dagli artt. 145 e ss. D.Lgs. 50/2016 e, per quanto ivi non diversamente disposto, le pertinenti disposizioni del medesimo decreto, in quanto destinataria di sovvenzioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), p. 2), D.Lgs. 50/2016, poiché i lavori sono di importo superiore ad 1 milione di euro e sono sovvenzionati direttamente dalla Regione in misura superiore al 50%; la stessa normativa si applica ai servizi a essi connessi, a norma dell'art. 1, co. 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, ove di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 e sovvenzionati direttamente dalla Regione nella misura superiore al 50%”.

superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a);

c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;

d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;

e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)^(A), e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (*Legge urbanistica*)^(B), ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

a) che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici*

(A) A mente del quale la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta all'amministrazione comunale all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (nel rispetto degli artt. 1, co. 2, lett. e) e 36, commi 3 e 4, del presente codice) con le modalità e le garanzie stabilite all'amministrazione comunale, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile della amministrazione medesima.

(B) Secondo cui:

“5. L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per

le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione”.

Sulla materia in questione si vedano inoltre le **Linee Guida n. 4 dell'ANAC** e il **parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 2942 del 24 dicembre 2018**, illustrato anche alla nota di cui al successivo art. 36 co. 4.

relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE); b) ai quali il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 26. ^(A)

8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) ~~[adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio]~~ di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *tttt*).⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 2, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 2

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.

2. Le regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ~~[regionale]~~ regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.⁽¹⁾

(A) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, cfr. il **D.M. 2 novembre 2017 n. 192 - “Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero”**. In vigore dal 4 gennaio 2018. Tale decreto ha abrogato le disposizioni di cui agli artt. da 343 a 356 (Contratti eseguiti all'estero) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.

L'art. 10, co. 4, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020) ha stabilito che (a decorrere dal 1° febbraio 2022) “Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato”. Pertanto, in materia di subappalto, anche per i contratti da svolgersi all'estero è venuto meno il limite percentuale subappaltabile, inizialmente fissato al 30%.

3. Le regioni a statuto speciale ^(A) e le province autonome di Trento ^(B) e di Bolzano ^(C) adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

⁽¹⁾ Parola così sostituita dall'art. 3, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che conferma la modifica già apportata con comunicato in G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; ^(D) gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

(A) Con riferimento al **Friuli-Venezia Giulia**, v. il D.Lgs. 3 ottobre 2022 n. 159, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di contratti pubblici”.

Con riferimento alla **Sardegna**, si veda la L.R. 13 marzo 2018 n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. In vigore dal 14 aprile 2018.

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni normative di cui all'art. 37, commi 1, 2, 3, 4 e 8; dell'art. 39, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 45 della predetta legge regionale, cfr. la sentenza 9 luglio 2019 n. 166 della Corte costituzionale.

Con riferimento alla **Sicilia**, si veda la L.R. 12 luglio 2011 n. 12, come da ultimo modificata e integrata dalla L.R. 26 gennaio 2017 n. 1, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”. Con **sentenza n. 16 dell'11 febbraio 2021, la Corte Cost.** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 19 luglio 2019 n. 13 (Collegato al DDL n. 476 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”).

Con la citata sentenza, la Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della medesima L.R. n. 13/2019 in materia di proroga dei contratti di trasporto pubblico locale.

(B) Con riferimento alla **Provincia Autonoma di Trento**, cfr. la L.P. 9 marzo 2016 n. 2, recante “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”. Tale legge è stata successivamente modificata e integrata dalla L.P. 11 giugno 2019, n. 2 “Misure di semplificazione e potenziamento della competitività”.

In materia, v. anche:

- L'Informativa [PAT/RFP328-07/03/2019-0154405] recante: “Legge provinciale variazione di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2010 L.P. 12 febbraio 2019, n. 1 – Modificazioni all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici”;

- “Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19-ter della L.P. 9 marzo 2016, n. 2”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020;
- **“Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19”, adottato con decreto del Presidente della provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.**;
- L.P. 30 novembre 2020, n. 13, recante “Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contratti pubblici (...)” nonché il D.P.P. n. 16-29/Leg dell'11 dicembre 2020 recante “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg in materia di valutazione delle offerte anormale mediante analisi dei prezzi”;
- Delibera 15 gennaio 2021 n. 24, con cui è stato approvato il “Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- “Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi”, approvate con D.G.R. n. 230 del 18 febbraio 2022.

(C) Con riferimento alla **Provincia Autonoma di Bolzano**, cfr. la L.P. 9 luglio 2019, n. 3 recante “Semplificazioni negli appalti pubblici”; il **“Vademecum in tema di contratti pubblici di interesse provinciale per l'applicazione della legge provinciale 16 aprile 2020 n. 3 (c.d. lex covid), (...) alla luce delle modifiche introdotte dalla legge provinciale 11 gennaio 2021 n. 1”, pubblicato sul supplemento n. 2 al B.U. n. 10/Sez. gen. dell'11 marzo 2021** e, da ultimo, la **Deliberazione 17 gennaio 2023 n. 31** con cui la Giunta provinciale ha approvato le nuove Linee guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i.

(D) Cfr. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2017**, secondo cui “gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico. Secondo l'Autorità, pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

- b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
- c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
- d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:
- 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - 2) dotato di personalità giuridica;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; ^(A)
- e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:

(A) La Corte di giustizia U.E., Sez. IV, con sentenza del 3 febbraio 2021 (C-155/19 e C-156/19) ha precisato che: "un'entità investita di compiti a carattere pubblico tassativamente definiti dal diritto nazionale può considerarsi istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale (...), quand'anche essa sia stata creata non già sotto forma di amministrazione pubblica, bensì di associazione di diritto privato, e alcune delle sue attività, per le quali essa è dotata di una capacità di autofinanziamento, non abbiano carattere pubblico". Inoltre, prosegue la Corte, "nel caso in cui una federazione sportiva nazionale goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di tale federazione può considerarsi posta sotto la vigilanza di un'autorità pubblica soltanto qualora da un'analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità dispone nei confronti della federazione suddetta risulti che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei fatti, rimette in discussione l'autonomia di cui sopra fino al punto di consentire all'autorità summenzionata di influire sulle decisioni della federazione stessa in materia di appalti pubblici. La circostanza che le varie federazioni sportive nazionali esercitino un'influenza sull'attività dell'autorità pubblica in questione in virtù della loro partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberativi di quest'ultima è rilevante soltanto qualora sia possibile dimostrare che ciascuna delle suddette federazioni, considerata singolarmente, è in grado di esercitare un'influenza significativa sul controllo pubblico esercitato da tale autorità nei confronti della federazione stessa, con la conseguenza che tale controllo venga neutralizzato e la federazione sportiva nazionale torni così ad avere il dominio sulla propria gestione, e ciò malgrado l'influenza delle altre federazioni sportive nazionali che si trovano in una analoga situazione".

Per la **qualificazione giuridica di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. quale organismo di diritto pubblico**, v. la **Delibera ANAC n. 784 del 24 novembre 2021**. In tale delibera, l'Autorità ha osservato che: "Rete Ferroviaria Italiana Spa è qualificabile come organismo di diritto pubblico e conseguentemente è assoggettata alle regole dell'evidenza pubblica anche qualora operi nei settori ordinari.

L'applicazione della disciplina degli appalti nei settori speciali deve ritenersi circoscritta agli interventi strettamente funzionali all'esercizio delle attività istituzionali demandate all'amministrazione aggiudicatrice ed al fine di stabilire se una procedura di gara sia o meno riconducibile alla disciplina dettata per i settori speciali occorre verificare se sussiste un rapporto funzionale tra l'oggetto

dell'appalto e l'esercizio delle attività istituzionali del soggetto aggiudicatore.

Qualora un appalto ricada sia nella disciplina dei settori ordinari che speciali, nel caso in cui sia impossibile stabilire la destinazione dell'attività principalmente svolta, si applica la disciplina dei settori ordinari "ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla parte III".

Con **Delibera ANAC del 27 luglio 2022 n. 367**, l'Autorità ha indicato i requisiti che qualificano una società sportiva o un ente del terzo settore come "organismo di diritto pubblico" con relativi obblighi di legge. In particolare, è stato anzitutto osservato che "deve essere maggioritario il finanziamento da parte dello Stato. Se le entrate privatistiche delle quote associative (comprendenti di tesseramento, sponsorizzazioni, quote di affiliazione e di iscrizione a gare) risultano superiori al 50% rispetto al totale dei ricavi, non si può parlare di "ente pubblico". Pertanto, l'utilizzo di tali risorse non deve rispondere a norme pubbliche, ma è deliberato in autonomia dalla federazione come un qualsiasi ente privato. In secondo luogo, è necessario verificare se vi è influenza pubblica dominante. Nel caso in questione quella del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano, che però non ha potere di controllo di gestione tale da configurare dominanza pubblica, visto che nomina solo due revisori dei conti. Per questo motivo federazioni sportive e enti del terzo settore che soddisfano tali prerequisiti sono da considerarsi enti privati. La loro attività di promozione, sviluppo e svolgimento dell'attività sportiva si svolge in ambito di diritto privato, pur avendo la loro azione un carattere di interesse generale e valenza pubblicistica. E le loro decisioni avvengono all'interno di una propria autonomia tecnica, organizzativa e di gestione". Sulla base di quanto precede, l'ANAC ha ritenuto che non ricorra in capo alla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) il requisito dell'influenza pubblica dominante, di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), n. 3, del codice, ragione per cui detta federazione non è qualificabile quale organismo di diritto pubblico ai fini della soggezione al Codice dei contratti pubblici.

Con riferimento alla natura di organismo di diritto pubblico delle Casse previdenziali privatizzate ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, da ultimo, v. l'**Atto del Presidente ANAC del 27 luglio 2022 (prot. n. 69795/2022)**, che, tra l'altro, rammenta come l'Allegato IV del codice, rubricato "Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari", qualifichi espressamente come organismi di diritto pubblico gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza.

1) parte II del presente codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:

2.1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;

2.2. le imprese pubbliche di cui alla lettera *t*) del presente comma;

2.3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera *a*), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera *e*) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;

h) «*joint venture*», l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie; ^(A)

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

m) «attività di committenza ausiliarie», ^(B) le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; ^(C)

^(A) Secondo la Corte di giustizia UE, Sez. II, sentenza 4 giugno 2020, C-3/19, gli artt. 1, § 10, e 11 della direttiva 2004/18/CE (...) devono essere interpretati nel senso che «essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale – come quella italiana – che:

a) limita l'autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private;

b) limita l'ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali».

^(B) In argomento, v. il Comunicato del Presidente ANAC del 9 giugno 2021, recante: «Affidamento dei servizi di supporto alla committenza – illegittimità della clausola che impone all'aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara».

^(C) Stabilisce l'art. 9, co. 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza

per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, co. 455, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

L'ultima Deliberazione ANAC 22 settembre 2021 n. 643, pubblicata in GURI n. 244 del 12 ottobre 2021, riporta il seguente elenco aggiornato dei soggetti aggregatori:

- Consip S.p.a.;
- per la Regione Abruzzo: Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza – ARIC;
- per la Regione Basilicata: Dipartimento Stazione Unica Appaltante (Sua-Rb);
- per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;
- per la Regione Campania: Società Regionale Per La Sanità - So.Re.Sa. S.p.a.;
- per la Regione Emilia Romagna: Intercent-ER Agenzia Regionale Di Sviluppo Dei Mercati Telematici;
- per la Regione Friuli Venezia Giulia: Centrale Unica di Committenza – Soggetto Aggregatore Regionale Fvg;
- per la Regione Lazio: Direzione Regionale Centrale acquisti;
- per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Regionale;
- per la Regione Lombardia: Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.a.;

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g); ^(A)
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; ^(B)

- per la Regione Marche: Ente Regione Marche;
- per la Regione Molise: Servizio centrale unica di committenza;
- per la Regione Piemonte: SCR Piemonte;
- per la Regione Puglia: Innovapuglia S.p.a.;
- per la Regione Sardegna: Direzione Generale Della Centrale Regionale Di Committenza;
- per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza;
- per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti;
- per la Regione Umbria: Umbria Salute e Servizi Scarl;
- per la Regione Valle d'Aosta: IN.VA. S.p.a.;
- per la Regione Veneto: UOC - CRAV di Azienda Zero;
- per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia Contratti Pubblici;
- per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti APAC;
- Città metropolitana di Bologna;
- Città metropolitana di Brescia;
- Città metropolitana di Catania;
- Città metropolitana di Firenze.
- Città metropolitana di Genova;
- Città metropolitana di Milano
- Città metropolitana di Napoli;
- Città metropolitana di Roma capitale;
- Città metropolitana di Torino;
- Amministrazione Provinciale di Vicenza.

L'art. 5, co. 1, del d.P.C.M. 11 novembre 2014, prevede che l'ANAC, entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, proceda all'aggiornamento dell'elenco sopra riportato. L'art. 1, co. 5, del predetto d.P.C.M. prescrive inoltre che, ai fini dell'iscrizione all'elenco, i soggetti aggregatori devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettere di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno.

Per ulteriori informazioni sul sistema dei soggetti aggregatori, v. il **Vademecum An@c del 29 ottobre 2021**, disponibile presso il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120617/Vademecum+Anac+-+Soggetti+Aggregatori+-+29.10.2021.pdf/531385b4-9626-e00f-b288-bb9bf6cef221?t=1635511891300>

Per un riepilogo completo delle vigenti disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti e contenimento della spesa, aggiornato alla c.d. Legge di bilancio 2019, si veda la nota di cui al successivo art. 37, co. 1 del presente codice.

Con specifico riferimento agli **appalti di servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria**, v. **Art. 6, co. 1, del D.L. del 30 aprile 2019 n. 35 (conv. con L. 25 giugno 2019, n. 60), nella versione modificata dall'art. 8-bis del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L. 11 settembre

2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: "Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, ~~[di centrali di committenza di altre regioni]~~ **dalla centrale di committenza della Regione Calabria** per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria".

(A) Sul punto, v. anche l'**art. 4, co. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "sblocca cantieri") come novellato dall'art. 9, co. 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: "Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento".

(B) Secondo il **Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 2020 n. 7912**, la nozione di operatore economico è da intendersi in senso ampio "tale da ricomprendervi – nei limiti dell'affidamento dei terzi e della responsabilità patrimoniale, che postula la personalità giuridica – qualunque aggregazione riconducibile ad unità economica, sia esso persona o ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica". Indipendentemente dall'accertamento del carattere della personalità giuridica, prosegue il G.A., è necessario e sufficiente "un adeguato grado di autonomia organizzativa, contabile e dispositiva, tali da supportare un'autonomia offerta di prestazioni". Alla luce di ciò, nella nozione di O.E. fatta propria dal codice, vi rientrano anche i **dipartimenti universitari** che rappresentano articolazioni interne dell'Università, all'occorrenza abilitate a offrire per conto della rispettiva Università degli studi prestazioni sul mercato

- q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
- r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
- s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
- t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
- 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
 - 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
- u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
- v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
- z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni (*Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69*). Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
- 1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;
 - 2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;
- aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; ^(A)
- bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;
- cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
- ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
- ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

concorrenziale, senza l'esplicito e formale coinvolgimento dell'Ateneo di appartenenza nella procedura di formazione del contratto.

Relativamente alla disciplina da applicare in caso di partecipazione ad una gara d'appalto da parte di un operatore appartenente a Paese terzo, cfr. le «Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE», disponibili presso il seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0813\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0813(01)&from=EN)

^(A) Per ulteriori chiarimenti in merito alle PMI si rinvia alla pubblicazione della Commissione UE «Guida dell'utente alla definizione di PMI», disponibile presso il seguente link: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/it/renditions/native>

In argomento, v. anche l'**art. 1, co. 5-ter del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L.

11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui, **al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese (...) alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni dell'articolo 36 del presente codice, afferenti alle procedure sotto soglia, si applicano anche alle procedure per l'affidamento**, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico (*delle leggi in materia bancaria e creditizia*) di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, **della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.**

gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara ⁽¹⁾;

oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; ⁽¹⁾ [c.d. SIOS o superspecialistiche] ^(A)

oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità; ⁽¹⁾

oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; ⁽¹⁾ ^(B)

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

(A) Con riferimento alle categorie di cui all'art. 89, co. 11 (c.d. SIOS o superspecialistiche), cfr. l'elenco di cui all'art. 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 - "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione", in vigore dal 19 gennaio 2017, fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

(B) In materia di lavori di manutenzione, v. l'art. 1, co. 6, del D.L. n. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri", come modificato dall'art. 52, co. 1, lett. a), punto 5) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui: "[Per gli anni 2019, 2020 e 2021] Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione

ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;⁽²⁾

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito ~~[al concessionario]~~ all'operatore economico. Si considera che ~~[il concessionario]~~ l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita ~~[al concessionario]~~ all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita ~~[dal concessionario]~~ dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile;⁽³⁾

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli *standard* di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per *standard* di qualità previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici ^(A) e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. ^(B) Fatti salvi

^(A) L'art. 9, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. «decreto semplificazioni») ha modificato l'art. 7, co. 4, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 nei seguenti termini: «Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 **nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali**, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 91(...), possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *[oggi v. il presente codice]*, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea».

^(B) In argomento, v. le note di cui al successivo art. 180.

gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, ^(A) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat;⁽⁴⁾ ^(B)

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato V;

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi

(A) Secondo cui: “Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (...)”. A tal proposito, in sostituzione delle precedenti circolari del 27 marzo 2009 e del 10 luglio 2019, cfr. la nuova **Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2022** (pubblicata in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022), recante “Obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato”. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla predetta circolare le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 del presente codice, nonché coloro che esercitano le funzioni di concedente ai sensi degli articoli 164 e seguenti, del medesimo codice, che abbiano avviato operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP).

Sulle nuove modalità per comunicare l'avvenuta stipula di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP), v. anche il **Comunicato del Ministero dell'Interno del 15 dicembre 2022**.

(B) I criteri definiti nella **decisione Eurostat 2004** di cui alla precedente nota devono essere integrati e aggiornati con quanto previsto dal nuovo Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali (“SEC2010”) definito nel Regolamento UE n. 549/2013, il quale, a partire dal settembre 2014, ha sostituito il SEC95 precedentemente in vigore. Per quanto riguarda la contabilizzazione pubblica delle operazioni di PPP e il conseguente impatto su deficit e debito pubblico – come evidenziato anche nelle Linee Guida n. 9 dell'ANAC – si applicano le decisioni Eurostat contenute nel **Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010** di Eurostat (ed. 2016), paragrafo VI.4, e s.m.i. Su tali aspetti si rinvia anche alla pubblicazione **“A guide to statistical treatment of PPPs”** realizzata (nel settembre 2016) dall'EPEC - European PPP Expertise Center (centro di studi creato dalla BEI) e dalla Commissione Europea in piena cooperazione con Eurostat. La pubblicazione è disponibile presso il seguente link: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7204121/epec-eurostat-statistical-guide-en.pdf>

il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie; ^(A)

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 ^(B) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*c.d. Legge finanziaria*

^(A) In materia, v. la **delibera ANAC n. 114 del 13 febbraio 2019 - Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali"** (in vigore dal 15 marzo 2019).

Inoltre, v. anche i chiarimenti di cui al Comunicato del Presidente ANAC del 29 maggio 2019, secondo cui: "Le previsioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle Linee guida n. 13 sono da intendersi riferite alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione o all'accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministrazione in sede di emissione dell'ordinativo per il singolo contratto fornisce all'affidatario della convenzione o dell'accordo quadro le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati l'aggiudicatario presenta all'amministrazione richiedente il piano di compatibilità. Le indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle di cui al paragrafo 24 del Bando tipo n. 1 e al paragrafo 25 del Bando tipo n. 2. (...)".

(B) Art. 26 - Acquisto di beni e servizi.

"1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello

Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali.

2. (...)

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti

- 2000), stipulate, ai sensi della normativa vigente, da Consip s.p.a. e dai soggetti aggregatori; ^(A)
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; ^(B)
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; ^(C)
- ddddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; ^(D)
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti".

(A) Per la "Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.", v. il più recente D.M. 1° febbraio 2022, che conferma le caratteristiche essenziali definite dai precedenti decreti del MEF (D.M. 14 aprile 2021, D.M. 28 novembre 2017, D.M. 6 febbraio 2019 e D.M. 21 ottobre 2019), in materia di "LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND" (Edizione 4) ed "ENERGIA ELETTRICA" (Edizione 19).

(B) In argomento, v. l'art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come sostituito dall'art. 49, co. 2, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91 (a decorrere dal 16 luglio 2022), secondo cui: "In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".

L'art. 49, co. 3, del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 ha inoltre stabilito che "Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo" [*aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di cybersecurity*].

(C) In argomento, v. il Comunicato del Presidente ANAC del 7 luglio 2021, recante "Indicazioni in merito alla gestione degli accordi quadro e delle convenzioni quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc) del codice dei contratti pubblici", secondo cui, tra l'altro, "Le centrali di committenza/soggetti aggregatori controllano l'esecuzione dell'accordo quadro/convenzione, anche al fine del monitoraggio dei consumi e della spesa. Tale attività è distinta rispetto al controllo in merito all'esecuzione dei contratti discendenti, che è rimesso, invece, alla singola amministrazione. Ciò, a meno che la delega di funzioni in favore della centrale di committenza/soggetto aggregatore non riguardi anche la fase di esecuzione del contratto discendente. In tale ipotesi spetta al soggetto delegato anche il controllo dell'esecuzione del contratto discendente.

Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori possono prevedere, nel bando di gara, misure per garantire la continuità del servizio o della fornitura nel caso in cui la capienza massima sia raggiunta prima del termine fissato di vigenza dell'accordo quadro/convenzione, quali la possibilità dell'attivazione di lotti aggiuntivi per il caso in cui sia esaurita la capienza dell'accordo con riferimento ad alcuni lotti. Nel caso in cui, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili, si renda necessario procedere alla variazione dell'accordo quadro o della convenzione, la modifica deve essere autorizzata dal RUP del modulo aggregativo al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 106 del codice dei contratti pubblici e nei limiti ivi previsti. La variazione autorizzata si ripercuote sui contratti di adesione, determinandone la possibilità di aumento nei limiti della nuova capienza dell'accordo quadro. Per ulteriori chiarimenti si vedano il Comunicato del Presidente del 27 marzo 2021 e la Delibera n. 461 del 16 giugno 2021".

(D) In argomento, v. nota di cui alla precedente lett. cccc), punto 2).

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'*Uruguay Round*; ^(A)

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (*Common Procurement Vocabulary*), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, ^(B) assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;

uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; ⁽⁵⁾

zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte; ^(C)

^(A) Con riferimento all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) e al nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito, si rinvia alle note di cui al successivo art. 49.

^(B) Come modificato dal regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007.

^(C) Cfr. allegato A citato nel vigente art. 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione ed

attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", recante il seguente elenco di:

Opere Generali

(a qualificazione obbligatoria ex art. 12, co. 2, lett. b) del D.L. n. 47/2014, conv. con L. n. 80/2014)

OG 1 Edifici civili e industriali;

aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;^{(6) (A)}

- OG 2** Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (*per il relativo divieto di avvalimento cfr. l'art. 146, co. 3*);
- OG 3** Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
- OG 4** Opere d'arte nel sottosuolo;
- OG 5** Dighe;
- OG 6** Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- OG 7** Opere marittime e lavori di dragaggio;
- OG 8** Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- OG 9** Impianti per la produzione di energia elettrica;
- OG 10** Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
- OG 11** Impianti tecnologici;
- OG 12** Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- OG 13** Opere di ingegneria naturalistica.

(A) Cfr. allegato A citato nel vigente art. 61 del d.P.R. n. 207/10, recante il seguente elenco di:

Opere Speciali

(a qualificazione **obbligatoria** ex art. 12, co. 2, lett. b) del D.L. n. 47/2014, conv. con L. n. 80/2014)

- OS 2-A** Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (*per il relativo divieto di avvalimento cfr. anche l'art. 146, co. 3*);
- OS 2-B** Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario (*per il relativo divieto di avvalimento cfr. anche l'art. 146, co. 3*);
- OS 3** Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- OS 4** Impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 5** Impianti pneumatici e antintrusione;
- OS 8** Opere di impermeabilizzazione;
- OS 10** Segnaletica stradale non luminosa;
- OS 11** Apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A** Barriere stradali di sicurezza;
- OS 13** Strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14** Impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- OS 18-A** Componenti strutturali in acciaio;
- OS 18-B** Componenti per facciate continue;
- OS 20-A** Rilevamenti topografici;
- OS 20-B** Indagini geognostiche;
- OS 21** Opere strutturali speciali;
- OS 24** Verde e arredo urbano;
- OS 25** Scavi archeologici (*per il relativo divieto di avvalimento cfr. anche l'art. 146, co. 3*);
- OS 28** Impianti termici e di condizionamento;
- OS 30** Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 33** Coperture speciali;
- OS 34** Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;
- OS 35** Interventi a basso impatto ambientale.

Opere Speciali

(a qualificazione **NON obbligatoria** ex art. 12, co. 2, lett. b) del D.L. n. 47/2014, conv. con L. n. 80/2014)

- OS 1** Lavori in terra;

- OS 6** Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- OS 7** Finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- OS 9** Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- OS 12-B** Barriere paramassi, fermaneve e simili;
- OS 15** Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
- OS 16** Impianti per centrali produzione energia elettrica;
- OS 17** Linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- OS 19** Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento;
- OS 22** Impianti di potabilizzazione e depurazione;
- OS 23** Demolizione di opere;
- OS 26** Pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- OS 27** Impianti per la trazione elettrica;
- OS 29** Armamento ferroviario;
- OS 31** Impianti per la mobilità sospesa;
- OS 32** Strutture in legno;

A norma dell'art. 61, co. 4, del d.P.R. n. 207/10, le **classifiche** delle predette categorie di OG e di OS sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I	fino a	258.000 €
II	fino a	516.000 €
III	fino a	1.033.000 €
III-bis	fino a	1.500.000 €
IV	fino a	2.582.000 €
IV-bis	fino a	3.500.000 €
V	fino a	5.165.000 €
VI	fino a	10.329.000 €
VII	fino a	15.494.000 €
VIII	oltre	15.494.000 €

L'art. 12, co. 2, del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 (conv. con L. 23 maggio 2014, n. 80), dispone che:

“2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: **OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35**. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. (...); si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento”.

A norma dell'art. 61, co. 2, del d.P.R. n. 207/10, “La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle

bbbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;

cccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;

dddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

ffffff) «aggregazione», accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;

gggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;⁽⁸⁾

gggggg-bis) «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;⁽⁸⁾

gggggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;⁽⁸⁾

gggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;⁽⁸⁾

gggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;⁽⁸⁾

gggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;⁽⁸⁾

gggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;⁽⁸⁾

gggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;⁽⁸⁾

gggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;⁽⁸⁾

gggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce

gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2°.

Sul punto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze n. 2 e n. 3 del 13 gennaio 2023, ha formulato il seguente principio di diritto: «la disposizione dell'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l'incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-

raggruppamento orizzontale per l'importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara».

Per l'elenco delle c.d. “superspecialistiche” o “SIOS”, come definite nel D.M. n. 248/2016, nei confronti delle quali l'avvalimento non è consentito, v. la nota di cui al successivo art. 89, co. 11.

Una recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lombardia - Milano, Sez. I, 14 settembre 2022 n. 2005, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 17 dicembre 2020 n. 8096) ha chiarito che la categoria OS32 (e per le stesse ragioni, anche la categoria OS 12-B), benché inclusa dal D.M. n. 248/2016 tra le c.d. “superspecialistiche” o “SIOS”, non rientra tra quelle “a qualificazione obbligatoria” di cui all'art. 12, co. 2, lett. b) del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, ragione per cui l'O.E. privo della qualificazione in tale categoria scorporabile può comunque eseguire i lavori anche laddove qualificato nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto.

il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione;⁽⁸⁾ ggggg-undecies) «cottomo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Lettera inserita dall'art. 4, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 4, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 4, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 4, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Lettera così sostituita dall'art. 4, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Lettera aggiunta dall'art. 4, co. 1, lett. h), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo II

Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione

Art. 4

Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi ^(A)

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi ^(B), esclusi, in tutto o in parte, ^(C) dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei

(A) Per le "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici", v. il **Comunicato del presidente ANAC del 16 ottobre 2019**. Tale comunicato, tuttavia, nella parte in cui ha modificato il contenuto delle Linee Guida di cui alla delibera n. 556/2017, allo scopo di "ridefinire gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell'Autorità per alcune tipologie di affidamento", poiché ritenuto viziato da incompetenza, è stato annullato dal **TAR Lazio - Roma, Sez. I, con sentenza del 7 marzo 2022 n. 2606**.

(B) Con **Delibera ANAC n. 155 del 30 marzo 2022**, l'Autorità ha osservato che: "La locazione ad uso non abitativo comporta un'entrata per la pubblica amministrazione derivante dalla corresponsione del canone di locazione ed è riconducibile nell'ambito dei "contratti attivi" della pubblica amministrazione, i quali sono assoggettati alla normativa speciale per essi prevista e ai principi generali di cui alla normativa sulla contabilità di Stato e dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici. Nei contratti di locazione attiva, pertanto, per l'individuazione del conduttore è necessario lo svolgimento di una procedura di valutazione tramite l'espletamento quantomeno di una gara informale, previa pubblicazione di un avviso pubblico o manifestazione di interesse, idonea a rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".

(C) Con esclusivo riferimento alle stazioni appaltanti operanti nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, altrimenti denominato "bostrico", nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, si v. ad es. quanto previsto all'**art. 1, commi da 846 a 855 della L. 30 dicembre 2021 n. 234**, recante: "Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", ovi in particolare si dispone quanto segue:

"850. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

851. Salvo quanto previsto al comma 848, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 852 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]* o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, del medesimo decreto legislativo, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

852. Fermo restando quanto previsto al comma 850, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui ai commi da 846 a 855 i soggetti di cui al comma 850 provvedono mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche non espletate contestualmente, previa

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 5

Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico ^(A) LG7

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni *[c.d. requisiti dell'in house]*:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.⁽¹⁾

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. *[in house c.d. a cascata o indiretto]*

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante *[in house c.d. invertito o capovolto]* o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore *[in house c.d. orizzontale]*, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture.

853. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

854. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

855. (...)”.

(A) Cfr. anche il **D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”**. Il T.U. è stato da ultimo modificato e integrato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

In argomento, v. anche l'art. 192 del presente codice e la **Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 - Linee guida n. 7 - “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016”**, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 e in vigore dal 10 ottobre 2017.

In materia, si veda anche la **Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017**, “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Con il **Parere n. 182 del 4 novembre 2021, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto** ha fornito chiarimenti in merito alle varie tipologie di affidamento in house ammesse dall'ordinamento.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto *[in house c.d. pluripartecipato o frazionato]*.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: ^(A)

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. ^(B)

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica. ^(C)

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 6, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) In argomento, la **Corte di Giustizia UE, Sez. IV, con sentenza del 12 maggio 2022, causa C-719/20**, ha stabilito che: "La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (...) deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l'esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house», sul quale l'amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall'operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale".

(B) Con **Delibera n. 619 del 4 luglio 2018**, l'ANAC ha stabilito che non è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 5, co. 6 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della conclusione di un partenariato pubblico-pubblico, un accordo stipulato tra due amministrazioni aggiudicatrici mediante il quale una di esse affidata all'altra lo svolgimento di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, senza una reale condivisione di attività e risultati e in assenza di una sinergica convergenza su attività di interesse comune.

Con **Delibera n. 1118 del 28 novembre 2018**, l'ANAC ha osservato come deve essere inclusa la necessità che gli accordi in parola siano conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici (secondo le definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016), restando esclusi dagli stessi, soggetti non qualificabili come tali (ancorché affidatari di una concessione autostradale).

(C) In applicazione della presente disposizione normativa l'ANAC ha stabilito, con **Delibera n. 620 del 4 luglio 2018**, che: "ai fini della costituzione di società spin off, nella forma di società di capitali cui partecipi anche un soggetto privato, l'individuazione di quest'ultimo deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica, come previsto dall'art. 7, co. 5, D.Lgs. 175/2016 che rinvia all'art. 5, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni in tema di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013", nel senso indicato dall'Autorità nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017.

In argomento, v. anche la sentenza della **Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 12 maggio 2022, causa C-719/20**, meglio citata nella nota di cui al precedente comma 5.

Art. 6**Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una *joint venture* o ad un ente aggiudicatore facente parte di una *joint venture***

1. In deroga all'articolo 5, a condizione che la *joint venture* sia stata costituita per le attività oggetto dell'appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da:

- a) una *joint venture*, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalità giuridica composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori;
- b) un ente aggiudicatore alla *joint venture* di cui fa parte.

2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui all'articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo, e alle *joint venture* di cui al comma 1:

- a) i nomi delle imprese o delle *joint venture* interessate;
- b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati;
- c) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la *joint venture* cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 7.

Art. 7**Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata**

1. In deroga all'articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata o da una *joint venture*, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II a un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, l'impresa ha l'onere di dimostrare, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 2.

4. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Art. 8**Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza**

1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell'esposizione alla concorrenza ai fini del presente codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali

a livello di prezzi.

4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell'allegato VI per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. ^(A) Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente codice non si applichino all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione, nonché alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti. La richiesta può riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorità indipendente.

6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorità indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità del citato comma 1, a seguito dell'informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l'Autorità di cui al comma 5 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma.

7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono più soggetti al presente codice se la Commissione europea:

- a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l'applicabilità del comma 1, in conformità al comma medesimo entro il termine previsto dall'allegato VII;
- b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato di cui alla lettera a) del presente comma.

8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6 può essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attività o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma 7, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un termine più breve con l'Autorità o l'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta.

9. Se un'attività è già oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessa attività, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.

(A) Per l'indicazione delle attività che già erano state escluse dall'applicazione del previgente codice (specie art. 219 del D.Lgs. 163/06), si rinvia ai seguenti atti attuativi:

- **D.M. 25 giugno 2008**, recante "Esclusione dall'applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (...) degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di **servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali**" (pubblicato in G.U.R.I. 12 settembre 2008, n. 214).
- **D.M. 25 gennaio 2010**, recante "Esclusione dall'applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (...), degli appalti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione dei servizi di raccolta del risparmio tramite i conti correnti, prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati, servizi e attività di investimento e di pagamento e trasferimento di denaro", (pubblicato in G.U.R.I. 19 aprile 2010, n. 90).
- **D.M. 5 agosto 2010**, recante "Indicazione delle attività che sono escluse dall'applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (...)", (pubblicato in G.U.R.I. 18 novembre 2010, n. 270). Si tratta in particolare degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione delle seguenti attività in Italia:
 - a) produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord;
 - b) fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull'intero territorio della Repubblica italiana.

- **D.M. 4 agosto 2011**, recante "Indicazione delle attività escluse dall'applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (...)", (pubblicato in G.U.R.I. 22 novembre 2011, n. 272). Si tratta in particolare degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi in Italia:

- a) prospezione di petrolio e gas naturale;
- b) produzione di petrolio.

- **D.M. 4 marzo 2013**, recante "Esclusione dall'applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (...), degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione di talune attività nel settore dell'energia elettrica" (pubblicato in G.U.R.I. 12 luglio 2013, n. 162). Si tratta in particolare degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere:

- a) la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macro zona Sud dell'Italia, nonché agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorità di dispacciamento;
- a) la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nella macrozona Nord;
- b) la fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull'intero territorio della Repubblica italiana.

Art. 9**Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo**

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto 1.1 o a un'associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell'Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all'allegato II.

3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II, la cabina di regia di cui all'articolo 212 informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

Art. 10**Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali**

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8, 13 e 15, né agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attività:

- a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;
- b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- c) servizi di filatelia;
- d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.

Art. 11**Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia**

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

- a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;
- b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di:
 - 1) energia;
 - 2) combustibili destinati alla produzione di energia.

Art. 12**Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico**

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:

- a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
- b) alimentare tali reti con acqua potabile.

2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al comma 1:

- a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
- b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

Art. 13

Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 14

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di una attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un Paese terzo

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano ~~[agli appalti aggiudicati]~~ agli appalti e concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.⁽¹⁾
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente codice non si applicano comunque alle categorie di attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 7, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 15

Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche ^(A)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di

(A) In argomento, v. l'art. 32, co. 1, lett. c-quater) del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79 (a decorrere dal 30 giugno 2022) a mente del quale: "al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono integralmente

esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara, e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni".

comunicazioni» ^(A) e «servizio di comunicazione elettronica» ^(B) contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. *(Codice delle comunicazioni elettroniche)*

Art. 16

Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente codice e stabilite da:

- a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;
- b) un'organizzazione internazionale.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 161, i commi 1 e 2 non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 *(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE)*.

4. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, comunica alla Commissione europea gli strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a).

Art. 17

Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi ^(C) LG12 – dPCM

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

(A) Ovvero: “una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico”.

(B) Ovvero: “i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radio-televisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica”.

(C) Per le procedure in deroga al presente codice, laddove sottese alla stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, v. il **d.P.C.M. 1° settembre 2022 n. 166**, pubblicato in G.U. n. 258 del 4 novembre 2022, “**Regolamento recante le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico**”, in vigore dal 19 novembre 2022.

Con specifico riferimento alla **realizzazione dei c.d. centri di permanenza per i rimpatri**, funzionali ad assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri, v. l'**art. 10 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20**, in vigore dall'11 marzo 2023, secondo cui: “All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

In argomento, v. anche la **Delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022**, con cui l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento della **Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011**, recante “**Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136**”, disponibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/164664/Linee+guida+sulla+tracciabilita+dei+flussi+finanziari+-+del.+n.371+-+27.07.2022.pdf/85e82fbc-2b2a-9720-e4a0-b3c2df047fcc?t=1659602179613>

- a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
- c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: ^(A)
- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: *(Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee)*
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ~~[di cui al punto 1.1)]~~ di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;⁽¹⁾
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni *(Testo unico della finanza)*, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- g) concernenti i contratti di lavoro;
- h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; ^(B)
- i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
- l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e

Tale ultimo aggiornamento è successivo alla sentenza del **TAR Lazio - Roma, Sez. I, 7 marzo 2022 n. 2606**, con cui il G.A. aveva annullato per vizio di incompetenza il **Comunicato del presidente ANAC del 16 ottobre 2019**, recante: "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici".

^(A) Con riferimento all'affidamento dei servizi legali cfr. la **Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, Linee Guida n. 12**, recante "Affidamento dei servizi legali", in vigore dal 28 dicembre 2018.

Sull'argomento, v. anche la **comunicazione dell'Unione Nazionale degli Avvocati amministrativisti n. 1/2020, "Dieci regole per l'affidamento degli incarichi legali"**, disponibile presso il seguente link: <http://www.unioneamministrativisti.it/wp-content/uploads/2020/01/comunicazione-UNAA-1.2020-su-affidamento-incarichi-legali-1.pdf>

Da ultimo, v. l'**Atto del Presidente ANAC del 27 luglio 2022 (prot. n. 69795/2022)**, il quale ha ritenuto che la gestione dell'affidamento degli incarichi/servizi legali da parte di una Cassa previdenziale privatizzata (nella sua veste di organismo di diritto pubblico) non fosse conforme ai

principi generali di cui agli artt. 4 e 36 del codice (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione). In particolare, è stato rilevato come l'affidamento degli incarichi in questione (consulenze legali fornite in presenza di un'elevata probabilità che la relativa questione divenisse oggetto di procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione; prestazioni d'opera professionale ex art. 2222 c.c.; servizi legali legati occasionalmente all'esercizio di pubblici poteri, in occasione di esame di proposte o disegni di legge; servizi legali per attività di supporto continuativo agli uffici della Cassa; incarichi di rappresentanza in procedimenti giudiziari introdotti contro o avviati dalla Cassa) sia risultata in distonia con i principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., i) sia per l'assenza di una short list da cui attingere per poter conferire i singoli incarichi legali mediante una procedura trasparente, oggettiva ed imparziale; ii) sia per l'adozione di scelte amministrative connotate da elementi di criticità in relazione al mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi.

^(B) In argomento, v. anche la nota di cui al successivo art. 30, co. 8, del presente codice.

9211240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

⁽¹⁾ Punto così modificato dall'art. 8, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Art. 17-bis

Altri appalti esclusi ⁽¹⁾ (A)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti

(A) Con esclusivo riferimento alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e ad ANAS S.p.A., v. l'art. 2-ter (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), come da ultimo modificato dall'art. 51, co. 1, lett. b-bis) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui: "Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato:

- a) fino al **31 dicembre 2021** **30 giugno 2023** le società del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo;
- b) fino al **31 dicembre 2021** **30 giugno 2023** è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, **anche** non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali".

Con esclusivo riferimento agli interventi per la gestione e la messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 affidati dalla società ANAS S.p.A., v. l'art. 7-ter, co. 3, lett. b) e c) del D.L. 16 giugno 2022 n. 68 (conv. con L. 5 agosto 2022 n. 108), a mente del quale:

"3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, la società ANAS s.p.a.:

(...)

b) per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto;

c) può effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al

comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti, in relazione ai quali non è ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici".

Con esclusivo riferimento ai contratti affidati dai **Corpi dei vigili del fuoco**, v. l'art. 1, co. 78, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020), secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2020, "Le disposizioni del codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".

Per un'altra fattispecie esclusa dall'ambito di applicazione del codice a seguito dell'emergenza COVID-19, v. il co. 3 dell'art. 120 "Piattaforme per la didattica a distanza" del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "cura Italia" (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020), secondo cui: "Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2, lettere a) (*piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o per il potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità*) e b) (*dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a) da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso*), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. e MePA*). Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50".

Da ultimo, v. anche l'art. 21, co. 4, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. "decreto ristori"), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020, secondo cui: "Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 (*ovvero i dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per*

le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete) mediante ricorso agli strumenti di cui all'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50".

Con riferimento ai quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, v. inoltre l'**art. 87-bis del decreto "cura Italia", "Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico", meglio illustrato nella nota di cui al successivo art. 63, co. 2, lett. c).**

Si veda inoltre l'**art. 2, co. 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020**, secondo cui: "Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'art. 66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità".

In argomento, v. anche la **Delibera ANAC n. 313 del 9 aprile 2020**, secondo cui i buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari consentiti in base alla predetta ordinanza sono assimilabili ai voucher sociali, non assoggettati all'obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell'assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell'Autorità.

Nel caso invece in cui il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ma resterà assoggettato all'obbligo di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità.

Da un punto di vista operativo, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l'importo del servizio affidato, rimanendo così esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l'Autorità. Per quanto attiene alle attività gestite tramite enti del terzo settore si configura la fattispecie dell'appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che va oltre il mero rimborso delle spese. In tali ipotesi, si applicheranno le indicazioni riportate al capoverso precedente. In ogni caso, anche nelle fattispecie escluse dall'ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, risulta opportuno l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come, ad esempio, l'uso di un conto corrente dedicato.

Da ultimo, v. anche il **primo comma dell'art. 5-bis "Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali" del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "cura Italia" (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020)**, secondo cui: "Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630

del 3 febbraio 2020, nonché il Commissario straordinario di cui all'art. 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50".

Si noti che lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 dall'art. 1, co. 1, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 (convertito con L. 18 febbraio 2022 n. 11).

Quanto ai poteri del Commissario straordinario, v. l'art. 8, commi 8 e 9, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente dei quali:

"8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.

9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni".

Con specifico riferimento interventi necessari a completare la realizzazione del **Tecnopolo di Bologna**, v. l'**art. 48, co. 5, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio")**, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui, tra l'altro, "fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" (c.d. "sblocca cantieri"). Tali disposizioni prevedono tra l'altro che l'approvazione dei progetti sia sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta, occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, con la sola esclusione degli atti amministrativi, relativi alla tutela di beni

agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993 (*Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984*), nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 28 dicembre 2001, n. 448. (c.d. *Legge finanziaria 2002*)

culturali e paesaggistici (silenzio assenso, per il rilascio di determinati atti, con termini non superiori a sessanta giorni per il rilascio), nonché alla tutela ambientale (con termini dimezzati). È inoltre consentito derogare alla disciplina del presente codice salvo il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Al fine di garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, l'art. 9, co. 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, come novellato dall'art. 1, co. 813, della L. 30 dicembre 2020 n. 178, c.d. "Legge di bilancio 2021", stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo [15 settembre 2020], "tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nonché i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo".

Tale art. 11, recante "Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici", stabilisce quanto segue:

"1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dal 2021" (...).

Con riferimento alla sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, a norma dell'art. 109 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. "decreto rilancio"), convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, le P.A. sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione connessa all'emergenza COVID-19, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del presente codice, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate dalla stessa norma, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.

Del decreto c.d. "cura Italia" si veda infine l'art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese), meglio riportato alla nota di cui al successivo art. 63, co. 2, lett. c).

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 9, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 18

Esclusioni specifiche per contratti di concessioni

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

- a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;
- b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3. La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;⁽¹⁾
- c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle loro attività in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 10, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 19

Contratti di sponsorizzazione

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 20

Opera pubblica realizzata a spese del privato ^(A)

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

(A) Sui presupposti legittimanti il ricorso all'istituto di cui all'art. 20 del codice cfr. la **Delibera ANAC n. 763 del 16 luglio 2016**.

Titolo III

Pianificazione programmazione e progettazione

Art. 21

Programma [delle acquisizioni delle stazioni appaltanti] degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici^{(1)(A)} DM

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.⁽²⁾

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, ^(B) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica ammini-*

(A) Sul punto, v. l'art. 8, co. 1, lett. d) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: "le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ovvero entro il 15 ottobre 2020] si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19".

In argomento, v. anche la prima nota di cui al successivo art. 59 del presente codice.

Con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, v. anche l'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (c.d. "decreto Scuola"), come da ultimo novellato dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 3), D.L. 31 maggio 2021, n. 77", meglio riportato nella prima nota di cui al successivo art. 32.

Con esclusivo riferimento agli affidamenti ad alta intensità di manodopera (contratti pubblici d'appalto o di concessione) posti in essere dalla Regione Lazio, dagli enti locali presenti sul relativo territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali, e dalle società controllate, v. anche la **Legge Regionale Lazio 17 giugno 2022 n. 9**, recante "Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici" (pubblicata nel B.U.R. 21 giugno 2022, n. 52 e nella G.U. 3a Serie Speciale – Regioni n.46 del 19.11.2022), specie l'art. 3, recante "Programmazione e disposizioni preliminari all'avvio della procedura di appalto".

(B) Art. 11 - Codice unico di progetto degli investimenti pubblici, come novellato dall'art. 41 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in

corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.

2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli

strazione), i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.⁽³⁾

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico ^(A) dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*) ^(B), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici ^(C) e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, ^(D)

esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente”.

Il CIPE, nella seduta del 26 novembre 2020, ha approvato le **Linee guida per l'attuazione dell'art. 11** poc'anzi citato, in tema di Codice unico di progetto (CUP). Il Comitato ha altresì approvato i **nuovi schemi di protocolli di legalità e le correlate linee guida per rendere rapidamente cantierabili le opere e mantenere al contempo la vigilanza nei confronti delle possibili infiltrazioni criminali all'interno degli appalti pubblici**. A seguito della pubblicazione di detta delibera (in G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2021) i bandi di gara successivi a tale data per l'affidamento di lavori di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (di cui agli artt. 200 e ss. del presente codice), dovranno prevedere l'obbligo di stipulare con la Prefettura competente e con la stazione appaltante i predetti protocolli di legalità a carico del contraente generale, del concessionario o dell'appaltatore che risulterà aggiudicatario.

Per ulteriori riferimenti normativi in materia di CUP, cfr. la nota di cui al successivo art. 38, co. 5-ter.

(A) Le modalità operative del tavolo tecnico, al quale sono rappresentati il MEF - Dipartimento dell'Amministrazione generale, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascun soggetto aggregatore iscritto nell'elenco definito dall'art. 9, co. 1, del D.L. 66/2014, la Conferenza delle regioni, l'ANCI, l'UPI e l'ANAC, sono state definite nel **d.P.C.M. 14 novembre 2014** (pubblicato in G.U.R.I. del 20 gennaio 2015 n. 15).

(B) Stabilisce l'art. 9, co. 2 del D.L. n. 66/2014 che i soggetti che svolgono attività di centrale di committenza – diversi da quelli elencati nella nota del precedente art. 3, co. 1, lett. n) – richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Detti soggetti aggregatori possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, co. 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei predetti soggetti coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.P.C.M. 24 dicembre 2015, successivamente integrato dal **d.P.C.M. 11 luglio 2018**.

(C) Per indicazioni tecnico-amministrative funzionali a garantire che beni e servizi informatici acquistati dai soggetti pubblici nell'ambito di gare d'appalto o contratti quadro rispondano ad adeguati livelli di sicurezza, v. le **Linee guida dell'AgID** recanti **“La sicurezza nel procurement ICT”** pubblicate il 20 maggio 2020.

(D) Secondo cui: “L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica”.

della legge 28 dicembre 2015, n. 208. *(c.d. Legge di stabilità 2016)* ^(A)

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. ^(B)

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ^(C) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, ~~[sentita la Conferenza]~~ d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:⁽⁴⁾

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il

(A) Sul punto, cfr. anche il paragrafo 2.2 della **Determinazione ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 - Linee guida n. 8**, "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", nonché il **comunicato del Presidente ANAC del 28 marzo 2018** recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema dell'infungibilità negli acquisti in ambito sanitario".

(B) Cfr. **Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016**, "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 21, co. 7, del D.Lgs. 50/2016".

Dal 20 agosto 2018 è operativa la **piattaforma del Servizio Contratti Pubblici (SCP)** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che consente la pubblicità degli avvisi, bandi, esiti di gara e dei relativi atti, nonché la pubblicità della programmazione triennale dei lavori la programmazione biennale di forniture e servizi (<https://www.serviziocontrattipubblici.it>). La nuova versione del sistema SCP permette la pubblicazione dei programmi triennali di lavori e biennali di beni e servizi secondo i nuovi formati introdotti dal D.M. 16 gennaio 2018, n. 14. Tutti gli utenti che hanno utilizzato la precedente versione del sistema (AliProg4) per la pubblicazione sul sito SCP potranno accedere al nuovo sistema (cliccando su "Accesso per le amministrazioni") con le precedenti credenziali e vi troveranno i dati delle pregresse pubblicazioni.

Come evidenziato nel **comunicato del MIT "Avvio del portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi" del 7 giugno 2019**, "A decorrere dal **1 luglio 2019**, gli obblighi di pubblicità di cui (...) al comma 7 dell'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici saranno assolti utilizzando le nuove modalità rese disponibili dal Sistema a rete MIT (SCP) - Regioni/Province autonome.

Da tale data:

- le stazioni appaltanti statali e di livello centrale e le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che non hanno ancora attivato un proprio sistema informativo assolveranno agli obblighi informativi, di cui sopra, tramite il Servizio Contratti Pubblici;
- le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che hanno attivato un proprio sistema informativo pubblicheranno su detti sistemi, i bandi/avvisi ed esiti di gara e i programmi di lavori, beni e servizi, secondo le indicazioni fornite dagli Osservatori Regionali o strutture equivalenti; in caso di utilizzo della piattaforma SCP quest'ultima reindirizzerà le stazioni appaltanti direttamente sui sistemi informativi regionali attivi.

La data del 1 luglio 2019 è da intendersi quale data di entrata a regime della piattaforma unica della trasparenza e pubblicità (SCP) e di progressivo avvio delle attività di cooperazione applicativa fra il sistema informativo nazionale SCP ed i sistemi informativi regionali.

La data di attivazione della cooperazione applicativa di ciascun sistema regionale sarà resa nota tramite i previsti comunicati degli Osservatori regionali. Nelle more dell'attivazione dei sistemi regionali e sino a diversa comunicazione, gli obblighi di pubblicità si intenderanno assolti tramite il Servizio Contratti Pubblici ovvero tramite il sistema regionale indicizzato nella pagina di accesso per le amministrazioni".

Da ultimo, v. anche il **Parere MIT n. 1213** rilasciato sul quesito del 3 gennaio 2022, secondo cui: "In base all'art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 "1. Il programma di cui all'articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati. 2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento." Quindi se l'affidamento è già stato avviato, non occorre riproporlo nel programma. Si rappresenta, inoltre, che l'affidamento non può essere avviato se l'acquisto non è inserito in programma. Fanno eccezione le ipotesi previste all'art. 7, comma 8, lett. b) e c) del richiamato DM programmazione".

(C) In attuazione di quanto previsto nel presente comma, v. il **D.M. 16 gennaio 2018 n. 14**, "**Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali**", in vigore dal 24 marzo 2018. Tale D.M., a norma del suo art. 9, si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.

A tal proposito, v. anche le "**FAQ per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 14/2018**", pubblicate dal MIT in data 29 agosto 2018 e disponibili sul nuovo sito del Servizio Contratti Pubblici presso il seguente link: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/resources/cms/documents/FAQ_programmi.pdf

Con specifico riferimento alla possibilità di modificare il programma triennale in corso d'anno, ex art. 5, co. 9, lett. b) e c) del citato D.M. n. 14/2018, v. il **Parere del MIT in risposta al quesito n. 1097 del 19 novembre 2021**.

riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, ~~[individuandole]~~ individuate anche in coerenza con gli *standard* degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;⁽⁵⁾

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.⁽⁶⁾

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 11, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 11, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Alinea così modificato dall'art. 11, co. 1, lett. d), n. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Parola così sostituita dall'art. 11, co. 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma inserito dall'art. 11, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 22

Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico ^(A) dPCM

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi ~~[avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice]~~ avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. ^(B) A tal fine è istituita, ~~[senza oneri a carico della finanza pubblica,]~~ una com-

45

(A) In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, v. l'**art. 8, co. 6-bis del D.L. 16 luglio n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui "(...) sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

(B) In attuazione di quanto previsto nel presente comma, v. il **d.P.C.M. 10 maggio 2018 n. 76 - "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"**, pubblicato in G.U.R.I. n. 145 del 25 giugno 2016. In vigore dal 24 agosto 2018.

In particolare, sono sottoposti a dibattito pubblico i progetti di fattibilità, ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali, delle seguenti tipologie di opere elencate nell'Allegato 1 del medesimo decreto citato con le relative soglie dimensionali.

• TIPOLOGIE DI OPERE

○ SOGLIE DIMENSIONALI

- Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.
 - Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. ~~[Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.]~~ **Ai componenti della commissione è riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [oggi MIT], con oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall'anno 2022.** ⁽¹⁾ **(A)**

- Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.
 - Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
- Aeroporti.
 - Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
- Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
 - Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
- Interventi per la difesa del mare e delle coste.
 - Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
- Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.
 - Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
- Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.
 - Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
- Elettrodotti aerei.
 - Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.
- Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole.
 - Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi.
- Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
 - Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m³/s.
- Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.
 - Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti.
- Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.
 - Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

(A) La commissione nazionale per il dibattito pubblico, chiamata a monitorare lo svolgimento delle procedure di dibattito pubblico, il rispetto della partecipazione di tutte le realtà interessate, nonché un'idonea e tempestiva pubblicità e informazione sui progetti, è stata nominata presso il MIT con **D.M. n. 627 del 30 dicembre 2020**. Tra le funzioni della commissione vi rientra anche quella di proporre raccomandazioni di carattere generale o metodologico. A tal proposito, v. la **Raccomandazione n. 1**, recante "**Linee guida sul dibattito pubblico**", disponibile presso il link www.mit.gov.it/node/16118, e, con esclusivo riferimento alle dieci opere del PNRR elencate nell'Allegato IV del D.L. n. 77/2021 - ovvero: 1) *Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina*; 2) *Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione)*; 3) *Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria*; 4) *Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto*; 5) *Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Falconara*; 6) *Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara*; 7) *Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania)*; 8) *Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio)*; 9) *Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway)*; 10) *Realizzazione della Diga foranea di Genova* - la **Raccomandazione n. 2**, recante "**Linee guida sul procedimento abbreviato per le opere di cui all'allegato n. 4, per le quali è obbligatorio il Dibattito Pubblico**". Disponibile al seguente link: <https://www.mit.gov.it/node/16358>.

Da ultimo, v. anche l'**art. 10, co. 4, del D.L. 16 giugno 2022 n. 68** (conv. con L. 5 agosto 2022 n. 108), a mente del quale: "In considerazione dell'esigenza di garantire che lo svolgimento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risulti coerente con i tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2. ^(A)

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 12, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 5, co. 6, D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156, a decorrere dal 10 novembre 2021.

Art. 23

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi ^(B) **LG1 / DM**

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

cui all'articolo 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzata, per il finanziamento delle attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 22 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la spesa di euro 150.000 per l'anno 2022 e di euro 300.000 per l'anno 2023".

(A) Come stabilito dall'art. 6, co. 1, lett. b) del D.L. 16 giugno 2022 n. 68 (conv. co, L. 5 agosto 2022 n. 108), al fine di accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) e di aumentare l'accesso ferroviario mediante mezzo pubblico agli aeroporti, nonché di incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali italiani, il dibattito pubblico di cui all'art. 22 del presente codice si svolge secondo i termini previsti dall'art. 46, co. 1, secondo periodo, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

(B) In materia di progettazione, v. l'art. 1, commi 4 e 5 del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri), come modificato dall'art. 52, co. 1, lett. a), punto 4) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui:

"4. [Per gli anni 2019, 2020 e 2021] Per gli anni dal 2019 al 2023 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo".

Cfr. anche la **Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali**

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in vigore dal 7 aprile 2018) e successivamente integrata con **delibere n. 417 del 15 maggio 2019 e n. 290 del 1° aprile 2020.**

In particolare, con tale ultimo atto, l'ANAC ha deliberato:

- "di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale;
- di ritenere opportuna, al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti, l'adozione di un atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato con il quale si procede, in caso di scioglimento dell'associazione professionale, all'attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso in cui l'associazione continui ad operare, all'attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte".

In argomento, v. anche quanto riferito in merito al **Bando tipo ANAC n. 3**, relativo alle "Procedure aperte per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", meglio citato nella nota di cui al successivo art. 71.

- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e [~~l'efficientamento energetico,~~] l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;⁽¹⁾
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; [*c.d. BIM - Building Information Modeling, ovvero "modello d'informazioni di un edificio"*] ^(A)
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. ⁽²⁾

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.

3. [~~Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo~~] **Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies**, sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il [~~decreto~~] **regolamento** di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto [~~decreto~~] **regolamento**, si applica l'articolo 216, comma 4. ⁽³⁾ **(B)**

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti. ⁽⁴⁾ **(C)**

4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. **(D)**

(A) Sul punto, si rinvia alla nota di cui al successivo comma 13 del presente articolo.

(B) Cfr. in particolare i vigenti artt. da 14 a 43 (Progettazione) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163". Con riferimento invece alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, cfr. il D.M. 22 agosto 2017, n. 154, recante "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", in vigore dall'11 novembre 2017, fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

(C) In materia di lavori di manutenzione, v. l'art. 1, co. 6, del D.L. n. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri", come modificato dall'art. 52, co. 1, lett. a), punto 4) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui: "[Per gli anni 2019, 2020 e 2021] **Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere**

dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

(D) In argomento, v. il Comunicato del Presidente ANAC 11 maggio 2022, secondo cui: "È opportuno chiarire che, quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non sopprime gli stessi, ma li unifica al livello successivo che, come espressamente prescritto dal comma 4 dell'articolo 23, deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione. La stazione appaltante, quindi, è onerata della determinazione e della pubblicazione dell'elenco dettagliato delle prestazioni richieste, relative ai singoli livelli di progettazione, da cui potranno essere escluse, in caso di omissione di livelli progettuali, le sole prestazioni già eseguite, approvate e rese conoscibili a tutti i concorrenti. Ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi. Diversamente opinando, si incorrerebbe nella violazione del principio dell'equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all'articolo 36 della Costituzione". Prosegue poi il Comunicato specificando che: "Nello specifico caso di omissione dei livelli progettuali, le prestazioni riconducibili ai livelli di progettazione omessi sono remunerate applicando il parametro "Q" di specificità della prestazione proprio del livello progettuale di riferimento (livello omesso). La fusione dei livelli progettuali, infatti, non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella della corrispondente prestazione svolta a livello

~~[5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.] ⁽⁵⁾~~

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica [PFTE] individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. ⁽¹¹⁾ (A)

5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)* ^(B) il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare

esecutivo. Ciò, in quanto le voci di parcella computate al livello esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi progettuali e, pertanto, non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le prestazioni occorrenti per una compiuta definizione progettuale. Fa eccezione il caso in cui, per la prestazione riconducibile al livello esecutivo, sia previsto un parametro "Q" più elevato rispetto a quello riferito alle medesime prestazioni eseguite nei livelli di progettazione inferiori. Nel calcolo dell'importo a base di gara, le stazioni appaltanti devono considerare, altresì, che alcune particolari prestazioni potrebbero ripetersi in maniera sostanzialmente identica nelle varie fasi progettuali, richiedendo soltanto modesti approfondimenti nelle fasi successive. In tali casi occorre, quindi, considerare che la remunerazione della prestazione professionale per ciascuna fase progettuale potrebbe comportare una sovrastima della parcella".

Nello stesso senso, v. altresì l'Atto del Presidente ANAC del 20 luglio 2022 n. 2666, secondo cui, in caso di omissione di un livello di progettazione, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve remunerare ogni prestazione svolta anche se riconducibile al livello di progettazione omesso. Nello stesso Atto, l'Autorità chiarisce inoltre che il calcolo per il compenso del progettista va indicato anche in caso di avviso dell'indagine di mercato, nella fase che precede la procedura negoziata, in modo da rendere note le presta-

zioni richieste e consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo stabilito e valutare se convenga partecipare alla gara.

(A) Con specifico riferimento alla **costruzione di impianti sportivi**, v. anche le "Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione" di cui all'**art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38**, "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi" (in vigore dal 3 aprile 2021).

(B) Art. 19 - L'approvazione del progetto (L).

"1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)

di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.⁽⁶⁾

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche [~~e geognostiche~~], idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, **di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse**, ^(A) di verifiche preventive dell'interesse archeologico, [~~di studi preliminari sull'impatto ambientale~~] **di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica** e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, [~~le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale~~] **la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale**, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.⁽⁷⁾

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.⁽⁸⁾ ^(B)

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)* ^(C) La medesima

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)"

^(A) Con specifico riferimento alla realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, v. l'art. 1, commi da 146 a 152, della L. 30 dicembre 2020 n. 178, c.d. "Legge di bilancio 2021", meglio riportato nella prima nota di cui al successivo art. 180.

^(B) Per indicazioni sui prezzi regionali, si rinvia all'ultima nota di cui al successivo comma 16.

^(C) Art. 15 - Disposizioni sulla redazione del progetto (L).

"1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. (L)

autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.

11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (*Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) ^(A) alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno. ⁽⁹⁾

11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento. ⁽¹²⁾

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio. ⁽¹²⁾

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). *[c.d. BIM - Building Information Modeling, ovvero "modello d'informazioni di un edificio"]* Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. ^(B) L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei

(A) A norma dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel piano operativo di sicurezza (POS).

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Le suddette disposizioni non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

(B) In attuazione del presente comma, cfr. il D.M. 1 dicembre 2017, n. 560 (c.d. decreto BIM) – come da ultimo modificato con D.M. 2 agosto 2021 n. 312 a decorrere dal 3 agosto 2021 – che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle S.A., delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Come previsto dal novellato art. 6, co. 1 del predetto decreto BIM, "Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:

requisiti premianti di cui all'articolo 38.

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; ^(A) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri

a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;

b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2020;

c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;

d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;

e) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;

f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025".

Di particolare interesse è inoltre il nuovo **articolo 7-bis (Punteggi premiali)** ove si precisa che le S.A. possono introdurre, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95 del presente codice, punteggi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:

- a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
- b) proposte metodologiche per l'implementazione dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
- c) proposte metodologiche volte a consentire un'analisi efficace dello studio, tra l'altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
- d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
- e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;
- f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;

g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell'esecuzione;

h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l'andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.

Ulteriori criteri premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l'avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell'opera.

Per il testo del nuovo D.M. n. 312/2021 si rinvia al seguente link: <https://www.mit.gov.it/node/16280>

Per una pubblicazione inerente all'applicazione del D.M. n. 560/2017, si rinvia all'e-book divulgato da ASSOBIM il 25 giugno 2020, recante: **"I processi digitalizzati nella pubblica amministrazione per la gestione di contratti pubblici"**. L'e-book è liberamente scaricabile da questo link: <https://www.assobim.it/download/3838/>

Da ultimo, v. altresì l'e-book **"Il BIM negli appalti pubblici dopo il Decreto 312/2021"** pubblicato sempre da ASSOBIM, disponibile presso il seguente link: <https://www.assobim.it/download/5554/>

(A) A mente del quale il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (c.d. **DUVRI**) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui sopra o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Dette disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell'ambito di applicazione del presente codice il DUVRI è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. ^(A) In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. ^(B) Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre

^(A) Con riferimento alle tabelle di cui al presente comma (disponibili al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/default.aspx>), si rinvia ai decreti ministeriali emanati nell'ambito dei seguenti settori:

- **Metalmecanico - Industria:** D.D. n. 37 del 23 agosto 2022; D.D. n. 22 del 19 maggio 2022 – Tabelle;
- **Lavanderie industriali:** D.D. n. 38 del 16 giugno 2021;
- **Igiene ambientale, imprese private:** D.D. n. 70 del 1° agosto 2017. **Imprese pubbliche:** D.D. n. 7 del 1° febbraio 2019;
- **Ristorazione collettiva:** D.D. n. 47 del 27 giugno 2019;
- **Settore turismo - Comparto aziende alberghiere:** D.M. 27 settembre 2013;
- **Settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo:** D.D. n. 7 del 17 febbraio 2020;
- **Strutture associative ANFASS onlus:** D.D. n. 61 del 12 ottobre 2020;
- **Settore pulizia e multiservizi:** D.D. n. 25 del 6 giugno 2022;
- **Settore imprese esercenti servizi postali in appalto:** D.M. 9 marzo 2016;
- **Settore operai addetti al carico e scarico presso l'Amministrazione della Difesa:** D.D. n. 62 del 20 ottobre 2020;
- **Settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali:** D.D. n. 29 del 16 aprile 2021;
- **Settore vigilanza e servizi fiduciari:** D.M. 21 marzo 2016;
- **Settore del terziario della distribuzione e dei servizi:** D.M. 19 maggio 2010;
- **Settore delle imprese edili e affini:** D.D. n. 26 del 22 maggio 2020. Le tabelle contenenti i costi della manodopera della provincia di Gorizia, Treviso, Mantova, Macerata, Rieti e Benevento per gli operai dipendenti da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, già adottate con il D.D. n. 26/2020, sono sostituite con quelle allegate al D.D. n. 60 del 12 ottobre 2020;
- **Settore soccorso alpino:** D.M. 6 maggio 2021;
- **Settore servizi di Call-center tlc:** D.D. n. 53 del 12 agosto 2021.

^(B) In argomento, v. anche l'**art. 29, commi 11 e 12, del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. decreto sostegni ter), convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022 n. 25** secondo cui:

“11. Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini

della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]* su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzi”. *[si tratta del D.M. 13 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2022, meglio citato nell'ultima nota di cui all'art. 23, co. 16, del presente codice]*

Per una deroga alle previsioni di cui all'art. 23, co. 16, terzo periodo, del presente codice, oltre che a quelle di cui all'art. 29, co. 11, del predetto D.L. n. 4/2022, v. l'**art. 26, commi 2 e 3, D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti)**, meglio riportati nella nota di cui al successivo **art. 216, co. 27-ter, del presente codice**.

In particolare, dal combinato disposto di tali commi si evince che in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data del 18 maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, nelle more dell'aggiornamento infrannuale dei suddetti prezzi, in deroga alle previsioni di cui all'art. 29, co. 11, del D.L. n. 4/2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 23, co. 16, del D.Lgs. n. 50/2016, incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzi regionali di cui al co. 7 del medesimo art. 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.

Secondo il **Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2021 n. 5107**, l'adozione di una base d'asta non determinata secondo le regole imposte dall'art. 23, co. 16, del presente codice non è, di per sé, fonte di responsabilità precontrattuale della S.A., e di conseguenza, anche nel caso in cui tale importo dovesse rivelarsi non remunerativo, deve ritenersi ingiustificato il rifiuto dell'aggiudicatario di stipulare il contratto. Al contempo, non è dovuto il risarcimento del danno subito dall'O.E. per aver preso parte alla procedura di gara,

di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le regioni interessate. ^(A) Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso. ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 13, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 13, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. a) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 13, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, tuttavia tale modifica non è stata confermata dalla L. di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del medesimo D.L. 18 aprile 2019, n. 32".

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. d), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 13, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. a), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. h), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. i), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. a), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. a), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 24

Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici ^(B) LG1/DM

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori,

tanto più nel caso in cui lo stesso abbia presentato un'offerta economica al ribasso. In tali circostanze, non può infatti ipotizzarsi un affidamento incolpevole dell'O.E. nella correttezza dell'operato della S.A.

^(A) I prezzi regionali sono consultabili sul sito del MIT al seguente link: https://www.serviziopubblici.it/SPI-App/it/prezzari_regionali.page

In argomento, v. anche il **D.M. 13 luglio 2022**, recante **"Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016"**, pubblicato in G.U. n. 187 dell'11 agosto 2022.

In argomento, v. anche l'**art. 26, co. 2, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti)**, da ultimo modificato e integrato dall'art. 1, co. 458, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023) a decorrere dal 1° gennaio 2023, secondo cui, tra l'altro, **"I prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data"**.

Per il testo completo dell'art. 26 cit. si rinvia alle note di cui al successivo art. 216, co. 27-ter.

Con specifico riferimento alla ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, v. l'**Ordinanza 28 aprile 2022 n. 126 del Commissario**

Straordinario del Governo che ha approvato il **"Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022"**, ai sensi dell'art. 6, co. 7, del D.L. n. 189/2016 (pubblicata sulla G.U. n. 212 del 10 settembre 2022).

Il 10 luglio 2022 sono state pubblicate le **"Linee Guida per l'attuazione degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recanti le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata"**. Oltre alle Linee Guida, che definiscono gli ambiti e i meccanismi per la revisione dei prezzi, il **decreto n. 329 del 7 luglio 2022 del Commissario Straordinario**, Giovanni Legnini, approva anche le Note per l'attuazione delle Ordinanze sulla classificazione degli interventi sui criteri per la determinazione del contributo, che aggiorna il quadro delle maggiorazioni che possono essere concesse. Il decreto contiene anche i moduli delle domande per la richiesta di adeguamento dei prezzi, delle dichiarazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, l'Integrazione del contratto d'appalto con le ditte esecutrici e due tabelle riepilogative, una che sintetizza i termini per l'applicazione dei prezzi, una che riepiloga i termini per la conclusione dei lavori, anche in relazione agli interventi che si avvalgono del Superbonus. Tutti i moduli sono disponibili anche nella sezione Modulistica del seguente link: <https://si-sma2016.gov.it/2022/07/10/nuovo-prezzario-e-costi-parametrici-pubbliche-linee-guida-moduli-e-tabelle/>

^(B) In materia di progettazione v. l'art. 1, commi 4 e 5 del D.L. n. 32/2019, c.d. **"sblocca cantieri"**, come modificato dall'art. 52, co. 1, lett. a), punto 4) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L.

al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori ^(A) e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; ^(B)
- d) dai soggetti di cui all'articolo 46.⁽¹⁾

2. ~~[Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC] Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. [Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 5-]~~ ^(C) **Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.** ⁽⁵⁾

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. ^(D) I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo

29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui:

“4. [Per gli anni 2019, 2020 e 2021] Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo”.

Cfr. anche la Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - **Linee Guida n. 1, “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”**, aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in vigore dal 7 aprile 2018) e successivamente integrata con **delibere n. 417 del 15 maggio 2019 e n. 290 del 1° aprile 2020.**

(A) Per indicazioni in merito al conferimento interno dell'incarico di direttore dei lavori, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 26 maggio 2021**, secondo cui, tra l'altro, una lettura sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 24, 101 e 111 del codice consente di ritenere che “qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano individuare, prima dell'avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo”.

(B) A tal proposito, si pensi alla **Struttura per la progettazione di edifici pubblici** di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della **c.d. Legge di bilancio 2019**, secondo cui:

“162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.

163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni

centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

165-167. (...)

168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

169-170. (...).

(C) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, cfr. il **D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 - “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee”**. In vigore dal 28 febbraio 2017.

(D) Sul punto, v. anche il successivo art. 216, co. 27-septies, a mente del quale: “(...) i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice

parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) ^(A) se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi. ^(B)

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il ~~[decreto]~~ **regolamento** di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, ^(C) nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1. ⁽⁵⁾

6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente. ^(D)

7. ~~[Gli affidatari di incarichi di progettazione]~~ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti ~~[o delle concessioni di lavori pubblici]~~, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti ~~[o concessioni di lavori pubblici]~~, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. ^(E) I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario

alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione".

^(A) A mente del quale: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

^(B) Per il testo della suddetta polizza, cfr. il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni" di cui al **D.M. 16 settembre 2022, n. 193**, pubblicato in G.U.R.I. n. 291 del 14 dicembre 2022, in vigore dal 29 dicembre 2022.

^(C) In argomento, v. il **Parere MIT formulato in risposta al quesito n. 1388 del 27 giugno 2022**, secondo cui: "l'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 recante la definizione

dei requisiti che devono possedere gli O.E. per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e l'individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, prevede che i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'UE di residenza, quale progettista. Tanto premesso, si ritiene che nel caso *[di un appalto integrato]* in cui i progettisti *[meramente indicati e non associati]* decidano *[facoltativamente]* di costituire un RTP sussista l'obbligo di prevedere la presenza di un giovane professionista ai sensi dell'indicato art. 4 del D.M. 263/2016".

^(D) Cfr. il **D.M. 2 dicembre 2016, n. 263** ult. cit.

^(E) **Art. 2359 c.c. - Società controllate e società collegate.**

1. Sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
2. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si pre-

dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.⁽²⁾ **(A)**

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi [~~possono essere~~] sono utilizzati dalle stazioni appaltanti [~~ove motivatamente ritenuti adeguati~~] quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo [~~dell'affidamento~~] da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.⁽³⁾ **(B)**

sume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

(A) In argomento, v. la **Deliberazione ANAC 4 marzo 2020 n. 225**, secondo cui è onere della S.A. porre l'ATI concorrente nella condizione di dimostrare che il patrimonio informativo che è stato messo a disposizione di alcune mandanti della stessa ATI in occasione di un precedente affidamento relativo ad attività di supporto alla progettazione (tramite la documentazione posta a base della gara per l'affidamento dell'attività di supporto alla progettazione o la frequentazione degli uffici della stazione appaltante), non è stato tale da avere determinato un vantaggio idoneo a falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Nello stesso senso, v. anche la **Delibera ANAC n. 264 del 25 maggio 2022**, che richiama i collegamenti della disposizione in commento con gli artt. 42 co. 2 e 80 co. 5, lett. d) ed e) del presente codice.

Inoltre, cfr. l'**Atto del Presidente ANAC del 19 novembre 2021 n. 2442**, secondo cui: "Per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, è necessario valutare se vi sia stata una oggettiva disomogeneità delle posizioni di partenza, che abbia dato luogo a un possibile indebito vantaggio per un soggetto, e ciò a prescindere dal fatto che realmente vi sia stato un atteggiamento di favore verso un concorrente giustificato da una qualche sua contiguità con l'amministrazione appaltante.

Al fine di superare l'impasse provocato dall'asimmetria conoscitiva, le Linee Guida Anac n. 1 (...), dispongono che "Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell'appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo, codice). A tal fine è almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato – mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile – nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell'autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione" (punto 2.2.).

Tale disposizione, pur riguardando gli appalti di lavori, costituisce espressione del principio generale di trasparenza ed imparzialità, la cui applicazione è necessaria per garantire parità di trattamento, ed il cui presupposto è costituito dal fatto che i concorrenti ad una procedura debbano rivestire la medesima posizione in assenza di un vantaggio conoscitivo".

In giurisprudenza, da ultimo, v. **Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 2022 n. 5499**.

(B) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il **D.M. 17 giugno 2016 - "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione"**. In vigore dal 27 luglio 2016.

Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri**, con **nota del 5 maggio 2022** (Prot. U-rsp/4227/2022), ha sottoposto all'attenzione dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia un refuso relativo al citato D.M., tavola Z-2 "Prestazioni e parametri di incidenza", segnatamente all'aliquota Qcl.09 relativa alla "contabilità dei lavori a misura" sugli importi eccedenti i 500.000 euro per le ID edilizia e struttura. Ad avviso del CNI il refuso risiede nell'aliquota riportata nel D.M. come "0.012" anziché "0.12", così come era correttamente riportata nella corrispondente aliquota del previgente D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria".

In argomento, v. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 3 febbraio 2021** secondo cui: "le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante. Il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall'applicazione della deroga".

Da ultimo, v. anche la **Delibera ANAC n. 267 del 7 giugno 2022**, nonché il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2022**, ove è precisato che: "Ad integrazione delle indicazioni fornite con le linee guida n. 1 recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, come da ultimo aggiornate dalla delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e nel successivo comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021 (Corrispettivi a base di gara per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), si intende quindi precisare che non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l'elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell'incarico e i relativi corrispettivi (secondo i criteri stabiliti dal DM 17 Giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. *(Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto)* ⁽⁴⁾ (A)

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 14, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 14, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. b) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, con L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il presente comma prevedeva inoltre una diversa modifica dall'art. 1, co. 1, lett. b), punto 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, che tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del medesimo D.L. 18 aprile 2019, n. 32".

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 14, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 20, lett. b) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, con L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all'amministrazione esercitare lo ius variandi. Pertanto, **anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte**".

Con riferimento invece al **principio dell'equo compenso** delle prestazioni professionali in genere, si veda la nota di cui all'art. 30, co. 1, del presente codice.

Ai fini di quanto disposto dagli artt. 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, in materia di **requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**, v. l'art. 17-ter "Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali" del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, c.d. "decreto ristori" (convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020), secondo cui: "1. (...) è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per

i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai sensi del comma 1, segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo".

(A) Art. 9 - "Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia".

Art. 10 - "La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso".

Art. 25

Verifica preventiva dell'interesse archeologico ^(A) dPCM

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, ^(B) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma, di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7.

3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. ^(C)

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

(A) Con specifico riferimento alla materia delle riserve, l'art. 1, co. 10, del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri"), così come modificato dall'art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), stabilisce che: **"Fino al 31 dicembre 2021 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo"**.

Sul punto, si evidenzia che il riferimento all'art. 25 contemplato all'art. 1, co. 10, del D.L. n. 32/2019 è stato considerato dalla dottrina prevalente come un refuso del legislatore, posto che la possibilità di proporre riserve dovrebbe intendersi ai sensi dell'art. 26 del codice. Nondimeno, secondo altra dottrina, il riferimento all'art. 25 deve invece intendersi effettivamente vigente, con la conseguenza che le riserve di cui all'art. 26 poste in essere dagli O.E. dovrebbero essere sempre respinte ai sensi del citato art. 205, co. 2.

(B) Secondo cui, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, o la dichiarazione dell'interesse culturale, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.

(C) Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, in relazione agli interventi indicati nel programma dettagliato di cui all'art. 1, co. 422, della L. 30 dicembre 2021 n. 234, l'art. 1, co. 2, del D.L. 16 giugno 2022 n. 68 (conv. con L. 5 agosto 2022 n. 108), ha disposto che: **"il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del citato codice dei contratti pubblici è ridotto a quarantacinque giorni"**.

In argomento, v. anche l'art. 31 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti, compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.

8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in [due] fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica ⁽¹⁾. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

- a) esecuzione di carotaggi;
- b) prospezioni geofisiche e geochemiche;
- c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
- b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
- c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

13. ~~[Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.]~~ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. ⁽²⁾ (A)

14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. ^(B) Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente arti-

(A) Sul punto, v. il d.P.C.M. 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati", pubblicato in G.U.R.I. n. 88 del 14 aprile 2022

(B) Sul punto, v. l'art. 40, co. 2, lett. v) del d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 (in vigore dal 5 febbraio 2020),

recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", secondo cui è il segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a stipulare "su proposta del soprintendente di settore, gli accordi di cui al comma 14 dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

colo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

15. ~~[Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.]~~ Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124 *[d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 - "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della L. 7 agosto 2015, n. 124"]*, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14.⁽³⁾

16. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

⁽¹⁾ Periodo così modificato dall'art. 15, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 15, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 15, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 26

Verifica preventiva della progettazione ^(A)

1. ~~[La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.]~~ La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli

50, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico".

(A) Con specifico riferimento alla materia delle riserve, v. anche la prima nota di cui al precedente articolo 25, nonché quella di cui al successivo art. 205, co. 2, secondo cui: "Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26".

Con specifico riferimento ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, si veda l'**art. 10, co. 7-bis, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, **che ha modificato l'art. 5 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136 aggiungendo i seguenti commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.**

2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, **la verifica preventiva di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, (...) ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 (...).** L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. **I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AI-NOP, di cui all'art. 13, co. 4, del D.L. 28 settembre 2018,**

n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli artt. 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (...), e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli artt. 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli artt. 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo

elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.⁽¹⁾

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.^{(2) (A)}

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: **(B)**

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità **ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità**,⁽⁵⁾
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

di cui al comma 2-*quater* sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP (...). Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli artt. 65, co. 6, ove applicabile, e 67, co. 7 o co. 8-*ter*, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380".

Per ulteriori indicazioni in merito all'AINOP, si veda la nota di cui al successivo art. 29, co. 4-*bis*.

(A) In materia di lavori di manutenzione, v. tuttavia l'**art. 1, co. 6, del D.L. n. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri", come modificato dall'art. 52, co. 1, lett. a), punto 4) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77** (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), **secondo cui: "[Per gli anni 2019, 2020 e 2021] Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicu-**

rezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

(B) Sulle possibili criticità relative alla funzione di RUP quale progettista, verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o dell'esecuzione, v. l'**Atto di segnalazione ANAC n. 5 del 26 marzo 2019**, secondo cui, tra l'altro, risulta opportuno modificare il testo dell'art. 26, co. 6, nel seguente modo: "L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro **[e fino alla soglia di cui all'articolo 35]**, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 **[e fino a un milione di euro]**, la verifica può essere effettuata **anche** dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata **anche** dal responsabile unico del procedimento, **sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista**, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9".

8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.⁽³⁾

8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 16, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 16, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 16, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 16, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, co. 20, lett. c) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, con L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21 del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 27

Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori. ^(A)

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità ~~alle norme dettate dalla~~ alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.⁽¹⁾

1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.⁽²⁾

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*) e successive modificazioni, ^(B) può essere

^(A) Con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, v. la deroga prevista dall'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, c.d. "decreto Scuola" (convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020 n. 41 a decorrere dal 7 giugno 2020), come novellato dall'art. 1, co. 812, lett. a), della L. 30 dicembre 2020 n. 178, c.d. "Legge di bilancio 2021", meglio riportato nella prima nota di cui al successivo art. 32.

Con specifico riferimento agli **interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali di cui all'art. 16-bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146** (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215), v. il comma 4 del predetto articolo, secondo cui: "In deroga all'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del medesimo codice accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché a quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241".

^(B) **Art. 12. Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità (L).**

"1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)

2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del

disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*) sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-*bis*, comma 3-*bis* e all'articolo 14-*quater*, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.⁽³⁾

4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo ~~[di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione]~~ e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.⁽⁴⁾

5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, ~~[rilevate]~~ anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.⁽⁵⁾

6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.⁽⁶⁾

7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonché l'applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. **(A)**

decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)"

(A) In materia di valutazione dell'impatto ambientale (c.d. VIA) v. l'**art. 4, commi 3 e 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.**, secondo cui: "3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

4. In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la

finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).

c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale".

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 17, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 17, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 17, co. 1, lett. c), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 17, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 17, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 17, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo IV Modalità di affidamento – Principi comuni

Art. 28 Contratti misti di appalto.

1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. **(A)**

2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 8.

3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.

4. Se una parte di un determinato contratto è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*), si applica l'articolo 160.

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione ~~[del presente decreto]~~ del medesimo codice, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.⁽¹⁾

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all'articolo 160, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di ~~[forniture, lavori e servizi e di concessioni]~~ forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo ~~[l'articolo 167]~~ l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui ~~[all'articolo 35]~~ al medesimo articolo 35.⁽²⁾

8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.

(A) Con riferimento all'appalto misto di "servizi di manutenzione" e "lavori di manutenzione", che richiede necessariamente la previsione non solo dei requisiti propri dei prestatori di servizi, ma anche dell'attestazione SOA o comunque dei requisiti ex art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, cfr. la **delibera ANAC n. 756 del 5 settembre 2018**, secondo cui: "la tipologia dei requisiti da richiedere ai fini della partecipazione va valutata con riferimento alle attività oggetto del contratto. In caso di contratto misto, ovvero avente ad oggetto due o più tipi di prestazioni, l'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto". Con specifico riguardo alla natura dell'attività di manuten-

zione, l'Autorità ha inoltre evidenziato come la stessa rientri "nell'ambito dei lavori pubblici qualora l'attività dell'appaltatore comporti un'azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. pareri di precontenzioso del 13 giugno 2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre 2007, n. 55 e cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1680; Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2001, n. 2518 e Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005 n. 537). Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l'attività si configura come prestazione di servizi".

9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*), si applica l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice.

11. A un appalto destinato all'esercizio di più attività ~~[nei settori speciali]~~ si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato.⁽³⁾

12. Nel caso degli appalti ~~[nei settori speciali]~~ per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:

a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;

b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;

c) l'appalto è aggiudicato secondo ~~[il presente codice]~~ le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta né a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.⁽⁴⁾

12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.⁽⁵⁾

~~[13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.]~~⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 18, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 18, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 18, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 18, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma inserito dall'art. 18, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma soppresso dall'art. 18, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 29

Principi in materia di trasparenza. ^(A)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento **e l'esecuzione** di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai

^(A) Con specifico riferimento alle procedure sopra soglia, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **[31 dicembre 2024] 30 giugno 2023**, v. **l'art. 2 co. 6, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni", come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021)**, a mente del quale: "Gli atti delle stazioni

appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti *internet* istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto D.Lgs. n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'art. 162 del D.Lgs. n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione".

curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. ^(A) ~~[Al fine di consentire~~

(A) In materia, oltre al nuovo **Piano Nazionale Anticorruzione 2022** di cui alla **Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023**, v. l'art. 1 commi 15, 16 e 32 della L. 6 novembre 2012 n. 190 e al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; la **Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016**, "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016", con il relativo **Allegato 1** recante l'elenco degli obblighi di pubblicazione.

Con specifico riferimento ai soggetti privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti pubblici economici, si veda anche **Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017**, "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Per quanto riguarda gli specifici obblighi di pubblicazione vigenti in materia di "bandi di gara e contratti", si elencano di seguito i dati che devono essere pubblicati on line nella sezione "Amministrazione Trasparente" di ciascuna stazione appaltante a norma dall'art. 1, co. 32, della L. 190/2012.

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare:

- Codice Identificativo Gara (CIG).
- Struttura proponente. Oggetto del bando. Procedura di scelta del contraente. Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento. Aggiudicatario. Importo di aggiudicazione. Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura. Importo delle somme liquidate.
- Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate).

Atti relativi alla programmazione:

- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali.

Per ciascuna procedura:

- Avvisi di preinformazione.
- Delibera a contrarre o atto equivalente.
- Avvisi e bandi (avviso ex art. 19, co. 1; avviso di indagini di mercato ex art. 36, co. 7 e Linee guida ANAC; avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco ex art. 36, co. 7 e Linee guida ANAC; bandi e avvisi ex art. 36, co. 9; bandi e avvisi art. 73, co. 1 e 4; bandi e avvisi ex art. 127, co. 1; avviso periodico indicativo ex art. 127, co. 2; avviso relativo all'esito della procedura; pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; bando di concorso ex art. 153, co. 1; avviso di aggiudicazione ex art. 153, co. 2; bando di concessione, invito a presentare offerta,

documenti di gara ex art. 171, co. 1 e 5; avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, bando di concessione ex art. 173, co. 3; bando di gara ex art. 183, co. 2; avviso costituzione del privilegio ex art. 186, co. 3; bando di gara ex art. 188, co. 3).

- Avviso sui risultati della procedura di affidamento (avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati ex art. 36, co. 2; bando di concorso e avviso sui risultati del concorso ex art. 141; avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale ex art. 142, co. 3; elenchi dei verbali delle commissioni di gara).
- Avvisi sistema di qualificazione (avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; bandi, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, avviso di aggiudicazione ex art. 140, commi 1, 3 e 4).
- Affidamenti (gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie ex art. 163, co. 10. Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti ex art. 192 co. 3).
- Informazioni ulteriori (contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante ex art. 22, co. 1; informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente codice; elenco ufficiali operatori economici ex art. 90, co. 10).
- Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione).
- Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
- Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti.
- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

In ordine alla vigenza dell'obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale e dei suoi aggiornamenti v. il **Comunicato del Presidente ANAC 23 luglio 2019**, secondo cui – pur essendo venuto meno l'obbligo di pubblicazione in questione per effetto della novella di cui alla lettera ss-bis), comma 1, art. 217, del presente codice – "in un'ottica di rafforzamento della trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano valutare di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" i testi integrali dei contratti in esecuzione della programmazione biennale, e relativi aggiornamenti, come "dati ulteriori" rispetto a quelli obbligatori, procedendo, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, del D.Lgs. 33/2013, a oscurare i dati personali presenti".

Con riferimento alla pubblicazione degli incarichi conferiti a collaboratori e consulenti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A., v. la **delibera ANAC n. 1054**

l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito [delle valutazioni dei requisiti soggettivi] della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. [E inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.] Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.] Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)* Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.^{(1)(A)}

2. **[Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito**

del 25 novembre 2020, secondo cui: "Nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è assente una definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" di cui all'art. 15, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 33/2013. Al riguardo, appare ragionevole fare riferimento alla definizione contenuta nell'art. 1, co.2, lett. d) del D.Lgs. 39/2013 e ai chiarimenti forniti in proposito dall'Autorità, in particolare nella delibera n. 553/2019, tenuto conto della comune ratio di garantire anche l'imparzialità nello svolgimento dell'incarico ed evitare situazioni di conflitto di interessi. Ne consegue che per "ente regolato dalla pubblica amministrazione" deve intendersi l'ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell'attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione, mentre per "ente finanziato da una pubblica amministrazione" l'ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale.

Per quanto riguarda l'individuazione dei dati da pubblicare, secondo un criterio di ragionevolezza e coerenza sistematica, si ritiene che, ai fini dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, lett. c), sia sufficiente l'indicazione della carica o dell'incarico ricoperto e la denominazione dell'ente privato regolato o finanziato. In merito al periodo temporale a cui fare riferimento per l'individuazione degli incarichi da pubblicare, occorre considerare gli incarichi in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell'incarico, che può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni previsto nel D.Lgs. 39/2013 (artt. 4 e 5).

Quanto ai dati da pubblicare sull'attività professionale, in relazione allo scopo della norma, sono da rendere, almeno, le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati e l'indicazione della tipologia di tali soggetti. Ciò al fine di consentire all'amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitti di interesse".

In materia di accesso civico v. la **Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016**, "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del

D.Lgs. 33/2013", nonché la **Circolare n. 2 del 30 maggio 2017** pubblicata dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica**, recante "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)", e la più recente **circolare n. 1/2019 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione** recante: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)". Tale ultima circolare si propone l'obiettivo di fornire indirizzi e chiarimenti alle amministrazioni sugli aspetti organizzativi, procedurali e tecnologici connessi ad una efficiente gestione del FOIA.

In giurisprudenza, v. anche la **sentenza n. 10 del 2 aprile 2020 adottata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**, le cui indicazioni sono ampiamente riportate nella nota di cui al successivo art. 53, co. 1.

Per un modello di regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, v. la **Delibera ANAC n. 101 del 3 febbraio 2021**.

Da ultimo, v. anche l'**Atto del Presidente ANAC del 9 marzo 2022, prot. 18068/2022**, secondo cui: "il Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza 13 agosto 2019, n. 5702, ha precisato che, in base all'art. 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013, l'accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d'istituto e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A. e va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l'applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto "boomerang" sulla P.A. destinataria.

(A) Con specifico riferimento alla decorrenza del termine di impugnazione degli atti di gara v. quanto chiarito dall'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 12 del 2 luglio 2020**, meglio illustrata nella prima nota di cui all'art. 204 del presente codice.

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ^(A) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di *e-procurement* interconnesse tramite cooperazione applicativa. **Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.** ⁽⁴⁾

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti **anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9.** ^{(5) (B)}

4. [Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'intercambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.] [Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di *e-procurement* ad essi interconnesse, garantendo l'intercambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.] **Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.** ⁽²⁾

4-bis. [Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle regioni e delle province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.] **L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.** ^{(3) (C)}

(A) Si tratta della piattaforma del **Servizio Contratti Pubblici (SCP)**, disponibile presso il seguente link: <https://www.serviziocontrattipubblici.it>.

(B) Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni normative i presidenti delle regioni, con Protocollo d'intesa approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e sottoscritto il 28 aprile 2021, hanno costituito la **Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici**, con l'obiettivo di realizzare una rete di sistemi informativi regionali (nodi regionali) per la raccolta delle informazioni, garantendo l'interoperabilità tra le banche dati sia in ambito centrale che regionale. Ad ITACA è stato assegnato il ruolo di nodo di coordinamento e segreteria di supporto della Rete.

(C) Secondo cui: "Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le

attività di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonché per l'elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica, dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

In materia, cfr. anche l'**art. 13 del D.L. 28 settembre 2018 n. 109**, "Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", così come modificato dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, che ha istituito l'**archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP)**, finalizzato al censimento del patrimonio delle opere di competenza degli enti e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle autonomie locali e di tutte le amministrazioni comunali. Il sistema, curato e gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede la generazione di un **codice** per ogni singola opera (**IOP**), che la identifica in maniera univoca, riportandone le caratteristiche essenziali e distintive, con lo

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 19, co. 1, lett. a), nn. 1-6, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; dall'art. 1, co. 20, lett. d) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 e, successivamente, dall'art. 53, co. 5, lett. a), punto 1) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 19, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e, successivamente, dall'art. 53, co. 5, lett. a), punto 4) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, a decorrere dal 1° giugno 2021.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 19, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 53, co. 5, lett. a), punto 5) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 53, co. 5, lett. a), punto 2) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 53, co. 5, lett. a), punto 3) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

scopo di consentire un maggiore controllo della stessa durante il suo intero ciclo di vita; controllo inteso sia in termini di monitoraggio sullo stato dell'infrastruttura fisica per la sicurezza dei cittadini e dei trasporti, sia in termini di definizione di un piano di azione in relazione alle priorità di intervento, favorendo la semplificazione, celerità, accuratezza delle attività e tempestività degli interventi manutentivi. L'archivio è strutturato nelle seguenti sezioni:

1. Ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
2. Ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
3. Strade;
4. Ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
5. Aeroporti;
6. Dighe e acquedotti;
7. Gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
8. Porti e infrastrutture portuali;
9. Edilizia pubblica.

Le sezioni di cui sopra sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:

a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;

b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;

c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;

d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;

e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;

f) i finanziamenti;

g) lo stato dei lavori;

h) la documentazione fotografica aggiornata;

i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;

l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.

Per accedere all'AINOP si veda il seguente link: <http://ainop.mit.gov.it/>

Art. 30

Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni ^(A)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni ^(B) e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. ^(C) Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza ^(A), proporzionalità, nonché di pubblicità

(A) Per le misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli artt. 1, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 60, 63, 79, 80, 84, 86, 105, 106, 107, 140, 163, 165, 204 e 213.

(B) Con riferimento alla qualità delle prestazioni professionali rese dagli avvocati, si veda anche l'art. 19-*quaterdecies*, co. 3, del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in L. 4 dicembre 2017 n. 172, secondo cui **"la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti"**. Come precisato nel secondo comma dell'articolo citato, si considera equo il compenso "quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia" n. 55 del 10 marzo 2014, recante "Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247)". Tale decreto è stato recentemente modificato e integrato dal **D.M. 8 marzo 2018 n. 37** (in vigore dal 27 aprile 2018).

Per l'estensione a tutte le categorie professionali del diritto all'equo compenso nelle procedure di affidamento della **Regione Toscana**, oltre che dei relativi enti dipendenti, si veda la **D.G.R. 6 marzo 2018 n. 29**, recante "Procedure di acquisizione di servizi professionali: Indirizzi".

Con riferimento invece alla disciplina della **Regione Puglia** in ordine alla remunerazione degli incarichi defensionali agli avvocati esterni, v. la **D.G.R. 27 marzo 2018, n. 469**, recante "Incarichi legali esterni. Art. 13-*bis* della L. 31.12.2012 n. 247. Integrazione alle D.G.R. n. 2848 del 20.12.2011, n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012".

Con riferimento alla disciplina della **Regione Sicilia** cfr. invece la **D.G.R. 28 agosto 2018 n. 301**, recante "Atto di indirizzo per gli Assessorati regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso".

Con riferimento alla disciplina della **Regione Lazio**, v. la **L.R. 12 aprile 2019 n. 6**, recante "Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali". In particolare, si veda l'art. 2 - "Equo compenso e clausole vessatorie".

(C) In materia di correttezza dell'azione amministrativa nelle procedure di evidenza pubblica v. **Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2018 n. 5**, che ha enunciato i seguenti principi di diritto: "Anche nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell'interesse legittimo), anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e cor-

rettezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull'interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell'altrui scorrettezza.

Nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell'aggiudicazione, nell'ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento.

La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione può derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all'esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede.

Affinché nasca la responsabilità dell'amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti:

- a) che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà;
- b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo;
- c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione".

Da ultimo, v. altresì **Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 29 novembre 2021 n. 21**, secondo cui: "nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa".

Ne deriva, prosegue la Plenaria, che "in presenza di un ricorso per l'annullamento degli atti di gara neppure l'esecuzione anticipata dei lavori ordinata dall'amministrazione può di per sé essere sintomatica di un affidamento tutelabile sul piano precontrattuale, posto che per questa ipotesi l'ordinamento giuridico prevede un tutela di tipo indennitario, ovvero un rimborso delle spese sostenute dall'esecutore (art. 11, co. 9, dell'allora vigente codice di

con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.⁽¹⁾ **(B)**

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.⁽²⁾ ~~[Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.]~~

5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.⁽³⁾

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105. **(C)**

cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; ora art. 32, co.8, del codice). Si tratta dunque di una responsabilità dell'amministrazione per fatto lecito, logicamente incompatibile con quella da illecito extracontrattuale".

(A) L'art. 12 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni") ha modificato l'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 introducendo il seguente comma 4-bis: "Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo".

(B) Con specifico riferimento ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata in data successiva al 31 ottobre 2021, v. la disciplina prescritta dal D.M. 25 giugno 2021 n. 143 (pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in materia di **congruità dell'incidenza della manodopera**, meglio illustrata nella nota di cui al successivo art. 105, co. 16.

(C) Qualora il personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi

non utilizzino gli strumenti di tutela previsti dalla suddetta disciplina speciale, possono sempre fare ricorso, in via residuale, alla **tutela di cui all'art. 1676 cod. civ.**, secondo cui: "coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Tale norma, in base a orientamenti consolidati della giurisprudenza (specie Corte di Cassazione, sentenza n. 15432 del 7 luglio 2014), è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni. L'azione ex art. 1676 c.c. soggiace agli ordinari termini prescrizionali propri dei crediti di lavoro ex art. 2955 e 2956 c.c.

Pertanto, ad avviso della Corte l'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dall'art. 1676 cod. civ. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro (Corte Cass., 19 novembre 2010, n. 23489).

Per quanto attiene alla responsabilità solidale tra committente e appaltatore, v. anche la nota di cui al successivo art. 105, co. 8, del presente codice.

7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese. ^(A)

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici **nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** *(Codice del Terzo settore)* ^(B)

(A) Per la definizione di PMI si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. aa) del presente codice nonché alla pubblicazione della Commissione UE "Guida dell'utente alla definizione di PMI" ivi citata.

(B) Il titolo VII del citato codice comprende i seguenti articoli.

Art. 55

(Coinvolgimento degli enti del Terzo settore)

"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner".

Art. 56

(Convenzioni)

"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di

imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione".

Art. 57

(Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza)

"1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisce l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 20, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 20, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 20, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. 0a), D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 31

Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni ^(A) **LG3**

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti ~~[nomi-~~
~~nano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento]~~ individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esi-

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56".

Sul punto, v. inoltre il **D.M. n. 72 del 31 marzo 2021** con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (codice del terzo settore)". Tale documento disciplina gli istituti della co-programmazione, co-progettazione, le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, i trasporti sanitari di emergenza e urgenza.

Da ultimo, v. anche la Delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022 – **Linee guida n. 17, "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali"**, in vigore dal 27 agosto 2022.

In argomento, v. anche l'ordinanza 18 gennaio 2021 n. 536 con cui il Consiglio di Stato, Sez. III, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione se l'art. 10, lett. h), della direttiva n. 2014/24 UE – e con esso il "considerando" 28 di tale direttiva – osti ad una normativa nazionale (l'art. 57, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) che preveda che i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza possano essere affidati tramite convenzionamento, in via prioritaria, alle sole organizzazioni di volontariato – sempreché iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché aderenti ad una rete associativa e accreditate secondo la normativa regionale di settore (ove esistente), e a condizione che tale affidamento garantisca l'espletamento del servizio in un sistema di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione – senza contemplare, tra i possibili affidatari, le altre organizzazioni prive di scopo di lucro e, più specificamente, le cooperative sociali, quali imprese sociali non aventi finalità lucrative. Sul punto, la **Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, con sentenza del 7 luglio 2022 C213-214/21**, ha stabilito che: "L'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza possano essere attribuiti

mediante convenzione, in via prioritaria, soltanto a organizzazioni di volontariato e non a cooperative sociali che possono distribuire ai soci ristori correlati alle loro attività".

(A) Ai sensi dell'**art. 2, co. 5, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, con riferimento alle determinazioni a contrarre o altri atti di avvio del procedimento equivalenti adottati ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto entro la data del 31 dicembre 2021, "per ogni procedura di appalto *[sopra soglia]* è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera".

Ai sensi degli **artt. 1, co. 1 e 2 co. 1 del medesimo "decreto semplificazioni"**, come modificato dal **D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021)**, con riferimento alle determinazioni a contrarre o altri atti di avvio del procedimento equivalenti adottati entro il **[31 dicembre 2021] 30 giugno 2023**, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro i termini stabiliti dai medesimi articoli in questione (ovvero 2, 4 o 6 mesi a seconda del valore dell'appalto). **Il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale.**

Con riferimento all'**aggiornamento professionale del RUP**, l'**art. 7, co. 7-bis del citato "decreto semplificazioni"**, ha stabilito che: "Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. **Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (...)**"

genze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. ^(A) Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.⁽¹⁾ ^(B)

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ^(C) previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. ~~[L'ANAC [con proprio atto,] con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore~~

(A) Con riferimento alla necessità o meno di nominare un RUP anche nell'ambito di una procedura di affidamento diretto da parte di una PA alla propria società in house, che gestirà autonomamente, tramite un proprio RUP, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, v. il **Parere MIT n. 1420 in risposta al quesito dell'11 luglio 2022**, secondo cui: "si ritiene opportuno procedere alla nomina di un RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice – con tutti gli obblighi normativi consequenziali – anche al fine di governare la fase esecutiva dell'affidamento; in alternativa si ritiene che rientri nella discrezionalità della Stazione Appaltante la possibilità di nominare diversi responsabili del procedimento di cui alla L. n. 241/1990 con riferimento a ciascuna singola fase della procedura in questione".

In argomento, da ultimo, v. anche l'**art. 34-bis (Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR)** del D.L. 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022 n. 144, secondo cui: "1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a

ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

(B) In argomento, v. il **parere ANAC n. 68 dell'11 gennaio 2023**, secondo cui: "l'eventuale rifiuto ad assumere l'ufficio di RUP, potrebbe eccezionalmente discendere da cause ostative allo svolgimento dell'incarico, come quelle sopra indicate [*ovvero l'assoluta carenza di adeguata professionalità, la sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 o l'esistenza di una sentenza di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001*]. In presenza di simili circostanze, la stazione - svolte le verifiche di competenza - è tenuta alla tempestiva sostituzione del soggetto individuato, con altro idoneo allo svolgimento del ruolo di RUP. Con l'ulteriore precisazione per cui l'eventuale rifiuto del soggetto individuato come RUP non produce effetti immediati ma è quindi rimesso alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.

(C) Sulle possibili criticità relative alla funzione di RUP quale progettista, verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o dell'esecuzione, v. l'**Atto di segnalazione ANAC n. 5 del 26 marzo 2019**, nonché la nota di cui al precedente art. 26, co. 6.

~~del presente codice, definisce]~~ **Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita** una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. ~~[Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.]~~ **[Con le medesime linee guida]** **Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,** sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. ~~[Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.]~~ **(A) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.** ⁽²⁾

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). **(B) Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.** **(C)** L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. ^{(3)(D)}

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, orga-

(A) Cfr. Determinazione ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - **Linee guida n. 3**, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con **determinazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017**. In vigore dal 22 novembre 2017 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

In argomento v. anche le **FAQ** dell'ANAC aggiornate al 19 febbraio 2021, che si aggiungono alle precedenti FAQ del 24 marzo 2017.

Per la disciplina relativa alle funzioni della direzione lavori e dei relativi rapporti con il RUP cfr. il **Titolo II del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"**, in vigore dal 30 maggio 2018. Con riferimento invece alle funzioni del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture cfr. il **Titolo III del medesimo D.M. 7 marzo 2018 n. 49** cit.

(B) In deroga al generale divieto di conferire incarichi ai lavoratori collocati in quiescenza, le amministrazioni titolari di interventi del PNRR, ai fini della relativa esecuzione e fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'**art. 10, co. 2, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79**, possono conferire a detti soggetti in quiescenza "gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31".

(C) A norma dell'**art. 10, co. 5, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020)**, le disposizioni di cui al presente testo in grassetto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data del 1° febbraio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Per un commento sulla novella normativa si rinvia al documento pubblicato dal **Centro studi del CNI "L'impatto della legge europea 2019-2020 sul codice dei contratti pubblici"**, pubblicato nel maggio 2022 e disponibile al seguente link: <http://cni-online.it/Attach/DV13700.pdf>

(D) Cfr. anche la Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - **Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"**, aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e successivamente integrata con **delibera n. 417 del 15 maggio 2019 e delibera n. 290 del 1 aprile 2020**.

nizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.⁽⁴⁾

13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 21, co. 1, lett. a), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 21, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. e) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 21, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 10, co. 1, lett. a) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 21, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 32

Fasi delle procedure di affidamento ^(A)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione

(A) Con specifico riferimento alle "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", **l'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (c.d. "decreto Scuola")**, come da ultimo novellato dall'art. 24, co. 2, del **D.L. 24 febbraio 2023, n. 13** (a decorrere dal 25 febbraio 2023), dispone che: "1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, **fino al [31 dicembre 2024] 31 dicembre 2026** i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli **21, 27, 32**, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle province e delle

delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui ~~[all'articolo 36, comma 2, lettera a);]~~ **all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)**, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.⁽¹⁾

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione *[ovvero ex aggiudicazione provvisoria]* ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione. ^(A)

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.

7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle

città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse."

In argomento, v. anche la pubblicazione del Ministero dell'Istruzione **"L'edilizia scolastica diventa più semplice e più veloce. Le norme di riferimento"**, disponibile al seguente link: http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/Poteri%20commissariali%20e%20deroghe.zip

Con specifico riferimento agli **interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR**, v. l'art. 24 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (c.d. PNRR 3), in vigore dal 25 febbraio 2023.

^(A) Sul punto, per le procedure sotto soglia, v. l'art. 1, co. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni") come da ultimo novellato dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, a mente del quale, tra l'altro, **qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il [31 dicembre 2024] 30 giugno 2023**, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, **l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al co. 2, lett. b) del medesimo articolo citato [sul punto si rinvia alla nota di cui all'art. 36, co. 2 del presente codice]. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.**

Con riferimento alle procedure sopra soglia, v. invece l'art. 2, co. 1 del suddetto "decreto semplificazioni" a mente del quale, tra l'altro, **qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il [31 dicembre 2024] 30 giugno 2023**, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, **l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Anche in questo caso il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.**

norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione **[ha luogo] deve avere luogo** entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, **purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.** Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. ⁽⁴⁾ **(A)**

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. *[c.d. termine dilatorio di stand still]*

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera *bbbb*) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).⁽²⁾ **(B)**

11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza

(A) Sul punto, tuttavia, v. l'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura".

In argomento, v. anche la prima nota di cui al successivo art. 59 del presente codice.

Con specifico riferimento ai **contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario od ospedaliero**, v. il **primo comma dell'art. 4-bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici) del suddetto "decreto semplificazioni"**, secondo cui: "1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del

prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-*quiquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". (...)

(B) Nel caso in cui l'accordo quadro sia aggiudicato mediante sistema dinamico di acquisizione, v. l'art. 1, co. 586, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, c.d. **Legge di bilancio 2020**, secondo cui: "Le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'art. 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016".

cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chiedi l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; ^(A) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. ⁽³⁾ ^(B)

(A) L'art. 17 del D.L. 21 giugno 2022 n. 73, pubblicato nella G.U.R.I. n. 143 del 21 giugno 2022, ha abrogato il primo comma dell'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 605. Pertanto, a decorrere dal 22 giugno 2022, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non devono più comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

(B) Ancorché sia venuto meno l'obbligo di richiamare tali documenti nell'ambito del contratto, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto, con **risposta n. 35/2018** all'interpello formulato in ordine alla "Imposta di bollo sui documenti prodotti nell'ambito dei contratti pubblici", che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto (es. termini entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto), sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, per le "scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti". Al riguardo, si confermano dunque i chiarimenti a suo tempo resi con la **risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002**, secondo cui sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, per ogni foglio, i seguenti atti:

- capitolato generale;
- capitolato speciale;
- elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- processo verbale di consegna;
- verbale di sospensione e di ripresa lavori;
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
- verbali di constatazione delle misure;
- certificato di collaudo;
- certificato di regolare esecuzione.

Per quanto concerne inoltre il trattamento agli effetti dell'imposta di bollo del computo metrico estimativo, con la medesima risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002

l'Agenzia aveva già precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati. Pertanto, il computo metrico estimativo, in quanto elaborato tecnico la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientra tra gli atti individuati dall'art. 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642/1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare. Ai sensi dell'art. 2 del citato d.P.R. si verifica il caso d'uso quando "gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione".

Per quanto riguarda l'imposta di bollo dovuta in occasione della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, del verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto, del certificato di ultimazione delle prestazioni e del certificato di verifica di conformità, v. l'**interpello Agenzia delle Entrate n. 130 del 20 gennaio 2022**.

Con specifico riferimento all'**offerta economica**, l'Agenzia ha specificato che, nell'ambito delle procedure di acquisto sul MePA, o mercati elettronici similari, "**le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della P.A. non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo**"; si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione" (cfr. anche la risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013).

Nello stesso senso, anche il **documento riepilogativo del contenuto dell'offerta economica**, generato automaticamente dal sistema, non assume un'autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di bollo rispetto al documento principale "offerta economica". Lo stesso assolve, infatti, all'unica funzione di riepilogare il contenuto dell'offerta e, come tale, non rientra nell'ambito delle "scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, (...), descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti", di cui all'art. 2 della citata tariffa.

Relativamente al trattamento tributario da riservare ai fini dell'imposta di bollo alle **istanze/dichiarazioni di partecipazione alla procedura di gara**, l'Agenzia ha ricordato

che l'art. 3, co. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R. n. 642/1972, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, per le "istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti **agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, *loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di registri***, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili". In linea generale, quindi, le istanze dirette *[esclusivamente]* ad una amministrazione dello Stato sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.

In deroga alla predetta disposizione, la tariffa prevede specifiche previsioni derogatorie per alcune tipologie di atti e documenti. In particolare, l'art. 14 della tabella annessa al richiamato d.P.R. n. 642/1972 esenta, in modo assoluto, dall'imposta di bollo le "**dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà** rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4/1/1968, n. 15 (ora articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000) e successive modificazioni ed integrazioni". La previsione di cui sopra concerne la possibilità di comprovare la sussistenza di determinati fatti o il possesso di taluni requisiti e stati personali mediante dichiarazioni rilasciate dall'interessato, in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative e degli atti di notorietà.

Ciò premesso, l'Agenzia ha ritenuto che la cosiddetta "**dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara**", laddove non si limiti alla semplice comunicazione del possesso dei requisiti, ma contestualmente formuli anche una richiesta volta all'ottenimento di un provvedimento funzionale alla partecipazione in gara, debba essere assoggettata ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3 della tariffa allegata al citato d.P.R.

Con riferimento alle modalità di assolvimento dell'**imposta di bollo per i contratti pubblici formati all'interno del MePA, e gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente**, v. l'**interpello Agenzia delle Entrate n. 321 del 25 luglio 2019**, secondo cui per tali documenti: "l'imposta di bollo potrà essere assolta tramite il contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972".

Sul punto, v. altresì le indicazioni di "ANCI Risponde" del 5 luglio 2022, secondo cui: "Nell'ipotesi di adempimento virtuale è necessario presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972. In alternativa alla modalità virtuale sarà possibile comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario".

Con riferimento all'**offerta economica presentata nelle procedure di gara telematica per l'affidamento di lavori**, vedi la **risposta dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Trento) all'interpello n. 906-101 del 13 settembre 2019**, secondo cui detta offerta non deve essere assoggettata ad imposta in quanto: "L'imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti

parte integrale del contratto, ivi compresa l'offerta economica, sempre che non rientrino nell'art. 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al d.P.R. n. 642/1972".

Con riferimento invece alle modalità per corrispondere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, v. il **D.M. 28 dicembre 2018**, recante "**Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche**" (pubblicato in G.U.R.I. n. 5 del 7 gennaio 2019), secondo cui, tra l'altro, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ogni trimestre solare dovrà essere corrisposto entro il giorno 20 del primo mese successivo (20 aprile 2019, 20 luglio 2019, 20 ottobre 2019 e 20 gennaio 2020).

L'art. 12-nonies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 c.d. "decreto crescita" (convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato dall'art. 17, co. 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e dall'art. 143, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), a mente del quale: "Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo (...), in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio (...), l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo (...), avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di ritardo, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. **Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio (...).** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Con riferimento invece alle **modalità di pagamento dell'imposta di bollo dall'estero** per la partecipazione a gare, v. la **Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 332 del 7 settembre 2020**, secondo cui: "se il debitore si trova all'estero e non può assolvere l'imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, potrà pagare tramite bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce".

Da ultimo, con riferimento all'imposta di bollo sulle istanze di partecipazione alle gare d'appalto, v. la **risposta**

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 22, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. f) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 22, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 22, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 4, co. 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020.

Art. 33

Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

2. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L'approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.

Art. 34

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale ^(A) DM

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione

5 gennaio 2021 n. 7 dell'Agenzia delle entrate, secondo cui: "l'adesione ad una **procedura negoziata** non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo. Con riferimento all'**indagine di mercato**, che anticipa la procedura di gara, e che è finalizzata ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad una procedura negoziata, (...) si concorda con l'istante che il documento denominato **manifestazione di interesse** (...) non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non sia da assoggettare ad imposta di bollo. Relativamente al quesito concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sulle **offerte economiche non seguite dall'accettazione da parte della P.A.**, si rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui "le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della P.A. non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione. Con riferimento alle **modalità di calcolo dell'imposta di bollo, sugli allegati ai contratti** (...) si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, sono riconducibili alle tipologie di cui al citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, che **prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio**. Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo, si confermano i chiarimenti già resi dalla scrivente con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli **allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici** sono parte integrante

del contratto e devono in esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è **dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare**".

Infine, v. altresì la più recente **Risposta a interpello n. 347/2021 dell'Agenzia delle entrate**, secondo cui:

1) la **domanda di partecipazione a gare con procedere aperte** deve essere assoggettata all'imposta di bollo nel caso in cui l'adesione alla procedura necessiti di una formale domanda di partecipazione da parte dell'O.E.;

2) nelle scritture private assoggettabili all'imposta di bollo deve ricomprendersi sia l'**accordo quadro** stipulato a valle di una procedura aperta, che i **singoli contratti applicativi** stipulati sulla base dell'accordo quadro medesimo;

3) nelle scritture private assoggettabili all'imposta di bollo deve ricomprendersi anche il **contratto di appalto sottoscritto sulla base di una clausola di adesione** prevista in un contratto pubblico sottoscritto all'esito di una aggiudicazione effettuata da un'altra Amministrazione;

4) nelle scritture private assoggettabili all'imposta di bollo deve ricomprendersi l'**ordine diretto di acquisto stipulato in adesione a convenzioni CONSIP** (ad esempio: ordine diretto di acquisto buoni pasto, telefonia mobile, noleggio fotocopiatrici, etc.);

5) relativamente al trattamento tributario riservato alle scritture private di euro 16,00 per ogni foglio, si ricorda infine che l'art. 5, co. 1, lett. a) del d.P.R. n. 642/1972 precisa che **"il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata"**. Pertanto, dal chiaro dettato della norma emerge che le scritture private di cui sopra devono essere assoggettate all'imposta di bollo per ogni foglio nella misura di euro 16,00.

^(A) In argomento, v. anche l'**art. 15, co. 4-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "cura Italia"** (come novellato)

per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ^(A) e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 144.⁽¹⁾

dall'art. 229-bis, co. 5, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77] secondo cui: "Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i **criteri ambientali minimi**, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici**, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili".

A tal proposito, v. il **Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 30 giugno 2021** (in G.U. 14 luglio 2021 n. 167), recante: "Forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili", in vigore dal 13 settembre 2021;

(A) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. in particolare i seguenti CAM, attualmente in vigore, qui di seguito suddivisi per categoria merceologica e disponibili anche al seguente link: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam/CamInVigore%22>:

ARREDI PER INTERNI: Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni (approvati con D.M. 23 giugno 2022 n. 254, in G.U. n. 184 dell'8 agosto 2022 - in vigore dal 6 dicembre 2022);

ARREDO URBANO: Acquisto di articoli per l'arredo urbano (approvati con D.M. 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015);

AUSILI PER L'INCONTINENZA: Forniture di ausili per l'incontinenza (approvati con D.M. 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016);

CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE: Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvati con D.M. 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018);

CARTA: Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvati con D.M. 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013);

CARTUCCE PER STAMPANTI: Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l'affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro (approvati con D.M. 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019);

EDILIZIA: Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvati con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022)

EVENTI CULTURALI: Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi (approvati con D.M. 19 ottobre 2022 n. 459, G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022).

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fornitura e progettazione): Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvati con D.M. 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017);

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (servizio): Servizio di illuminazione pubblica (approvati con D.M. 28 marzo 2018, in G.U. n. 98 del 28 aprile 2018);

ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI: Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvati con D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012);

LAVAGGIO INDUSTRIALE E NOLEGGIO DI TESSILI E MATERASSERIA: Affidamento del servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili. Affidamento del servizio di ricondizionamento e logistica di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili (approvati con D.M. 9 dicembre 2020, in G.U.R.I. n. 2 del 4 gennaio 2021);

RIFIUTI URBANI E SPAZZAMENTO STRADALE: Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (approvati con D.M. 23 giugno 2022 n. 255, in G.U. n. 182 del 5 agosto 2022 - in vigore dal 3 dicembre 2022);

RISTORAZIONE COLLETTIVA: Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvati con D.M. 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020). Sugli effetti della mancata applicazione del CAM ai fini del calcolo della base d'asta, v. la **Delibera ANAC 2 novembre 2022 n. 526**;

SANIFICAZIONE: Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (approvati con D.M. n. 51 del 29 gennaio 2021, in G.U. 42 del 19 febbraio 2021 e Decreto Correttivo 24 settembre 2021, pubblicato in G.U. n. 236 del 2 ottobre 2021);

STAMPANTI: Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio (approvati con D.M. 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019);

TESSILI: Forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili (approvati

2. [I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:–

- a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;–
- b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;–
- e) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;–
- d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.]

I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di

con D.M. 30 giugno 2021, in G.U. 14 luglio 2021 n. 167), in vigore dal 13 settembre 2021;

VEICOLI: Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada (approvati con D.M. 17 giugno 2021, in G.U. n. 157 del 7 luglio 2021);

VERDE PUBBLICO: Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvati con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).

Secondo il **Cons. Stato, Sez. 3, 14 ottobre 2022 n.8773**, il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara comporta la caducazione dell'intera gara e l'integrale riedizione della stessa, emendata dal vizio in questione.

Con riferimento invece alla materia dell'**efficientamento energetico**, si veda anche l'art. 1, commi dal 697 al 700, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018), in vigore dal 1° gennaio 2018, secondo cui:

“697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un'emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

698. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 697, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

699. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.

700. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa, nonché le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti”.

Con specifico riferimento alla materia della illuminazione pubblica, cfr. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 27 febbraio 2019**, recante “Indicazioni operative per l'affidamento del c.d. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica”.

appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.⁽²⁾

3. ~~[Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.]~~ L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 23, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 23, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 23, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

PARTE II

CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Titolo I

Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia

Art. 35

Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1. ~~[Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:]~~ Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: ⁽¹⁾

- a) euro **5.382.000,00** ~~[5.350.000]~~ per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; ⁽²⁾
- b) euro **140.000,00** ~~[139.000]~~ per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; ⁽²⁾
- c) euro **215.000,00** ~~[214.000]~~ per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII; ⁽²⁾
- d) euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. ^(A)

(A) Si tratta in particolare di:

- Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; **LG17**
- Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura;
- Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (tali servizi non rientrano nell'ambito di applicazione del codice se organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale);
- Servizi di prestazioni sociali;
- Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative;
- Servizi religiosi;
- Servizi alberghieri e di ristorazione;
- Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, co. 1, lett. d); **LG12**
- Altri servizi amministrativi e delle P.A.;
- Servizi della P.A. forniti alla collettività;

- Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, co. 1, lett. h);
- Servizi investigativi e di sicurezza;
- Servizi internazionali;
- Servizi postali; **LG16**
- Servizi di rigenerazione pneumatici;
- Servizi di lavorazione del ferro.

Con specifico riferimento alle **procedure di acquisto di pneumatici di ricambio per le flotte di autovetture**, l'art. 52, co. 14, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (come da ultimo novellato dall'art. 35, co. 3-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108), dispone che: **"Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno**

2. ~~[Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:]~~ Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono: ⁽³⁾

- a) euro **5.382.000,00** ~~[5.535.000]~~ per gli appalti di lavori; ⁽⁴⁾
- b) euro **431.000,00** ~~[428.000]~~ per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; ⁽⁴⁾
- c) euro 1.000.000,00 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX. ^(A)

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. ^(A)

5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati **[contemporaneamente]** ^(B) per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; ⁽⁶⁾
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia".

^(A) Al fine di rendere omogenea la determinazione del valore complessivo di un appalto pubblico, il Tavolo dei soggetti aggregatori regionali presso ITACA, nella seduta del 19 settembre 2019, ha approvato degli "Indirizzi operativi per il calcolo del valore stimato degli appalti e per la redazione del prospetto economico di servizi e forniture". Il documento è disponibile al seguente link:

https://www.itaca.org/documenti/news/Indirizzi%20Redazione%20Prospetto%20Economico_171219.pdf

In argomento, v. anche il **Parere MIT formulato in risposta al quesito n. 1658 del 25 novembre 2022**, a mente del quale: "il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Si ritiene,

pertanto, in linea con quanto indicato nel Bando Tipo ANAC n. 3, in materia di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, che la SA, nel calcolare il valore stimato dell'appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui al disposto normativo succitato, debba ricomprendere, oltre a tutti i servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali **[cassa al 4%]**, i quali sono, invece, esclusi dall'importo a base di gara".

^(B) La locuzione "contemporaneamente" è stata soppressa dal legislatore con il decreto c.d. "sblocca cantieri" in ossequio alla **lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273)**, con cui la Commissione europea ha rilevato che le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 35, laddove prevedono la locuzione "contemporaneamente", sembrano aver ristretto l'applicabilità dell'obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti. In considerazione di ciò la Commissione ha concluso che: "l'articolo 35, comma 9, lettera a), e l'articolo 35, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 50/2016 violano l'articolo 5, paragrafo 8, primo comma, e l'articolo 5, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/24/UE nonché l'articolo 16, paragrafo 8, primo comma, e l'articolo 16, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/25/UE".

10. Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati **[contemporaneamente]** ^(A) per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;⁽⁶⁾
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. ^(B)

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

- a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; ^(C)
- b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

^(A) Si rinvia alla precedente nota.

^(B) In argomento, v. la **Delibera ANAC n. 378 del 27 luglio 2022** (Fasc. UVCP n. 100/2022), secondo cui: "Nel determinare il valore dell'appalto, la regola da seguire è che tutto ciò che ha un valore deve essere preventivamente valutato e considerato anche quando l'appalto si presenta ripetitivo ed è destinato ad essere rinnovato per un determinato periodo".

^(C) L'ANAC ha già trattato la materia dei servizi assicurativi in due determinazioni, la prima del **13 marzo 2013 n. 2**, incentrata su questioni interpretative concernenti l'affidamento di tali servizi e di quelli di intermediazione assicurativa; la seconda, adottata l'**8 giugno 2016 n. 618**, contiene clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi in esame. Con **delibera n. 1228 del 22 novembre 2017** l'Autorità ha, inoltre, approvato il Bando-tipo n. 1/2017, che fornisce indicazioni operative sulla compilazione del disciplinare di gara afferente in generale all'affidamento di servizi e di forniture.

Nelle more di una revisione dei predetti atti di regolazione alla luce delle disposizioni contenute nell'emanando regolamento governativo di attuazione del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la più ampia partecipazione alle gare, nel rispetto del principio di par condicio dei concorrenti, l'Autorità ha ritenuto opportuno pubblicare ulteriori **"Chiariamenti in ordine alle problematiche inerenti la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi"** con il **Comunicato del Presidente ANAC del 1 aprile 2020**.

In materia di tutela della privacy, con specifico riferimento al **ruolo soggettivo dell'impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi**, v. il doc. web n. 9169688 del **Garante per la protezione dei dati personali**, secondo cui la società assicuratrice, aggiudicataria del servizio di copertura assicurativa, agisce in qualità di **autonomo titolare del trattamento di dati personali** in quanto non pone in essere un trattamento "per conto" dell'ente aggiudicante, circostanza questa che, peraltro, priverebbe la società medesima dell'autonomia necessaria ad una corretta valutazione e liquidazione del danno. Secondo il Garante, "La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, dall'ente o soggetto aggiudicante alla compagnia aggiudicataria può essere rinvenibile nell'art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli assicurativi (es. marketing) sia precluso al soggetto aggiudicatario, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. In un'ottica di accountability (art. 25 del Regolamento) risulterebbe senz'altro apprezzabile l'inserimento, in sede di bando di gara, di elementi volti a identificare contraenti che diano le massime garanzie in materia di protezione dei dati personali".

- 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
- 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. ~~[Sul valore stimato dell'appalto]~~ Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ^(A) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio ~~[dei lavori]~~ della prestazione. ^(B) L'erogazione dell'anticipazione, **consentita anche nel caso di consegna in via**

(A) Per l'aumento dell'anticipazione dal 20% al 30% fino al 31 dicembre 2022, v. l'art. 207 (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio"), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, successivamente modificato dall'art. 13, co. 1, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, c.d. "Milleproroghe 2021" oltre che dall'art. 3, co. 4, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con L. 25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui:

"1. In relazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre [2024] 2022, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore".

In argomento, v. anche i chiarimenti interpretativi formulati dal MIT nella Circolare n. 112 dell'11 agosto 2020, secondo cui: "l'ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi esteso (...) più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all'esito di procedura selettiva svolta sulla base di norma-

tiva anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge. (...) Inoltre, va ritenuta l'applicabilità in via generale della previsione in esame anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indicati nei settori speciali". La circolare è disponibile presso il seguente link: <http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-08/Circolare%20112%20del%2011-08-2020.pdf>

Sulle modalità di contabilizzazione dell'anticipazione, v. **Corte dei Conti, Piemonte, sez. reg. contr. 15 giugno 2020, n. 67**, secondo cui "L'anticipazione del prezzo contrattuale va contabilizzata in contabilità finanziaria come un acconto in conto lavori (o servizi o forniture) imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa cui si riferisce, e, più precisamente, al Titolo II della spesa in caso di appalto di lavori o al Titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi e, in ogni caso, in coerenza con la natura di spesa di investimento o corrente dello specifico intervento, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera o per la fornitura dei beni e servizi".

(B) Con riferimento alla illegittimità di un capitolato d'appalto che preveda il diniego all'erogazione dell'anticipazione del prezzo anche nell'ipotesi di contratti sotto soglia, cfr. la **Deliberazione ANAC 14 novembre 2018 n. 1050**.

Quale indicazione di carattere generale riferita alla possibilità di erogare in più annualità l'anticipazione del prezzo, v. il **Parere ANAC n. 17/2022 rilasciato dalla funzione consultiva**, la quale ha osservato che: "l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18 del Codice, prevista in via generale sia per gli appalti di lavori sia per gli appalti di servizi e forniture, costituisce un obbligo per la stazione appaltante e, quindi, un pagamento dovuto all'appaltatore, purché sussistano le condizioni stabilite dalla norma: stipula del contratto, avvio dell'esecuzione dello stesso e rilascio di apposita garanzia (come sopra indicato). In tal senso, stante il chiaro tenore della norma, non appare consentito alla stazione appaltante non riconoscere l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18 del Codice, trattandosi di pagamento obbligatorio nel senso sopra indicato, mentre il dato letterale della norma non sembra escludere la possibilità che stazione appaltante e appaltatore possano concordemente stabilire delle precise modalità di pagamento dell'anticipazione del prezzo, ritenute più consone, anche in ordine alla tempistica, in relazione alla singola tipologia di prestazione contrattuale da eseguire (in tal senso parere Funz. Cons. n. 8/2022)".

d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice. ^(A) è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale ^(B) applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma **[dei lavori] della prestazione**. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)* o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso **[dei lavori] della prestazione**, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. ^(C) Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione **[dei lavori] della prestazione** non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. ⁽⁵⁾ **(D)(E)**

⁽¹⁾ Alinea così sostituito dall'art. 24, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Soglia così aumentata dai Regolamenti delegati (UE) 2021/1952 e 2021/1951 del 10 novembre 2021, che modificano, rispettivamente, la direttiva 2014/24/UE e la direttiva 2014/23/UE a decorrere dal 1° gennaio 2022.

⁽³⁾ Alinea così sostituito dall'art. 24, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Soglia così aumentata dal Regolamento delegato (UE) 2021/1953 del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2014/25/UE a decorrere dal 1° gennaio 2022.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 24, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dall'art. 1, co. 20, lett. g) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 (a decorrere dal 18 giugno 2019) e successivamente dall'art. 91, co. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "cura Italia"), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, a decorrere dal 30 aprile 2020.

⁽⁶⁾ Lettera così modificata dall'art. 24, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. g) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 36

Contratti sotto soglia ^(F) **LG4**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo

Da ultimo, v. la **Delibera ANAC n. 325 del 13 luglio 2022**, secondo cui l'anticipazione del 20% del prezzo dell'appalto è obbligatoria e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza. La maggiorazione al 30% introdotta dal c.d. decreto rilancio, invece, è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie.

(A) Testo in grassetto aggiunto dall'**art. 91, co. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "cura Italia")**, recante **"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"** (in vigore fin dal 17 marzo 2020 e convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dal 30 aprile 2020);

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli artt. 1, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 60, 63, 79, 80, 84, 86, 105, 106, 107, 140, 163, 165, 204 e 213.

(B) Sul punto, v. il **D.M. 13 dicembre 2022**, secondo cui: "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023".

(C) Per il testo della suddetta garanzia cfr. il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni" di cui al **D.M. 16 settembre**

2022, n. 193, pubblicato in G.U.R.I. n. 291 del 14 dicembre 2022, che ha abrogato il previgente D.M. 19 gennaio 2018 n. 31 a decorrere dal 29 dicembre 2022.

(D) Per la disciplina dell'anticipazione del corrispettivo d'appalto nei settori della difesa e della sicurezza, si rinvia all'art. 159, co. 4-bis, così come introdotto dall'art. 47-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dal 30 giugno 2019.

Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma agli **"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009"**, cfr. l'art. 1, co. 1-ter, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, secondo cui: "Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".

(E) Sul rapporto di tale norma con l'art. 105, co. 13, del presente codice, che prevede il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dallo stesso comma 13, v. il **Parere MIT sul quesito n. 1277 dell'11 aprile 2022**, meglio citato nella nota di cui al successivo art. 105, co. 13.

(F) Per la temporanea deroga introdotta alle presenti disposizioni dal **D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto**

semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, v. il relativo art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia), come da ultimo modificato dall'art. 51, co. 5, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 18 a decorrere dal 31 luglio 2021, a mente del quale:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36, co. 2, e 157, co. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **[31 dicembre 2021] 30 giugno 2023**.

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al co. 2, lett. b).

Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **[75.000] 139.000 euro**. *[Si noti che la versione originaria del D.L. "Semplificazioni", prima della sua conversione in legge, contemplava la soglia unica di 150.000 euro per tutti gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture.]* In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, **comunque nel rispetto del principio di rotazione;**

a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al

termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. *[Lettera aggiunta dalla legge di conversione del D.L. "Milleproroghe 2021"]*

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **[di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016] di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lett. a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000 *[per i quali resta ammesso lo Smart CIG]*, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Per gli affidamenti di cui al co. 2, lett. b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli artt. 247 e 249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 [c.d. *"decreto rilancio"*], convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», fino all'importo di cui alla lett. d), co. 1, dell'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *[ovvero 750.000 euro]*.

Le ultime modifiche legislative apportate al "decreto semplificazioni" dall'**art. 51, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77** (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 18 a decorrere dal 31 luglio 2021), **"si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto"**.

Per indirizzi operativi volti a coadiuvare le S.A. nell'applicazione delle norme introdotte dal "decreto semplificazioni", v. il **23° Quaderno Operativo realizzato dall'ANCI, "Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del D.L. semplificazioni n. 76/2020 (l. n. 120/2020)"**, pubblicato nell'ottobre 2020 (<http://www.anci.it/wp-content/uploads/23-quaderno-Gli-appalti-dopo-la-legge-120-2020-1.docx>), nonché le **"Indicazioni operative per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 126/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"**, pubblicate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. <http://www.regioni.it/download/conferenze/624973/>

Con specifico riferimento alle procedure di cui all'art. 1, co. 2 del richiamato decreto, v. anche il **parere del MIT in risposta al quesito n. 735 del 24 settembre 2020** secondo cui: "Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione". Peraltro, vista la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, il parere conclude che le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 "si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2".

Con riferimento agli obblighi di pubblicità di cui al citato art. 1, co. 2, del "decreto semplificazioni", v. i **chiarimenti del MIT, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici**, rilasciati con **nota prot. n. 523 del 13 gennaio 2021**, ancorché indirizzati ai Provveditorati Interregionali per le Opere pubbliche, alla società ANAS s.p.a. e alla società R.F.I. s.p.a., secondo cui:

"Quanto alle modalità di espletamento delle procedure negoziate, si evidenzia che esse si articoleranno in due fasi: 1) una prima fase di scelta, da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori da invitare al confronto competitivo mediante lo svolgimento di indagini di mercato (preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento) oppure previa consultazione di elenchi di operatori economici;

2) una seconda fase, che vede il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e che si conclude con la scelta dell'affidatario.

Nel caso in cui la stazione appaltante decida di fare ricorso ad indagini di mercato, le linee guida n. 4 dell'ANAC prevedono che la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Pertanto, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione scelga di condurre un'indagine di mercato, la pubblicazione dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, di cui alle cennate Linee Guida, deve ritenersi, anche in ossequio alla finalità di semplificazione amministrativa che ispira l'intero decreto legge n. 76 del 2020, necessaria in quanto soddisfattiva dell'obbligo di pubblicazione di avvio della procedura previsto dal citato articolo 1, comma 2, lettera b).

Laddove, invece, la stazione appaltante decida di utilizzare elenchi, la stessa, in applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 2, è tenuta a dare immediata evidenza dell'avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l'indicazione anche dei riferimenti dell'elenco da cui le imprese sono state scelte. Ciò, al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessità di provvedere, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui alle predette Linee Guida 4, all'aggiornamento degli elenchi di operatori economici preesistenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2020, stante l'innalzamento delle soglie per le quali è di iure condito consentito il ricorso alle procedure negoziate ex art. 63 del codice dei contratti e l'ineludibile esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici".

Con specifico riferimento al **criterio della "diversa dislocazione territoriale delle imprese"**, v. il **parere del MIT**

in risposta al quesito n. 790 del 13 novembre 2020, secondo cui il criterio in questione non può essere strumentalmente utilizzato al solo fine di favorire le imprese del territorio. In questo senso, la S.A., “motivando e nel rispetto della trasparenza, potrà delimitare l’ambito territoriale degli operatori da invitare in base alla sede legale e/o operativa dell’impresa, da valutarsi in maniera proporzionale al valore dell’affidamento, tenuto conto del luogo di esecuzione e dell’oggetto dell’appalto”. Si ricordi tuttavia che, al contempo, la S.A. dovrà evitare la concentrazione territoriale degli inviti, che potrebbe dar luogo ad una chiusura del mercato, in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti in base all’elemento territoriale. Pertanto, la S.A. “dovrà individuare anche un numero di invitati con sede al di fuori del territorio di competenza, tenendo conto sia delle dimensioni che della rilevanza del mercato di riferimento del medesimo territorio, nonché dell’oggetto dell’appalto”.

In argomento, v. anche l’**Atto del Presidente ANAC del 27 luglio 2022** (Fasc. UVLA 3700/2021), secondo cui: “la scelta di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori dell’area metropolitana è riferibile ad una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione; tale scelta tuttavia, in base ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 Cost., deve essere ragionevolmente motivata, ed altresì, in ossequio al principio di massima trasparenza, la stessa motivazione deve essere adeguatamente esplicitata nella determina a contrarre dell’Amministrazione”.

Con specifico riferimento all’**affidamento diretto** previsto dall’art. 1, co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 in deroga all’art. 36, co. 2, del codice, v. il **parere del MIT in risposta al quesito n. 1088 del 2 novembre 2021**, secondo cui detto affidamento: “non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Quanto sopra rappresentato è corroborato dal fatto che il legislatore abbia esplicitato che, in tale ipotesi, la S.A. procede all’affidamento diretto “anche senza consultazione di più operatori economici”. Resta fermo il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e “l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”. Su quest’ultimo punto si rimanda a quanto chiarito nel parere n. 987 reso dal presente servizio e consultabile online. Venendo allo specifico quesito posto, si rappresenta che non è precluso alla SA procedere all’eventuale confronto dei preventivi di spesa, ricorrendo ad elenchi di O.E. (ivi incluso l’elenco MEPA) nonché all’espletamento di indagini di mercato. Anche in tal caso la norma non impone una particolare motivazione, né rigide regole da seguire per la scelta degli operatori cui richiedere il preventivo, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione e degli ulteriori principi sopra enucleati (cfr. anche parere n. 753 reso dal presente servizio). Ad ogni modo, si consiglia di esplicitare nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori, come previsto al punto n. 5.2. delle linee guida n. 4 ANAC, con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018”.

In argomento, v. anche il **Parere MIT in risposta al quesito n. 1155 del 31 gennaio 2022**, con il quale una S.A. ha chiesto se sia “possibile affidare al medesimo operatore economico più contratti consecutivi aventi ad oggetto commesse rientranti nella stessa categoria merceologica ovvero nella stessa categoria di lavori ovvero ancora nello stesso settore di servizi, se il valore complessivo dei successivi contratti è inferiore alle soglie per cui è consentito l’affidamento diretto”.

A tale proposito il Ministero ha osservato che: “trova applicazione il principio di rotazione, come declinato dalle linee guida ANAC N. 4 (in particolare punto 3.6 e ss). Tale principio non è stato derogato dalla L. 120/2020 e s.m.i. Si ricorda che la stazione appaltante, tramite la previa adozione di apposito regolamento, può disciplinare nel dettaglio l’applicazione del principio di rotazione distinguendo l’applicazione del principio per fasce di importo, categorie etc. Si ricorda, altresì, che non si tratta di un principio inderogabile, posto che può essere disatteso previa idonea motivazione legata al caso concreto ovvero laddove la SA “in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (cfr. linee guida n. 4.)”.

Da ultimo, v. anche il **Parere MIT in risposta al quesito n. 1530 del 28 settembre 2022, secondo cui**: “ai sensi dell’art. 1, co. 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall’art. 1, co.130 della L. 30 dicembre 2018, n. 14, per le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Tanto premesso, si rileva che la richiesta di preventivi in luogo dell’affidamento diretto rappresenta una procedura informale e semplificata di affidamento. Dunque, attesa la natura informale dell’affidamento e il combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 32, commi 2 e 14, e all’art. 36 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’innalzamento delle soglie dell’affidamento diretto disposto dall’art. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e s.m.i., si ritiene che in caso di affidamento diretto la stazione appaltante possa richiedere i preventivi via PEC e (ad indirizzo dedicato in modo da evitare la apertura accidentale degli stessi e garantirne la segretezza) fino alla soglia di 139.000 euro per gli appalti di servizi e di forniture, atteso che l’utilizzo di tale modalità non determina la violazione del “principio di segretezza” delle offerte.

L’**art. 2-bis (Raggruppamenti temporanei di imprese del suddetto “decreto semplificazioni”** ha altresì precisato che: “**Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**”.

Sul punto, v. gli ultimi **chiarimenti del MIT, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici**, rilasciati con **nota prot. n. 523 del 13 gennaio 2021**, ancorché indirizzati ai Provveditorati Interregionali per le Opere pubbliche, alla società ANAS s.p.a. e alla società R.F.I. s.p.a., secondo cui: “in forza di detta disposizione, non solo gli operatori economici invitati potranno

partecipare alle procedure negoziate anche sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), – ovvero, per analogia, delle altre figure plurisoggettive, di cui al Codice dei contratti –, ma ancor prima potranno, anche in forma di R.T.I., rispondere all’indagine di mercato ovvero chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate”.

In argomento, v. anche **Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2023 n. 532**, secondo cui: “nella procedura negoziata non esiste una fase di prequalifica”, che invece è prevista per le procedure ristrette. Ragione per cui, “non si rinviene, nel Codice e nelle direttive, alcuna preclusione a che un soggetto invitato a una procedura negoziata presenti un’offerta in raggruppamento temporaneo” con altro soggetto che in precedenza sia stato destinatario di altri inviti o affidamenti. In questo senso, “richiamare il principio di rotazione a sostegno della tesi secondo cui un soggetto invitato ad una procedura negoziata non potrebbe associarsi con un altro soggetto, in quanto precedente destinatario di inviti o di affidamenti, non trova alcun riscontro nel Codice e nella direttiva 24/2014”.

Quanto invece alla eventuale partecipazione di imprese singole non invitate dalla S.A. alla procedura negoziata, v. **Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2019 n. 6160** e **CGA Regione Sicilia, 30 gennaio 2020 n. 83**, che ritengono legittima l’esclusione dell’offerta presentata dal concorrente non invitato.

Rispetto alla durata delle procedure di aggiudicazione, si osservi che l’**art. 12 del c.d. “decreto semplificazioni”** ha modificato l’**art. 2 della legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990 n. 241** introducendo il seguente **comma 4-bis**: “Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo”.

Con riferimento alla responsabilità erariale, l’**art. 21, co. 2, del c.d. “decreto semplificazioni”**, come novellato dall’**art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77** (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021), ha precisato che: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [17 luglio 2020] e fino al [31 dicembre 2024] 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. [c.d. probatio diabolica] La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.

Come previsto dall’art. 21, co. 1 del citato decreto, “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”.

Il successivo **art. 23 del “decreto semplificazioni”** ha altresì riformulato la fattispecie incriminatrice dell’**abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.**, precisando in particolare che: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

In argomento, v. anche la **circolare MIT n. 45113 del 18 novembre 2020**, che ha esortato regioni, province, comuni, provveditorati e le società pubbliche ANAS e RFI alla puntuale applicazione delle misure introdotte dal c.d. “decreto semplificazioni”, sfruttandone ogni potenzialità. La circolare offre altresì una ricognizione dei fondi introdotti e delle misure normative per il rilancio dell’economia previsti nel periodo emergenziale, nel settore degli appalti pubblici, dell’edilizia, dell’ambiente e dei porti.

Con specifico riferimento agli **interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui all’art. 1, co. 422, della L. 30 dicembre 2021 n. 234**, a norma del successivo co. 427 - introdotto dall’**art. 1, co. 3, lett. a) del D.L. 16 giugno 2022 n. 68** (conv. con L. 5 agosto 2022 n. 108) - la **società Giubileo 2025** “può sottoscrivere, per l’affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell’ambito degli accordi quadro previsti dall’articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l’aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a., la società “Giubileo 2025” è autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all’articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell’ANAS S.p.a. per le attività di investimento”.

L’**art. 1, co. 4, del D.L. 16 giugno 2022 n. 68** (conv. con L. 5 agosto 2022 n. 108) dispone inoltre che: “Fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 422, 423, 426 e 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché lo sviluppo e la riqualificazione

35 avvengono nel rispetto dei principi [di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione] di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. ^(A) Le stazioni appaltanti [possono, altresì, applicare] **applicano** le disposizioni di cui all'articolo 50.⁽¹⁾

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto [~~adeguatamente motivato~~] anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. **La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;** ^{(2) (B)}

[~~b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,~~

funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto nel programma dettagliato degli interventi di cui al citato comma 422, sono autorizzati a sottoscrivere per l'affidamento di tali interventi, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale con il decreto di cui all'articolo 1, comma 406, della medesima legge n. 234 del 2021, nonché sulle risorse dei rispettivi bilanci che Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale intendano destinare a tale finalità".

In argomento, v. anche l'art. 31 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13.

^(A) Per la definizione di PMI si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. aa) del presente codice nonché alla pubblicazione della Commissione UE "Guida dell'utente alla definizione di PMI" ivi citata.

^(B) **Fino al 30 giugno 2023, v. la deroga introdotta dall'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), come novellato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per l'affidamento di forniture e servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo inferiore a ~~75.000 euro~~ **139.000 euro**, nonché per l'affidamento di lavori di importo inferiore a**

150.000 euro. In tali casi, ha aggiunto la novella del D.L. n. 77/2021, **"la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione".**

Come previsto dal successivo co. 3, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del presente codice.

Con specifico riferimento alla possibilità di omettere l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali negli affidamenti diretti, v. la **Delibera ANAC n. 123 del 10 febbraio 2021**, secondo cui: "L'eccezione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, co. 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), secondo le soglie introdotte dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla L. n. 120/2020".

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli artt. 1, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 60, 63, 79, 80, 86, 105, 106, 107, 140, 163, 165, 204 e 213.

In materia di affidamento diretto, rispetto alla previgente disciplina, v. anche la **Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019**, recante **"Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva"**, ove è stato chiarito che: "nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'art. 103, co. 11, del Codice dei contratti pubblici".

In argomento, tuttavia, v. la deroga disposta dall'**art. 1, co. 4, del c.d. "decreto semplificazioni"**, secondo cui la S.A. non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del presente codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la S.A. indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.

di almeno ~~[cinque operatori economici]~~ dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;]

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ^(A) nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;^{(3) (B)}

~~[c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante [la procedura negoziata di cui all'articolo 63] procedura negoziata con consultazione di almeno [dieci operatori] quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;]~~

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;^{(4) (C)}

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;^{(12) (D)}

~~[d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a-)]~~

(A) Sulla possibilità di avvalersi dell'elenco degli O.E. presenti sul MEPA quale albo fornitori, in assenza di un albo proprio della S.A., v. la risposta positiva del MIT al quesito n. 1257 del 30 marzo 2022, la quale peraltro rimanda al paragrafo 5.1. delle linee guida n. 4 ANAC in materia di affidamenti sottosoglia.

(B) Fino al 30 giugno 2023, per l'affidamento di forniture e servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo pari o superiore a ~~[75.000 euro]~~ **139.000 euro** e fino alle soglie di cui all'art. 35 del presente codice, nonché per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a ~~[350.000 euro]~~ **un milione di euro**, v. la deroga introdotta dall'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), come riformulato a seguito della novella introdotta dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui, fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono mediante **procedura negoziata, senza bando**, di cui all'art. 63 del presente codice, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati

della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Come previsto dal successivo co. 3, per tali affidamenti le S.A., fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 3, del presente codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del presente codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Con riferimento agli **interventi di edilizia scolastica**, v. anche l'art. 1, co. 259, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. **Legge di bilancio 2020**), a mente del quale: "(...) per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'art. 36, co. 2, lett. b), fino alle soglie previste dall'art. 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi".

Per le ulteriori misure di semplificazione previste in materia di edilizia scolastica a seguito dell'emergenza COVID-19, v. anche la prima nota di cui al precedente art. 32.

(C) Si rinvia alla precedente nota.

(D) Idem.

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.⁽⁵⁾ (A)

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo ~~[di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara]~~ per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.⁽⁶⁾

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.⁽⁷⁾ *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)* **(B)**

(A) Fino al 30 giugno 2023, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35, v. la deroga introdotta dall'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), come riformulato a seguito della novella introdotta dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui, fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono mediante **procedura negoziata, senza bando**, di cui all'art. 63 del presente codice, **previa consultazione di 15 10 operatori economici, ove esistenti**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Come previsto dal successivo co. 3, per tali affidamenti le S.A., fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 3, del presente codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del presente codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

(B) Secondo cui, nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle **opere di urbanizzazione primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio**, è a carico del titolare del permesso di costruire senza applicazione della disciplina di cui al presente codice, sempreché il valore delle stesse – calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 35, co. 9 – risulti inferiore alla soglia europea (di cui all'art. 35, co. 1).

Sul punto, cfr. tuttavia la **lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273)**, con cui la Commissione europea ha rilevato che l'art. 16, co. 2-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 può essere inteso in due modi diversi:

- a) "Esso può essere interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare ciascun lotto senza applicare il codice dei contratti pubblici qualora abbiano prima verificato che il valore cumulato dei lotti è inferiore alla soglia UE, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), secondo comma, della direttiva 2004/18/CE (fino al 17 aprile 2016) e dall'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE (dal 18 aprile 2016). **Tale interpretazione è compatibile con la direttiva (in appresso "l'interpretazione conforme")**".
- b) "Il comma 2-bis può, tuttavia, essere interpretato anche nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possono ignorare tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici, inclusa quella che recepisce la disposizione della direttiva in questione (cioè l'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), secondo comma, della direttiva 2004/18/CE o l'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE). In base a tale interpretazione, l'articolo 16, comma 2-bis, del d.P.R. 380/2001 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare ciascun lotto senza applicare il codice, non soltanto se il valore cumulato dei lotti è inferiore alla soglia UE, ma anche se il valore di ciascun singolo lotto, considerato in modo isolato rispetto agli altri lotti, è inferiore alla soglia UE. **Tale interpretazione è incompatibile con la direttiva (in appresso "l'interpretazione non conforme")**".

Secondo la Commissione, tale ultima interpretazione non conforme – **avallata anche dall'ANAC nel paragrafo 2.2 delle proprie Linee Guida n. 4** (così come aggiornate dalla delibera n. 206 del 1° marzo 2018) – "determina una violazione dell'articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE, in quanto una determinata categoria di opere di urbanizzazione – vale a dire le opere di urbanizzazione primaria *i)* a carico del titolare del permesso di costruire e *ii)* affidate dal titolare del permesso di costruire ad altri operatori economici – non viene presa in considerazione al fine di verificare se la soglia UE sia stata raggiunta, nei casi in cui tali opere (ossia la particolare categoria di opere di urbanizzazione appena descritta) risultano individualmente al di sotto della soglia UE".

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'art. 16, co. 2-bis, del citato d.P.R. n. 380/2001 viola l'art. 5, par. 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE, in quanto lo stesso "deve, essere interpretato nell'ordinamento giuridico italiano nel senso che le amministrazioni possono aggiudicare alcune "particolari" opere di urbanizzazione senza applicare il codice italiano dei contratti pubblici, non solo qualora il valore aggregato di tutte le opere di urbanizzazione sia al di sotto della soglia UE, ma anche qualora il valore di tali opere di urbanizzazione "particolari", considerate isolatamente rispetto alle altre opere, sia al di sotto della soglia UE".

[5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.] *[Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.]*⁽⁸⁾

6. *[Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.]* Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'eco-

Sul punto, peraltro, si veda anche il **parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 2-bis2 del 24 dicembre 2018**, che aveva già avallato l'interpretazione conforme fornita dalla Commissione in ordine all'art. 16, co. 2-bis, del citato d.P.R. n. 380/2001 e che era stato chiesto dalla stessa ANAC in riferimento alla tematica delle opere di urbanizzazione a scomputo, ovvero le opere eseguite dal titolare del permesso di costruire scomputando i relativi oneri dai contributi dovuti alle amministrazioni comunali per le opere di urbanizzazione. In particolare, con riferimento al primo quesito formulato dall'ANAC in ordine alla legittimità del punto 2.2 delle proprie Linee guida n. 4, il Consiglio di Stato ha confermato che:

- “il calcolo complessivo delle opere di urbanizzazione, intesa nella sua interezza, è dato dalla somma di tutte le opere di urbanizzazione che il privato deve realizzare a scomputo, funzionali e non. Tale operazione, avente dunque ad oggetto la definizione dell'importo complessivo al quale ammonta la realizzazione delle opere di urbanizzazione, deve essere effettuata prima di ogni ulteriore valutazione circa la possibilità di applicazione della deroga di cui all'articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. n. 380 del 2001, giacché l'operatività di quest'ultima resta direttamente condizionata dall'esito dell'accertamento in ordine al calcolo complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi;
- se il valore complessivo di tali opere – qualunque esse siano – non raggiunge la soglia comunitaria, calcolata ai sensi dell'articolo 35, comma 9, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, solo allora il privato potrà avvalersi della deroga di cui all'articolo 16, comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 ed esclusivamente per quelle funzionali;
- al contrario, qualora il valore complessivo di tali opere superi la soglia comunitaria, il privato sarà tenuto al rispetto delle regole di cui al Codice di contratti pubblici sia per le opere funzionali che per quelle non funzionali;
- in termini ancora più semplici si deve ribadire l'iter logico già seguito nel parere n. 361 del 2018 di questo Consiglio, vale a dire che l'insieme delle opere di urbanizzazione il cui onere è accollato al titolare del permesso di costruire come scomputo degli oneri di urbanizzazione, deve essere considerato nel suo insieme come se fosse un'unica opera pubblica da realizzarsi contestualmente, sia pure costituita da diverse tipologie (opere di urbanizzazione primaria, primaria funzionali, secondaria) le quali, ciascuna per sé, possono essere considerate come singoli lotti in relazione alla loro singola natura (fogne, strade, illuminazione etc.). Ne consegue che, per valutare se questo complessivo

appalto virtualmente unitario, composto da più opere disomogenee, superi o meno la soglia comunitaria, in applicazione dell'art. 35, comma 9, del Codice occorre sommare il valore di ciascuna di esse.

Con riferimento invece al secondo quesito posto dall'ANAC (ovverosia se l'art. 35 co. 11 del codice ammetta, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 5, paragrafo 10 della direttiva 2014/24/UE, che uno o più lotti possano essere scorporati dai restanti lotti di cui si compone l'opera, a condizione, per i lavori, che il singolo lotto valga meno di 1 milione di euro e che la sommatoria dei lotti scorporati - e aggiudicati - meno del 20% del valore complessivo dell'opera), il parere ha chiarito che: “si deve richiamare l'osservazione sopra espressa secondo cui il coacervo delle opere di urbanizzazione a scomputo addossate al titolare del permesso di costruire deve essere considerato, agli effetti del calcolo delle soglie, come una unica “opera prevista” oggetto di un unico appalto. Si è già precisato che se la sommatoria di tale coacervo supera la soglia europea tutte le opere dovranno essere assoggettate al codice.

Si rende tuttavia applicabile in questo caso anche l'art. 35, comma 11, del Codice, il quale, in diretta, letterale e pedissequa applicazione dell'art. 5, par. 10 della direttiva 2014/24/UE, stabilisce che, in via di eccezione, quando un'opera prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, e quand'anche il valore complessivo stimato della totalità dei lotti di cui essa si compone sia superiore alla soglia, ciò non ostante ai lotti frazionati in questione non si applica la direttiva, e dunque possono essere aggiudicati senza le procedure in essa previste come obbligatorie. Ciò può avvenire però a due condizioni:

1. Che, i lotti in cui è stata frazionata l'“opera prevista” siano ciascuno inferiore a € 1.000.000,00;
2. Che la somma di tali lotti non superi il 20 per cento della somma di tutti i lotti in cui l'opera prevista è stata frazionata. In questo caso per “opera prevista” si deve intendere, appunto, il coacervo delle opere di urbanizzazione addossate al titolare del permesso.

In questo senso, potendosi su tale aspetto concordare con quanto suggerito dall'ANAC nel quesito qui in esame, applicando l'articolo 35, comma 11, del Codice e sussistendo le relative condizioni, sarebbe possibile scorporare il lotto relativo alle opere di urbanizzazione primaria funzionali, affidandolo in via diretta ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, anche se il valore complessivo dell'opera fosse di rilevanza comunitaria, a condizione che esso fosse di valore inferiore a € 1.000.000,00, e non superasse il venti per cento di tutte le opere a scomputo addossate al titolare”.

nomia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.⁽⁹⁾

[6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.]

6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del **[decreto] provvedimento** di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la **[Banca dati nazionale degli operatori economici]** **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.^{(10) (A)}

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.⁽¹³⁾

7. ~~[L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle]~~ **Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle** indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. ~~[Nelle predette linee guida]~~ **Nel predetto regolamento** sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata ~~[, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale]. [Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.]~~ **(B) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.**⁽¹¹⁾

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e

(A) In argomento, v. il **Parere MIT in risposta al quesito n. 876 del 10 marzo 2021**, secondo cui, in base a quanto previsto dall'art. 36, co. 6-bis, "la SA dovrà comunque controllare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 in capo all'aggiudicatario nel caso in cui l'O.E. non rientri tra il campione controllato. Resta ferma la facoltà di compiere le verifiche negli altri casi. Con riferimento alle eventuali evidenze documentali del controllo, spetta ai diversi gestori dei mercati elettronici, indicare le modalità con cui dare evidenza delle verifiche effettuate e degli operatori rientranti nel campione verificato."

(B) Con riferimento alla previgente disciplina, cfr. la Determinazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - **Linee Guida n. 4** - "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera n. 206 del 1° marzo 2018, pubblicata in G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018. In vigore dal 7 aprile 2018.

Con riferimento alle Linee guida n. 4, si vedano anche le **FAQ aggiornate dall'ANAC il 12 settembre 2018**.

A seguito della conversione in legge del D.L. "sblocca cantieri", l'ANAC ha aggiornato i punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle suddette Linee guida n. 4 con **delibera n. 636 del 10 luglio 2019** (pubblicata in G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2019), e ciò al solo fine di conseguire l'archiviazione della procedura di infrazione UE n. 2018/2273, in ossequio a quanto prescritto dal vigente art. 216, co. 27-octies. L'attuale testo delle Linee guida n. 4 resta pertanto

incompatibile con le modifiche apportate dallo "sblocca cantieri" al testo dell'articolo 36.

Con riferimento invece alla illegittimità del sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate, cfr. il **comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018**, recante: "**Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle procedure negoziate**", secondo cui la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte), non è legittima in quanto:

- "fuoriesce dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79, comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;
- determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alla competizione per l'affidamento degli appalti pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l'invito o decidano comunque di non presentare offerta".

Da ultimo, v. anche l'**art. 8, co. 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, c.d. "decreto semplificazioni"** (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020), secondo cui: **le S.A. possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'O.E. di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, co. 2, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.**

servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza. ^(A)

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori.

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. ^{(14) (B)}

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 25, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. 0a-bis) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽²⁾ Lettera modificata dall'art. 25, co. 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così integrata dall'art. 1, co. 5-bis, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 25, co. 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, co. 20, lett. h) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 25, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, co. 20, lett. h) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall'art. 25, co. 1, lett. b), n. 4, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, co. 20, lett. h) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 25, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 25, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 25, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, co. 20, lett. h) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il presente comma era stato sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. f), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, tuttavia tale originaria sostituzione non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 25, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 25, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, successivamente sostituito dall'art. 1, co. 17, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 e, da ultimo, così modificato dall'art. 53, co. 5, lett. b), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 25, co. 1, lett. h), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. h) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni con L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 20, lett. h), D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 17, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. h) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

(A) Sul carattere vincolante delle disposizioni emergenziali di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/2020, che prevalgono anche sulla disciplina illustrata nei regolamenti interni adottati da imprese pubbliche operanti nei settori speciali, v. la **Delibera ANAC n. 4 del 12 gennaio 2022**, secondo cui: "Le disposizioni normative contenute nell'art. 1 del decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, contengono una disciplina derogatoria, temporalmente limitata e giustificata dall'esigenza di far fronte ad una congiuntura economica resa particolarmente difficile dalla

pandemia da COVID-19, che come tale prevale sulla disciplina dei contratti sotto-soglia prevista dall'articolo 36 del Codice appalti, con la conseguenza che le previsioni della lex specialis con essa incompatibili, con specifico riferimento alla disciplina dell'esclusione automatica delle offerte anomale, devono essere integrate e sostituite".

(B) Con riferimento agli appalti di **lavori nel settore dei beni culturali**, v. tuttavia il successivo **art. 148, co. 6**, secondo cui: "in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro".

Titolo II

Qualificazione delle stazioni appaltanti

Art. 37

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ^(A)

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, ^(B) possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo

(A) Per l'elenco completo delle centrali di committenza nazionali, v. la nota di cui al precedente art. 3, co. 1, lett. n).

(B) Per un riepilogo delle vigenti disposizioni in materia di spending review – aggiornato all'ottobre 2017 – si veda l'**Allegato 1 alla Circolare del 20 dicembre 2017, n. 33 - Quadro sinottico - della Ragioneria Generale dello Stato**, disponibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCO-LARI/2017/33/Allegato_alla_Circolare_del_20_dicembre_2017_n_33.pdf

In materia, v. inoltre la più recente **“Tabella obblighi-facoltà per gli acquisti di beni e servizi” pubblicata da Consip il 30 maggio 2019**. La tabella rappresenta un quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. Le amministrazioni, attraverso la tabella, avranno la possibilità di individuare la normativa applicabile in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto, alla propria categoria di appartenenza (amministrazione centrale, ente del servizio sanitario nazionale, amministrazione territoriale, etc.) e alla classe di importo. La tabella è consultabile anche al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html

Con riferimento alle più recenti disposizioni dettate in materia di **spending review**, v. in particolare:

- l'art. 1, co. 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dall'art. 1, co. 130, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (**c.d. legge di bilancio 2019**), secondo cui: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine

e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.

- L'art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159, secondo cui: **“Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca”**.
- L'art. 1, commi 581, 582 e 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (**c.d. Legge di bilancio 2020**), secondo cui:

“581. All'art. 1, co. 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: «telefonia mobile,» sono inserite le seguenti: «autoveicoli di cui all'art. 54, co. 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati,».

582. All'art. 4, co. 3-ter, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «e lavori pubblici».

583. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa”.
- L'art. 3-quater del D.L. 18 novembre 2022 n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023 n. 6, secondo cui: “All'art. 1, co. 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento” sono sostituite dalle

seguenti: “almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento”.

In ragione di quanto precede, le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT (nell'elenco disponibile online al seguente link: https://www.istat.it/it/files/2016/09/ISTAT_lista_AAPP_30_settembre2022_GU_numero229-All.-1.docx.pdf, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento (costituite ai sensi dell'art. 1, co. 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:

- a) **energia elettrica;**
- b) **gas;**
- c) **carburanti rete e carburanti extra-rete;**
- d) **combustibili per riscaldamento;**
- e) **telefonia fissa e telefonia mobile;**
- f) **buoni-pasto, sia cartacei che elettronici** (ex art. 1, D.M. 22 dicembre 2015, a decorrere dal 5 febbraio 2016);
- g) **autoveicoli di cui all'art. 54, co. 1, lettere a) (autovetture), b) (autobus), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c) (autoveicoli per trasporto promiscuo), del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati** (a decorrere dal 1° gennaio 2020).

È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del [40%] 5% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del [34%] 2% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'ANAC. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati.

La mancata osservanza delle suddette disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

I contratti stipulati in violazione dell'art. 1, co. 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto (cfr. art. 1, co. 8, del citato D.L. n. 95/2012).

Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione (cfr. art. 1, co. 3, del citato D.L. n. 95/2012).

Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, co. 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (cfr. art. 1, co. 13, del citato D.L. n. 95/2012).

Gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto attività di manutenzione e (a decorrere dal 1° gennaio 2020) anche lavori pubblici (cfr. novellato art. 4, co. 3-ter, del citato D.L. n. 95/2012).

Con specifico riferimento agli **enti del S.S.N.**, si veda inoltre l'art. 1, commi 548-550 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. **legge di stabilità 2016**), secondo cui:

“548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal d.P.C.M. [24 dicembre 2015, oggi integrato dal d.P.C.M. 11 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. n. 189 del 16 agosto 2018] di cui all'art. 9, co. 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (...), avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.

549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'art. 9, co. 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (...). In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento,

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. ^(A) Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.⁽¹⁾

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo

di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa".

Le categorie merceologiche individuate dal citato **d.P.C.M. 24 dicembre 2015** sono le seguenti:

- 1) Farmaci;
- 2) Vaccini;
- 3) Stent;
- 4) Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali);
- 5) Protesi d'anca;
- 6) Medicazioni generali;
- 7) Defibrillatori;
- 8) Pace-maker;
- 9) Aghi e siringhe;
- 10) Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali;
- 11) Servizi di pulizia per gli enti del S.S.N.;
- 12) Servizi di ristorazione per gli enti del S.S.N.;
- 13) Servizi di lavanderia per gli enti del S.S.N.;
- 14) Servizi di smaltimento rifiuti sanitari;
- 15) Vigilanza armata;
- 16) Facility management immobili;
- 17) Pulizia immobili;
- 18) Guardiania;
- 19) Manutenzione immobili e impianti.

Con successivo **d.P.C.M. 11 luglio 2018**, le categorie merceologiche sopra elencate sono state confermate e integrate con le seguenti nuove categorie:

- 20) Guanti (chirurgici e non);
- 21) Suture;
- 22) Ossigenoterapia;
- 23) Diabetologia territoriale;
- 24) Servizio di trasporto scolastico;
- 25) Manutenzione strade - Servizi e forniture.

Gli obblighi di cui all'ultimo d.P.C.M. citato decorrono dal 16 agosto 2018, ad eccezione della categoria merceologica n. 25 (manutenzione strade - servizi e forniture) il cui obbligo è differito di un anno, fatte salve le programmazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel Tavolo dei soggetti aggregatori e gli interventi già programmati dalle regioni alla data di entrata in vigore per la categoria n. 25.

In argomento, v. inoltre il **D.M. 7 dicembre 2018**, così come modificato e integrato dal successivo **D.M. 27 di-**

cembre 2019 (in G.U.R.I. n. 12 del 16 gennaio 2020) secondo cui, dal 1° febbraio 2020, decorre l'obbligo per gli enti del S.S.N. di effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti la cosiddetta "ordinazione" degli acquisti di beni. A partire dal 1° gennaio 2021, sempre per le Amministrazioni del S.S.N., decorre altresì l'obbligo di trasmettere attraverso il **Nodo Smistamento Ordini (NSO)** anche gli ordinativi di fornitura aventi ad oggetto l'acquisto di servizi. A decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli Enti del S.S.N. e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture elettroniche che non indichino espressamente gli estremi dei suddetti documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi.

Per la disciplina relativa ai **prezzi di riferimento** individuati dall'ANAC ai fini del contenimento della spesa pubblica, cfr. invece la nota di cui all'art. 213, co. 3, lett. h-bis).

Tra le misure di contrasto agli effetti dell'emergenza COVID-19, v. anche il **co. 3 dell'art. 120 "Piattaforme per la didattica a distanza"** del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "cura Italia"), convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020, secondo cui: "**Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2, lettere a) (piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o per il potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità) e b) (dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a) da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. e MePA). Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**".

Con riferimento ai quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, v. inoltre l'**art. 87-bis "Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico"** del decreto c.d. "cura Italia", meglio illustrato nella nota di cui al successivo **art. 63, co. 2, lett. c)**.

^(A) Per l'elenco completo dei soggetti aggregatori finora istituiti si rinvia alla nota di cui al precedente art. 3, co. 1, lett. n) del presente codice.

svolgimento di [procedura ordinaria ai sensi del] procedure di cui al presente codice.⁽²⁾ **(A)**

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:⁽⁶⁾

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; **(B)**
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.⁽³⁾ **(C)** *(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,*

(A) In materia di lavori di manutenzione, v. l'art. 1, co. 6, del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri"), come modificato dall'art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui: "[Per gli anni 2019, 2020 e 2021] Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

Con specifico riferimento alle strade comunali di Roma capitale, v. l'art. 2, co. 2-septiesdecies, del D.L. 10 settembre 2021 n. 121 (c.d. decreto infrastrutture), convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156, secondo cui: "Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma capitale, nonché di rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità nel territorio comunale derivanti dalle condizioni della piattaforma stradale delle strade comunali, Roma capitale è autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ovvero entro il 24 novembre 2021], nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita convenzione con la società ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento di tali interventi, da realizzare entro novanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione. Per le finalità di cui al primo periodo e limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, da essa conclusi, ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. Per le finalità di cui al presente comma, la società ANAS S.p.a. è altresì

autorizzata a utilizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse già disponibili per interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma tra la società ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [oggi MIT], nel limite di 5 milioni di euro".

(B) In argomento, v. l'Atto-parere del Presidente ANAC del 30 novembre 2022, fornito in risposta alla nota assunta al protocollo ANAC n. 76280, del 26 settembre 2022, secondo cui: "la centrale di committenza può essere costituita nella forma di associazioni, unioni, consorzi o anche di accordi resi in forma di convenzione ai sensi degli artt. 30 e ss. del TUEL, prescindendo dall'acquisizione (...) della personalità giuridica".

(C) L'art. 1, co. 1, lett. a) del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri"), come da ultimo novellato dall'art. 17, co. 2, del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (a decorrere dal 25 febbraio 2023), stabilisce che fino al [31 dicembre 2024] 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui art. 37, co. 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. [convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101] Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'art. 10, commi 2-bis e 2-ter del D.L. 18 novembre 2022 n. 176 (convertito con modificazioni dalla L. 13

sulle unioni e fusioni di comuni)

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.⁽⁴⁾

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro

gennaio 2023 n. 6, a decorrere dal 18 gennaio 2023) prevede inoltre che:

"2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".

2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55".

In argomento, v. anche il **Comunicato 17 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali**, disponibile al seguente link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021> e meglio citato anche nell'Appendice 2 del presente volume, in relazione all'art. 52 del D.L. n. 77/2021, ove in particolare si legge, tra l'altro, che: "La disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo periodo, in virtù dei quali:

- 1) non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;
- 2) non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria".

dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 26, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 26, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 26, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 26, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 26, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. g), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, tuttavia tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

Art. 38

Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza ^(A)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto [agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip s.p.a., Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., **Difesa servizi S.p.A.**, **l'Agenzia del demanio**, ^(B) nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, *(Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale)* convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.⁽¹⁰⁾ ^(C)

1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione

(A) In argomento, da ultimo, v. la **Delibera ANAC 28 settembre 2022 n. 441, "Approvazione delle Linee guida recanti attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici"**, disponibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/Delibera+n.441+del+28+settembre+2022+-+Linee+guida+qualificazione+stazioni+appaltanti+e%20centrali+di+committenza.pdf/35508116-bf8e-1d45-0a26-eb84be6797a4?t=1664550447520>

In argomento, v. anche:

- il **Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2021**, sottoscritto dall'ANAC e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, disponibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2188340/Protocollo+d.intesa+PCM+e+ANAC+17+dicembre+2021.pdf/af4e3788-c208-5067-316f-17425374dc6b?t=1640703448060>
- la **Delibera ANAC n. 141 del 30 marzo 2022**, con cui l'Autorità ha approvato le **Prime Linee Guida per la riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza**, attuative del suddetto protocollo, disponibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/121342/Linee+guida+qualificazione+Stazioni+appaltanti+-+del.+n.+141+-+30.03.2022.pdf/dab8ec7a-4109-e6c8-494f-b42cc22faded?t=1648723698247>
- le **FAQ dell'ANAC pubblicate durante la consultazione on-line**, disponibili al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/19263312/FAQ+-+Linee+guida+Qualificazione+Stazioni+appaltanti+-+12.05.2022.pdf/f8cf65b4-86d8-f4da-4a59-8a95f4c59637?t=1652349946177>

- la **Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del sistema di qualificazione** previsto dal protocollo sottoscritto tra ANAC e Presidenza del Consiglio, disponibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-pubblicata-la-relazione-sullo-stato-di-attuazione> *[in corso di aggiornamento rispetto alle specificità delle Linee Guida da ultimo approvate]*.

Per la "Disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti qualificate della Provincia Autonoma di Bolzano", v. inoltre la **D.G.P. 30 dicembre 2022, n. 998**.

(B) Per le nuove attribuzioni dell'Agenzia del demanio, funzionali ad agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e a razionalizzare gli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, co. 222, della L. 23 dicembre 2009 n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previste dal PNRR, v. anche l'**art. 16-bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, a decorrere dal 21 dicembre 2021**.

(C) Per l'elenco completo dei soggetti aggregatori finora istituiti si rinvia alla nota di cui al precedente art. 3, co. 1, lett. n) del presente codice.

delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.^{(5)(A)}

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, **[sentite l'ANAC e la Conferenza unificata]** **di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC**, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.⁽⁶⁾

3. **Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis** la qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

- a) capacità di **[programmazione e]** progettazione;
- b) capacità di affidamento;
- c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.⁽⁶⁾

3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.⁽⁷⁾

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

- a) requisiti di base, quali:
 - 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
 - 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
 - 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
 - 4) numero di gare svolte nel **[triennio]** quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;⁽¹⁾
 - 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa **(B)** ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; **(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)** **(C)**
- 5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;⁽²⁾
- 5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.

(A) Sul punto, v. anche l'art. 1, commi 28 e 29 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, c.d. "sblocca cantieri", convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a mente del quale:

"28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.

29. Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa".

(B) Cfr. l'art. 4 del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 s.m.i., che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra P.A. e imprese.

Per la specifica indicazione dei termini di pagamento si rinvia alla nota di cui al successivo art. 113-bis, co. 3.

(C) A mente del quale: "(...) le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata".

229, ^(A) in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall'articolo 29, comma 3; ⁽²⁾

5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara; ⁽⁸⁾

b) requisiti premianti, quali:

- 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
- 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara; ⁽⁹⁾

- 4) livello di soccombenza nel contenzioso;
- 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione. ⁽³⁾

5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

6. L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ^(B) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione

(A) Art. 1 - Ambito di applicazione.

"1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche sono tenute a:

a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilità;

c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di quanto specificato nell'ambito del decreto di cui all'articolo 5, per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;

d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai

sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni. *[Con riferimento al testo dell'art. 11 della L. n. 3/2003, come novellato dal c.d. "decreto semplificazioni", cfr. la nota di cui al precedente art. 21, co. 3]*

2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88".

Art. 2 - Comunicazione dei dati.

"1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'art. 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'art. 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo art. 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche»".

(B) In materia di CIG, cfr. la prima **Delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017**, recante "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG", nonché il **Comunicato del Presidente ANAC del 12 aprile 2017**, recante "Precisazioni sull'applicazione delle disposizioni della Delibera n. 1/2017". Si veda inoltre la delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 e la più recente **Delibera n. 371 del 27 luglio 2022**, con cui l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento della **Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011**, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013,

di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.

9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Numero così modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Numero aggiunto dall'art. 27, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 27, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 27, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 27, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁶⁾ Comma modificato dall'art. 8, co. 5, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12, a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, co. 5, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12, a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽⁸⁾ Numero aggiunto dall'art. 8, co. 5, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12, a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽⁹⁾ Numero soppresso dall'art. 8, co. 5, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12, a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽¹⁰⁾ Comma modificato dall'art. 8, co. 5, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 16-bis, co. 8, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con L. 17 dicembre 2021, n. 215 e dall'art. 7, co. 1, del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, conv. con L. 29 dicembre 2021 n. 233.

n. 136", disponibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/164664/Linee+guida+sulla+tracciabilita+dei+flussi+finanziari+-+del.+n.371+-+27.07.2022.pdf/85e82fbc-2b2a-9720-e4a0-b3c2df047fcc?t=1659602179613>

Tale ultimo aggiornamento si è reso necessario a seguito della sentenza del **TAR Lazio - Roma, Sez. I, 7 marzo 2022 n. 2606**, con cui il G.A. aveva annullato per vizio di incompetenza il **Comunicato del presidente ANAC del 16 ottobre 2019**, recante: "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici".

In argomento, oltre all'ultimo aggiornamento della **"Guida al servizio SIMOG - Manuale utente profilo RUP, Ver. 3.04.4"**, disponibile al seguente link: https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/help/GuidaSimog_RUP.pdf v. anche le **FAQ pubblicate dall'ANAC** e aggiornate al 26 marzo 2021, suddivise nelle seguenti sezioni:

Sezione A – Aspetti generali sulla tracciabilità;

Sezione B – Casi particolari rientranti nel perimetro della tracciabilità;

Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della tracciabilità;

Sezione D – Ulteriori casi specifici chiariti con la determinazione n. 4/2011.

Si vedano inoltre le ulteriori FAQ relative agli "Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 213, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016", meglio citate nella corrispondente nota.

Con la **Delibera ANAC n. 268 del 19 marzo 2020** adottata a seguito dell'emergenza COVID-19, l'Autorità aveva disposto che: "Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG è portato da 90 a 150 giorni", mentre "i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni".

Con la successiva **Delibera ANAC n. 271 del 7 giugno 2022**, l'Autorità ha disposto la cessazione dell'efficacia delle indicazioni contenute nella precedente delibera n. 268 del 19 marzo 2020, aggiornata con delibera n. 312 del 9 aprile 2020, sulla sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell'Autorità e sulla modifica dei termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità, a seguito della cessazione dello

stato di emergenza. Per l'effetto, a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione della predetta delibera n. 271/2022, sono ripristinati i seguenti termini, vigenti in epoca antecedente all'adozione della citata Delibera n. 268/2020:

- i termini per la richiesta di dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, nell'ambito di procedimenti di competenza dell'Autorità indicati nei pertinenti Regolamenti;
- il termine massimo di sospensione previsto dall'art. 10, co. 2, del Regolamento di precontenzioso;
- i termini indicati nella tabella seguente per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità:

Perfezionamento dei CIG	90 giorni. I CIG non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.
Obbligo della trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici	<p><u>Schede Dati Comuni e Aggiudicazione</u>: entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva o dall'avvenuto affidamento;</p> <p><u>Schede Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione</u>: entro 30 giorni dall'avvenuta adesione;</p> <p><u>Scheda Modifiche contrattuali</u>: entro 30 giorni dall'evento;</p> <p><u>Schede Fase iniziale, S.A.L., Conclusione, Collaudo/Regolare esecuzione, Accordi bonari, Sospensione, Subappalto, Istanza di recesso</u>: entro 60 giorni dall'evento.</p>
Emissione del CEL da parte della S.A.	30 giorni. Preliminarmente all'emissione del CEL, la S.A. deve completare l'invio delle informazioni relative all'affidamento di cui attesta l'esecuzione.

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli **artt. 1, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 60, 63, 79, 80, 86, 105, 106, 107, 140, 163, 165, 204 e 213.**

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 39

Attività di committenza ausiliarie ^(A)

1. Le attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'articolo 38.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenze ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.

Art. 40

Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. ^(B)

Art. 41

Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di Consip s.p.a. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento

(A) In argomento, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 9 giugno 2021**, recante: "Affidamento dei servizi di supporto alla committenza – illegittimità della clausola che impone all'aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara".

Da ultimo, v. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 1° febbraio 2023**, recante: "Chiarimenti per gli Enti locali riguardanti i servizi prestati da soggetti che non sono centrali di committenza né iscritti all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, anche nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", secondo cui: "un operatore economico privato può porre in essere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 1, lett. m), punti 1, 2 e 3 e dell'art. 39, co. 2 del Codice, «le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata». L'affidamento di tali attività deve avvenire attraverso lo svolgimento delle procedure prescritte dal Codice, laddove il soggetto non sia una società in house. Le attività di committenza ausiliaria (quali ad esempio, consulenze sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, messa a disposizione di infrastrutture tecniche) sono assoggettate anche agli ulteriori principi previsti per gli af-

fidamenti diretti di cui all'art. 36, co. 2 lett. a) e b) del Codice, nonché al divieto di frazionamento artificioso degli appalti ex art. 35 del Codice e al rispetto del principio di rotazione".

(B) Sul punto, cfr. il **Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018**, recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro", secondo cui, per gli **acquisti infra 1.000 euro**, permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non abrogata a seguito dell'emanazione del presente codice.

Si evidenzia, tuttavia, che a seguito della approvazione della c.d. Legge di bilancio 2019, la soglia originariamente prevista dall'art. 1, co. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stata innalzata da 1.000 a 5.000 euro. Sul punto, si rinvia alla nota di cui al precedente art. 37, co. 1.

In argomento, si veda anche l'**Atto di segnalazione n. 7 del 19 dicembre 2018**, con cui l'ANAC ha segnalato al Governo e al Parlamento "l'opportunità di una modifica normativa tesa a stabilire più chiaramente l'applicabilità degli art. 40, co. 2, del codice alle procedure sotto soglia, valutando, al contempo, la possibilità di prevedere un regime differenziato per tali procedure come anche per altre situazioni. Fra queste, potrebbero ricomprendersi gli affidamenti diretti ovvero particolari procedure a invito, ad esempio quelle motivate da ragioni di urgenza, per le quali l'utilizzo di comunicazioni elettroniche potrebbe non consentire il rispetto dei canoni di efficienza ed efficacia nell'assegnazione delle commesse".

delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da Consip, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea. ^(A)

2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto delle finalità di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l'attività di Consip e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.

2-bis. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58.⁽¹⁾

3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una relazione sull'attività di revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonché gli accorgimenti adottati per garantire l'effettiva partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.

⁽¹⁾ Comma inserito dall'art. 28, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 42

Conflitto di interesse ^(B) **LG15**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. ^(C)

^(A) Per la definizione di PMI si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. aa) del presente codice nonché alla pubblicazione della Commissione UE "Guida dell'utente alla definizione di PMI" ivi citata.

^(B) Sul punto, v. la **Determinazione ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 - Linee Guida n. 15 - "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"**, nonché il nuovo **Piano Nazionale Anticorruzione 2022** di cui alla **Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023**.

Come indicato nella **Delibera ANAC n. 273 del 7 giugno 2022**, in cui l'Autorità ha accertato la violazione delle norme sul conflitto di interessi nell'ambito degli affidamenti di una amministrazione comunale, nell'assegnare un appalto occorre sempre verificare che non vi siano conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti, a qualunque titolo, in tutte le fasi dell'affidamento dei contratti pubblici, compresa la realizzazione dell'esecuzione. È necessario procedere costantemente ad un'attenta vigilanza, e verifica delle dichiarazioni fornite, resolvendo le eventuali situazioni di conflitto che dovessero emergere.

Da ultimo, v. anche la **Delibera ANAC n. 63 dell'8 febbraio 2023**, secondo cui, nel caso di assegnazione di appalti, non deve sussistere legame di parentela fra il RUP e uno dei mandanti del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio (nella specie, di progettazione). L'esistenza del conflitto d'interessi per parentela giunge fino al sesto grado. Il fatto poi che la carenza di personale renda difficile la sostituzione del RUP non può essere eccepito dalla S.A. come scusante.

^(C) In argomento, v. anche le **Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche**, approvate con **Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020**, ove tra l'altro si ricorda che la finalità di prevenzione di conflitti di interesse nei contratti e negli atti negoziali è perseguita dall'**art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali)** del **d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici)**. Tale articolo, in particolare, dispone che:

"1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62. *(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)* ^(A)

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 43

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 13.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri concludendo un accordo che determina:

- a) le responsabilità delle parti e le disposizioni nazionali applicabili;
- b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e i termini di conclusione dei contratti. L'assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.

3. Se una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori nazionali hanno costituito con amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri:

- a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
- b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

4. L'accordo ai sensi del presente articolo è applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell'atto costitutivo del soggetto congiunto ovvero può essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale".

(A) Art. 7 - Obbligo di astensione.

"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Titolo III Procedura di affidamento

Capo I Modalità comuni alle procedure di affidamento

Sezione I – Disposizioni comuni

Art. 44 Digitalizzazione delle procedure **dPCM**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. ^(A) Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. ⁽¹⁾ ^(B)

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 29, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 45 Operatori economici

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (*Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici*), e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, (*Provvedimenti per la cooperazione*) e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (*Legge-quadro per l'artigianato*);
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, ^(C) tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deli-

^(A) Sulla G.U.R.I. n. 256 del 26 ottobre 2021 è stato pubblicato il **d.P.C.M. 12 agosto 2021 n. 148**, recante: “**Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**”. Tale decreto identifica i principi generali che sottendono alla digitalizzazione dei processi di acquisto della P.A., effettuando in particolare la c.d. “reingegnerizzazione” in chiave digitale delle fasi di acquisto e negoziazione e individuando le caratteristiche tecniche generali dei sistemi che ne costituiscono il supporto telematico. L'art. 29 del decreto prevede che “le stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici entro sei mesi dall'adozione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2”. Si tratta in particolare di regole tecniche che l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) dovrà pubblicare per definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di affida-

mento disciplinate dal codice, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice medesimo.

^(B) In argomento, v. anche il “**Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 – 2022**” redatto dall'AgID e reperibile presso il seguente link: <https://pianotriennale-ict.italia.it/>

^(C) L'art. 2615-ter c.c. stabilisce che le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V, ovvero le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602 c.c. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

berativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
 d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, ^(A) costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;^(B)
 f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (*Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428*).

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

(A) Stabilisce il primo comma dell'art. 2602 c.c. che: "con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese".

(B) Secondo quanto indicato dall'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 18 marzo 2021 n. 5**, il consorzio ordinario di concorrenti, "pur essendo un autonomo centro di rapporti giuridici, non comporta l'assorbimento delle aziende consorziate in un organismo unitario costituente un'impresa collettiva, né esercita autonomamente e direttamente attività imprenditoriale, ma si limita a disciplinare e coordinare, attraverso un'organizzazione comune, le azioni degli imprenditori riuniti (...). Nel con-

sorzio con attività esterna la struttura organizzativa provvede all'espletamento in comune di una o alcune funzioni (ad esempio, l'acquisto di beni strumentali o di materie prime, la distribuzione, la pubblicità, etc.), ma nemmeno in tale ipotesi il consorzio, nella sua disciplina civilistica, è dotato di una propria realtà aziendale. Ne discende che, ai fini della disciplina in materia di contratti pubblici, il consorzio ordinario è considerato un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità di mandatario delle imprese della compagine. Esso prende necessariamente parte alla gara per tutte le consorziate e si qualifica attraverso di esse, in quanto le stesse, nell'ipotesi di aggiudicazione, eseguiranno il servizio, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate (...)"

Art. 46

Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ^(A) LG1 / DM

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ^(B) **nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:** ⁽²⁾ ^(C)

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; **gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;** ⁽¹⁾

^(A) In argomento, v. il **D.M. 2 dicembre 2016, n. 263** - "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee". In vigore dal 28 febbraio 2017.

Cfr. altresì la Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - **Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"**, aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in vigore dal 7 aprile 2018) e successivamente integrata con **delibere n. 417 del 15 maggio 2019 e n. 290 del 1° aprile 2020**.

In particolare, con tale ultimo atto, l'ANAC ha deliberato:

- "di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale;
- di ritenere opportuna, al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti, l'adozione di un atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato con il quale si procede, in caso di scioglimento dell'associazione professionale, all'attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso in cui l'associazione continui ad operare, all'attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte".

Da ultimo, v. altresì la **delibera ANAC n. 240 del 23 marzo 2021**, secondo cui: "I lavoratori che svolgono la propria attività presso le società di ingegneria in qualità di

lavoratori somministrati possono essere considerati ai fini del calcolo dell'organico medio a condizione, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida n. 1 in relazione ai collaboratori coordinati e continuativi, che gli stessi abbiano prestato la loro opera per un periodo di almeno sei mesi.

Il personale somministrato può essere, altresì considerato, nell'ambito del gruppo di lavoro dell'offerta tecnica, a condizione che la durata della prestazione che il predetto personale è chiamato a fornire, in virtù del contratto di somministrazione, sia compatibile con la tempistica di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Ai fini della comprova dei requisiti e ai fini dell'offerta tecnica, in aggiunta ai documenti ordinariamente previsti, è necessario produrre copia del contratto di somministrazione sottoscritto tra la società di ingegneria e l'agenzia di somministrazione e il contratto sottoscritto tra l'agenzia medesima e il lavoratore somministrato.

In assenza di indicazioni contrarie della normativa vigente e nell'ottica di garantire il principio della massima partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, sulla base anche di quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea, si ritiene ammissibile la partecipazione di società consortile ex articolo 2615 ter del Codice Civile, costituite da società di ingegneria, ai consorzi stabile di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f, del Codice."

^(B) La Corte di Giustizia UE, Sez. X, con sentenza **11 giugno 2020 (C-219/19)**, ha stabilito che le direttive europee devono essere interpretate nel senso che esse "ostano a una normativa nazionale che esclude, per **enti senza scopo di lucro**, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto di cui trattasi".

^(C) A norma dell'**art. 10, co. 5, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020)**, le disposizioni di cui al presente testo in grassetto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data del 1° febbraio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Per un commento sulla novella normativa si rinvia al documento pubblicato dal **Centro studi del CNI "L'impatto della legge europea 2019-2020 sul codice dei contratti pubblici"**, pubblicato nel maggio 2022 e disponibile al seguente link: <http://cni-online.it/Attach/DV13700.pdf>

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; ^(A)

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; ^(B)

d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati; ^{(3)(C)}

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis); ^{(4)(D)}

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, **nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del**

(A) A tal proposito, v. anche l'Atto di segnalazione n. 8 del 19 dicembre 2018 con cui l'ANAC ha segnalato al Governo e al Parlamento "la necessità, ai fini anche di una semplificazione delle attività di verifica dei requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di una valutazione circa l'opportunità di definire in sede legislativa, nell'ambito delle attività di semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici, il regime delle incompatibilità del direttore tecnico delle società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50". Secondo l'ANAC, infatti, la possibile "presenza di un soggetto che svolge la funzione di direttore tecnico per due o più società di ingegneria o di un soggetto che assume l'incarico di direttore tecnico per una società di ingegneria e di socio o amministratore unico o rappresentante legale per un'altra società di ingegneria, alla luce delle funzioni attribuite alle predette figure, potrebbe determinare la presentazione in sede di gara di offerte imputabili a un unico centro decisionale. Tale ipotesi è già contemplata dall'articolo 80, comma 5, lettera m), del codice dei contratti pubblici con un effetto preclusivo che agisce però limitatamente alla singola gara e non in valore assoluto".

Da ultimo, v. anche la Deliberazione ANAC 15 maggio 2019 n. 416, "Parere in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali", con cui l'autorità ha deliberato, tra l'altro, "di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse inserito

nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte".

(B) Cfr. anche il regolamento più recente (CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007.

(C) A norma dell'art. 10, co. 5, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), le disposizioni di cui al presente testo in grassetto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data del 1° febbraio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

(D) L'art. 10, co. 2, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), stabilisce (a decorrere dal 1° febbraio 2022) che: "Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [ovvero entro il 1° aprile 2022] il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [oggi MIT] individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali".

decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. [oggi MIT]⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Lettera modificata dall'art. 30, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dall'art. 1, co. 20, lett. i) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi". Successivamente, la disposizione è stata così modificata dall'art. 8, co. 5, lett. a-bis) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽²⁾ Alinea così modificato dall'art. 10, co. 1, lett. b) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

⁽³⁾ Lettera aggiunta dall'art. 10, co. 1, lett. b) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 10, co. 1, lett. b) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 10, co. 1, lett. b) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Art. 47
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) *[ovvero i consorzi tra cooperative o imprese artigiane e i consorzi stabili]*, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. ^(A)

[2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.] [I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.]⁽¹⁾

2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini

^(A) In argomento, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 18 marzo 2021 n. 5, ha formulato il seguente principio di diritto: "La consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, è equiparabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell'art. 89 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, all'impresa ausiliaria nell'avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito impone alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione".

Per le coordinate esegetiche della norma, v. la recente sentenza del Cons. Stato, Sez. V, 22 agosto 2022 n. 7360, secondo cui:

"a) la possibilità di "qualificazione cumulativa", nell'ambito dei consorzi stabili, è limitata ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi d'opera e all'organico medio annuo (cfr. art. 47, comma 1);

b) i consorzi stabili possono, per tal via, partecipare alle gare qualificandosi in proprio (art. 47, comma 2, prima ipotesi) e comprovando i propri requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, potendo, a tal fine, cumulare attrezzature, mezzi d'opera e organico medio annuo di tutte le consorziate (con il limite, non codificato ma implicito, del divieto di cumulo in caso di autonoma partecipazione, alla medesima gara, dell'impresa consorziata, che autorizzerebbe – di là dalla paradossale vicenda del concorso competitivo con cooperazione qualificatoria – una implausibile valorizzazione moltiplicativa dei medesimi requisiti: cfr., per la relativa vicenda, Corte di Giustizia UE, C-376/08, 23 dicembre 2009);

c) i consorzi stabili, anche quando partecipino e si qualificano in proprio, possono eseguire la prestazione (oltreché con la propria struttura) per il tramite delle consorziate, ancorché non indicate come esecutrici in sede di gara (onde, in chiara – seppur circostanziata – prospettiva concorrenziale, il ricorso alla struttura consortile consente ad imprese non qualificate di partecipare, sia pure indirettamente, alle procedure di affidamento): si tratterebbe – nella ricostruzione di Ad. Plen. n. 5/2021, che argomenta dal confronto con la previgente formulazione dell'art. 47, comma 2, di "una forma di avvalimento attenuata dall'assenza di responsabilità": che, benché si tratti, va riconosciuto, di formula men tecnicamente rigorosa che sostanzialmente espressiva, sintetizza un condivisibile corollario di sistema);

d) in alternativa, il consorzio può, in sede evidenziale, designare, per l'esecuzione del contratto, una o più delle imprese consorziate (che, in tal caso, partecipano direttamente alla gara, concorrendo alla sostanziale formulazione dei tratti, anche soggettivi, dell'offerta ed assumendo, in via solidale, la responsabilità per l'esatta esecuzione, ancorché la formalizzazione del contratto sia rimessa al consorzio, che è parte formale: cfr., ancora, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2021 cit.);

e) in tal caso (...) è necessario che le imprese designate possedano e comprovino (con la ribadita salvezza dei, limitati e specifici, casi di qualificazione cumulativa) i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione".

della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) [consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane], ai propri consorziati non costituisce subappalto. ⁽²⁾

2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti *pro quota* i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. ^{(3) (A)}

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 31, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, co. 20, lett. l) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. l) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 48

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ^(B)

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono [lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara] i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter), assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. ⁽¹⁾

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84. ^(C)

(A) In argomento, v. l'Atto di segnalazione ANAC n. 2 del 20 luglio 2022, relativo all'opportunità di modificare l'art. 47 del codice mediante l'adozione di una formulazione più chiara della norma, che definisca l'esatto ambito applicativo del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili nei contratti di lavori, servizi e forniture, chiarendo l'applicabilità del succitato meccanismo, senza limitazioni, per i contratti di lavori, servizi e forniture.

(B) Con riferimento alla nuova disciplina transitoria introdotta dal c.d. "decreto semplificazioni" in materia di procedure sotto soglia e sopra soglia, l'art. 2-bis (Raggruppamenti temporanei di imprese) del decreto medesimo (conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020) ha confermato che: "Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Per altri dettagli, v. le note di cui agli artt. 36 e 59 del presente codice.

In materia, v. anche la "Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di partecipazione in forma associata alle procedure di affidamento (2017 - 2018)" aggiornata al marzo 2019.

(C) Sul punto, v. anche l'art. 92, commi 2, 3 e 5, del d.P.R. 207/2010 (attualmente ancora in vigore nelle more

dell'adozione del nuovo regolamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, co. 15, del presente codice) secondo cui:

"2. Per i raggruppamenti temporanei (...), i consorzi [ordinari] (...) ed i soggetti [GEIE] (...), di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

3. Per i raggruppamenti temporanei (...), i consorzi [ordinari] (...) ed i soggetti [GEIE] (...), di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella

4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.⁽²⁾

5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorperate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. ^(A)

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) *[ovvero i consorzi tra cooperative o imprese artigiane e i consorzi stabili]*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; **qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;** a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; *[c.d. divieto di partecipazione plurima]* in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (*Turbata libertà degli incanti*). ⁽⁹⁾

7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) *[ovvero i consorzi tra cooperative o imprese artigiane e i consorzi stabili]*, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. ⁽³⁾ **(B)**

118

categoria prevalente; nelle categorie scorperate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

(...)

5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

(...)"

(A) In materia di qualificazione delle ATI, oltre a rinviare alla precedente nota di cui all'art. 48, co. 3, del presente codice, v. anche **Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 27 marzo 2019 n. 6**, la quale, a fronte del quesito formulato dal giudice remittente, "se sia consentito ad un'impresa componente il raggruppamento, che possieda il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell'offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l'intera quota di esecuzione dei lavori", ha formulato il seguente principio di diritto: **"In applicazione dell'art. 92, co. 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una**

delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori". In questo senso, ha osservato altresì la Plenaria, "una non corrispondenza, in sede di partecipazione alla gara, tra requisito e quota dei lavori da eseguire si risolve non già in una imprecisione formale ovvero in una sorta di errore materiale, bensì in una violazione sostanziale di regole disciplinanti l'intero sistema dei contratti pubblici (e valevoli oggettivamente per tutti i partecipanti alle gare)".

In argomento, v. anche l'**Atto di segnalazione ANAC n. 1 del 20 luglio 2022**, relativo all'opportunità di modificare gli artt. 48, commi 2, 5 e 6 e 83, co. 8, del codice e l'art. 93 *[rectius: 92]* del d.P.R. n. 207/2010, al fine di superare le difformità rispetto alla normativa comunitaria evidenziate nella sentenza della Corte di Giustizia resa in data 28 aprile 2022 nella Causa C-642/2020, meglio citata nella nota di cui al successivo art. 83, co. 8.

(B) In argomento, v. il **Parere MIT formulato in risposta al quesito 9 settembre 2022 n. 1510**, secondo cui – con riferimento alla possibilità o meno di un Consorzio Stabile di sostituire in fase di esecuzione di un lavoro la ditta esecutrice individuata in gara – "si rappresenta che la figura del consorzio stabile è disciplinata dall'art. 45, co. 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e che il co. 7-bis dell'art. 48 del medesimo testo normativo estende anche a tali soggetti le sopravvenienze tassative di cui ai successivi commi 17, 18 e 19, previste in materia di RTI, in presenza delle quali è consentito alla S.A. proseguire il rapporto contrattuale con altro operatore economico, a seguito di perdita dei requisiti

8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *d)* ed *e)* [ovvero *ATI e consorzi ordinari*], anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.⁽⁴⁾

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, comitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *f)*; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *c)*, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. ^(A)

di partecipazione in capo alla mandataria o ad una delle mandanti. Sul punto, si evidenzia che la giurisprudenza maggioritaria in materia ritiene che la sostituzione dell'impresa consorziata designata ai fini dell'esecuzione sia ammissibile a condizione che: a) la modifica soggettiva avvenga esclusivamente "in diminuzione" e non "per addizione", e quindi solo internamente e senza innesti dall'esterno; b) la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata; c) il soggetto subentrante risulti in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o ai servizi o alle forniture oggetto dell'affidamento; d) l'evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, sia portato a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto conoscenza, per consentirle di assegnare al consorzio un congruo termine per procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, tale da poter garantire correttamente e rapidamente la prosecuzione del rapporto contrattuale".

(A) In merito al regime giuridico del raggruppamento temporaneo di imprese, si v. anche il **Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 formulato dall'Agenzia delle Entrate**, secondo cui: "Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico - si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) «... non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali». **Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti**".

In argomento, v. anche il **Parere MIT** sul quesito **n. 1250 del 24 marzo 2022**, secondo cui: il comma 16 dell'art. 48 in commento può consentire alla S.A. di prevedere il pagamento diretto dei mandanti. In tal caso, precisa il Ministero, "l'atto costitutivo del raggruppamento conterrà un mandato che escluderà dalle operazioni del mandatario gli adempimenti fiscali, ivi inclusa la riscossione dei pagamenti dei mandanti. La fattispecie sopra prospettata è stata prevista anche in una circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze (Circolare 8 ottobre 2009, n. 29, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2009, n. 246), con la quale il Ministero, fornendo chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di pagamenti da parte delle p.a. contenute nell'articolo 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, cui ha dato attuazione il Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, precisa che la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 "va effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa sulla base dei lavori eseguiti da

17. Salvo quanto previsto [~~dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento~~] dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale ^(A) del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante [~~può~~] deve recedere dal contratto. ^{(5)(B)}

18. Salvo quanto previsto [~~dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento~~] dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale ^(C) del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. ⁽⁶⁾

19. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. ⁽⁷⁾

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). ⁽⁸⁾ *[ovvero i consorzi tra cooperative o imprese artigiane, i consorzi stabili e i consorzi ordinari]*

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. ^{(8)(D)}

ciascuna ... e tale soluzione è valida sia nel caso in cui il mandato di pagamento è intestato alla mandataria che riscuote in nome e per conto della mandante, sia, ovviamente, nel caso in cui è la stessa impresa mandante a curare direttamente la riscossione del proprio credito". Resta fermo che la liquidazione delle fatture ai componenti il raggruppamento dovrà avvenire contemporaneamente e solo a seguito dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti per il raggruppamento dal mandatario con la sottoscrizione del contratto. La modalità del pagamento diretto ai mandanti deve essere espressamente prevista nell'atto costitutivo del raggruppamento".

(A) Testo in grassetto così sostituito dall'art. 372, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", a decorrere dal 15 luglio 2022. Tale novella, a norma del successivo comma 2, si applica alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data del 15 luglio 2022, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

(B) Sul punto, v. i principi di diritto formulati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza del 27 maggio 2021 n. 10, meglio indicati nell'ultima nota di cui al comma 19-ter.

(C) Testo in grassetto così sostituito dall'art. 372, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della

legge 19 ottobre 2017, n. 155", a decorrere dal 15 luglio 2022. Tale novella, a norma del successivo comma 2, si applica alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data del 15 luglio 2022, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

(D) In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 19-ter, con sentenza del 27 maggio 2021 n. 10, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha formulato i seguenti principi di diritto:

"a) la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fallimentare non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 186-bis, comma 4, e al quale l'operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all'uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale;

b) la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, da ultimo richiamato anche dagli articoli 80 e 110 del codice dei contratti; a tali fini l'operatore che presenta domanda di concordato in

⁽¹⁾ *Comma così modificato dall'art. 32, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*

⁽²⁾ *Comma così modificato dall'art. 32, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*

⁽³⁾ *Comma inserito dall'art. 32, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*

⁽⁴⁾ *Comma così modificato dall'art. 32, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*

⁽⁵⁾ *Comma modificato dall'art. 32, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 372, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022.*

⁽⁶⁾ *Comma modificato dall'art. 32, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 372, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 12 gennaio 2019*

bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l'autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante;

c) l'autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell'aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l'impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale;

d) l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione, nella fase di gara, del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, che abbia presentato domanda di concordato in bianco o con riserva a norma dell'art. 161, comma 6, l. fall, e non sia stata utilmente autorizzato dal tribunale fallimentare a partecipare a tale gara, solo se tale sostituzione possa realizzarsi attraverso la mera estromissione del mandante, senza quindi che sia consentita l'aggiunta di un soggetto esterno al raggruppamento; l'evento che conduce alla sostituzione interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un **principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata** a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara".

Da ultimo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 25 gennaio 2022 n. 2, ha formulato il seguente principio di diritto: **"La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice"**.

Il supremo Consesso ha inoltre osservato che: "Il riconoscimento della possibilità di modificare (in diminuzione) il raggruppamento temporaneo di imprese, anche nel caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80, determina che, laddove si verifichi un caso riconducibile a tale fattispecie, la S.A., in applicazione dei principi generali di cui all'art. 1 della L. n. 241/1990 e all'art. 4 del codice, debba interpellare il raggruppamento (se questo non abbia già manifestato la propria volontà) in ordine alla volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di rendere possibile la propria partecipazione alla gara.

In modo non dissimile da quanto avviene ai fini del soccorso istruttorio, la S.A. concederà un termine ragionevole e proporzionale al caso concretamente verificatosi, riprendendo all'esito l'ordinario procedimento di gara".

Secondo Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2022 n. 9864 (oltre che Id., 12 gennaio 2023 n. 434), i commi 17-19-ter dell'art. 48, così come interpretati dall'Adunanza Plenaria di recente nelle pronunce del 27.3.2019, n. 6, del

27.5.2021, nn. 9 e 10 e, da ultimo, del 25.1.2022, n. 2), non ammettano la possibilità di apportare modifiche soggettive alla compagine di un RTI in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti speciali di partecipazione (nella specie dell'attestazione SOA), essendo la sostituzione interna limitata all'ipotesi in cui una delle componenti del raggruppamento perda i requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 80, anche in corso di gara, e dovendo ritenersi che le esigenze organizzative per l'operatività di un RTI in riduzione non possano venire in rilievo laddove si debba per contro fronteggiare alla perdita in capo ad una delle imprese del costituendo RTI dei requisiti speciali di partecipazione. Ne discende che alcun rilievo è in grado di assumere la natura "sovrabbondante" del raggruppamento ai fini di una sua ipotetica "riduzione", dovendosi negare la possibilità di operare una tale rimodulazione per sanare la perdita di un requisito speciale di partecipazione, in quanto, qualora l'impresa che si sia impegnata all'esecuzione di una determinata quota delle prestazioni oggetto di appalto, rimanga medio tempore sfornita di qualificazione, è inconferente il possesso sovrabbondante del requisito di capacità tecnica da parte del raggruppamento nel suo complesso.

Per l'estensione di tali principi anche ai consorzi stabili, v. Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2022 n. 9752; Id., 11 novembre 2022 n. 9923 e Id., 24 gennaio 2023 n. 779.

Con riferimento alle medesime disposizioni di cui ai commi da 17 a 19-ter si veda inoltre l'art. 95 (Disposizioni relative ai contratti pubblici) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), a mente del quale: "1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, co. 4, ed all'art. 91, co. 6 *[del suddetto D.Lgs. 159/11 s.m.i.]*, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91, co. 1, lett. a) è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, co. 4, ed all'art. 91, co. 6, comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore".

n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 32, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, co. 1, lett. h), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. a-ter) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 49

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali ^(A)

1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP ^(B) e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni

(A) Con specifico riferimento agli appalti internazionali, sulla G.U.U.E. L 173/1 del 30 giugno 2022 è stato pubblicato il **Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali - IPI)**. Tale strumento IPI (International Procurement Instrument) introduce delle misure per limitare l'accesso agli appalti pubblici UE alle aziende non europee i cui governi non consentono alle imprese europee di partecipare alle loro gare d'appalto pubbliche. Promuovendo la reciprocità, l'IPI mira ad aprire questi mercati protetti e a porre fine alla discriminazione contro le imprese dell'UE nei paesi terzi. Il Regolamento – vigente a decorrere dal 29 agosto 2022 – consentirà alla Commissione di stabilire se e in quale misura le imprese di un paese terzo debbano essere soggette a una misura IPI, a seconda dell'entità delle barriere commerciali. Come stabilito dall'art. 6, co. 4, del Regolamento, le misure IPI troveranno applicazione solo nelle procedure di affidamento di appalti di lavori o concessioni d'importo ≥ 15.000.000 euro e nelle procedure di affidamento di beni e servizi d'importo ≥ 5.000.000 euro, al netto dell'IVA. In tali procedure soggette a una misura IPI, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono nella documentazione di gara gli obblighi a carico dell'aggiudicatario stabiliti nell'art. 8 del Regolamento. Tale Regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, è disponibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1031>

In argomento, v. anche la **Comunicazione della Commissione Europea** recante "**Orientamenti per facilitare l'applicazione del regolamento IPI da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici**" (2023/C 64/04), pubblicata nella G.U.U.E. C 64/7 del 21 febbraio 2023. Tale comunicazione è disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023XC0221\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023XC0221(02))

(B) Cfr. la **decisione del Consiglio dell'UE del 2 dicembre 2013**, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, pubblicata in G.U.U.E. del 7 marzo 2014, L. 68/1. L'accordo sugli appalti pubblici (AAP), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è uno degli accordi "multilaterali" inseriti nell'allegato 4 all'accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC - WTO). L'AAP, di cui anche l'UE e gli USA sono membri, fissa le norme che garantiscono condizioni eque e non discriminatorie per

le gare d'appalto internazionali basate sulla concorrenza. I governi partecipanti devono istituire procedure locali in base alle quali gli offerenti privati che si ritengono lesi possono impugnare le decisioni relative agli appalti e ottenere riparazione nel caso tali decisioni siano giudicate contrarie alle norme che regolano l'accordo. I firmatari dell'accordo si impegnano a fornire un trattamento non discriminatorio e pari a quello nazionale alle merci, ai servizi e ai fornitori degli altri paesi firmatari, garantendo attraverso procedure dettagliate la reale possibilità di concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici.

Per quanto riguarda il **nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito**, che va ben oltre gli impegni previsti dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC, assicurando agli O.E. dell'UE la partecipazione alle gare d'appalto oggetto dell'accordo su un piano di parità con le società britanniche e viceversa, v. la "Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio del 29 dicembre 2020 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate", pubblicata sulla G.U.U.E. del 31 dicembre 2020 L 444/2 (applicata in via provvisoria dal 1 gennaio 2021 e pubblicata nella sua versione definitiva il 30 aprile 2021 sulla G.U.U.E. L. 149/2021 ed entrata in vigore il 1 maggio 2021), nonché l'allegato "**Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra**" (specie Parte Seconda, Titolo 6): [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=IT)

Relativamente alla disciplina da applicare in caso di partecipazione ad una gara d'appalto da parte di un operatore appartenente a Paese terzo, cfr. le "**Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE**", disponibili presso il seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0813\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0813(01)&from=EN)

Per quanto riguarda gli appalti non contemplati dagli impegni dell'UE a norma dell'accordo dell'OMC (AAP) sugli appalti pubblici e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (quali ad esempio gli **appalti sotto soglia**), gli operatori economici del Regno Unito hanno lo stesso status di tutti gli altri operatori economici basati nei paesi terzi con cui l'UE non ha accordi che prevedano l'apertura del mercato degli appalti

aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice.

Art. 50

Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi LG13

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, ^(A) i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti ~~[possono inserire]~~ inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. *(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della L. 10 dicembre 2014, n. 183)* ^(B) I servizi ad alta intensità di manodopera ^(C) sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto. ⁽¹⁾ ^(D)

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 33, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

dell'UE. Sono quindi soggetti alle stesse norme che si applicano a qualsiasi offerente di un paese terzo. In particolare “gli operatori economici di paesi terzi che non hanno alcun accordo che prevede l'apertura del mercato degli appalti dell'UE o i cui beni, servizi e lavori non sono contemplati in un tale accordo, non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi” (cfr. Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti della UE” nonché la Comunicazione della Commissione, “Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02)”). Ne deriva, secondo l'avviso del **TAR Piemonte, Sez. II, 3 dicembre 2021 n. 1110** che: “L'accesso di tali imprese al mercato degli appalti escluso dall'ambito di applicazione del diritto UE, pertanto, non è vietato è solo “non garantito”.

(A) L'art. 39 (Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali), co. 1, D.L. 23 settembre 2022 n. 144 (c.d. decreto aiuti ter), convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, ha integrato l'art. 1-ter del D.L. 21 settembre 2019 n. 104, con il seguente comma “**2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società in house del medesimo Ministero [come ALES S.p.A.] dei servizi [museali] di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**”

(B) A mente del quale: “per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

(C) L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 21 maggio 2019, n. 8, ha stabilito che: “gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand'anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice”.

Con esclusivo riferimento agli **affidamenti ad alta intensità di manodopera (contratti pubblici d'appalto o di concessione) posti in essere dalla Regione Lazio, dagli enti locali presenti sul relativo territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali, e dalle società controllate, v. la Legge Regionale Lazio 17 giugno 2022 n. 9**, recante “Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici” (pubblicata nel B.U.R. 21 giugno 2022, n. 52 e nella G.U. 3a Serie Speciale – Regioni n. 46 del 19.11.2022), specie gli artt. 6 e 7, recanti rispettivamente “Clausola sociale” e “Obblighi di comunicazione e confronto nelle fasi relative al cambio d'appalto”.

(D) Sul punto, oltre a rinviare alla **delibera ANAC n. 114 del 13 febbraio 2019 - Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”** (in vigore dal 15 marzo 2019), v. anche i chiarimenti di cui al **Comunicato del Presidente ANAC del 29 maggio 2019**, secondo cui: “Le previsioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle Linee guida n. 13 sono da intendersi riferite alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione o all'accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministrazione in sede di emissione dell'ordinativo per il singolo contratto fornisce all'affidatario della convenzione o dell'accordo quadro le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati l'aggiudicatario presenta all'amministrazione richiedente il piano di compatibilità. Le indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle di cui al paragrafo 24 del Bando tipo n. 1 e al paragrafo 25 del Bando tipo n. 2. (...)”.

In materia di clausole sociali, v. anche il paragrafo n. 5 della **Delibera ANAC n. 462 del 23 maggio 2018 - Linee Guida n. 10 recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata”** (in vigore dal 1° luglio 2018), secondo cui: la clausola sociale “non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, anche ove la stazione appaltante sia tenuta ad inserirla nella disciplina di gara per disposizione di contrattazione collettiva nazionale e/o in base all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici e, pertanto, non sono previsti automatismi assoluti nell'applicazione della clausola in fase esecutiva. Infatti «l'amministrazione non può rite-

Art. 51**Suddivisione in lotti**

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *qq*), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg*), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi^(A) e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. ^(B) Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. ^(C) È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti. ^(D)

2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Art. 52**Regole applicabili alle comunicazioni**

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo

nersi vincolata in maniera indefinita ad utilizzare un servizio con un numero di addetti variabile solo in aumento, nonostante l'evoluzione tecnologica consenta la realizzazione del servizio con un numero minore, con corrispondente risparmio di spesa pubblica». (...) Viceversa, la clausola deve essere interpretata nel senso che il riassorbimento sia armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, in modo da non attribuirle un effetto escludente. La clausola, pertanto, può essere inserita soltanto nel caso in cui il nuovo affidamento abbia ad oggetto il medesimo servizio per il quale è cessato l'appalto; conseguentemente è necessario che la stazione appaltante definisca correttamente l'oggetto dell'appalto secondo un'esatta applicazione del decreto del Ministro dell'Interno 269/2010, evitando di qualificare come servizio di vigilanza privata attività che invece ne esulano".

^(A) Per la suddivisione in lotti delle procedure di affidamento del servizio di vigilanza privata cfr. il paragrafo n. 3 della **Delibera ANAC n. 462 del 23 maggio 2018 - Linee Guida n. 10 recante "Affidamento del servizio di vigilanza privata"**, ult. cit.

^(B) Nell'ipotesi di omessa motivazione, in giurisprudenza, v. da ultimo **Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2023 n. 1607**.

^(C) In argomento, v. la **Delibera ANAC n. 47 dell'8 febbraio 2023**, secondo cui "Le stazioni appaltanti, nel caso

di suddivisione di un appalto in lotti, devono adeguarne il relativo valore in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese al fine di favorire la concorrenza nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici". Nello stesso senso, in giurisprudenza, v. da ultimo **TAR Lazio - Roma, Sez. III, 6 marzo 2023 n. 3715** e la giurisprudenza ivi richiamata.

Per la definizione di PMI si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. aa) del presente codice nonché alla pubblicazione della Commissione UE "Guida dell'utente alla definizione di PMI" ivi citata.

^(D) Sul frazionamento dell'appalto in lotti cfr. anche la **Deliberazione ANAC n. 713 del 24 luglio 2018**, secondo cui il frazionamento resta legittimo a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: "in primo luogo i lotti devono avere natura "funzionale" (v. determinazione n. 5 del 9 giugno 2005; AG 18/12 del 13/09/2012; Parere n. 73 del 10 aprile 2014 – Prec. 251/13/S). Ciò significa che ogni singola frazione deve possedere una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. Inoltre, il frazionamento deve essere possibile sul piano tecnico e in particolare la prestazione resa da più operatori dovrà rispettare in ogni caso standard qualitativi maggiori o almeno equivalenti a quelli rinvenibili nella prestazione resa da un unico operatore".

2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC [ovvero ICT - *Information and Communications Technology*] generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronica nella procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; ^(A)
- b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
- c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
- d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
- e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6.

2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.

3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo.

4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.

5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. [Essi] Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.⁽¹⁾

6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di accesso quelle che:

- a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
- b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente on line;
- c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

(A) Sul punto, v. l'Atto di segnalazione n. 7 del 19 dicembre 2018, con cui l'ANAC ha segnalato al Governo e al Parlamento "l'opportunità di un intervento correttivo per rivalutare alcune ipotesi derogatorie di cui all'art. 52, co. 1, ad esempio, precisando il concetto di "natura specialistica dell'appalto" di cui alla lett. a), la cui vaga formulazione potrebbe peraltro creare incertezze applicative ovvero essere utilizzata come motivazione sistematica per

eludere l'obbligo, e rivedendo la "richiesta di attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti", di cui alla lett. c), alla luce dello sviluppo ormai consolidato di strumenti telematici di negoziazione sia a livello nazionale che locale, valutando anche forme di riuso delle piattaforme oggi utilizzate dalle stazioni appaltanti".

a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;

b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi;

c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet;

2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.

9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall'autorità competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l'autorità o l'ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.

10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a) mezzi elettronici;

b) posta;

c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;

d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.

11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso.

12. Alle concessioni ~~[si applica il comma 5]~~ si applicano i commi 5 e 7.⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 34, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 34, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 53

Accesso agli atti e riservatezza

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. *(Nuove norme sul procedimento amministrativo)* ^(A) Il

^(A) Per le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, cfr. il **d.P.R.**

12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", pubblicato in G.U.R.I. n. 114 del 18 maggio 2006.

In particolare, come osservato anche nella **sentenza 2 luglio 2020 n. 12 dell'Adunanza Plenaria** (ampiamente illustrata nella prima nota di cui all'art. 204 del presente codice) – ai fini di cui all'art. 120, co. 5, del c.p.a. – rilevano le disposizioni generali sull'**accesso informale** previste dall'**art. 5** del suddetto regolamento, a mente del quale:

“1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.

5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.

6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso”.

Al suddetto accesso informale, in virtù di quanto chiarito dall'Adunanza Plenaria nella sentenza citata, è applicabile – per identità di ratio – il medesimo termine di 15 giorni previsto dall'art. 76, co. 2, del presente codice a cui si rinvia.

In argomento, v. anche la **sentenza n. 10 del 2 aprile 2020 adottata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**, la quale ha precisato quanto segue.

I. L'istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all'una che all'altra forma di accesso.

Il solo riferimento dell'istanza ai soli presupposti dell'accesso documentale non preclude alla P.A. di esaminare l'istanza anche sotto il profilo dell'accesso civico generalizzato, laddove l'istanza contenga sostanzialmente tutti gli elementi utili a vagliarne l'accoglimento sotto il profilo “civico”, salvo che il privato abbia inteso espressamente far valere e limitare il proprio interesse ostensivo solo all'uno o all'altro aspetto.

A fronte di una istanza che non fa riferimento in modo specifico e circostanziato alla disciplina dell'accesso procedimentale o a quella dell'accesso civico generalizzato e non ha inteso ricondurre o limitare l'interesse ostensivo all'una o all'altra disciplina, ma si muove sull'incerto crinale tra l'uno e l'altro, la P.A. ha il dovere di rispondere, in modo motivato, sulla sussistenza o meno dei presupposti per riconoscere i presupposti dell'una e dell'altra forma di accesso, laddove essi siano stati comunque, e sostanzialmente, rappresentati nell'istanza.

Solo ove l'istante abbia inteso, espressamente e inequivocabilmente, limitare l'interesse ostensivo ad uno specifico profilo, quello documentale o quello civico, la pubblica amministrazione dovrà limitarsi ad esaminare quello specifico profilo, senza essere tenuta a pronunciarsi sui presupposti dell'altra forma di accesso, non richiesta dall'interessato.

In presenza di una istanza di accesso ai documenti espressamente motivata con esclusivo riferimento alla disciplina generale della l. n. 241/1990, la P.A., una volta accertata la carenza del necessario presupposto legittimante della titolarità di un interesse differenziato in capo al richiedente, ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. b), della l. n. 241/1990, non può esaminare la richiesta di accesso civico generalizzato, a meno che non sia accertato che l'interessato abbia inteso richiedere, al di là del mero riferimento alla l. n. 241/1990, anche l'accesso civico generalizzato e non abbia inteso limitare il proprio interesse ostensivo al solo accesso documentale.

II. Gli operatori economici che abbiano preso parte alla gara sono legittimati ad accedere agli atti della fase esecutiva, con le limitazioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, purché abbiano un interesse attuale, concreto e diretto a conoscere tali atti.

Non rileva, pertanto, che la fase esecutiva del rapporto negoziale sia tendenzialmente disciplinata da disposizioni privatistiche, poiché anche questa fase rimane ispirata e finalizzata alla cura in concreto di un pubblico interesse, lo stesso che è alla base dell'indizione della gara e/o dell'affidamento della commessa, che anzi trova la sua compiuta realizzazione nella fase di realizzazione dell'opera o del servizio.

Esiste una rilevanza pubblicistica (anche) della fase di esecuzione del contratto, dovuta alla compresenza di fondamentali interessi pubblici, che comporta una disciplina autonoma e parallela rispetto alle disposizioni del codice civile.

L'esecuzione del pubblico contratto o della pubblica concessione non è una “terra di nessuno”, un rapporto rigorosamente privatistico tra la P.A. e il contraente escludente qualsivoglia altro rapporto o interesse, ma è invece soggetta, oltre al controllo dei soggetti pubblici, anche alla verifica e alla connessa conoscibilità da parte di eventuali soggetti controinteressati al subentro o, se del caso, alla riedizione della gara.

Chiarita la sussistenza di un interesse e della conseguente legittimazione che deriva dalla titolarità dello stesso alla conoscenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, **occorre però, ai fini dell'accesso, che l'interesse dell'istante, pur in astratto legittimato, possa considerarsi concreto, attuale, diretto, e, in particolare, che preesista all'istanza di accesso e non ne sia, invece, conseguenza**; in altri termini, che l'esistenza di detto interesse – per il verificarsi, ad es., di una delle situazioni che legittimerebbe o addirittura imporrebbe la risoluzione del rapporto con l'appaltatore, e potrebbero indurre l'amministrazione a scorrere la graduatoria – sia anteriore all'istanza di accesso documentale che, quindi, non deve essere impiegata con una finalità esplorativa.

Se l'accesso documentale soddisfa, un bisogno di conoscenza (c.d. need to know) strumentale alla di-

diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

fesa di una situazione giuridica, che peraltro non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso (essendo la situazione legittimante all'accesso autonoma e distinta da quella legittimante all'impugnativa giudiziale e dall'esito stesso di questa impugnativa), questa situazione giuridica deve necessariamente precedere e, per di più, motivare l'accesso stesso.

È dunque inammissibile un'istanza di accesso con finalità meramente esplorativa, finalizzata ad aclarare se un inadempimento vi sia, che presupporrebbe, in capo agli altri O.E., un inammissibile ruolo di vigilanza sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e sull'adempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'aggiudicatario.

III. L'accesso civico generalizzato deve trovare applicazione anche nella materia dei contratti pubblici.

La circostanza che l'interessato non abbia un interesse diretto, attuale e concreto ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/1990, non per questo rende inammissibile l'istanza di accesso civico generalizzato, nata anche per superare le restrizioni imposte dalla legittimazione all'accesso documentale.

Nell'accesso civico generalizzato si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale il c.d. right to know, l'interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Laddove non ricorrono le ipotesi tassative previste dall'art. 53, co. 5, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 50/2016 - e fatta salva la deroga a queste eccezioni assolute prevista nel successivo comma 6 per l'accesso documentale c.d. difensivo - l'accesso civico generalizzato opera di diritto, con la conseguenza che l'accesso civico generalizzato, ferme le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013, è ammissibile anche in ordine agli atti della fase esecutiva.

L'accesso generalizzato, quale via elettiva della trasparenza, soddisfa quindi ampiamente il diffuso desiderio conoscitivo finalizzato alla garanzia della legalità nei contratti pubblici, che è per così dire la rinnovata e moderna cifra dell'evidenza pubblica non solo nella tradizionale fase dell'aggiudicazione

ma anche nell'esecuzione, dovendo questa rispettarne specularmente condizioni, contenuti e limiti.

IV. Sarà in ogni caso possibile e doveroso per la P.A. evitare e respingere:

- a) richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della stessa P.A.;
- b) richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti;
- c) richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi;
- d) richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi.

Da ultimo, oltre a **Cons. Stato, Sez. III, 3 novembre 2022 n. 9567**, v. altresì la sentenza **18 marzo 2021 n. 4** con cui l'**Adunanza Plenaria** ha enunciato i seguenti principi di diritto:

“a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare;

b) la pubblica amministrazione detentrici del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrici del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”.

4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale. *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio)* ^(A)

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;⁽¹⁾
- d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 35, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Sezione II – Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Art. 54 **Accordi quadro** ^(B)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente

(A) Art. 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.

“1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”.

(B) Sulla tematica dell'accordo quadro e sulla possibilità di estenderne l'applicazione a tutti i tipi di appalti, v. le **nuove FAQ pubblicate dall'ANAC** il 12 settembre 2022 sul proprio sito web (<https://www.anticorruzione.it/-/accordo-quadro>), che tengono conto dell'applicabilità di tale istituto non solo ai lavori di manutenzione, ma anche ai servizi di progettazione e agli altri servizi di natura intellettuale. Le FAQ rispondono, tra l'altro, a dubbi di natura procedurale, specie in relazione agli accordi stipulati con più operatori economici, fornendo indicazioni sul corretto svolgimento della procedura di affidamento e sulla possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.

Dal 29 marzo 2022 e fino al 18 maggio 2022, l'**art. 29, co. 11-bis, del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4**, (c.d. decreto sostegni ter), convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022 n. 25 (a decorrere dal 29 marzo 2022), disponeva che: “In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati

ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ovvero il 29 marzo 2022], le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzi regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzi regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [oggi MIT] su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro”.

Tale comma 11-bis è stato abrogato dall'**art. 26, co. 9, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti)**, a decorrere dal 18 maggio 2022. In sostituzione della previgente disciplina, l'**art. 26, co. 8, del medesimo D.L. 50/2022** (come da ultimo modificato dall'art. 10, co. 11-duodecies, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14), dispone che: “Fino al **31 dicembre 2023**, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei

limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo *[meglio riportato nella nota di cui al successivo art. 216, co. 27-ter, del presente codice]*, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Per gli accordi quadro di lavori stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del presente codice, limitatamente alle attività previste nel citato capo I *[Appalti nei settori speciali]* laddove non applichino i prezzi regionali, nonché dagli altri soggetti non tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 23, co. 16, terzo periodo, del presente codice, v. l'art. 26, co. 12, del medesimo D.L. 50/2022, meglio riportato nella nota di cui al successivo art. 216, co. 27-ter, del presente codice.

Per gli accordi quadro aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di cybersecurity, v. l'art. 49, co. 3, del citato D.L. n. 50/2022, meglio riportato nella nota di cui al precedente art. 3, co. 1, lett. cccc), punto 2), del presente codice.

In argomento, v. anche l'art. 8, co. 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: “In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto *[fin dal 17 luglio 2020]*, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 *[Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza]* del decreto-legge n. 18 del 2020 *[c.d. “cura Italia”]* provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54”.

Per l'estensione dell'accordo quadro al sistema dinamico di acquisizione di cui al successivo art. 55, v. l'art. 1, co. 586, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, c.d. legge di bilancio 2020, secondo cui: “Le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'art. 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016”.

Con specifico riferimento agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui all'art. 1, co. 422, della L. 30 dicembre 2021 n. 234, a norma del successivo co. 427 - introdotto dall'art. 1, co. 3, lett. a) del D.L. 16 giugno 2022 n. 68 (conv. con L. 5 agosto 2022 n. 108) - la società **Giubileo 2025** “può sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a., la società “Giubileo 2025” è autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attività di investimento”.

L'art. 1, co. 4, del D.L. 16 giugno 2022 n. 68 (conv. con L. 5 agosto 2022 n. 108) dispone inoltre che: “Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 422, 423, 426 e 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto nel programma dettagliato degli interventi di cui al citato comma 422, sono autorizzati a sottoscrivere per l'affidamento di tali interventi, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è

codice. ^(A) La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.

2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.

3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;

b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;

c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;

b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto

provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale con il decreto di cui all'articolo 1, comma 406, della medesima legge n. 234 del 2021, nonché sulle risorse dei rispettivi bilanci che Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale intendano destinare a tale finalità".

In argomento, v. anche l'**art. 31 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13**.

Con esclusivo riferimento agli interventi per la **gestione e la messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 affidati dalla società ANAS S.p.A.**, v. l'**art. 7-ter, co. 3, lett. c) del D.L. 16 giugno 2022 n. 68** (conv. con L. 5 agosto 2022 n. 108), a mente del quale:

"3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, la società ANAS s.p.a.: (...)

c) può effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo

35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti, in relazione ai quali non è ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici".

^(A) Sulla legittima possibilità di estendere la disciplina dell'accordo quadro anche agli appalti di lavori di nuove opere e di manutenzione straordinaria cfr. la **Deliberazione ANAC 23 maggio 2018 n. 483**, ove si precisa tra l'altro che, anche in tali casi, resta fermo il divieto introdotto dall'art. 59 co. 1 del codice di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori fuori dai casi espressamente indicati. Per questa ragione, la stazione appaltante non potrà esimersi dal predisporre una progettazione esecutiva prima dell'esecuzione dei lavori, essendo detta progettazione "necessaria per individuare esattamente la categoria e le classi dei lavori che devono essere affidati e, conseguentemente, per fissare correttamente i corrispondenti requisiti di partecipazione, evitando di restringere ingiustificatamente il numero dei possibili partecipanti".

specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Art. 55

Sistemi dinamici di acquisizione

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non deve essere limitato ai sensi degli articoli 91 e 135, comma 2. Le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;

b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Se del caso si applica l'articolo 61, comma 5.

4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico;

b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 61, comma 5.

5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9.

6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:

a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;

c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;

d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara a norma dell'articolo 74.

7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano

stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 75 e all'articolo 131. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Esse aggiudicano l'appalto:

a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse;

b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta.

9. I criteri di cui al comma 8, lettere a) e b), possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

11. Nei settori speciali, gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell'articolo 136, applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 80 e 83, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

12. Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;

b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 98 e 129, comma 2.

13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. ^(A)

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip s.p.a., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informativi, telematici e di consulenza necessari.

Art. 56 **Aste elettroniche**

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa

^(A) In merito alla modalità di acquisizione del CIG nelle procedure selettive gestite tramite i sistemi dinamici di acquisizione v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020**, recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti in tema di sistemi dinamici di acquisizione. Aggiornamento delle modalità di comunicazione dei dati", secondo cui il CIG dovrà essere acquisito unicamente per la vera e propria fase di gara fra gli operatori economici accreditati al sistema dinamico d'acquisizione, mentre non si dovrà richiedere alcun CIG per la fase propedeutica di istituzione del sistema. Con riferimento alle modalità di comunicazione dei dati, nel comunicato si precisa inoltre

che: "a partire dalla data del 10 dicembre 2020, in fase di acquisizione del CIG si dovrà selezionare:

- nel campo strumento per lo svolgimento della procedura, presente all'interno della scheda di creazione gara, la voce "sistema dinamico d'acquisizione";
- nel campo scelta del contraente, presente nella scheda di creazione lotto, la voce corrispondente all'effettiva procedura selettiva utilizzata".

In argomento, v. inoltre l'ultimo aggiornamento della **"Guida al servizio SIMOG - Manuale utente profilo RUP, Ver. 3.04.4"**, disponibile al seguente link: https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/help/GuidaSimog_RUP.pdf

delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere b) e c), e comma 6, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55.

3. L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:

- a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;
- b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.

4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato XII.

5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano **una** valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.⁽¹⁾

6. Nei settori ordinari, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 83 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.

7. Nei settori speciali, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, che soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi articoli 135 e 136 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.

8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.

9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

10. Un'offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80, o dell'articolo 135, o dell'articolo 136, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 o dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli 135 o 136.

11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.

12. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 95, commi 8 e 9. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
- b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 36, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 57

Cataloghi elettronici

1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente all'articolo 52.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti:

a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare;

b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 52, commi 8 e 9, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:

a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;

b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adatte ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

Art. 58

Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione C.AgID

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi

telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56.

[3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.]⁽¹⁾

4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di *user ID* e *password* e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.

5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

[6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.]⁽²⁾

7. Conclusa la procedura di cui al comma 6 *[rectius: presente articolo]*, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*c.d. Legge finanziaria 2000*).

9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.

10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione. ^(A)

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'art. 37, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma abrogato dall'art. 37, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Capo II

Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari

Art. 59

Scelta delle procedure e oggetto del contratto ⁽¹⁾ ^(B)

1. **Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (codice del**

^(A) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, cfr. **Circolare AgID n. 3 del 6 dicembre 2016 - "Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione"**, pubblicate in G.U.R.I. del 30 dicembre 2016 n. 304. In vigore dal 1° gennaio 2017.

^(B) Con specifico riferimento alle procedure sopra soglia, v. l'art. 2 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia) del D.L. n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni"), come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), a mente del quale:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **[31 dicembre 2021] 30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il

mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della **responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale** e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Salvo quanto previsto dal co. 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, **mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui [agli articoli 61 e 62] all'articolo 62** del presente codice, o il dialogo competitivo di cui al successivo art. 64 (per i settori ordinari) e di cui agli artt. 123 e 124 (per i settori speciali), in ogni caso con i termini ridotti di cui all'art. 8, co. 1, lett. c), del presente decreto. *[In particolare, in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, co. 3, 61, co. 6, 62 co. 5, 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto*

delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti].

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, **la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.**

La procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (*Misure urgenti per la crescita del Paese*), che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. [A norma dell'art. 10, co. 8, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (convertito con L. 24 febbraio 2023 n. 14), fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'art. 2, co. 3, ult. periodo, del D.L. n. 76/2020, si applica anche in caso di O.E. con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'art. 27, co. 8-bis, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e secondo le modalità previste dall'art. 63 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree]

4. Nei casi di cui al co. 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, *[fino al 31 dicembre 2021]* operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE,

dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente. *[A norma dell'art. 51, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108), la proroga fino al 30 giugno 2023 non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 76/2020.]*

5. Per ogni procedura di appalto è nominato un **responsabile unico del procedimento** che, con propria determinazione adeguatamente motivata, **valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.**

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti *internet* istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto D.Lgs. n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'art. 162 del D.Lgs. n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

Con specifico riferimento al termine di 6 mesi di cui all'art. 2, co. 1 del D.L. semplificazioni, v. il **Parere MIT in risposta al quesito n. 1070 del 13 ottobre 2021**, secondo cui detto termine di durata inizia a decorrere dall'invio del bando in GUUE con la data dell'aggiudicazione non efficace di cui all'art. 32, co. 5, del presente codice.

Con specifico riferimento all'art. 2, co. 4, del D.L. semplificazioni, v. il **Parere ANAC AG 2-2020 del 26 ottobre 2020**, secondo cui l'ampia deroga ivi contemplata non risulta avere natura obbligatoria per le S.A. ai fini dell'affidamento degli appalti nei settori ivi indicati, posto che le stesse, per tali finalità, possano alternativamente ricorrere alle procedure di aggiudicazione previste nella stessa disposizione, ai commi 2, 3 e 4. L'Autorità evidenzia in ogni caso, quale considerazione conclusiva, che sulla effettiva portata derogatoria dell'art. 2, co. 4, nonché sull'efficacia espansiva della medesima, che può determinare di fatto la disapplicazione di disposizioni di recepimento di direttive comunitarie (come è il D.Lgs. 50/2016), con impatto diretto sul mercato dei contratti pubblici, l'avviso dell'ANAC serve a indirizzare l'operato delle S.A. ma non può costituire interpretazione autentica della norma.

Il successivo **art. 2-bis (Raggruppamenti temporanei di imprese) del citato "decreto semplificazioni"** ha altresì precisato che: **"Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"**.

Con riferimento alla responsabilità erariale, l'**art. 21, co. 2, del medesimo "decreto semplificazioni"**, come novellato dall'**art. 51 del D.L. 21 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021)**, ha precisato che: **"Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [17 luglio 2020] e fino al [31**

Terzo settore ^(A) nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con

~~dicembre 2021~~ **30 giugno 2023**, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente".

Come previsto dall'art. 21, co. 1 del citato decreto, "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso". *[c.d. probatio diabolica]*

Il successivo art. 23 del "decreto semplificazioni" ha altresì riformulato la fattispecie incriminatrice dell'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., precisando in particolare che: "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

Del medesimo "decreto semplificazioni", v. inoltre l'art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici), come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui:

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto *[17 luglio 2020]*, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del ~~31 dicembre 2021~~ **30 giugno 2023**:

- a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, co. 3, 61, co. 6, 62 co. 5, 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Nella

motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;

- d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *[ovvero entro il 15 ottobre 2020]* si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.

2. In relazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'art. 103 *[Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza]* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 *[c.d. "cura Italia"]*, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.

3. In relazione agli accordi quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 **provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo art. 54.**

In argomento, v. anche la **circolare MIT n. 45113 del 18 novembre 2020**, che ha esortato regioni, province, comuni, provveditorati e le società pubbliche ANAS e RFI alla puntuale applicazione delle misure introdotte dal c.d. "decreto semplificazioni", sfruttandone ogni potenzialità. La circolare offre altresì una ricognizione dei fondi introdotti e delle misure normative per il rilancio dell'economia previsti nel periodo emergenziale, nel settore degli appalti pubblici, dell'edilizia, dell'ambiente e dei porti.

Per indirizzi operativi volti a coadiuvare le S.A. nell'applicazione delle norme introdotte dal "decreto semplificazioni", disposizioni molto impattanti, spesso di non chiara interpretazione e che intervengono, peraltro, in un quadro normativo stratificato e già complesso, v. il 23° **Quaderno Operativo** realizzato dall'ANCI, "Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del D.L. semplificazioni n. 76/2020 (l. n. 120/2020)", pubblicato nell'ottobre 2020 <http://www.anci.it/wp-content/uploads/23-quaderno-Gli-appalti-dopo-la-legge-120-2020-1.docx>, nonché le "Indicazioni operative per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 126/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (20/239/CR5a/C4), pubblicate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. <http://www.regioni.it/download/conferenze/624973/>

(A) Per le disposizioni contenute nel Titolo VII del c.d. codice del Terzo settore, si rinvia alla nota di cui al precedente art. 30, co. 8.

negoiazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. [Gli appalti relativi ai lavori] Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. **È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori [c.d. divieto di appalto integrato]** ^(A) ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, ^(B) partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis. ⁽²⁾

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo ^(C) dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. **[c.d. appalto integrato di secondo grado] I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione**

(A) Cfr. tuttavia l'art. 1, co. 1, lett. b) del D.L. n. 32/2019, (c.d. "sblocca cantieri"), conv. con L. 14 giugno 2019 n. 55, come novellato dall'art. 8, co. 7, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni") e dall'art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui, fino al [31 dicembre 2021] 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui art. 59, co. 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori.

Con specifico riferimento ai lavori di manutenzione, v. inoltre il comma 6 dell'art. 1 poc'anzi citato, come modificato dall'art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui: "[Per gli anni 2019, 2020 e 2021] Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

Da ultimo, v. altresì l'art. 33-bis del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022 n. 142, secondo cui:

"1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [v. Appendice 2]. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.

2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

(B) Cfr. anche la **Deliberazione ANAC del 9 maggio 2018 n. 437, "Livello di progettazione necessario per l'affidamento di una concessione di lavori"**, secondo cui la concessione di lavori può essere affidata "ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica".

(C) Come evidenziato nel **Parere del MIT in risposta al quesito n. 1115 del 30 novembre 2021**, solo per gli appalti di lavori finanziati con fondi PNRR e PNC è possibile bandire un appalto integrato ponendo a base di gara un mero progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23, co. 5 del codice, anziché il progetto definitivo. La disposizione di cui all'art. 48, co. 5 del D.L. n. 77/2021, che contempla la possibilità mettere a gara il solo PFTE, è infatti una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive applicabili agli appalti ordinari.

Per un'altra deroga alla regola generale, che non ammette la possibilità di mettere a gara un PFTE, v. l'art. 16-bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (conv. con L. 17 dicembre 2021 n. 215 a decorrere dal 21 dicembre 2021), recante **"Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali"**, a mente del quale: "Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 (...) attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali (...), l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. (...) L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. (...)".

oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, ^(A) in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. ⁽³⁾

1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione. ⁽⁴⁾

1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. ⁽¹⁰⁾

2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): ⁽⁵⁾

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. ⁽⁶⁾

3. ~~[Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.]~~ Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:

a) che non rispettano i documenti di gara;

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. ⁽⁷⁾

(A) In materia di progettista indicato (e non associato), v. il recente **Parere del MIT in risposta al quesito n. 1094/2021**, secondo cui: "Rileva inoltre la sentenza dell'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 9 luglio 2020**, in cui l'istituto dell'indicazione del progettista viene assimilata a quella dell'avvalimento. Diviene allora di interesse l'**art. 89 co. 6 del Codice**: "È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie". In tal caso, la norma non prevede l'obbligo di raggruppamento tra i più ausiliari. Per analogia, in assenza di diverse regole nella lex specialis di gara, si potrà dire legittima l'indicazione di più progettisti da parte dell'operatore economico privo di attestazione SOA di progettazione e costruzione, in caso di affidamenti di progettazione e costruzione, anche ove i due o più progettisti non formino tra di loro raggruppamento. Pertanto, i requisiti di capacità previsti dal bando potranno essere soddisfatti dal concorrente mediante i requisiti dei progettisti indicati, in modo cumulativo. Fermo il rispetto del bando in relazione ai requisiti di legittimazione (art. 80 del Codice) e di professionalità".

In argomento, v. anche la **Delibera ANAC n. 210 del 27 aprile 2022**, secondo cui: "L'art. 59, co. 1-bis del D.Lgs.

n. 50/2016, come già in precedenza l'art. 53, co. 3 dell'abrogato D.Lgs. n. 163/2006, prevede che l'operatore economico sprovvisto della qualificazione per la progettazione possa ricorrere, alternativamente, a due soluzioni organizzative, consistenti nella associazione in RTI con professionisti o nel ricorso al supporto di progettisti qualificati, non discendendo da tali disposizioni alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti o di sottoscrivere un contratto di avvalimento per assumere la qualifica di soggetti ausiliari al fine di prestare i requisiti mancanti alla società qualificata per la sola attività di costruzione. La previsione della lex specialis di gara secondo cui il rapporto tra progettista "indicato" e impresa partecipante qualificata per la sola costruzione debba essere necessariamente formalizzato in un contratto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice costituisce un obbligo ultra legem, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara di tale impresa, disposta a seguito della produzione di un contratto di avvalimento nullo, nell'ambito del soccorso istruttorio all'uopo attivo, è illegittima".

4. Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) ~~[che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;]~~ in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) ~~[che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;]~~ il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.⁽⁸⁾

5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.

5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.⁽⁹⁾

⁽¹⁾ Rubrica così modificata dall'art. 38, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 38, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. a-quater) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 38, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. m) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 38, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Alinea così modificato dall'art. 38, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 38, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 38, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 38, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 38, co. 1, lett. h), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. m) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21 del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 60 Procedura aperta ^(A) ^(B)

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un

(A) Sul punto, v. l'art. 2, co. 2 e l'art. 8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), meglio riportati nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice.

Si veda anche l'**Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. protezione civile, del 25 marzo 2020 n. 655 e in particolare l'art. 4 (Disposizioni per gli Enti locali)**, secondo cui: "1. Gli Enti locali, al fine di dare piena e immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici".

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli artt. 1, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 63, 79, 80, 86, 105, 106, 140, 163, 165, 204 e 213.

(B) Cfr. l'art. 1, co. 3, del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri"), nella versione novellata dall'art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui: "Fino al **31 dicembre 2021** **30 giugno 2023** si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali".
Pertanto, **in virtù della c.d. inversione procedimentale, fino al 30 giugno 2023, con riferimento alle procedure aperte, le S.A. possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti**. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, indicando nei documenti di

avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. ^(A) Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.⁽¹⁾

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati. ^(B)

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 39, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 61

Procedura ristretta. ^(C)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto

gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

A sostegno della tesi secondo cui l'inversione procedimentale sia consentita solamente nelle procedure aperte, v. la **sentenza della Corte Costituzionale 6 marzo 2020, n. 39**, laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46, recante: "Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007", nella parte in cui disponeva (all'art. 35-ter) che: "nelle procedure negoziate, quando il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)".

^(A) Con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, l'**art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (c.d. "decreto Scuola")**, conv. con L. 6 giugno 2020 n. 41 (in vigore dal 7 giugno 2020), come novellato dall'art. 1, co. 812, lett. a), della L. 30 dicembre 2020 n. 178, c.d. "Legge di bilancio 2021", ha ridotto fino a dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara il termine minimo per la ricezione delle offerte relative a interventi di edilizia scolastica di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, co. 1, del codice. Per il testo completo

della norma citata si rinvia alla prima nota di cui al precedente art. 32.

^(B) Sul punto, v. l'**art. 8 co. 1, lett. c) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, secondo cui: "in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, co. 3, 61, co. 6, 62 co. 5, 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti".

^(C) Sul punto, v. gli **art. 2, co. 2 e art. 8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, meglio riportati nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice.

Si veda anche l'**Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. protezione civile, del 25 marzo 2020 n. 655 e in particolare l'art. 4 "Disposizioni per gli Enti locali"**, secondo cui: "1. Gli Enti locali, al fine di dare piena e immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici".

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia alla prima nota dell'art. 60.

gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. ^(A) Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. ^(B)

Art. 62

Procedura competitiva con negoziazione ^(C)

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B [e] o C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. ⁽¹⁾

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. ⁽²⁾

5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. ⁽³⁾ ^(D)

6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione

^(A) Sulla legittimità di una offerta presentata da un operatore economico che abbia aumentato le proprie capacità mediante fusione per incorporazione di uno degli altri offerenti prequalificati, cfr. la sentenza della Corte di giustizia UE, Sez. V, 11 luglio 2019 (in causa C-697/17), secondo cui: "L'articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto del requisito dell'identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte, esso non osta a che, nell'ambito di una procedura ristretta di aggiudicazione di un appalto pubblico, un candidato prequalificato che si impegna a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un'offerta".

^(B) Sul punto, v. l'art. 8 co. 1, lett. c) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), secondo cui: "in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, co. 3, 61, co. 6, 62 co. 5, 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti".

^(C) Sul punto, v. gli art. 2, co. 2 e art. 8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), meglio riportati nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice.

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia alla prima nota dell'art. 60.

^(D) Si rinvia alla precedente nota.

delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 40, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 40, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 40, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 63

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ^(A) **LG8**

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. ^(B)

(A) Sul punto, v. gli **artt. 2, co. 3 e 8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, meglio riportati nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice.

In argomento, v. anche gli **"Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" (2020/C 108 I/01) pubblicati sulla G.U.U.E. il 10 aprile 2020**. In particolare, secondo la commissione "la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito all'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell'UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la procedura può costituire, di fatto, un'aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all'effettiva disponibilità e rapidità di consegna".

(B) Sul punto, v. inoltre l'**art. 2** (Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri), **commi 2 e 2-bis, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113** (conv. con L. 1 dicembre 2018, n. 132), secondo cui:

"2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto **[ovvero dal 5 ottobre 2018]**, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: ^(A)

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché

2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Si noti che la norma di cui all'art. 2, co. 2, poc'anzi citata è stata confermata anche dall'art. 1, co. 30, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55).

Da ultimo, con specifico riferimento alla **"demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", v. anche l'**art. 13, co. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "sblocca cantieri")**, conv. con L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019, a mente del quale: **"(...) La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 16. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 16. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016"**.

Da ultimo, con riferimento ai **lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**, si evidenzia che l'**art. 11, co. 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha sostituito il primo periodo dell'**art. 15, co. 3-bis, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189**, con il seguente: "Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della procedu-

tazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis".

(A) Per una estensione dell'ambito applicativo della presente norma in materia di editoria, v. l'**art. 17, commi da 2 a 5, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198**, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14, secondo cui:

"2. Al fine di garantire una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria, le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri opera quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, comprese le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali.

4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, così come definite e individuate, in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi e dimensionali, da un apposito decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'adozione del predetto decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, è tempestivamente costituito un Comitato formato da non oltre cinque componenti, scelti tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale, con il compito di formulare, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un'apposita proposta, comprendente tra l'altro i criteri e i parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresì autorizzate ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico, attraverso le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016".

le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; ^(A)

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; ^(B)

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. ^(C)

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o

^(A) In argomento, v. il **parere AGCM n. AS1593 del 9 maggio 2019** recante: "Affidamento dei servizi di organizzazione gestione e promozione di eventi musicali negli istituti e luoghi di cultura", pubblicato sul bollettino n. 27 dell'8 luglio 2019, pag. 9, ove l'Autorità ha osservato tra l'altro che: "lo svolgimento di un'adeguata consultazione preliminare di mercato, nelle ipotesi in cui la fornitura o il servizio rivesta carattere di infungibilità, costituisce un passaggio imprescindibile della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in quanto, in ossequio al principio di concorrenza, essa risulta strumentale a verificare se esista un mercato di riferimento e a selezionare gli operatori economici tra i quali scegliere l'affidatario".

^(B) Cfr. **Determinazione ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 - Linee guida n. 8**, "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", nonché il **comunicato del Presidente ANAC del 28 marzo 2018** recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema dell'infungibilità negli acquisti in ambito sanitario".

Da ultimo, v. anche il **Parere MIT sul quesito n. 1251 del 24 marzo 2022**, secondo cui: "Al fine di accertare l'infungibilità di un determinato prodotto si consiglia di applicare l'art. 66 del codice dei contratti pubblici "Consultazioni preliminari di mercato". L'infungibilità può essere: a) di "prodotto"; b) di "venditore". In caso di infungibilità certa sia di prodotto sia di venditore, è facoltà procedere ad affidamento anche sopra soglia nei confronti dell'unico operatore economico che sul territorio comunitario è presente per la vendita del prodotto infungibile. A seguire vi dovranno essere le comunicazioni e/o pubblicazioni di legge ex post, a norma dell'art. 98 del codice dei contratti pubblici, momento dal quale decorreranno i termini per eventuali impugnative a norma dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii".

^(C) La procedura negoziata di cui alla presente disposizione, congruamente motivata dalla S.A. in ragione di oggettive cause d'urgenza e dalla conseguente necessità di provvedere celermente, è stata ampiamente valorizzata durante l'emergenza COVID-19 per l'affidamento temporaneo di lavori, servizi e forniture [c.d. *contratti ponte*], anche al fine di impedire l'eventuale interruzione delle prestazioni, ove già in corso di esecuzione, nelle more dell'espletamento di una nuova gara.

servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Art. 64

Dialogo competitivo ^(A)

1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6.

2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ~~[o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse]~~ o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91 ⁽¹⁾.

4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.

5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.

6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione.

9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati

^(A) Sul punto, v l'art. 2, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), meglio riportato

nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice.

nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altresì, le seguenti disposizioni: a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo; b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto.

12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano qualora da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 41, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 65

Partenariato per l'innovazione ^(A)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.

3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore possono decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura in conformità all'articolo 91. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95.

5. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa

^(A) In materia, v. la **Comunicazione della commissione UE, "Orientamenti in materia di appalti per l'innovazione" (2021/C 267/01)**, pubblicata in G.U.U.E. C267/1

del 6 luglio 2021, e disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021XC0706\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021XC0706(03))

alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.

9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con più operatori, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, nel rispetto dell'articolo 53, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

Capo III

Svolgimento delle procedure per i settori ordinari

Sezione I – Bandi e avvisi

149

Art. 66

Consultazioni preliminari di mercato ^(A) **LG14**

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da [essi] esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.⁽¹⁾ **(B)**

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 42, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) In materia, v. la **Delibera ANAC n. 161 del 6 marzo 2019 - Linee guida n. 14, "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato"**, pubblicate in G.U.R.I. n. 73 del 27 marzo 2019.

In argomento, v. la **Delibera ANAC n. 417 del 14 settembre 2022**, secondo cui: "Le consultazioni preliminari di mercato rappresentano una pre-fase della procedura di gara, concepita con caratteri di spiccata informalità, nella quale la documentazione tecnica fornita dagli operatori economici può essere utilizzata dalla Stazione appaltante come apporto informativo ai fini della predisposizione della documentazione di gara, essendo funzionale ad acquisire informazioni utili per la migliore predisposizione della procedura di aggiudicazione. Ne discende che la Stazione appaltante non ha l'obbligo di valutare tutta la documentazione acquisita dagli operatori e di redigere formale processo verbale, diversamente da quanto è tenuta ad ef-

fettuare in fase di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, né tantomeno sussiste l'obbligo di motivare l'utilizzo o il mancato utilizzo delle informazioni acquisite".

Per un interessante esempio di consultazione preliminare svolta dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con il supporto dell'AgID - Agenzia per l'Italia digitale, v. il seguente link: <https://appaltinnovativi.gov.it/made-in-italy>

(B) Sul punto, cfr. anche il paragrafo 2.3 della **Determinazione ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 - Linee guida n. 8**, "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" (pubblicate in G.U.R.I. del 23 ottobre 2017 n. 248), nonché il **comunicato del Presidente ANAC del 28 marzo 2018** recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema dell'infungibilità negli acquisti in ambito sanitario".

Art. 67**Partecipazione precedente di candidati od offerenti ^(A) LG14**

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.

2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice.

Art. 68**Specifiche tecniche**

1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

2. Le specifiche tecniche possono, altresì, indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

- a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
- b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;
- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;
- d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.

(A) In materia, v. la **Delibera ANAC n. 161 del 6 marzo 2019 - Linee guida n. 14, "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato"**, pubblicata in G.U.R.I. n. 73 del 27 marzo 2019.

Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. *[c.d. principio dell'equivalenza]* ^(A)

8. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 69

Etichettature

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
- b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

(A) Il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza n. 7964 del 14 dicembre 2020, ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE i seguenti quesiti pregiudiziali:

“1) se sia conforme al diritto europeo – e, in particolare, alle previsioni della direttiva 2007/46/CE (di cui agli artt. 10, 19 e 28 della detta direttiva comunitaria), nonché ai principi di parità di trattamento ed imparzialità, di piena concorrenzialità e buon andamento dell'azione amministrativa – che, con specifico riferimento alla fornitura mediante appalto pubblico di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, sia consentito alla Stazione appaltante accettare componenti di ricambio destinate ad un determinato veicolo, realizzate da un fabbricante diverso dal costruttore del veicolo, quindi non omologate unitamente al veicolo, rientranti in una delle tipologie di componenti contemplate dalle normative tecniche elencate nell'allegato IV della su indicata direttiva (Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli) ed offerte in gara senza il corredo del certificato di omologazione e senza alcuna notizia sull'effettiva omologazione ed anzi sul presupposto che l'omologazione non sarebbe

necessaria, risultando sufficiente solo una dichiarazione di equivalenza all'originale omologato resa dall'offerente;

2) se sia conforme al diritto europeo – e, in particolare, all'art. 3, punto 27, della direttiva 2007/46/CE – che, in relazione alla fornitura mediante appalto pubblico di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, sia consentito al singolo concorrente di autoqualificarsi come “costruttore” di una determinata componente di ricambio non originale destinata ad un determinato veicolo, in particolare ove rientrante in una delle tipologie di componenti contemplate dalle normative tecniche elencate nell'allegato IV (Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli) della direttiva 2007/46/CE, ovvero se detto concorrente debba invece provare – per ciascuno delle componenti di ricambio così offerte e per attestarne l'equivalenza alle specifiche tecniche di gara – di essere il soggetto responsabile verso l'autorità di omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione nonché della conformità della produzione e relativo livello qualitativo e di realizzare direttamente almeno alcune delle fasi di costruzione del componente soggetto all'omologazione, chiarendo altresì, in caso affermativo, con quali mezzi debba essere fornita detta prova”.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.

Art. 70

Avvisi di preinformazione

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.

2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indicazione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a*) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b*) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
- c*) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
- d*) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.

3. L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *b*), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 43, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 71

Bandi di gara ^(A)

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del

(A) Per la decorrenza del termine di impugnazione dei bandi di gara v. **Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018 n. 4**, secondo cui: "le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura". In questo senso, se normalmente i bandi di gara e le lettere di invito vanno impugnati unitamente agli atti finali che di essi fanno applicazione – dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato – possono tuttavia essere enucleate

alcune eccezioni a tale principio generale, individuandosi le fattispecie di "clausole immediatamente escludenti" che richiedono l'immediata impugnazione entro il termine decadenziale (30 gg. dalla pubblicazione):

- clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale;
- regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile;
- disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai

contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo. ^(A)

fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta;

- condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente;
- clausole impositive di obblighi contra ius;
- bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate;
- atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

(A) Con riferimento ai bandi-tipo finora approvati, cfr. l'ultima **Delibera ANAC n. 332 del 20 luglio 2022** (che ha sostituito le precedenti delibere n. 154 del 16 marzo 2022 e n. 773 del 24 novembre 2021, in vigore dall'8 gennaio 2022), recante **“Nuovo aggiornamento Bando tipo n. 1/2021 - Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”**, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 181 del 4 agosto 2022, in vigore dal 19 agosto 2022.

<https://www.anticorruzione.it/documenti/91439/2733112/Bando+tipo+n.1-2021+-+Schema+di+disciplinare+di+gara+-+del.+332+-+2022.pdf/c019183d-34b4-f199-1577-262c7e6e7a1f?t=1658847979933>
Per un corretto utilizzo del modello, si raccomanda un'attenta lettura della Nota illustrativa disponibile presso il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documenti/91439/2733112/Bando+tipo+n.1-2021+-+nota+illustrativa+-+del.+332+-+2022.pdf/db9a0643-2a82-d519-bca8-42c3486f55a1?t=1658847979213>

Con **Atto del Presidente ANAC del 14 settembre 2022** (prot. 73809.2002), l'Autorità ha ricordato che le stazioni appaltanti, per discostarsi dalle indicazioni presenti nelle linee guida e nei bandi tipo, devono motivare adeguatamente in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni di pubblico interesse che le spingono a derogare dal tracciato standard.

Il **Cons. Stato, Sez. V, con sentenza del 16 gennaio 2023 n. 526**, ha chiarito che “il bando-tipo costituisce l'atto presupposto del successivo bando e disciplinare di gara adottato dalla stazione appaltante quante volte questa abbia riprodotto il contenuto del primo negli atti adottati”. Ne consegue che, sul piano processuale, il predetto rapporto tra gli atti comporta l'onere del ricorrente di rivolgere la sua impugnazione (anche) avverso il livello di regolazione immediatamente superiore rispetto a quello avvertito come direttamente lesivo, altrimenti ottenendo una sentenza inutiliter data, che comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza originaria dell'interesse a ricorrere.

Con riferimento alla previgente disciplina normativa, cfr. la **Delibera ANAC 22 novembre 2017 n. 1228** recante **“Bando-tipo n. 1 - Schema tipo di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”**, pubblicata in G.U.R.I. n. 298 del 22 dicembre 2017, in vigore fino al 7

gennaio 2022. A tal proposito, si vedano anche i successivi chiarimenti rilasciati dall'ANAC come di seguito riportati. **Chiarimento n. 1** (rilasciato con deliberazione ANAC n. 767 del 5 settembre 2018): “la previsione di cui al punto 7.1 lett. b) del bando-tipo n. 1, che richiede l'iscrizione a registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad. es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all'iscrizione ad altri registri o albi (ad. es. registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l'espletamento dell'attività oggetto di gara, l'iscrizione alla Camera di Commercio”.

Chiarimento n. 2 (adottato dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 21 novembre 2018): «Si segnala che è stato abrogato l'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 (ai sensi dell'art. 8, comma 10 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90) che prescriveva, ai fini della partecipazione alla gara, per gli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list, il possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi del medesimo decreto. Pertanto, la clausola relativa alla black list di cui al punto 6 del bando tipo nonché le dichiarazioni integrative relative alla black list di cui al punto 15.3.1 del medesimo dovranno considerarsi come non apposte. Le Amministrazioni non dovranno più prevedere nel bando di gara, senza obbligo di motivazione, la richiesta dell'autorizzazione per gli operatori aventi sede nei paesi inseriti nelle black list. Laddove siano ancora presenti nei bandi di gara tali clausole, esse debbono ritenersi come non apposte, in quanto recanti una causa di esclusione non più prevista dalle disposizioni di legge vigente, il che rende le clausole citate contrarie alle previsioni dell'art. 83, comma 8, ultimo periodo del Codice».

Chiarimento n. 3 (adottato dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 21 novembre 2018): «Si segnala che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” ha abrogato gli schemi di polizza tipo contenuti nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004 (che trovavano la loro fonte normativa nella l. 109/1994 e nel d.P.R. 554/1999). Pertanto, i richiami dei bandi tipo nn. 1 e 2 al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004 dovranno intendersi sostituiti con il rinvio al D.M. del 19 gennaio 2018 n. 31».

Con **Delibera n. 2 del 10 gennaio 2018**, l'ANAC ha approvato il **“Bando-tipo n. 2 - Schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”**, pubblicata in G.U.R.I. n. 27 del 2 febbraio 2018, in vigore dal 17 febbraio 2018. A tal proposito, si vedano anche i successivi **chiarimenti n. 1 e n. 2** rilasciati dall'ANAC in materia di black list e garanzie fideiussorie,

Art. 72

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi ^(A)

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato [XII]

così come formulati per il bando-tipo n. 1 (v. precedenti chiarimenti n. 2 e n. 3).

Con **Delibera n. 723 del 31 luglio 2018**, l'ANAC ha approvato il **"Bando-tipo n. 3 - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"**, pubblicata in G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2018, in vigore dal 26 agosto 2018.

A tal proposito, cfr. anche i **chiarimenti n. 1 e n. 2** sulla clausola del punto 7.4 del Bando-tipo n. 3 relativi il primo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta, il secondo al possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria, entrambi pubblicati sul sito dell'ANAC il 19 novembre 2018.

In particolare, il **chiarimento n. 1** dispone che: «Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo). Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria».

Il **chiarimento n. 2** dispone invece che: «Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima».

Sulla mancata applicazione del bando-tipo n. 3, v. l'**Atto del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023** (Fasc. n. 3356/2022), secondo cui: «la previsione di un limite temporale, di quindici anni, per la prova dei servizi svolti, ovvero per la dimostrazione dei requisiti di professionalità e adeguatezza dell'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si pone in contrasto con quanto previsto nel Bando tipo ANAC n. 3, relativo alle "Procedure aperte per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo", in cui non si rinviene alcun riferimento a limiti temporali per la valutazione del c.d. merito tecnico, al fine di consentire ai concorrenti di poter indicare in sede di offerta i servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco dell'intera vita professionale».

Per la compatibilità delle clausole dei bandi-tipo con il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 23 ottobre 2019**.

(A) In argomento, v. anche **l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. protezione civile, del 25 marzo 2020 n. 655 e in particolare l'art. 4 "Disposizioni per gli Enti locali"**, secondo cui: «1. Gli Enti locali, al fine di dare piena e immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici».

Da ultimo, v. anche il **parere del MIT in risposta al quesito n. 1081 del 28 ottobre 2021**, secondo cui: «l'art. 11. co. 2 del D.L. 76/2020 consente al commissario straordinario di agire in deroga al Codice dei contratti pubblici ma sempre nel rispetto, tra gli altri, "dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE." Si ricorda che, occorre, quindi agire pur sempre nel rispetto della direttiva, ivi, inclusi i principi di cui all'art. 18 della direttiva comunitaria (trasposti all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici), e che, per lo svolgimento della procedura aperta, occorre guardare all'art. 27 della dir. 2014/24/UE. A ciò si aggiunga che la procedura aperta è per definizione quella procedura in cui "qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara". Al fine di permettere, quindi, la massima partecipazione (caratteristica di tale procedura) occorre garantire idonee forme di pubblicità. Alla luce delle suesposte considerazioni, pur prendendo atto dell'ampiezza della deroga di cui all'art. 11, co. 2, del D.L. 76/2020, si ritiene che prudenzialmente sia opportuno garantire le ordinarie forme di pubblicità previste dal Codice dei Contratti e dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Si ricorda, in particolare, che i bandi di procedure di gara ordinarie riferite ad appalti di forniture, servizi, lavori e concessioni dal valore superiore alla soglia comunitaria devono essere pubblicati, oltre che attraverso i canali previsti per il sottosoglia, anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) (art. 72 del Codice), nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale nel luogo in cui si svolgono i contratti (art. 3 co. 1 lett. b del D.M. Pubblicità)».

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia alla prima nota dell'art. 60

XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.⁽¹⁾ **(A)**

2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:

a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 98 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 44, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 73

Pubblicazione a livello nazionale **(B)** **DM**

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72.

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.

3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di *e-procurement*.

(A) I formulari associati alle ultime direttive UE sono destinati a essere utilizzati unicamente per via elettronica, tramite l'applicazione **eNotices** disponibile presso il seguente link: <http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=it>.

In argomento v. anche il **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019**, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici, come modificato dal successivo **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione del 24 novembre 2022**.

(B) In argomento, v. **l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. protezione civile, del 25 marzo 2020 n. 655** citata nella prima nota di cui al precedente art. 72.

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia alla prima nota dell'art. 60.

In argomento, v. anche il **Comunicato del Presidente ANAC 16 giugno 2021**, recante "Indicazioni in merito all'affidamento del servizio di pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali degli estratti di bandi e/o avvisi di gara".

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11.^(A)

5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.

Art. 74

Disponibilità elettronica dei documenti di gara ^(B)

1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.^(C)

3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52, comma 2, del presente codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.^(D)

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3 e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni.

Art. 75

Inviti ai candidati

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure

^(A) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il **D.M. 2 dicembre 2016 - "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"**. In vigore dal 1° gennaio 2017.

^(B) Sul punto, v. anche **l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. protezione civile, del 25 marzo 2020 n. 655 e in particolare l'art. 4 "Disposizioni per gli Enti locali"**, secondo cui: "1. Gli Enti locali, al fine di dare piena e immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici".

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia alla prima nota dell'art. 60.

^(C) Si veda, tuttavia, quanto previsto dall'**art. 8, co. 1, lett. c) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: **"in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti"**. Sul punto si rinvia alla prima nota di cui all'art. 59 del presente codice.

^(D) *Idem.*

telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che già hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.

2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo.

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.

Art. 76

Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:^{(1) (A)}

a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;⁽²⁾

b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;

c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico - finanziari e tecnico - professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.⁽⁶⁾

~~[3. Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.]~~⁽³⁾

4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

(A) In virtù di quanto chiarito dall'**Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 12 del 2 luglio 2020** (ampiamente illustrata nella prima nota di cui all'art. 204 del presente

codice), il termine di 15 giorni previsto dall'art. 76, co. 2, è applicabile per identità di ratio anche all'accesso informale di cui dell'art. 5 del d.P.R. n. 184/2006, meglio citato nella nota di cui al precedente art. 53, co. 1.

- b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;⁽⁴⁾
 c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
 d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Le comunicazioni di cui al [comma 4] comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Alinea così modificato dall'art. 45, co. 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera inserita dall'art. 45, co. 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma abrogato dall'art. 45, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 45, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 45, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. n), del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21 del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Sezione II – Selezione delle offerte

Art. 77

Commissione [di aggiudicazione] giudicatrice ⁽¹⁾ **DM**

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo], la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.⁽²⁾

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e [può lavorare] **di regola, lavora** a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.⁽⁷⁾

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da Consip s.p.a., Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.^{(3) (A)}

(A) L'art. 1, co. 1, lett. c) del D.L. n. 32/2019, (c.d. "sblocca cantieri"), come novellato dall'art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), ha stabilito che fino al [31 dicembre 2021] **30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui art. 77, co. 3, relative all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza**

e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Anche in considerazione di ciò, con il **comunicato del 15 luglio 2019**, il Presidente dell'ANAC ha informato i soggetti interessati che "non è più possibile procedere all'iscrizione al suddetto Albo e che l'Autorità, con successivo comunicato, renderà noti gli adempimenti in relazione alla tariffa di iscrizione versata".

Sulla legittimità di una gara bandita da una S.A. che non si era preventivamente dotata di un apposito regolamento

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.⁽⁴⁾

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*)^(A), l'articolo 51 del codice di procedura civile^(B), nonché l'articolo 42 del presente codice.^(C) Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari*

interno per la nomina dei commissari di gara, cfr. **Cons. Stato, Sez. III, 4 novembre 2020 n. 6818**.

(A) Art. 35-bis - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.

In argomento, v. anche la **Delibera ANAC 17 aprile 2019 n. 447**, recante “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 D.Lgs. n. 39/2013 - art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001 - sentenza di condanna non definitiva per delitto tentato - reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - sussistenza”, pubblicata nel sito internet dell'Autorità medesima, secondo cui l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 è applicabile nel caso di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, siano essi consumati o tentati.

Per supportare le P.A. nell'applicazione della legge nei casi di inconferibilità e incompatibilità, il 9 gennaio 2023 l'ANAC ha pubblicato una sorta di “manuale pratico” ricavato dalle disposizioni in materia esistenti, volto a guidare le stesse amministrazioni nell'applicazione della complessa disciplina prevista dal D.Lgs. n. 39/2013.

L'Autorità ha svolto una ricognizione ragionata delle delibere adottate negli anni 2020, 2021 e 2022 in relazione a specifiche ipotesi di inconferibilità e incompatibilità. Ne è venuto fuori una guida pratica, disponibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/guida-all-applicazione-della-legge-nei-casi-di-incompatibilit%C3%A0-e-inconferibilit%C3%A0>

(B) Art. 51 c.p.c. - Astensione del giudice.

“Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore”.

(C) In argomento, v. anche la Determinazione ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 - Linee Guida n. 15 - “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”.

Cfr. inoltre la **Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020**, recante: “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici”.

in materia di documentazione amministrativa) ^(A) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.⁽⁵⁾

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. ^(B)

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

~~[12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.]~~⁽⁶⁾

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 46, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Nel presente articolo, l'art. 1, co. 1, lett. m), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, aveva aggiunto il comma 3-bis. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del medesimo D.L. 18 aprile 2019, n. 32".

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 46, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 46, co. 1, lett. c), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 46, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 46, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma abrogato dall'art. 46, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 53, co. 5, lett. c), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

Art. 78

Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici ^(C) LG5

1. È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce ~~[in un apposito atto]~~ con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione

(A) Art. 47 (R) - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

"1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. (...)"

(B) In attuazione del presente comma, v. il **D.M. 12 febbraio 2018**, recante **"Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi"**, in vigore dal 1° maggio 2018. **Tale decreto, tuttavia, è stato annullato dal TAR Lazio, Sez. I, con sentenza 31 maggio 2019 n. 6926, nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice.** In particolare, secondo il G.A., il decreto impugnato viola l'art. 77, co. 10, del codice dal momento che la norma demanda al Ministero la previsione di un compenso massimo per i commissari, al fine di contenere la spesa pubblica, e non anche la previsione di un compenso minimo.

(C) Con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, v. la deroga prevista dall'**art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, c.d. "decreto Scuola"**, meglio riportato nella prima nota di cui al precedente art. 32.

all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.⁽¹⁾ **(A)**

1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 47, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 47, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 79

Fissazione di termini **(B)**

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi **(C)** o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi

(A) Cfr. Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018 (pubblicata in G.U.R.I. n. 28 del 3 febbraio 2018), la cui imminente revisione è stata preannunciata con il comunicato del Presidente ANAC del 12 dicembre 2018.

Con delibera adottata nell'adunanza del 18 luglio 2018, il Consiglio dell'Autorità ha approvato la versione aggiornata dell'allegato alle Linee guida n. 5, già modificate con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018. L'allegato suindicato contiene l'elenco delle sottosezioni per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara.

A tal proposito, cfr. inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 12 dicembre 2018, che ha integrato il suddetto elenco con ulteriori 23 sottosezioni, precisando inoltre che: "al fine di facilitare l'iscrizione all'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, sarà previsto un periodo transitorio, durante il quale il possesso della copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di commissario, di cui ai punti 2.3 lett. e), 2.4 lett. f), 2.5 lett. d) e 2.6 lett. c) delle linee guida, non è requisito necessario al momento della iscrizione all'Albo ma dovrà essere posseduto dall'esperto soltanto a partire dall'accettazione dell'incarico di componente di commissione giudicatrice".

(B) In materia, si veda quanto previsto dall'art. 8, co. 1, lett. c) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: "in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti". Sul punto si rinvia alla prima nota di cui all'art. 59 del presente codice.

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli

artt. 1, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 60, 63, 80, 84, 86, 105, 106, 107, 140, 163, 165, 204 e 213

(C) Sul punto, si veda tuttavia quanto previsto dall'art. 8, co. 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: "le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare". Sul punto si rinvia alla prima nota di cui all'art. 59 del presente codice.

Con riferimento alla illegittimità del sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate, cfr. il comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018, recante: "Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle procedure negoziate", secondo cui la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte), non è legittima in quanto:

- "fuoriesce dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79, comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;
- determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alla competizione per l'affidamento degli appalti pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l'invito o decidano comunque di non presentare offerta".

Con riferimento invece al sopralluogo richiesto ai raggruppamenti temporanei costituendi cfr. la Deliberazione ANAC n. 714 del 31 luglio 2018, secondo cui il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno dei soggetti raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

seguenti:

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. ^(A)

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. ⁽¹⁾ ^(B)

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 48, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 80

Motivi di esclusione ^(C) LG6

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 (*Applicazione della pena su richiesta*) del codice

^(A) In argomento, v. la **Delibera ANAC n. 5 dell'11 gennaio 2023**, secondo cui: "in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, la S.A. è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione, ivi compreso il termine per l'effettuazione del sopralluogo".

^(B) In argomento, v. la **Delibera ANAC n. 616 del 20 dicembre 2022**, secondo cui: "L'ampia formulazione dell'art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 rende doverosa per la S.A., che abbia accertato l'esistenza di un malfunzionamento della piattaforma telematica impeditivo della partecipazione, l'adozione ogni provvedimento idoneo a consentire la regolarità della procedura, ivi compresa la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte". Ricorrendo l'ipotesi del malfunzionamento, l'eventuale rifiuto della S.A. alla richiesta di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte non sarebbe conforme al presente codice e ai principi elaborati dalla giurisprudenza e dall'Autorità in tema di malfunzionamento delle piattaforme telematiche.

^(C) In argomento, v. il **Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017**, che fornisce nuove indicazioni alle S.A. e agli O.E. sulla definizione dell'ambito

soggettivo di applicazione dell'art. 80 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE. Detto comunicato sostituisce quello precedente del 26 ottobre 2016.

Da ultimo, con specifico riferimento alle richieste di rilascio del certificato del casellario giudiziale, si v. il **Comunicato del Presidente ANAC 10 gennaio 2018**, secondo cui: "ai fini dei procedimenti selettivi disciplinati dal codice, nella compilazione dei modelli predisposti dal Ministero della giustizia (cfr. modelli 1 e 6A, rispettivamente per la certificazione massiva e per quella relativa a singole persone fisiche), occorre barrare il riquadro che contiene il riferimento all'art. 39 d.P.R. n. 313/2002 (consultazione diretta del sistema), indicando altresì, nell'apposito campo, motivo e finalità della richiesta. Non è opportuno, invece, in tali casi utilizzare il riferimento all'art. 28 T.U., che disciplina la facoltà, per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, di ottenere le certificazioni rilasciate a richiesta del soggetto privato (rif. art. 23 T.U.). La certificazione ex art. 28 T.U. ha, infatti, un contenuto incompleto, in quanto, fra l'altro, non riporta (rif. art. 25 T.U.): le condanne con beneficio della non menzione, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) e i decreti penali di condanna, rilevanti ai sensi dell'art. 80, primo comma, D.Lgs. n. 50/2016".

di procedura penale [–, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,] ^(A) per uno dei seguenti reati: ⁽¹⁵⁾

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (*Associazione per delinquere*), 416-bis (*Associazione di tipo mafioso*) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (*Concussione*), 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*), 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*), 319-ter (*Corruzione in atti giudiziari*), 319-quater (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*), 320 (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), 321 (*Pene per il corruttore*), 322 (*Istigazione alla corruzione*), 322-bis (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*), 346-bis (*Traffico di influenze illecite*), 353 (*Turbata libertà degli incanti*), 353-bis (*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*), ^(B) 354 (*Astensione dagli incanti*), 355 (*Inadempimento di contratti di pubbliche forniture*) e 356 (*Frode nelle pubbliche forniture*) del codice penale nonché all'art. 2635 (*Corruzione tra privati*) del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;⁽¹⁾

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis (*Riciclaggio*), 648-ter (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) e 648-ter.1 (*Autoriciclaggio*) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.⁽²⁾ ^(C)

(A) Alinea soppresso dall'art. 10, co. 3, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), a decorrere dal 1° febbraio 2022. L'art. 1, co. 18, del D.L. n. 32/2019 aveva tuttavia già sospeso l'applicazione della disposizione fino al 31 dicembre 2023.

(B) In un'ottica di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione nel settore dei contratti pubblici, l'art. 32 del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 114/2014), attribuisce al Presidente dell'ANAC il potere di richiedere ai prefetti l'applicazione di **misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nei confronti di imprese affidatarie di contratti pubblici di appalto e/o di concessione**, che risultino coinvolte in procedimenti penali per tali fattispecie delittuose, di matrice *lato sensu* corruttiva ovvero in situazioni anomale e sintomatiche di condotte criminali.

Per il testo dell'art. 32 del citato D.L. n. 90/2014, si rinvia alla nota di cui al successivo art. 110, co. 7, ove sono citate anche le linee guida finora adottate in materia dall'ANAC.

(C) La verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, co. 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del codice è svolta previa richiesta all'ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 313/2002. Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 (cfr. relativa nota a piè di pagina oltre al comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017 cit.), individuati tramite visura della CCIAA, copia dei verbali di nomina e/o libri soci.

A fronte della evidenza di condanne penali, **il provvedimento di esclusione costituisce atto dovuto (ancorché soltanto laddove la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi ex art. 80, co. 7), salvo il ricorrere dei seguenti casi:**

a) ipotesi previste dall'art. 80, co. 3, quinto periodo. Ovvero quando:

- il reato è stato depenalizzato, ovvero
- è intervenuta la riabilitazione, ovvero
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero
- in caso di revoca della condanna medesima;

b) qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata commessa da un soggetto elencato nel co. 3, primo periodo, art. 80 cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

c) **(limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato)** qualora siano state adottate misure di self-cleaning idonee a provare il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito nonché l'adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (ex art. 80, co. 7);

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. *(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136)* ^(A) Resta fermo quanto previsto dagli articoli

d) (se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.) nei casi previsti dall'art. 80 co. 10 e 10-bis. Ovvero:

i) (nei casi in cui alla condanna consegua di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art. 317-bis, co. 1, primo periodo, c.p.) quando la pena è stata dichiarata estinta;

ii) (nei casi previsti dall'art. 317-bis, co. 1, secondo periodo, c.p.) quando, in assenza di riabilitazione, siano comunque decorsi 7 anni dalla data di irrevocabilità della sentenza;

iii) (nei casi diversi da quelli di cui ai precedenti punti i e ii) quando, in assenza di riabilitazione, siano comunque decorsi 5 anni dalla data di irrevocabilità della sentenza.

Nondimeno, nei casi di cui ai precedenti punti ii) e iii), laddove la pena principale abbia una durata inferiore, rispettivamente, a 7 e 5 anni di reclusione, la durata della esclusione dalle procedure di evidenza pubblica resta pari alla durata della pena principale.

(A) Il codice delle leggi antimafia è stato integrato dall'art. 3, co. 7, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, c.d. "decreto semplificazioni" (come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021). In particolare, detto art. 3 (Verifiche antimafia e protocolli di legalità) stabilisce che:

"1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al ~~31 dicembre 2024~~ **30 giugno 2023**, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'art. 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'art. 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1-bis e 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli artt. 25, 26 e 27 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

2. Fino al ~~31 dicembre 2024~~ **30 giugno 2023**, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a

lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni, **anche demandate al gruppo interforze tramite il Sistema di indagine gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno**, di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dall'art. 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. *[Per il testo di tale ultimo articolo, si rinvia alla nota di cui al successivo art. 110, co. 7]*

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *[ovvero entro il 3 agosto 2020]*, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

7. Al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'art. 83 è inserito il seguente:

Art. 83-bis (Protocolli di legalità)

1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita

88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia ^(A) e alle informazioni antimafia. ^(B) **Resta fermo altresì quanto previsto**

dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 [*c.d. white list*], equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto”.

In argomento v. anche l'art. 54 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), recante “Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo”, secondo cui:

“1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [*ovvero dal 31 luglio 2021*], il comma 33 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017, confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo

2-*bis*. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente”.

2-*ter*. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini

della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”.

(A) La **comunicazione antimafia** consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. Tra le cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia vi rientrano i provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 159/2011 e le condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, co. 3-*bis* c.p.p.

La comunicazione antimafia è obbligatoria solo per la stipula di contratti d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie europee di cui all'art. 35.

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione dalla Banca Dati Nazionale Antimafia.

In assenza della comunicazione antimafia è possibile stipulare il contratto d'appalto (di importo superiore a 150.000 euro) soltanto nelle seguenti ipotesi:

- in caso di comprovata urgenza: previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 con cui l'interessato attesta l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- in assenza di comprovata urgenza: dopo 30 giorni dalla data della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 con cui l'interessato attesta l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. [*In argomento, v. tuttavia la disciplina temporanea in deroga dell'informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3, co. 2, del D.L. 76/2020 sopra riportato*]

Nel caso di interdittiva antimafia, v. quanto precisato nella nota seguente.

(B) L'**informazione antimafia** attesta, oltre a quanto previsto dalla comunicazione antimafia, anche l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

dall'articolo 34-bis, (Controllo giudiziario delle aziende) commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011,

L'informazione antimafia è obbligatoria per la stipula di contratti d'importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 nonché per l'autorizzazione di subcontratti d'importo superiore a 150.000 euro.

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3, del D.Lgs. 159/2011).

In assenza della informazione antimafia è possibile stipulare il contratto d'appalto soltanto nelle seguenti ipotesi:

- in assenza di comprovata urgenza: dopo 30 giorni dalla data della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (eventualmente 45 gg. dalla comunicazione del Prefetto, ex art. 92, commi 2 e 3).
- in caso di comprovata urgenza: immediatamente, anche in assenza dell'informazione antimafia, con apposita clausola risolutiva espressa qualora in fase di esecuzione sopravvenga l'informazione antimafia interdittiva, ex art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011). *[In argomento, v. tuttavia la disciplina temporanea in deroga dell'informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3, co. 2, del D.L. 76/2020 sopra riportato, oltre che la disposizione di cui all'art. 83-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 159/2011 in materia di iscrizione alla white list]*

Nel caso di **informazione antimafia interdittiva**, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici e i c.d. general contractor (cfr. art. 83 del D.Lgs. 159/2011), “revocano le autorizzazioni e le concessioni o **recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite**”.

Su tale clausola di salvaguardia, l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**, con **sentenza 26 ottobre 2020 n. 23**, ha formulato il principio di diritto secondo cui: “la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, si applicano solo con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture”.

Da ultimo, l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**, con **sentenza 6 agosto 2021 n. 14**, ha formulato inoltre i seguenti principi di diritto:

- a) negli appalti pubblici di servizi aggiudicati a seguito di una procedura di evidenza pubblica, aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative connotate da standardizzazione, omogeneità e ripetitività, il “valore delle prestazioni già eseguite”, da pagarsi all'esecutore nei limiti delle utilità conseguite dalla stazione appaltante, in caso di interdittiva antimafia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 del D.Lgs. n. 159/2011, corrisponde al prezzo contrattuale pattuito dalle parti, salva la possibilità di prova contraria da parte della stazione appaltante che esercita il recesso;
- b) nella determinazione del valore-prezzo degli appalti di servizi da pagarsi per le prestazioni già eseguite, ai

sensi e per gli effetti degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 del D.Lgs. n. 159/2011, deve intendersi compresa anche la somma risultante dall'applicazione del procedimento obbligatorio di revisione dei prezzi di cui all'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006”.

In argomento, v. anche la “**Rassegna ragionata degli atti dell'ANAC in tema di riflessi dell'interdittiva antimafia sulla partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei contratti pubblici 2015-2019**” a cura di M.P. Santoro. Il documento affronta, in particolare, le seguenti tematiche: obblighi dichiarativi dei concorrenti, affidamento del contratto, documenti di gara e stipula del contratto, iscrizione nelle white list, sorte del contratto in corso di esecuzione, e, infine, l'annotazione dell'interdittiva nel casellario informatico.

Sul difetto di legittimazione attiva di amministratori e soci all'impugnazione di una interdittiva antimafia comminata ai danni di una persona giuridica, v. **Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 28 gennaio 2022 n. 3**.

Il TAR Calabria - Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal comma 5 dell'art. 67 del medesimo decreto legislativo, quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. Con **sentenza n. 180 del 19 luglio 2022**, la **Corte Costituzionale** ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 cit. Nondimeno, la Corte non ha mancato di precisare che “deve trovare soddisfazione in tempi rapidi la necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento dei soggetti che subiscono, insieme alle loro famiglie, a causa delle inibizioni all'attività economica, gli effetti dell'informazione interdittiva. Del resto, a fortiori in contesti interessati da reali o potenziali infiltrazioni criminali, la possibilità di trarre sostentamento da attività economiche che potrebbero risultare legali e “sane” (ovvero essere rese tali anche perché opportunamente “controllate”) costituisce non solo oggetto di un diritto individuale costituzionalmente tutelato, ma anche interesse pubblico essenziale, proprio in nome della difesa della legalità e della necessaria sottrazione di spazi di intervento e di influenza alla criminalità organizzata. Si è già ricordato che nella sentenza n. 57 del 2020 questa Corte aveva sottolineato come l'omessa previsione, in capo al prefetto, della possibilità di esercitare, adottando l'informazione interdittiva, i poteri attribuiti al giudice dall'art. 67, comma 5, cod. antimafia, nel caso di adozione delle misure di prevenzione, «merita[ss]e] indubbiamente una rimeditazione da parte del legislatore». Questa rimeditazione, tuttavia, non risulta finora avvenuta. Per tale ragione, in considerazione del rilievo dei diritti costituzionali interessati dalle odierne questioni, questa Corte non può conclusivamente esimersi dal segnalare che un ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe tollerabile (analogamente, sentenza n. 22 del 2022) e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà” descritte in sentenza.

n. 159.⁽³⁾ (A) (B)

(A) A mente dei quali:

“6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. ~~[Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e]~~ **Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva nonché** gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. ~~[Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all’articolo 94]~~ **Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis nei successivi cinque anni”.**

I predetti commi sono stati da ultimo modificati e integrati dall’art. 47, co. 1, del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il Cons. Stato, Sez. III, con ordinanza 6 giugno 2022 n. 4578, ha sottoposto all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:

“a) se la proposizione della domanda per controllo giudiziario c.d. volontario e la successiva ammissione dell’operatore economico a tale misura di prevenzione patrimoniale, prevista dall’art. 34-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 159 del 2011, determinino o meno, oltre alla sospensione degli effetti interdittivi dell’informazione antimafia prevista espressamente dal comma 7 dell’art. 34-bis, anche la sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., del giudizio amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione dell’informazione antimafia stessa, per la necessità di attendere che, all’esito della misura concessa dal giudice della prevenzione sulla base di una prognosi favorevole, il Prefetto rivaluti, in sede di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 2011, la situazione dell’operatore economico ai fini antimafia per adottare, se del caso, un’informativa liberatoria, che determinerebbe nel giudizio amministrativo la cessazione della materia del contendere, quantomeno ai fini impugnatori;

b) se la proposizione della domanda per controllo giudiziario c.d. volontario e la successiva ammissione dell’operatore economico a tale misura di prevenzione patrimoniale, prevista dall’art. 34-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 159 del 2011, determinino o meno, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del giudizio amministrativo, avente ad oggetto

l’impugnazione delle misure adottate dal Prefetto ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.L. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014, oltre che per le ragioni di cui al punto a), laddove si contesti la legittimità dell’informativa antimafia presupposta, anche per la necessità di garantire, comunque, la prevalenza del controllo giudiziario rispetto a tali misure amministrative, cedevoli rispetto alla vigilanza prescrittiva disposta dal giudice della prevenzione;

c) se la mancata sospensione del giudizio amministrativo da parte del giudice di primo grado nelle ipotesi di cui sub a) e sub b), una volta dedotta in appello contro la sentenza che abbia pronunciato nel merito, costituisca un error in procedendo tale da imporre la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., o invece determini solo la necessità, per lo stesso giudice d’appello, di sospendere direttamente il giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c.”

(B) La verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, co. 2, è svolta sui soggetti di cui al co. 3 dell’art. 80 (cfr. relativa nota a piè di pagina oltre al comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017) mediante consultazione della **Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)** presso il seguente link: <https://bdna.interno.it>, ovvero mediante consultazione delle **white list** della Prefettura o Commissariato del governo dove l’impresa ha la sua sede, nell’ipotesi di attività – di qualsiasi importo, anche inferiore a 150.000 euro – elencate all’art. 1, co. 53, della legge anticorruzione (L. 190/2012), **come recentemente modificate dall’art. 4-bis, co. 1, lett. b), del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40**, vale a dire per:

- [a) ~~trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;~~
- [b) ~~trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;~~
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti (*Sezione I*);
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume (*Sezione II*);
- e) noli a freddo di macchinari (*Sezione III*);
- f) fornitura di ferro lavorato (*Sezione IV*);
- g) noli a caldo (*Sezione V*);
- h) autotrasporti per conto di terzi (*Sezione VI*);
- i) guardiania dei cantieri (*Sezione VII*);
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali (*Sezione VIII*);
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering (*Sezione IX*);
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (*Sezione X*).

A seguito della novella normativa disposta dal citato decreto liquidità, il Ministero dell’interno ha aggiornato la modulistica necessaria per la gestione e l’iscrizione nelle white list con **Circolare del 28 luglio 2020, prot. n. 11001/119/12(5) IV parte**.

Si evidenzia peraltro che a far data dal 31 gennaio 2017, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici attinenti alle richiamate attività, è subordinata all’iscrizione dell’impresa alla white list in luogo della documentazione antimafia, giusta d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato e integrato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016.

3. ~~[L'esclusione di cui al comma 1]~~ L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza ^(A)

In argomento, v. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023**, ove si ribadisce che: “il requisito dell'iscrizione alle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l'inammissibilità dell'impresa e la sua esclusione dalla gara. Trattandosi di un requisito ex lege a presidio di diritti e principi di ordine costituzionale, quali la salvaguardia dell'ordine pubblico, della concorrenza e del buon andamento della P.A., esso non può essere derogato dalla S.A. nell'elaborazione dei documenti di gara. (...) Le eventuali clausole di segno contrario o l'assenza della clausola che imponga, a pena di esclusione, detta iscrizione sono suscettibili di essere sostituite o colmate, attraverso l'eterointegrazione degli atti di gara e ciò in considerazione della natura imperativa e cogente della disciplina relativa agli accertamenti antimafia nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa. Si fa presente che l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrando all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell'iscrizione all'elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento”.

Negli stessi termini, in giurisprudenza, v. **Cons. Stato, Sez. III, 14 dicembre 2022 n. 10935**, il quale conferma che l'iscrizione alle white list ha natura di requisito soggettivo di partecipazione alle gare, obbligatorio in tutte le ipotesi in cui si tratti di affidare una delle attività elencate all'art. 1, co. 53, della L. 190/2012.

Con riferimento al rilascio della documentazione antimafia, cfr. anche gli ultimi indirizzi applicativi illustrati nella **Circolare del Ministero dell'interno n. 11001/119/20(8) del 27 marzo 2018**.

Ai fini della prevenzione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella realizzazione di lavori, servizi e forniture connessi alla completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, v. anche il **D.M. 15 luglio 2019 - “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”**.

^(A) Con delibera n. 1141 del 12 dicembre 2018, il Consiglio dell'ANAC ha approvato l'**Atto di segnalazione n. 5 del 12 dicembre 2018** al Governo e al Parlamento recante **“Proposta di modifica dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici”**.

In particolare, con specifico riferimento alla interpretazione da dare alla locuzione “persona fisica” e al significato dell'espressione “socio di maggioranza”, a fronte di

orientamenti giurisprudenziali contrapposti, l'ANAC ha osservato che laddove si consideri di interesse prioritario introdurre misure antielusive delle norme in materia di accesso agli appalti pubblici nei confronti degli operatori economici che partecipano in forma societaria, sarebbe opportuno introdurre una modifica della norma in esame nel senso di ricomprendere tra i soggetti da verificare nel caso delle società di capitali *“il soggetto, persona fisica che detiene la totalità ovvero la maggioranza anche indiretta delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale”*.

Quanto alla giurisprudenza, secondo il **Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2022, n. 7795**, “è orientamento consolidato, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, quello per cui la disposizione dell'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 non è riferita o riferibile al socio unico persona giuridica (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782). Sebbene, infatti, parte della giurisprudenza, nella vigenza del D.Lgs. n. 163/2006, avesse ritenuto di estendere l'obbligo dichiarativo al socio di maggioranza persona giuridica della società offerente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; Id., sez. V, 23 giugno 2016, n. 2813), invece per il socio unico (tranne che nell'isolato precedente di Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2017, n. 3178) era prevalente l'orientamento che limitava l'obbligo dichiarativo al socio unico persona fisica (sin da Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4372, cui adde Cons. Stato, sez. III, 21 luglio 2017, n. 3619). Tale limitazione è stata ribadita anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 80, comma 3, dell'attuale Codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922) ed è, invero, da preferire, in ragione della lettera della disposizione, da intendersi di stretta interpretazione. In coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione e con l'inequivoca portata della disposizione dell'art. 80, va, per tal via, ribadito che, qualora il socio non rientri nell'ambito soggettivo individuato dal terzo comma dell'art. 80, non è obbligato a rendere alcuna dichiarazione neppure ai fini di cui al comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, “dovendosi ritenere che la presenza di eventuali “gravi illeciti professionali” possa assumere rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara solamente quando gli stessi siano riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del medesimo decreto” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2019, n. 2279). Nello stesso senso, con specifico riferimento al socio di maggioranza, v. altresì **Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922**.

Tuttavia, v. altresì **Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2020 n. 7471**, secondo cui, ai fini dell'art. 80 co. 3, il requisito della moralità professionale riguarda non solo il “socio di maggioranza” o il “socio unico persona fisica”, ma anche il c.d. “socio sovrano”. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, “è ritenuto socio sovrano il socio **persona fisica o società** che detiene la larga maggioranza del capitale di una società; dunque, il socio che in una società in cui vige il principio maggioritario, avendo il dominio dell'assemblea ordinaria e straordinaria, ha il potere di no-

~~[in caso di società con meno di quattro soci]~~ **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale** ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.⁽⁴⁾ **(A)**

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo **[di 5.000 €]** di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. **(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)** **(B)** Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle

mina esclusiva degli amministratori e dei sindaci e può decidere le modifiche dell'atto costitutivo e determinare le decisioni più rilevanti. Svolge, quindi, per effetto della propria partecipazione di maggioranza, un ruolo dominante all'interno della compagine societaria, determinando e condizionando, con scelte personali, l'attività della società". In ragione di ciò, anche in ossequio ai principi prescritti dalla direttiva 2014/24/UE, il controllo dei parametri di integrità e affidabilità si impone nei confronti del socio unico, sia persona fisica che persona giuridica. Da ultimo, v. anche **Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2023, n. 69**, secondo cui, nonostante gli obblighi dichiarativi del socio unico persona fisica non possano estendersi agli obblighi del socio unico persona giuridica (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2020, n. 5370; Id., 2 ottobre 2020, n. 5782), quest'ultimo non è esentato dal dichiarare l'assenza di cause ostative ex art. 80, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, in qualità di soggetto munito di potere di controllo e, quindi, a ciò obbligato ai sensi del comma 3 della stessa disposizione.

(A) Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti individuati tramite visura della CCIAA, copia dei verbali di nomina e/o libri soci. In particolare:

- Per **imprese individuali**: titolare o direttore tecnico;
- Per **società in nome collettivo**: socio o direttore tecnico;
- Per **società in accomandita semplice**: soci accomandati o direttore tecnico;
- Per **altri tipi di società o consorzio**:
 - membri del CDA con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali;
 - membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo;
 - direttore tecnico o socio unico persona fisica;
 - socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a 4).

Nella verifica rientrano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In materia, oltre al **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017**, cfr. anche la **Deliberazione ANAC 7 febbraio 2018 n. 99**, secondo cui "il possesso del requisito di cui al co. 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli

soggetti. (...) L'interpretazione fornita dall'Autorità consente una lettura in senso sostanzialistico della normativa e un alleggerimento degli oneri burocratici di cui sia gli operatori economici che le stazioni appaltanti possono avvantaggiarsi".

(B) L'art. 1, co. 986, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di bilancio 2018), ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a **5.000 euro** il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prevista dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, co. 4, del presente codice.

Il servizio "verifica inadempimenti" dell'Agenzia delle entrate-Riscossione consente di ottemperare all'obbligo stabilito dal citato art. 48-bis di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In argomento, si rinvia alla **circolare n. 13 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Prot. 41794 del 21 marzo 2018)**, avente ad oggetto: "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente «Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti aggiuntivi", disponibile presso il seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_13_2018/index.html

Il **Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 24 marzo 2021 n. 2498**, e successiva ordinanza 21 giugno 2021 n. 4777, ha confermato l'esegesi in virtù della quale gli enti pubblici economici sono da ritenersi inclusi nel perimetro soggettivo di applicazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Il **MIT**, con il parere sul **quesito n. 1259 del 31 marzo 2022**, ha precisato che nell'ipotesi di pagamento contestuale di più fatture trasmesse dal medesimo O.E., relative ad appalti differenti o a mensilità consecutive, occorre procedere con ordini di pagamento distinti ed effettuare la verifica per la sola fattura che dovesse risultare d'importo superiore alla soglia dei 5.000 euro, senza quindi poter sommare gli importi delle singole fatture in un unico ordine di pagamento.

In argomento, v. altresì l'**art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215**, secondo cui: "All'articolo 12 del

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. ^(A) Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), [di cui all'articolo 8 del] di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, ^(B) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. **Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».**

Con riferimento all'omesso versamento di tributi locali, v. la **Delibera ANAC n. 295 del 1 aprile 2020**, secondo cui: "poiché la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate non comprende i tributi di riscossione locale, la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali, la violazione degli obblighi di pagamento di imposte o tasse locali possa rilevare in senso escludente nel solo caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell'accertamento effettuato dall'ente competente alla gestione del tributo, ai sensi di cui all'art. 80, comma 4, del Codice".

In argomento, v. anche **Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7789**, secondo cui la grave violazione in materia tributaria può ben derivare anche dall'omesso pagamento di tributi locali.

^(A) La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 4, è svolta sulla certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 3 agosto 2010. La certificazione è richiesta via PEC all'ufficio della Agenzia delle Entrate dove ha sede l'impresa. Gli indirizzi della sede competente sono indicati al seguente link: http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_lokali/

^(B) Il DURC è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili (o Edilcassa) (per questi ultimi enti v. anche la successiva nota).

Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:

- le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori;
- le Società Organismi di Attestazione (SOA);
- le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, co. 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

Dal 1° gennaio 2017 qualsiasi richiesta di verifica della regolarità contributiva può essere effettuata esclusivamente tramite il servizio "DURC ON LINE" accessibile dai portali [INPS](#) e [INAIL](#).

La verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta.

Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo.

La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del DURC: datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla "gestione separata" di cui all'art. 2, co. 26, della L. 22 marzo 1995, n. 335.

Nel caso in cui al codice fiscale per il quale è richiesta la verifica risulti associato un DURC online in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento.

Il DURC on line può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.

Il DURC on line è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente link dell'INPS: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50130>

Durante la fase di verifica automatizzata sono previste alcune specifiche condizioni di irregolarità lievi rispetto alle quali "nulla osti" al rilascio del DURC: tra queste rientra lo "scostamento non grave", su cui l'INPS si è da ultimo soffermato con il **messaggio n. 213/2021**, mirando a prevenire l'emissione, senza fondamento, di preavvisi di irregolarità da parte delle proprie sedi territoriali. Su tale argomento, si rinvia al documento di approfondimento pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in data 19 aprile 2021, disponibile presso il seguente link: http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2021/FS/Approfondimento_FS_19042021.pdf

Con riferimento alle numerose misure adottate in materia a seguito dell'emergenza connessa al COVID-19, si ricorda soltanto che l'**art. 8, co. 10, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha stabilito che: "In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto

enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. ^{(A) (B)} **Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione**

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 [c.d. "cura Italia"], relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020".

Con **Messaggio del 10 agosto 2020 n. 3089**, l'INPS ha fornito precisazioni in ordine agli effetti della **delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020** che ha prorogato lo stato di emergenza connesso al rischio sanitario fino al 15 ottobre 2020. **[Lo stato di emergenza nazionale, inizialmente dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato più volte prorogato fino al 31 marzo 2022, ex art. 1, co. 1, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 (convertito con L. 18 febbraio 2022 n. 11)]**

In particolare, è stato osservato come "la proroga dello stato di emergenza (...) non produce effetti sulla validità prorogata dei Durc On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020. (...)

Tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020 nell'ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.

Rimane fermo, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 8, co. 10, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (...), che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 103, co. 2, primo periodo, in tema di validità prorogata dei Durc On Line, per le S.A./amministrazioni precedenti, nell'ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo D.L. n. 76/2020.

Ricorrendo tali fattispecie, le medesime dovranno effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

Pertanto (...), le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020 (...), nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l'istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l'invito a regolarizzare secondo le disposizioni di cui all'art. 4, co. 1, del D.M. 30 gennaio 2015, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo D.M. 30 gennaio 2015, come modificato ed integrato dal D.M. 23 febbraio 2016.

In particolare, sarà emesso un **Durc On Line**, ove l'esito dell'istruttoria si concluda con l'attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

Sarà emesso, invece, un **Documento Verifica di regolarità contributiva**, ove l'istruttoria si concluda con l'esito

di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata".

(A) L'art. 8, co. 10-bis del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha stabilito inoltre che: **"al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento [c.d. DURC di congruità], secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente"**.

In argomento, con specifico riferimento ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata in data successiva al 31 ottobre 2021, v. la disciplina prescritta dal **D.M. 25 giugno 2021 n. 143** (pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in materia di congruità dell'incidenza della manodopera, meglio illustrata nella nota di cui al successivo **art. 105, co. 16**.

(B) Come precisato nella relazione illustrativa dello **"Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"**, l'irregolarità contributiva si riferisce anche ai contributi dovuti agli enti previdenziali non aderenti al sistema dello **"Sportello unico previdenziale"**, quali ad esempio INAR-CASSA (per i servizi svolti da ingegneri e architetti).

Tra i soggetti aderenti al sistema dello **"Sportello unico previdenziale"** (dal 1° gennaio 2017 non più operativo perché sostituito dal nuovo sistema del **"DURC ON LINE"**, accessibile dai portali www.inps.it e www.inail.it) vi rientrano le Casse edili (e le Edilcassa), ovvero organismi tipici del settore delle costruzioni, sorti in relazione alla peculiarità dei rapporti di lavoro con gli operai, caratterizzati da una rilevante mobilità interaziendale. Si tratta di enti costituiti in ciascuna provincia sulla base della previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili, gestiti pariteticamente dalle organizzazioni locali dei datori di lavoro aderenti all'Ance e dei lavoratori aderenti a FENEAL, FILCA e FILLEA.

Le Casse edili, coordinate e controllate dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE), erogano ai lavoratori una parte importante del trattamento retributivo dovuto dalle imprese: si tratta in particolare del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia che le imprese, in relazione alla mobilità dei lavoratori, accantonano presso la Cassa edile la quale provvede al pagamento agli interessati alle scadenze previste. Inoltre, le Casse erogano anche altre significative prestazioni, tra cui in particolare, il premio annuo per l'anzianità professionale edile (APE); una prestazione retribuita al momento del pensionamento (che verrà sostituita dalla previdenza complementare con un fondo nazionale di settore); l'integrazione al trattamento economico nei casi di malattia e infortunio (attraverso le imprese); prestazioni sanitarie integrative e borse di studio.

delle domande. [[Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.]

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [oggi MIT] e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo [cfr. il D.M. 28 settembre 2022], recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.^(A) Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.⁽⁵⁾

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico ^(B)

(A) Sul punto, v. il D.M. 28 settembre 2022, recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, pubblicato nella G.U. n. 239 del 12 ottobre 2022. Tale decreto individua i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

L'art. 3 del D.M. stabilisce, in particolare, che la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.

Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre.

In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

Il successivo art. 4 precisa, inoltre, che la violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla S.A. per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Le violazioni non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

A norma dell'art. 10, co. 5, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), le disposizioni di cui al presente testo in grassetto si applicano alle procedure i

cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data del 1° febbraio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Per un commento sulla novella normativa si rinvia al documento pubblicato dal Centro studi del CNI “L'impatto della legge europea 2019-2020 sul codice dei contratti pubblici”, pubblicato nel maggio 2022 e disponibile al seguente link: <http://cni-online.it/Attach/DV13700.pdf>

(B) Secondo la sentenza del Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2022 n. 2629, “va respinta l'interpretazione della norma che riferisce la valutazione della S.A. al solo “operatore economico” partecipante alla gara, escludendo, nel caso in cui si tratti di persona giuridica, la valutabilità di condotte riferibili alle persone fisiche che ne abbiano la rappresentanza o che rivestano posizioni di direzione o controllo”. Secondo il G.A., infatti, “rientrano nell'ambito dei gravi illeciti professionali sia le condotte imputabili direttamente all'operatore economico persona giuridica (es. le risoluzioni contrattuali, le penali, le annotazioni nel casellario informatico) sia i comportamenti posti in essere da persone fisiche ma riferibili all'impresa, ed in particolare le condotte penalmente rilevanti, poiché altrimenti queste ultime non sarebbero mai utili per decidere dell'affidabilità dell'operatore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del codice dato che la responsabilità penale riguarda le sole persone fisiche e non anche le imprese; ciò che sarebbe evidentemente contrario alla logica e alla ratio della disposizione, trattandosi di condotte a rilevanza penale che, se realizzate dagli esponenti di cui l'impresa si avvale per operare sul mercato, incidono necessariamente sulla sua affidabilità. Siffatta interpretazione estensiva della nozione di “operatore economico” è basata, secondo le Linee Guida dell'ANAC n. 6 [adottate con delibera del 16 novembre 2016 n. 1293, aggiornate con successiva delibera 11 ottobre 2017 n. 1008 e, attualmente, in corso di ulteriore aggiornamento], sul principio di immedesimazione organica, per il quale sono imputate all'ente le azioni poste in essere dai propri organi nel suo interesse e, tra queste, appunto, le condotte penalmente rilevanti”. In questo senso, prosegue il G.A., “è del tutto irrilevante stabilire se

in una delle seguenti situazioni [~~anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6;~~]^(A) qualora: ⁽¹⁵⁾

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ^(B) nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; *[obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X]*

~~[b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;]~~

~~[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)]~~ ^(C)

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 ^(D) del codice della crisi di impresa e dell'in-

la condotta sanzionata in sede penale sia stata commessa dalla persona fisica per interesse proprio ovvero per avvantaggiare la società di appartenenza, quel che conta è che essa abbia avuto luogo nell'esercizio dell'attività professionale; accertata questa condizione, quale che fosse il beneficiario del reato, l'aver riportato una condanna penale è indice di carenza di integrità e di affidabilità morale che la stazione appaltante può apprezzare per decidere se tenere in gara l'operatore economico ovvero escluderlo".

(A) Alinea soppresso dall'art. 10, co. 3, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), a decorrere dal 1° febbraio 2022. L'art. 1, co. 18, del D.L. n. 32/2019 aveva tuttavia già sospeso l'applicazione della disposizione fino al 31 dicembre 2023.

(B) La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lett. a) può essere svolta sul Casellario informativo dell'ANAC presso il seguente link: <https://annotazioni.anticorruzione.it/>

In argomento, v. anche il nuovo **art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81** (come sostituito dall'art. 13, co. 1, lett. d), D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215), ove nei primi due commi si dispone che: "1. (...) al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, **l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro** di cui all'Allegato I. Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. (...). In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è

stata omessa o ritardata la comunicazione. (...). Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [oggi MIT], per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione" (...).

(C) In argomento, v. le recenti **sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 9 e n. 10 del 27 maggio 2021**, meglio citate nella nota di cui al precedente art. 49, commi 17 e 19-ter. Con **Deliberazione 22 aprile 2020 n. 362**, anche l'ANAC aveva osservato che "la partecipazione dell'impresa in concordato con riserva *[c.d. "in bianco"]* è consentita nei limiti in cui l'autorizzazione del Tribunale fallimentare che accerti la capacità economica della stessa di eseguire l'appalto intervenga nel corso della procedura di gara".

(D) L'Art. 95 (Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni) del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022, dispone in particolare quanto segue.

"1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97 *[Contratti pendenti]*, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto,

solvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110; ⁽¹²⁾ (A)(B)

~~[e] la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;]~~ ⁽⁹⁾ (C)

e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40 *[Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale]*, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale".

In argomento, v. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 16 novembre 2022**, indirizzato alle SOA, recante: "Problematiche relative alla qualificazione: Effetti dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa) sulla qualificazione delle imprese.

(A) Testo in grassetto così sostituito dall'art. 372, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", a decorrere dal 15 luglio 2022. Tale novella, a norma del successivo comma 2, si applica alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data del 15 luglio 2022, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

(B) La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lett. b) è svolta mediante visura della CCIAA e, se del caso, del certificato della Cancelleria fallimentare

del Tribunale competente ove l'impresa ha la sede principale, fatta salva l'eventuale autorizzazione del giudice delegato.

(C) Con riferimento alla previgente formulazione delle disposizioni di cui alla lett. c), cfr. la delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016 - **Linee guida n. 6 - "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del codice"**, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con **determinazione ANAC n. 1008 dell'11 ottobre 2017**. In vigore dal 22 novembre 2017.

Cfr. inoltre il **Comunicato del Presidente ANAC del 10 maggio 2017**, "Notizie utili ai fini della tenuta del Casellario Informatico previsto art. 213, co. 10, del D.Lgs. 50/2016", secondo cui l'inserimento dell'annotazione assume valore di pubblicità/notizia del provvedimento assunto dalla S.A. in esito ad un apprezzamento, già operato da quest'ultima, dell'inadempimento in cui è incorso l'operatore economico colpito dalla risoluzione. Il potere di accertare la sussistenza e la gravità dell'inadempimento imputabile all'impresa esecutrice spetta, infatti, esclusivamente alla S.A., giacché, ai sensi della normativa vigente, a seguito di segnalazione da parte di una S.A. di un provvedimento di esclusione dalla gara, l'Autorità è obbligata a iscrivere la relativa annotazione nel Casellario. Nell'ipotesi in cui pervenga documentata notizia dell'esistenza di contenzioso pendente in ordine ai presupposti che determinano l'obbligo di iscrizione, l'Autorità ne dà notizia nell'annotazione stessa.

Si veda anche la **Deliberazione ANAC 24 gennaio 2018 n. 72**, secondo cui "l'apprezzamento discrezionale della gravità degli episodi di negligenza addebitati all'impresa concorrente è riservato alla competenza della stazione appaltante", mentre il concorrente resta tenuto a dichiarare tutti i provvedimenti astrattamente idonei a essere valutati dalla S.A., la quale è legittimata a richiedere l'integrazione documentale, fatta salva ogni valutazione successiva sull'affidabilità dell'impresa.

Infine, rispetto alla previgente formulazione della lett. c), si veda anche la **lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273)**, con cui la Commissione europea ha rilevato che "l'articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 50/2016 viola l'articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 38, paragrafo 7, lettera f), della direttiva 2014/23/UE giacché, nel caso di offerenti che abbiano contestato in giudizio la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, preclude alle stazioni appaltanti ogni valutazione circa l'affidabilità di tali offerenti sino a quando il giudizio non abbia confermato la risoluzione anticipata".

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;^{(10) (A)}

In argomento, v. inoltre la più recente **sentenza della Corte di giustizia U.E., Sez. IV, 19 giugno 2019 (in causa C-41/18)** secondo cui: "L'articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (...), deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un'amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all'amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d'appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce". In questo senso, ha affermato la Corte, la norma in questione non è idonea a preservare l'effetto utile del motivo facoltativo di esclusione previsto dall'art. 57, par. 4, lettera c) o g), della direttiva 2014/24, laddove non tiene conto del nuovo meccanismo delle misure di self-cleaning. Tale meccanismo, che si applica agli operatori economici non esclusi da una sentenza definitiva, tende a incoraggiare un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 57, par. 4, della medesima direttiva a fornire prove del fatto che le misure da esso adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo facoltativo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non deve essere escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico deve dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Il 28 febbraio 2022 è stata conclusa la consultazione pubblica relativa al documento recante «**Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici**», al fine di procedere all'aggiornamento delle Linee guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 alle modifiche normative sopravvenute. Tuttavia, come risulta indicato nell'**Atto di segnalazione n. 3 del 27 luglio 2022**, l'ANAC ha ritenuto opportuno un ripensamento del proprio intervento per tenere conto del quadro normativo in fieri, alla luce della approvata legge delega per la riforma del codice dei contratti pubblici. In questo senso, l'Autorità si è limitata a rilevare l'opportunità di modificare l'art. 80, co. 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) al fine di superare le numerose criticità illustrate nell'atto medesimo.

(A) Per l'applicabilità delle disposizioni di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) v. **l'art. 5, co. 2, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135** (conv. con L. 11 febbraio 2019 n. 12), secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblica-

zione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lettere c), c-bis) e c-ter) è svolta sulla seguente documentazione:

- i) certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del codice nel caso di dichiarazione della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., fatta salva l'acquisizione della relativa notizia in qualsiasi modo da parte della S.A.;
- ii) provvedimento di condanna per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p. allo scopo di verificare se lo stesso contenga la condanna al risarcimento dei danni o altri effetti tipizzati dalle norme in questione;
- iii) visura del Casellario informatico dell'ANAC presso il seguente link: <https://annotazioni.anticorruzione.it/>;
- iv) documentazione fornita dall'interessato relativa alle eventuali misure di *self-cleaning* – adottate anche a seguito di un eventuale provvedimento esecutivo comminato dalla AGCM per pratiche commerciali scorrette o gravi illeciti antitrust – secondo le indicazioni operative fornite con le Linee Guida n. 6 sopra citate.

In argomento, v. il **Parere ANAC n. 45 del 20 settembre 2022**, secondo cui, tra l'altro, "la valutazione nel merito in ordine all'accertamento dell'integrità e dell'affidabilità professionale del concorrente è un processo di specifica pertinenza della stazione appaltante (delibera Anac n. 489 del 10 giugno 2020), alla quale è rimessa ogni decisione in ordine all'eventuale esclusione dalla gara d'appalto dell'operatore economico che versi nelle situazioni previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) e seguenti, all'esito del suindicato procedimento in contraddittorio. Ciò in quanto, solo la stazione appaltante è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l'appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia, avendo riguardo all'oggetto e alle caratteristiche tecniche dell'affidamento (delibera Anac n. 231 del 4 marzo 2020 e n. 146 del 30 marzo 2022)".

Con specifico riferimento agli accordi illegali tra O.E. volti a falsare la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (c.d. **collusione o turbativa d'asta**) – espressamente vietati dal diritto dell'U.E. a norma dell'art. 101 del TFUE – v. il considerando 101 della direttiva 2014/24/UE, che qualifica chiaramente le violazioni delle norme in materia di concorrenza come forme di grave violazione dei doveri professionali. Sul punto, si rinvia al documento pubblicato dalla Commissione Europea recante "**Comunicazione sugli strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici e sugli orientamenti riguardanti le modalità di applicazione del relativo motivo di esclusione (2021/C 91/01)**", pubblicato in G.U.U.E. 18 marzo 2021 n. C91/1.

In argomento, v. anche la sentenza della **Corte di giustizia UE, Sez. X, 9 febbraio 2023 in C-53/22**, secondo cui: "l'art. 1, par. 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non consente a un operatore, al quale sia impedito di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il motivo che egli non soddisfa una delle condizioni di partecipazione previste dal bando di gara di cui trattasi, e il cui ricorso contro l'inclusione di

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;^{(11)(A)}

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;^{(11)(B)}

***c-quater*) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;**⁽¹²⁾

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;^(C)

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio*) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (*derivanti da violazioni delle norme sull'impiego di personale o da gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*)^(D)

tale condizione in detto bando di gara sia stato respinto con una decisione passata in giudicato, di contestare il rifiuto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata di annullare la decisione di aggiudicazione di tale appalto pubblico a seguito della conferma, con decisione giurisprudenziale, che tanto l'aggiudicatario quanto tutti gli altri offerenti avevano partecipato a un accordo costitutivo di una violazione delle regole di concorrenza nello stesso settore interessato dalla procedura di aggiudicazione di detto appalto pubblico".

(A) A tal proposito, v. i **pareri di precontenzioso dell'ANAC, di cui alle delibere n. 1050 e n. 1051 del 2 dicembre 2020**, secondo cui: "l'omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio non comporta l'esclusione automatica dell'operatore economico, perché non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), D.Lgs. n. 50/2016 ma è riconducibile all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), D.Lgs. n. 50/2016. Anche in assenza di un obbligo informativo previsto dalla lex specialis, tale omissione rileva quale "omissione di una informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione" di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) quando riguarda il rinvio a giudizio per reati che, per gravità, fondatezza e pertinenza, sono evidentemente idonei ad incidere sul giudizio di moralità e affidabilità dell'operatore economico. La valutazione dell'idoneità dell'omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio a rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico deve essere svolta in concreto dalla stazione appaltante nell'esercizio della propria discrezionalità".

Da ultimo, v. anche la **Delibera ANAC n. 146 del 30 marzo 2022**, secondo cui: "Il principio del necessario possesso dei requisiti di partecipazione senza soluzione di continuità impone una valutazione effettiva, in concreto ed esplicita (da svolgersi in contraddittorio con l'operatore economico coinvolto) dei fatti, anche sopravvenuti in corso di gara, astrattamente integranti un grave illecito professionale, tra cui vi rientra anche la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società aggiudicataria. La discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nella valutazione dei gravi illeciti professionali non riguarda l'an (cioè la scelta se valutare o

meno i requisiti di affidabilità professionale dell'aggiudicatario), ma il quid (cioè il contenuto finale che può avere il provvedimento conclusivo del processo valutativo). Pertanto, pur trattandosi di una valutazione di estrema delicatezza rimessa al suo attento vaglio, la stazione appaltante non può omettere di effettuare un giudizio sulla integrità o affidabilità professionale della società aggiudicataria, in presenza di indagini penali e di misure cautelari per reati gravi".

(B) Secondo **Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2022 n. 2800**, è illegittima la revoca dell'aggiudicazione di un appalto di servizi, disposta ex art. 80, co. 5, lett. c-ter), per inadempimento nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, laddove non si tratti di inadempimento significativo, né persistente. Secondo il G.A. l'inadempimento deve ritenersi non significativo qualora lo stesso non abbia comportato alcun danno nei confronti dell'amministrazione. L'inadempimento non è inoltre persistente quando si sia trattato di un episodio unico, avvenuto nella fase di proroga del precedente contratto di appalto integralmente eseguito senza contestazioni e frutto di un mero errore materiale, cui il contraente ha posto tempestivo rimedio, dimostrando volontà collaborativa e ampia disponibilità nei confronti dell'amministrazione.

Con sentenza del **Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2022 n. 4708** è stata dichiarata illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto, disposta in favore di una ditta che, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, ha omesso di dichiarare una precedente risoluzione contrattuale, a nulla rilevando che si sia trattato di risoluzione consensuale.

(C) In argomento, si rinvia alle **Linee Guida n. 15**, recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", adottate dall'ANAC con Delibera n. 494 del 5 giugno 2019.

(D) La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lett. f) è svolta mediante visura del Casellario informatico dell'ANAC (<https://annotazioni.anticorruzione.it/>) nonché mediante richiesta (via PEC) all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del certificato anagrafe

- f-bis*) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; ⁽⁶⁾ **(A)**
- f-ter*) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; ⁽⁶⁾ **(B)**
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. **(C)** L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 31 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) e visura dell'anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all'impresa (ex art. 33 del medesimo d.P.R. 313/2002).

(A) Con riferimento alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione ed agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli O.E. in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, con particolare riguardo ai presupposti per l'imputazione della falsità dichiarativa, ai sensi di cui alle lett. c) e *f-bis*) del co. 5 dell'art. 80, l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 16 del 28 agosto 2020**, ha formulato i seguenti principi di diritto:

“- la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora *c-bis*)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;

- alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;

- la lettera *f-bis*) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora *c-bis*)] della medesima disposizione”.

In argomento, v. anche la recente sentenza della **Corte di Cassazione, SS.UU., 4 dicembre 2020 n. 27770**, secondo cui il vizio dell'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nelle attribuzioni del legislatore non si configura laddove il giudice amministrativo equipari l'omissione dichiarativa alla falsa dichiarazione.

Sul punto, v. anche i **pareri di precontenzioso dell'ANAC, di cui alle delibere n. 1050 e n. 1051 del 2 dicembre 2020**, meglio citati nella nota di cui al precedente co. 5, lett. *c-bis*).

Da ultimo, con specifico riferimento alle dichiarazioni dell'ausiliaria, v. la **sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 giugno 2021**, meglio citata alla nota di cui al successivo art. 89 co. 1.

(B) Per la disciplina attinente alla gestione del casellario informatico, cfr. il **nuovo Regolamento ANAC del 2 ottobre 2019 - “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi**

e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, approvato con delibera n. 861 di pari data e successivamente modificato con delibera del Consiglio n. 721 del 29 luglio 2020.

In particolare, rispetto all'edizione precedente, l'**art. 8, co. 2, del regolamento** è stato integrato come segue: “[*La sezione “B” per gli O.E. qualificati e non qualificati contiene (...)*]” lett l): le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all'applicazione di misure cautelari nell'ambito di procedimenti per l'accertamento di reati correlati allo svolgimento dell'attività di impresa, comunque rientranti nell'elenco di cui all'art. 80, co. 1, D.Lgs. 50/2016, nei confronti di persone fisiche che rivestono, all'interno degli O.E., ruoli rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016”.

Inoltre, è stato aggiunto il seguente **art. 34-bis (Annotazione di misure cautelari personali)**, secondo cui: “1. Il dirigente, a seguito di comunicazione dell'applicazione di misure cautelari personali da parte dell'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti per l'accertamento di reati correlati allo svolgimento dell'attività di impresa e rientranti nell'elenco di cui all'art. 80 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, avvia il procedimento nei confronti degli O.E. nei quali le persone fisiche destinatarie di misure cautelari rivestono ruoli rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016.

2. Gli O.E., entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'avvio del procedimento, possono presentare una memoria scritta che viene valutata dall'Ufficio.

3. Il dirigente predispone una comunicazione di conclusione del procedimento motivata con la quale indica il testo dell'annotazione che sarà inserito nel Casellario e gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento, dando conto dei motivi in base ai quali la stessa annotazione assume il carattere della conferenza ed utilità ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità dell'operatore economico.

4. L'annotazione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante, all'interno dell'O.E., da più di un anno”.

(C) In materia, si veda il **d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187**, “Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso”. Detto decreto vieta intestazioni a interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiduciari.

e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, (*Diritto al lavoro dei disabili*) ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; ⁽⁷⁾ ^(A)

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (*Concussione*) e 629 (*Estorsione*) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, [*Articolo abrogato dal D.Lgs. 1° marzo 2018 n. 21. Il richiamo all'art. 7 citato è da intendersi riferito all'art. 416-bis.1 del codice penale.*] non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. ^(B) La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ^(C) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. ^(D)

7. Un operatore economico [~~o un subappaltatore,~~] ^(E) che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi

A tal proposito, l'art. 1 di detto d.P.C.M. stabilisce che: "1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.

3. Fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'amministrazione committente o concedente è tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa.

4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati".

La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lett. h) è svolta sulla visura della CCIAA e sul Casellario informatico dell'ANAC. (<https://annotazioni.anticorruzione.it/>)

^(A) La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lett. i) è svolta presso la Direzione provinciale del lavoro presso la Provincia o Centro provinciale per l'impiego, dove ha sede legale l'operatore economico. La verifica prescinde dal numero dei dipendenti dichiarati dall'azienda.

^(B) A mente del quale: "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di

un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa".

(C) Art. 2359 c.c. - Società controllate e società collegate.

1. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

^(D) In argomento, v. la **Delibera ANAC n. 614 del 20 dicembre 2022**, secondo cui: "A fronte di una modifica societaria comportante il subentro di un nuovo operatore economico in luogo dell'originario partecipante, la stazione appaltante è chiamata ad una rinnovata attività di verifica avente ad oggetto, oltre al possesso dei requisiti in capo al subentrante, anche il possesso dei requisiti di partecipazione del subentrato al fine di accertare che l'operazione non sia diretta ad eludere l'applicazione del Codice. Se non esercitato al momento della ricezione della comunicazione dell'atto di riorganizzazione aziendale, il potere amministrativo di controllo non si consuma e può (*rectius*, deve, trattandosi dell'esercizio di un potere doveroso) essere esercitato successivamente, anche nella fase intermedia tra l'aggiudicazione e la stipula".

^(E) Testo soppresso dall'art. 10, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), a decorrere dal 1° febbraio 2022.

ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.⁽¹⁶⁾

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

~~[10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.]~~

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.⁽⁸⁾

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. ^(A) Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del

(A) Per una interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata del presente comma, v. le sentenze del **Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6635 e 16 dicembre 2021 n. 8406**, secondo cui: "dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici e, segnatamente, dai vari commi dell'art. 80 si ricava il principio generale per il quale ogni provvedimento di esclusione si genera e si consuma all'interno della procedura di gara per il quale è stato adottato dalla stazione appaltante (fermo le ipotesi speciali previste a determinate condizioni dal legislatore di cui si è detto), salvi gli obblighi dichiarativi in capo a ciascun operatore economico che dovrà informare la stazione appaltante delle precedenti esclusioni; in coerenza logica, la disposizione del comma 10-bis si pone quale norma di chiusura di questo microsistema poiché delimita il periodo di rilevanza ai fini espulsivi di una pregressa vicenda professionale della quale sia stata informata la stazione appaltante (e correlativo il periodo al quale gli obblighi dichiarativi debbono aver riferimento). Né invero pare sussistere quell'insuperabile contrasto con la lettera della norma paventato dal Ministero nel suo appello: la "durata dell'esclusione" di cui al secondo periodo del comma 10-bis ben può intendersi come riferita alla durata in cui ha rilevanza in altre procedure di gara la causa di esclusione accertata da una stazione appaltante senza che si fuoriesca dal perimetro dei possibili significati semantici della locuzione utilizzata dal legislatore. L'interpretazione accolta, d'altra parte, consente quella simmetria tra i due periodi del comma 10-bis che il Ministero *[appellante]* ha evidenziato, essendo in entrambi i casi definita la rilevanza temporale di una causa di esclusione: nel primo periodo, in forza di una sentenza penale di condanna, nel secondo per

una dei presupposti che ha portato all'esclusione ai sensi del comma 5 dell'art. 80".

Secondo **Cons. Stato, Sez. IV, 7 ottobre 2022 n. 8611**, il termine triennale previsto dall'art. 80, co. 10-bis decorre dall'accertamento giuridicamente rilevante del fatto e non dal tempo della sua commissione materiale (cfr. § 39 **Corte Giustizia UE, Sez. IV, 24 ottobre 2018 C-124/17**; **Cons. Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2020 n. 8563**).

Con specifico riferimento gli obblighi dichiarativi degli O.E. circa le pregresse esclusioni, v. tuttavia **Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2022 n. 166 e Id., Sez. III, 28 luglio 2022 n. 6667**, ove nel darsi preliminarmente atto del dibattito giurisprudenziale sorto in materia, il Collegio della Sez. III aderisce anche esso all'interpretazione meno rigorosa della Sez. V, che pone a carico degli operatori economici quelle informazioni che siano effettivamente funzionali all'espressione del giudizio di integrità e affidabilità del concorrente e che ritiene che non siano oggetto di obbligo dichiarativo le esclusioni subite in altre procedure selettive.

Sul punto la citate sentenze chiariscono che: "non è oggetto di obbligo dichiarativo il provvedimento di esclusione da una determinata procedura di gara, in sé considerato, nelle seguenti situazioni:

- quando l'esclusione è stata determinata dalla mancanza dei requisiti generali di partecipazione riferiti specificamente ad una gara precedente, tali cioè che il relativo accertamento non possa essere assunto come genericamente sintomatico dell'inaffidabilità del concorrente perché deve essere ripetuto nella gara de qua (come nel caso della mancanza del requisito di regolarità fiscale o contributiva che

presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. ⁽¹⁴⁾

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136*), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità ^(A) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma

è causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: (...);

- ovvero quando l'esclusione è stata disposta per mancanza dei requisiti speciali di idoneità e capacità professionali rilevanti soltanto in vista di un determinato affidamento, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (come nel caso della mancanza del requisito del fatturato minimo annuo ovvero del pregresso svolgimento di servizi analoghi);

- quando l'esclusione è stata disposta per avere dichiarato circostanze non veritiere o reso dichiarazioni incomplete poiché gli effetti del mendacio e della reticenza di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016, rilevano soltanto nell'ambito di una determinata procedura di selezione, a meno che il primo non abbia dato luogo ad iscrizione nel casellario informatico dell'Anac ex art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (...);

- quando l'esclusione è stata disposta in conseguenza dell'esercizio del potere discrezionale di altra stazione appaltante, nel caso in cui questa abbia negativamente valutato pregresse risoluzioni o altre vicende professionali (...).

Con riferimento a tale ultima ipotesi, il Consiglio di Stato ha tuttavia precisato che in ogni caso sussiste "l'obbligo dell'operatore economico di dichiarare i fatti e le vicende che siano state considerate sintomatiche della sua inaffidabilità e mancanza di integrità da parte di altra stazione appaltante e la sentenza già menzionata, esemplificativa dell'orientamento qui condiviso, pone infatti l'accento non tanto sul provvedimento di esclusione discrezionalmente disposto per grave illecito professionale, che non è oggetto immediato dell'obbligo dichiarativo, bensì sulla vicenda all'esito della quale esso stesso è stato adottato, perché, come detta sentenza evidenzia condivisibilmente, è quest'ultima che la stazione appaltante è tenuta ad apprezzare per dire se il concorrente abbia commesso un 'grave illecito professionale', inteso come comportamento contrario ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, incidente sulla sua affidabilità professionale, sicché il provvedimento di esclusione va comunque dichiarato, al solo scopo di informare la stazione appaltante della vicenda all'esito della quale è stato adottato, in quanto il provvedimento di esclusione va considerato, ripetendo il rammentato dettato normativo, alla stregua di un 'adeguato mezzo di prova' del grave illecito professionale dal quale è scaturito".

(A) Come si evince dal **Comunicato del Presidente ANAC del 30 marzo 2022**, il Consiglio dell'Autorità nelle adunanze del 16 febbraio 2022 e 16 marzo 2022 ha approvato i nuovi moduli per le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 80, co. 12 e dell'art. 213, co. 13, del codice e per le comunicazioni delle notizie rilevanti ai sensi dell'art. 213, co. 10 del codice, modelli A e C.

Pertanto, a decorrere dall'11 aprile 2022, l'attuale versione del modello A è abrogata e sostituita dal nuovo modello, contrassegnato sempre con la lettera "A", utilizzabile esclusivamente per le segnalazioni di fattispecie riconducibili ad ipotesi di omessa/falsa dichiarazione o documentazione ai sensi dell'art. 80, co. 12 e dell'art. 213, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

A partire dalla medesima data sopra indicata, le comunicazioni delle notizie rilevanti ai sensi dell'art. 213, co. 10 del codice dovranno pervenire all'Autorità unicamente tramite il modello C. I nuovi modelli sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/potere-sanzionario-1>

Restano ferme tutte le indicazioni operative contenute nel precedente Comunicato del Presidente ANAC del 21 dicembre 2016, in relazione alla completezza e tempestività (30 giorni dal verificarsi dell'evento) delle segnalazioni e delle comunicazioni.

Da ultimo, vedi anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 22 dicembre 2022**, nel quale si invitano tutti i soggetti sui quali gravano obblighi informativi, comunicativi e di segnalazione nei confronti dell'Autorità a trasmettere la segnalazione nel termine di 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione, ossia:

- dal loro definitivo accertamento, che di regola coincide con un provvedimento amministrativo;
- in assenza di provvedimento, dalla data di scadenza del termine - concesso al soggetto da segnalare all'Autorità - per l'adempimento o per la trasmissione di chiarimenti, memorie e controdeduzioni ovvero dal momento, se precedente, in cui tali atti siano trasmessi.

In ogni caso, la proposizione o la pendenza di un ricorso giurisdizionale non esonera il soggetto obbligato dal rispetto del termine di 30 giorni.

5, lettera c). ^(A)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

⁽¹⁾ Lettera inserita dall'art. 49, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 49, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 49, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. o) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 49, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. o) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁵⁾ Comma modificato dall'art. 49, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato anche dall'art. 1, co. 1, lett. n), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del medesimo D.L. 18 aprile 2019, n. 32". Successivamente, detto comma è stato così modificato dall'art. 8, co. 5, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi". Da ultimo, il quinto periodo del comma 4 è stato così sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. c) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

⁽⁶⁾ Lettera aggiunta dall'art. 49, co. 1, lett. e), n. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Lettera così modificata dall'art. 49, co. 1, lett. e), n. 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 49, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. o) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁹⁾ Lettera abrogata dall'art. 5, co. 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019 n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter), a decorrere dal 15 dicembre 2018;

⁽¹⁰⁾ Lettera così sostituita dall'art. 5, co. 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con L. 11 febbraio 2019 n. 12, a decorrere dal 15 dicembre 2018;

⁽¹¹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 5, co. 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con L. 11 febbraio 2019 n. 12, a decorrere dal 15 dicembre 2018.

⁽¹²⁾ Lettera sostituita dall'art. 1, co. 20, lett. o) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019 e, successivamente, così sostituita dall'art. 372, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022.

⁽¹³⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 20, lett. o) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. o) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁵⁾ Alinea così modificato dall'art. 10, co. 1, lett. c) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

⁽¹⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 10, co. 1, lett. c) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 81

Documentazione di gara

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la **Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici** **Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8.** ^{(1) (B)}

2. **Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla**

(A) Sia pure con riferimento alla previgente formulazione dell'art. 80, co. 5, lett. c), cfr. la delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016 - **Linee guida n. 6 - "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del codice"**, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con **determinazione ANAC n. 1008 dell'11 ottobre 2017**. In vigore dal 22 novembre 2017.

Tra le situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, dette linee guida individuano, tra l'altro, anche "i provvedimenti esecutivi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette e per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare". A tal proposito, tuttavia, il **parere**

dell'**AGCM n. AS1474 del 13 febbraio 2018**, pubblicato sul bollettino n. 6 del 19 febbraio 2018, suggerisce all'ANAC di modificare il par. 2.2.3.1 delle citate linee guida, nel senso di conferire rilevanza ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, ai soli "provvedimenti divenuti inoppugnabili o definitivamente confermati dal giudice amministrativo, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che contengono l'accertamento di illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare".

(B) L'art. 49, co. 3, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021, **dispone che le amministrazioni competenti "assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'articolo 53 del presente decreto"**.

progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13.] Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [oggi MIT] e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ^(A) i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia. ⁽²⁾

3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il [decreto] provvedimento di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC [debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti] effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. ⁽³⁾

4. [Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse] Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. ⁽⁴⁾ ^(B)

^(A) Sul sito <https://dati.anticorruzione.it/#/home> è possibile consultare i dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici, disponibili in formato open data sul Portale dei dati aperti dell'ANAC. Tra le altre sezioni si può consultare l'elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house, l'elenco dei dataset Open Data pubblicati dall'Autorità.

Attraverso il Portale dei dati aperti dell'ANAC è possibile inoltre accedere liberamente ai dati in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza presenti nelle banche dati gestite dall'Autorità nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Nella Banca dati Analytics del Portale dei dati aperti dell'ANAC sono disponibili i cruscotti per l'analisi self-service dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con possibilità di applicare filtri su tutti gli oggetti grafici. È possibile condurre la ricerca sugli appalti per anno, oggetto dell'appalto, stazione appaltante e operatore economico aggiudicatario oppure direttamente tramite il Codice Identificativo Gara - CIG. Il cruscotto è soggetto ad evoluzione continua sulla base dei feedback degli utenti che sempre più numerosi stanno utilizzando i dati. Nella Banca dati Analytics (<https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/>) possono essere consultati i dati su: il numero di procedure per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente; il valore a base d'asta per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente; la localizzazione geografica delle stazioni appaltanti; le stazioni appaltanti per

numero o valore economico delle procedure; gli operatori economici per numero e valore economico delle procedure di cui sono risultati aggiudicatari.

^(B) In argomento, oltre al Comunicato del Presidente ANAC del 29 novembre 2021, v. la Delibera ANAC 27 luglio 2022 n. 464, recante "Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [oggi MIT] e con l'Agenzia per l'Italia Digitale", pubblicata in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2022, che a decorrere dal 9 novembre 2022 ha abrogato la Delibera ANAC n. 157/2016.

Il nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito nella citata Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle S.A. e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli O.E. di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. L'O.E. accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. La componente del fascicolo dedicata alle S.A. offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei

4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 50, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 53, co. 5, lett. d) punto 1), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 53, co. 5, lett. d) punto 2), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 53, co. 5, lett. d) punto 3), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 53, co. 5, lett. d) punto 4), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 53, co. 5, lett. d) punto 5), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

Art. 82

Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati

contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 464/2022.

Per poter accedere al servizio in qualità di O.E. occorre:

- Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione **Registrazione e Profilazione Utenti**.
- Richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla **pagina di creazione profili**.
- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel **Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti**.
- **Accedere al servizio**.

Per poter accedere al servizio in qualità di S.A. occorre:

- Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione **Registrazione e Profilazione Utenti**.
- Richiedere il profilo di "Responsabile del procedimento ai sensi del D.lgs. n. 50/2016" associato al soggetto rappresentato "Stazione appaltante" dalla **pagina di creazione profili**.
- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel **Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti**.
- **Accedere al servizio**.

Il FVOE è obbligatorio per partecipare alle gare di appalto dal 9 novembre 2022 e consente alle S.A., attraverso un'interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Tre le principali novità, rispetto al precedente sistema Avcpass, la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori; il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento; verrà istituito l'Elenco degli operatori economici già verificati. Attraverso questo elenco una

stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.

In argomento, v. il **Vademecum pubblicato dall'ANAC il 16 novembre 2022**, disponibile presso il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2667566/Vademecum+FVOE+-+15.11.2022.pdf/c00656ff-4d06-f7b2-b808-1553cbea1c2f?t=1668600448260> nonché le **FAQ finalizzate a chiarire il funzionamento del sistema FVOE**, disponibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/avcpass?redirect=%2Fchiedilo-ad-anac>

Da ultimo, v. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 16 novembre 2022**, nel quale sono illustrate indicazioni per l'applicazione, in via transitoria, delle previsioni contenute nella delibera 464/2022, nonché le modalità transitorie di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti di gara. L'Autorità ha precisato in particolare che "Al momento, il sistema consente l'utilizzo del FVOE soltanto previa acquisizione del CIG. Pertanto, in relazione agli istituti per i quali non è richiesta l'acquisizione del CIG quali, ad esempio, gli elenchi di operatori economici, la verifica sul possesso dei requisiti è svolta con le modalità attualmente vigenti. Nel caso in cui le piattaforme telematiche di negoziazione utilizzate dalle stazioni appaltanti siano già interoperabili con le banche dati degli enti certificatori, la verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici sarà effettuata direttamente mediante utilizzo delle funzionalità rese disponibili dalla piattaforma. In caso contrario, le verifiche saranno svolte con le modalità indicate al precedente capoverso.

Si ribadisce, altresì, che, in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici".

rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.⁽¹⁾

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee ^(A) e nazionali ^(B) in materia di protezione dei dati personali.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 51, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 83

Criteri di selezione e soccorso istruttorio ^(C)

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale; ^(D)
- b) la capacità economica e finanziaria; ^(E)

^(A) Cfr. il **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**, noto come **GDPR (General Data Protection Regulation)** – direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018 – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati).

^(B) Cfr. il **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali” (c.d. Codice della privacy)**, così come da ultimo modificato e integrato dal **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”**, pubblicato in G.U.R.I. n. 205 del 4 settembre 2018. In vigore dal 19 settembre 2018.

^(C) Sul termine entro cui debbono essere posseduti i requisiti di partecipazione alla gara, v. **Cons. Stato, Sez. V, 26 novembre 2020 n. 7438**, secondo cui “il possesso dei requisiti di partecipazione va, di necessità e in via di principio, ancorato non già al momento di indizione della gara (con la pubblicazione del bando), bensì alla scadenza di tale termine minimo di efficacia dello stesso”, ovvero sia quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara.

In materia di soccorso istruttorio v. la “**Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di avvalimento e soccorso istruttorio**”, pubblicata sul sito dell'Autorità il 28 maggio 2018. La rassegna offre una rappresentazione del percorso interpretativo della disciplina in materia di soccorso istruttorio e avvalimento compiuto dall'Autorità attraverso i pareri di precontenzioso emessi nel corso del 2017. Le massime dei pareri, corredate da sintetiche indicazioni relative alla disciplina di riferimento e, se del caso, alla posizione della giurisprudenza amministrativa, sono commentate e riunite in un testo unitario al fine di orientare l'esercizio dell'azione amministrativa.

^(D) Per la riconducibilità della licenza prefettizia di cui all'art. 134 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ai requisiti di idoneità professionale, cfr. il paragrafo n. 4 della **Delibera ANAC n. 462 del 23 maggio 2018 - Linee Guida n. 10** recante “**Affidamento del servizio di vigilanza privata**”, in vigore dal 1° luglio 2018.

^(E) In conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso per alcuni settori produttivi si è verificato, a fronte della mancata erogazione dei servizi, un calo significativo di fatturato. In ragione di ciò, con **Comunicato del Presidente ANAC del 13 aprile 2021** l'Autorità ha suggerito alle S.A., “per i servizi che sono stati interessati in modo significativo dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara, che ricomprendesse gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano, comunque, necessario richiedere la dimostrazione di un fatturato minimo annuo,

c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, ~~[con linee guida dell'ANAC adottate]~~ ~~[decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari]~~ **con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies** sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, ^(A) il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) **(ovvero i consorzi di cooperative o tra imprese artigiane e i consorzi stabili)** e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione ~~[di dette linee guida]~~ **di detto regolamento**, si applica l'articolo 216, comma 14.⁽¹⁾

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. ^(B)

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. ^(C) Per gli

sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell'importo a base d'asta".

^(A) Per la definizione di PMI si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. aa) del presente codice nonché alla pubblicazione della Commissione UE "Guida dell'utente alla definizione di PMI" ivi citata.

^(B) Con **Delibera ANAC n. 162 del 30 marzo 2022**, l'Autorità ha ritenuto illegittima la clausola di una lettera di invito contenente la presentazione, al momento della stipula del contratto, di una polizza finalizzata a garantire la S.A. dai rischi derivanti dalla mancata fruizione di bonus fiscali, in conseguenza di atti e/o fatti dell'operatore economico aggiudicatario. Tale polizza, infatti, non trova riscontro nelle disposizioni del codice ed esula dal sistema di garanzie delineato dal legislatore, costituendo al contempo un onere aggiuntivo per l'aggiudicatario. La clausola, inoltre, è affetta da un vizio di irragionevolezza in quanto la polizza è stata richiesta dalla S.A. in assenza di adeguata analisi preventiva in ordine alla sua disponibilità sul mercato assicurativo.

^(C) Secondo quanto osservato dall'ANAC nella propria **Delibera n. 560 del 30 novembre 2022**, "in caso di richiesta del possesso di un fatturato specifico minimo annuo, non soddisfa l'onere motivazionale a carico della stazione appaltante la motivazione che si limita a ribadire la necessità del fatturato, senza esplicitare le ragioni alla base della

determinazione della soglia minima richiesta, alla luce delle caratteristiche ed esigenze di esecuzione del settore interessato e del contesto di mercato in cui si colloca la gara". In particolare, la motivazione secondo cui "Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo al concorrente, della capacità operativa nel settore oggetto di gara, nonché a dimostrazione di solidità dell'impresa considerata la rilevanza strategica del servizio da affidare" è stata ritenuta dall'ANAC non conforme all'art. 83, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016, per difetto di motivazione. Detta motivazione, infatti, appare "una mera petizione di principio ed è meramente tautologica" perché non dà conto della scelta alla luce delle caratteristiche ed esigenze di esecuzione del settore interessato, né, tanto meno, al contesto di mercato in cui si colloca. Essa inoltre appare svuotata di ogni significato sol che si consideri che tramite tale motivazione la stazione appaltante intendeva inizialmente giustificare la necessità della richiesta di un fatturato specifico (pari al 50% del valore stimato dell'appalto) che è stato successivamente dimezzato con l'avviso di rettifica, a dimostrazione che non poteva considerarsi invero così indispensabile. La stessa motivazione ha poi accompagnato la richiesta di un fatturato specifico pari al 25% del valore stimato dell'appalto, senza esternare, sempre in relazione alle caratteristiche della fornitura da affidare e del mercato di riferimento, il percorso logico-giuridico seguito nell'individuazione dell'attuale diversa soglia.

appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.⁽²⁾

5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.⁽⁶⁾

6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) (*ovvero ATI, consorzi ordinari, reti d'impresa e GEIE*), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. ^(A) La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. ^(B) I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni

^(A) Con **Delibera ANAC n. 525 del 2 novembre 2022**, l'Autorità ha precisato che in caso di RTI, in ragione di quanto previsto nello schema di Bando Tipo n. 1, deve ritenersi illegittima la clausola che impone alla mandataria il possesso integrale del requisito relativo al servizio di punta, trattandosi di un requisito che deve essere invece posseduto dall'impresa che deve svolgere la prestazione principale.

^(B) Secondo quanto era chiarito dall'ANAC nella **nota illustrativa al bando-tipo n. 1/2021** (par. 11), *[ora aggiornata dalla nuova nota del 20 luglio 2022, che tiene conto della decisione resa dalla Corte di Giustizia con sentenza 28 aprile 2022 nella Causa C-642/2020, v. infra]* "tale norma non va intesa nel senso che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possieda i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti (Sentenza del Consiglio Giustizia Amministrativa 24 novembre 2020 n. 1106; Determinazione 10 ottobre 2012, n. 4). Ad esempio, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria dichiara di possedere un fatturato pari ad almeno 45 e le mandanti pari ad almeno 30 e a 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante. Occorre sot-

tolinare che ciò non vuol dire che il ruolo della mandataria debba necessariamente essere svolto dall'impresa con il fatturato maggiore".

La **Corte di Giustizia UE, Sez. IV, con sentenza 28 aprile 2022 (C-642/20)**, ha stabilito che: "L'art. 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (...), deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria".

Sul punto, v. anche la **Delibera ANAC n. 524 del 2 novembre 2022**, secondo cui: "A seguito della sentenza della Corte di Giustizia C-642/20 del 28 aprile 2022, non è esigibile in base alla vigente normativa che l'impresa capogruppo debba possedere i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria, né con riferimento all'intero appalto, né con riferimento alla singola categoria di cui esso si compone, né tanto meno che debba eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ferma restando la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere, nei bandi di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento. Rimane fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese raggruppande deve essere effettuata entro il

a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. ^(A)

limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna”. Sul punto, da ultimo, v. **Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022 n. 11604**, secondo cui: “la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”.

In giurisprudenza, v. **Cons. Stato, Sez. VII, 31 maggio 2022 n. 4425**, che ha ritenuto ammissibile la suddivisione paritaria delle quote di esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG1 tra due mandanti di un’ATI mista.

Per la disapplicazione della norma in questione in materia di servizi, v. **C.G.A.R.S., Sez. Giur., 25 ottobre 2022 n. 1099**, nonché da ultimo, **Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2023 n. 69**, che ha rilevato l’illegittimità dell’esclusione disposta da una S.A. ai danni di una ATI la quale, nella specie, aveva indicato una ripartizione del servizio pari al 50% per ciascuna delle due imprese associate.

Al fine di superare le difformità della vigente normativa rispetto alla normativa comunitaria, come evidenziate nella predetta sentenza della Corte di Giustizia, oltre a segnalare al legislatore, con Atto n. 1 del 20 luglio 2022, l’opportunità di modificare gli artt. 48, commi 2, 5 e 6 e 83, co. 8, del codice, oltre che l’art. 93 [rectius: 92] del d.P.R. n. 207/2010, l’ANAC ha adottato il nuovo aggiornamento del bando tipo n. 1/2021 con Delibera n. 332 del 20 luglio 2022, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Sull’applicabilità del principio stabilito dalla Corte di Giustizia alle procedure di gara sottosoglia, v. il **Parere MIT n. 1389 in risposta al quesito del 28 giugno 2022**, ove si rappresenta che: “la Corte di Giustizia non ha definito l’ampiezza e non ha circoscritto la portata applicativa del principio espresso nell’indicata sentenza alle sole procedure di aggiudicazione di importo superiore alle soglie comunitarie. Ciò posto, con riguardo agli effetti della statuizione della Corte di Giustizia per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, si rileva che la giurisprudenza europea e nazionale ha ritenuto che nei casi in cui la normativa nazionale si sia “conformata alle regole europee anche per disciplinare gli appalti sotto-soglia, senza distinguere specificamente questi ultimi, ... sussiste un interesse certo sovranazionale all’interpretazione della normativa applicabile conforme alle regole ed ai principi posti dalle direttive ... vanno allora ritenuti applicabili, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le norme fondamentali e i principi del Trattato FUE, pur trattandosi di procedura di aggiudicazione di valore inferiore alla soglia comunitaria, rilevando in particolare i principi di parità di trattamento, di funzionalità e di trasparenza” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 689 del 1 febbraio 2022 e anche CGUE, Sez. IX, 14 febbraio 2019 in causa C-710/17). **Pertanto, si ritiene che quanto statuito nella pronuncia della Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione), 28 aprile 2022, causa C 642/20, trovi applicazione anche**

per le procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria”.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di chiarire se tale disapplicazione si estenda anche al disposto dell’art. 92, co. 2, del d.P.R. 207/2010, che – per gli appalti di lavori – dispone che “Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorzata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento”, il Ministero ha osservato come: **“il principio affermato trovi applicazione anche con riguardo alla disciplina contenuta nel primo e nel terzo periodo del comma l’art. 92 d.P.R. n. 207/2010 attesa la portata generale del principio contenuto nella statuizione della Corte di Giustizia e dell’obbligo di disapplicazione la norma interna contrastante con il diritto euro-unitario. A ciò si aggiunge che resta sempre nella disponibilità della stazione appaltante, quale esercizio della discrezionalità riservata alle amministrazioni aggiudicatrici, prevedere nella lex specialis che taluni compiti essenziali siano svolti da uno specifico partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese, secondo un approccio di tipo qualitativo e non meramente quantitativo.**

^(A) Cfr., ad es., l’art. 1, co. 17, della **L. 6 novembre 2012 n. 190**, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, a mente del quale: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.

Nondimeno, il nuovo **art. 83-bis, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, come introdotto dall’art. 3, co. 7, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020**, ha specificato che: **“Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto”.**

A tal proposito, con **delibera ANAC n. 1120 del 22 dicembre 2020**, l’Autorità ha osservato che: “L’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall’art. 83, co. 6, del codice dei contratti pubblici, essendo prevista da disposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L’esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo.

L’esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità

Dette prescrizioni sono comunque nulle.⁽³⁾ *(c.d. principio di tassatività delle cause di esclusione)* ^(A)

~~[9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'1 per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.]~~

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, ^(B) la stazione appaltante assegna al concor-

opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Sol tanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall'art. 80, co. 5, lett. f-bis) oppure lett. c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza ostativa della condotta si estende anche alle altre procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità l'operatore economico potrà avvalersi delle misure di *self-cleaning*, con effetto *pro futuro*, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita.

Le misure previste dall'art. 32 del D.L. 90/2014 (*misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione*) operano nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento. Il dato letterale e la finalità sottesa alla previsione in esame non ne consentono l'applicazione in caso di violazione degli impegni assunti con il patto di integrità che intervenga nella fase di partecipazione alla gara".

Per i riferimenti giurisprudenziali più recenti, si rinvia al testo della citata delibera.

In argomento, v. anche il paragrafo 27 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", nonché la tabella 13 del nuovo **Piano Nazionale Anticorruzione 2022** di cui alla **Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023**.

(A) In una fattispecie relativa all'avvalimento della SOA, l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 16 ottobre 2020 n. 22**, ha stabilito che la nullità della clausola ai sensi dell'art. 83, co. 8, configura un'ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all'intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa. I provvedimenti successivi adottati dall'amministrazione, che facciano applicazione o comunque si fondino sulla clausola nulla, ivi compresi il provvedimento di esclusione dalla gara o la sua aggiudicazione, vanno impugnati nell'ordinario termine di decadenza, anche per far valere l'illegittimità derivante dall'applicazione della clausola nulla".

Secondo il **Cons. Stato, Sez. III, 3 febbraio 2023 n. 1175**, è nulla per violazione del principio di tassatività la clausola

escludente della legge di gara, laddove quest'ultima ritiene illegittima l'attivazione del soccorso istruttorio ai fini del pagamento del contributo all'ANAC, qualora avvenuto dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Per un altro esempio di clausola nulla, v. **la Deliberazione ANAC n. 302 del 1° aprile 2020**, secondo cui: "nessuna disposizione normativa correla l'esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l'offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis". In questo senso, dal principio di tassatività delle cause di esclusione oltre che dalla mancata previsione nelle disposizioni legislative del divieto di superamento dei limiti dimensionali in senso materiale dell'offerta, deriva che "la relazione tecnica può essere formulata in maniera discrezionale dall'offerente, il quale ha tuttavia ampio interesse a presentare una offerta che possa conseguire un consistente punteggio non solo per la chiarezza delle questioni segnalate e affrontate ovvero per la qualità delle soluzioni proposte, ma anche per la sinteticità dello scritto, che di per sé ne valorizza il contenuto".

(B) Secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato (specie **Sez. III, 9 febbraio 2021 n. 1225** e **Sez. V, 27 gennaio 2020 n. 680**; **Id., 22 agosto 2022 n. 7353** e **Sez. IV, 22 febbraio 2023 n. 1816**), nel sistema normativo degli appalti pubblici sussiste la possibilità, in relazione all'art. 83, di attivare da parte della S.A. un "**soccorso istruttorio specificativo o procedimentale**", nettamente distinto dal "**soccorso istruttorio integrativo**", utile per risolvere dubbi riguardanti "gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica", tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità.

Stabilisce infatti l'**art. 6, co. 1, lett. b), della L. n. 241/90 s.m.i.** che il **responsabile del procedimento**, tra l'altro, "accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. **In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di**

rente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. ^(A) In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. ^(B) Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.⁽⁴⁾

10. ~~[È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione.] È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono [la capacità strutturale e di affidabilità] l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. *Legge di stabilità 2016*), anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore [del presente codice] della presente disposizione. [Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.]~~ Le linee

dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

(A) Secondo la **Delibera ANAC n. 45 del 2 febbraio 2022**, “in base ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa e ai fini della tutela del favor participationis la comunicazione dell'attivazione del soccorso istruttorio che riguardi la società mandante deve essere inoltrata anche alla mandataria del RTI costituendo in ragione della sua potenzialità lesiva per l'intero raggruppamento, in quanto la mancata o tardiva produzione o regolarizzazione della documentazione richiesta incide immediatamente sulla stessa mandataria, essendo prevista l'applicazione della sanzione espulsiva per tutto il raggruppamento (costituito o costituendo) e non per la sola mandante inottemperante”. Inoltre, l'Autorità ha altresì osservato che: “In assenza di una previsione della *lex specialis* che riconduca espressamente la richiesta introduttiva del soccorso istruttorio tra le comunicazioni effettuabili mediante la piattaforma informatica, la soluzione da preferire è quella per cui detta richiesta debba essere effettuata via PEC, perché tale è il sistema di invio di comunicazioni in valore legale e l'unico idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni a valenza individuale, con carattere necessariamente recettizio”.

(B) Secondo l'indirizzo interpretativo del **Consiglio di Stato, Sez. V, 24 febbraio 2022 n. 1314**, il ritardo di 52 minuti nella presentazione della documentazione richiesta mediante il soccorso istruttorio resta irrilevante in quanto non idoneo a porre in dubbio la perentorietà del termine previsto dalla norma sul soccorso istruttorio. Sul punto, il G.A. ha ricordato che: “la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario; in questo senso,

dunque, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili”.

Nondimeno, secondo **TAR Lazio – Roma, Sez. III, 17 novembre 2022 n. 15232**, risulta confermata la regola secondo la quale il mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio nel termine perentorio fissato dalla legge comporta ex se l'esclusione del concorrente inadempiente, giusta la necessità di garantire la salvaguardia del principio della par condicio tra i concorrenti, la celere definizione delle procedure ad evidenza pubblica, in uno con il rispetto dei termini decadenziali che ne presidono e scandiscono l'iter procedimentale. Nel caso esaminato dal G.A. non ricorreva una ipotesi di parziale adempimento alla richiesta di soccorso istruttorio, circostanza questa che avrebbe consentito alla S.A. di riattivare nuovamente tale istituto con riferimento alla lacuna informativa o documentale ancora non colmata in ragione della (prima) incompleta integrazione documentale. In casi simili, invero, la giurisprudenza amministrativa consente sì di superare la regolarizzazione incompleta, ma solo laddove il mancato adempimento sia scusabile. In ordine a tale profilo è stato affermato che “il concetto espresso dalla norma deve essere interpretato in modo da bilanciare il principio di massima partecipazione con la necessità di tutela degli altri concorrenti correttamente ‘adempienti’ e l'interesse pubblico ad una celere definizione del procedimento di gara, escludendo in radice tutti i casi in cui il non corretto adempimento si riveli una evidente ed inescusabile omissione da parte del concorrente beneficiario del soccorso istruttorio, ‘salvando’, per converso, il concorrente dall'effetto escludente in quei particolari casi in cui il mancato adempimento è meramente parziale e vi sono delle evidenze che fanno chiaramente ritenere in qualche misura ‘scusabile’ l'incompleta regolarizzazione” (cfr. **TAR Liguria, Sez. I, 31 gennaio 2020 n. 79**).

guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del *rating* di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. ~~[Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.]~~ Per il calcolo del *rating* di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del *rating* di impresa.⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 52, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. p) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 52, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 52, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 52, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 52, co. 1, lett. e), nn. 1-6, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 49, co. 1-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dal 25 dicembre 2019.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, co. 5, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 84

Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. **L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.**⁽⁸⁾

2. ~~[L'ANAC, con le linee guida, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì,]~~ **Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati** livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. ^(A) L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli

^(A) In argomento, v. il **Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro** (pubblicato in G.U.R.I. n. 251 del 28/10/2014).

Con riferimento alla qualificazione necessaria per eseguire lavorazioni d'importo inferiore a 150.000 € v. il **Parere MIT n. 1255** rilasciato sul quesito del 29 marzo 2022, secondo cui: "le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del DPR n. 207/2010 trovano ancora applicazione come previsto dalla norma transitoria contenuta all'articolo 216 comma 14 D. Lgs n. 50/2016. Secondo l'articolo 90, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro se in possesso della attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire; in questi casi, "non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti". Diversamente gli operatori economici possono partecipare qualora in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo elencati al comma 1 dell'articolo 90 del Regolamento, lett. a), b) e

c). L'articolo 90 del DPR 207/2010 al comma 3 specifica, inoltre, che "I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia". Ciò posto e considerato, in caso di mancanza di SOA, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 saranno svolte sulla base di quanto indicato anche dall'articolo 79 del DPR 207/2010 e, quindi, con riferimento a:

- Certificati di regolare esecuzione di lavori analoghi rilasciati dal committente e sottoscritti dal direttore lavori;
- Dichiarazioni annuali dei redditi, corredate dalle ricevute di presentazione, relative all'ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di persone;
- Bilanci, corredate dalla nota di deposito, relativi all'ultimo quinquennio, per le società di capitali;

standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.⁽¹⁾

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, ^(A) e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

- a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;⁽²⁾
- b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo [al decennio antecedente] ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;⁽³⁾
- c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; ^(B)
- d) il possesso di certificazione del *rating* di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle

- Libro dei cespiti o altra documentazione (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc.) a comprova dell'effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all'oggetto dei lavori”.

Nello stesso senso, v. anche la **Delibera ANAC n. 919 del 3 novembre 2020**, secondo cui: “L'attestazione di qualificazione nelle procedure di gara per l'affidamento di appalti di lavori pubblici è obbligatoria se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore ai 150.000 euro, ma se l'importo delle singole lavorazioni è inferiore a 150.000 euro, l'esecutore delle stesse non deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto ai sensi dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010, dimostrando la qualificazione nelle categorie per i relativi importi”.

Con specifico riferimento alle modalità di dimostrazione dell'adeguato organico medio annuo (ex art. 79, commi 10 e 11, del d.P.R. 207/2010), v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 9 marzo 2016**, recante “Ulteriori precisazioni in merito al Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”; il **Comunicato del Presidente ANAC del 31 maggio 2016**, recante alcune “Puntualizzazioni” in ordine al contenuto del precedente Comunicato” nonché il più recente **Comunicato del Presidente ANAC 9 marzo 2021**, recante “Chiarimenti sulle indicazioni e le puntualizzazioni fornite agli operatori di settore con i Comunicati del Presidente del 9 marzo e 31 maggio 2016”.

(A) Cfr. anche l'**art. 5, co. 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122**, come modificato dall'art. 569 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in vigore dal 1° gennaio 2018, secondo cui: “Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in

uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici”.

(B) Con il **Comunicato del Presidente ANAC del 9 giugno 2021**, l'Autorità ha chiarito che le certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti riconosciuti dall'associazione mondiale degli Enti di Accreditazione (IAF-International Accreditation Forum Multilateral Agreements) sono utilizzabili al fine del conseguimento dell'attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. Questo al pari di quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti all'associazione europea EA (European cooperation Multilateral Agreement). Ciò in base al principio generale del mutuo riconoscimento, volto a favorire la libera circolazione dei beni e dei servizi sui mercati internazionali.

Le indicazioni fornite nel predetto Comunicato sostituiscono le indicazioni contenute nel Manuale dell'Autorità sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro a pag. 329, penultimo periodo, come di seguito indicato: «Il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 si intende dimostrato mediante presentazione del certificato rilasciato da un organismo accreditato, per il settore EA – IAF 28 (imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi). Le SOA devono provvedere a verificare, tramite collegamento informatico, che il certificato presentato dall'impresa da attestare risulti inserito negli elenchi ufficiali tenuti dagli enti unici di accreditamento aderenti all'European cooperation for accreditation (EA) o all'International Forum Accreditation (IAF), che lo stesso sia in corso di validità e che non risultino adottati provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza della certificazione di qualità presentata dall'impresa risultanti dal Casellario Informatico o, per gli Enti non tenuti alle comunicazioni nei confronti di Accredia, accertati mediante richiesta diretta all'Organismo emittente».

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.⁽⁴⁾ **(A)**

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.

6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. **(B)** I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite ~~[nelle linee guida]~~ **nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies**. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38.⁽⁹⁾

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato ~~[nel triennio antecedente]~~ nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;⁽⁵⁾ **(C)**

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori **(D)**; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

8. ~~[Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano]~~ **Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina** i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. ~~[Le linee guida disciplinano]~~ **Sono disciplinati**, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, **(E)** in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.⁽⁶⁾ **(F)**

9. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni ~~[delle linee guida]~~ **del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies**, è punita con le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione è determinato dall'ANAC con ordinanza-

(A) Per la disciplina attinente alla gestione del casellario informatico cfr. il nuovo Regolamento ANAC del 2 ottobre 2019 - **“Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”**, approvato con delibera n. 861 di pari data e successivamente **modificato con delibera del Consiglio n. 721 del 29 luglio 2020**. Per ulteriori informazioni in materia, v. la nota di cui al precedente art. 80, co. 5, lett. f-ter).

(B) Per la disciplina delle ispezioni cfr. il **Regolamento ANAC del 21 febbraio 2018**, recante **“Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni”**.

(C) Cfr. anche il vigente art. 61, co. 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017, a mente del quale: “Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la

data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara”.

(D) Cfr. anche il **Comunicato ANAC del 8 giugno 2016** - “Modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di servizi pubblici”.

(E) Con riferimento alla tariffa applicata dalle SOA per l'esercizio dell'attività di attestazione, l'ANAC ha calcolato il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell'Allegato C al d.P.R. n. 207/2010, **per l'anno 2022, nella misura pari a 1,331**, così come precisato nel **Comunicato del Presidente ANAC del 2 febbraio 2022**.

(F) Per la definizione di PMI si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. aa) del presente codice nonché alla pubblicazione della Commissione UE “Guida dell'utente alla definizione di PMI” ivi citata.

ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*), con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.⁽⁹⁾

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati **[nelle linee guida] nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.**⁽⁹⁾ **(A)**

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 53, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. q) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 53, co. 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 53, co. 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. q) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 53, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall'art. 53, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 53, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. q) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 53, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Alinea inserito dall'art. 1, co. 20, lett. q) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. q) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁰⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, co. 20, lett. q) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 85

Documento di gara unico europeo ^(B) LGdgue

1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato

(A) Con riferimento alle criticità sottese ai provvedimenti legislativi adottati per l'emergenza COVID-19, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 4 marzo 2020, successivamente integrato dal Consiglio dell'Autorità in data 17 marzo 2020**, ove si è stabilito che per i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, l'istruttoria della SOA potrà essere sospesa fino ad un massimo di 150 gg in luogo dei 90 previsti dall'art. 76, co. 3, del d.P.R. 207/2010. Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, purché aventi sedi legali e operative nel territorio nazionale. Le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell'anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell'istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all'Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l'elenco delle imprese richiedenti.

(B) Cfr. **Comunicato 22 luglio 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** - "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara

unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", pubblicato in G.U.R.I. del 22 luglio 2016, n. 170. Fino all'aggiornamento del modello DGUE alle modifiche normative sopravvenute, ciascun soggetto chiamato a compilare il DGUE è altresì tenuto a formulare una dichiarazione integrativa in ordine alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, co. 1, lett. b-bis) e art. 80, co. 5, lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del codice.

Cfr. altresì il **Comunicato del Presidente ANAC del 26 gennaio 2022**, ove nel ricordare che "la compilazione del modello di DGUE è obbligatoria per le gare di appalto nei settori ordinari e speciali, di importo superiore o inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (fatte eccezione per le procedure di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) del Codice, nelle quali l'adozione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante)", ha inoltre specificato che: "è da ritenersi esclusa la possibilità di inserire nel bando di gara clausole che prevedano che, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico si intende in possesso

con regolamento dalla Commissione europea Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, ^(A) e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa

di tutti i requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico organizzativo previsti ai fini della partecipazione, senza richiedere la presentazione di un'apposita autodichiarazione. Da un lato, infatti, tale possibilità non è contemplata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (in particolare artt. 80, 83, 85) le quali, come sottolineato, richiedono, invece, espressamente, ai fini della partecipazione alla gara e per le esigenze sopra indicate, la presentazione di apposita autodichiarazione (DGUE) in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Dall'altro lato, alla presentazione e sottoscrizione dell'autodichiarazione de qua, consegue la piena assunzione di responsabilità del concorrente anche ai fini dell'eventuale imputabilità del falso ai sensi del d.P.R. 445/2000 e delle correlate sanzioni previste nel codice dei contratti pubblici (art. 80, commi 5 e 12 e art. 213)".

Con **Delibera ANAC n. 468 del 12 ottobre 2022**, l'Autorità ha osservato che: "Quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara. Pertanto, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione la clausola del bando che richiede, a pena di esclusione, la presentazione, unitamente alla domanda di partecipazione, di documentazione tecnica attestante il possesso di un requisito di partecipazione".

(A) Sul punto, v. la **comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2018**, pubblicata on-line anche sul sito dell'ANAC, secondo cui: "Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le S.A. predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014.

I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla S.A.

Fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, co. 2, del codice dei contratti pubblici - le S.A. che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all'operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all'interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

Dal 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58 co. 10 del codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi

da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto.

I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82".

Il 15 marzo 2019 si sono concluse le consultazioni, per integrazioni e commenti, delle **"Regole tecniche per l'implementazione del DGUE elettronico italiano - eDGUE-IT"**, che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del Documento di Gara Unico Europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati di scambio definito dalla Commissione europea. Le specifiche tecniche che definiscono il DGUE elettronico italiano sono state pubblicate dall'AgID al seguente link: https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/edguit-specifiche_tecniche_v1.0.0_0.pdf

Tale documento, recante **"Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT"**, è indirizzato agli sviluppatori (e/o fornitori di servizi) dei sistemi ICT delle pubbliche amministrazioni per l'e-procurement, con particolare riferimento all'implementazione del "eDGUE-IT", affinché il DGUE elettronico possa essere messo a disposizione dalle stazioni appaltanti e fornito dagli operatori economici ai fini della loro partecipazione alle procedure di acquisto e negoziazione, nel rispetto delle norme vigenti.

Il 16 marzo 2022 è stato reso disponibile al seguente link <https://demo.acquistinretepa.it/esp-dgue-/#/start> (acquistinretepa.it), per i sistemi telematici operanti nell'ambito e-procurement, il **servizio sperimentale per la compilazione del DGUE elettronico italiano, realizzato da Consip nell'ambito di un progetto cofinanziato dal programma Connecting Europe Facility della Commissione Europea sotto il coordinamento di AgID**. Il DGUE elettronico italiano generato attraverso questa piattaforma sperimentale è **conforme alle "Specifiche tecniche per l'implementazione del DGUE elettronico italiano - eDGUE-IT"**, emanate da AgID a luglio del 2021, che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea. L'iniziativa di Consip e AgID ha l'obiettivo di agevolare la partecipazione degli operatori economici alle procedure di appalto, ridurre gli oneri documentali ed economici a carico degli stessi, semplificare e velocizzare la verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti. L'utilizzo del servizio da parte di stazioni appaltanti e operatori economici nel corso delle procedure di acquisto della pubblica amministrazione regolate dal Codice resta sotto la responsabilità dell'utilizzatore.

In materia di DGUE e affidamenti diretti, cfr. le **FAQ dell'ANAC**, aggiornate al 3 luglio 2018, in ordine alle **Linee Guida n. 4**, secondo cui: "dal 18 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018.

In caso di affidamento diretto per importo **fino a 5.000 euro**, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti

le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; ^(A)
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide. ⁽¹⁾

5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, ~~[nonché all'impresa che la segue in graduatoria]~~ tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87. ⁽²⁾ **(B)**

6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.

7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il ~~[decreto]~~ **provvedimento** di cui all'articolo 81, comma 2. ⁽³⁾

8. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su *e-Certis* un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 54, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 54, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 53, co. 5, lett. e), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferente-
mente, il DGUE oppure un'autocertificazione ordinaria,
nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Per gli affidamenti diretti di im-
porto **fino a 20.000 euro**, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate
Linee guida, è necessario acquisire il DGUE.

L'obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l'autocertifica-
zione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra con-
siderati, a prescindere da una soglia minima di spesa.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti
pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive
procedure di affidamento, a condizione che gli operatori
economici confermino la perdurante validità delle prece-
denti attestazioni. In tale dichiarazione l'operatore econo-
mico include l'indicazione del nuovo CIG, se disponibile
(v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi fi-
nanziari, di cui alla delibera n. 556 del 31 maggio 2017),
per la diversa procedura alla quale intende partecipare.
Analogha operazione potrà essere adottata in caso di uti-
lizzo dell'autocertificazione ordinaria”.

(A) Cfr. anche la **Deliberazione ANAC 20 febbraio 2018
n. 99**, secondo cui “il possesso del requisito di cui al co. 1,
dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresen-
tante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del mo-
dello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti

i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza preve-
dere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. (...)
L'interpretazione fornita dall'Autorità consente una let-
tura in senso sostanzialistico della normativa e un allegge-
rimento degli oneri burocratici di cui sia gli operatori eco-
nomici che le stazioni appaltanti possono avvantaggiarsi”.

(B) In argomento, v. il **Parere MIT n. 1412 in risposta al
quesito dell'8 luglio 2022**, secondo cui: “la verifica dei
requisiti di partecipazione è effettuato, ad opera della sta-
zione appaltante, in capo all'operatore economico risultato
aggiudicatario all'esito della procedura di gara, secondo le
modalità descritte dall'art. 86 del Codice. (...) Con ri-
guardo all'art. 85, co. 5, si evidenzia che la possibilità per
la stazione appaltante di richiedere agli offerenti, in qual-
siasi momento della procedura, la presentazione di tutti i
documenti complementari o parte di essi, ai fini della com-
prova dei requisiti di partecipazione, rappresenta un'ipo-
tesi residuale, in quanto produce un evidente aggravio pro-
cedimentale, in contrasto con i principi di efficienza e tem-
pestività di cui all'art. 31 del Codice. Per tale ragione, si
ritiene che tale scelta debba essere adeguatamente moti-
vata, nonché confinata entro i limiti descritti dalla mede-
sima disposizione codicistica”.

Art. 86

Mezzi di prova

1. Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo 87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva ~~[rilasciato dagli]~~ acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.⁽¹⁾

2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.⁽³⁾

3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro on line dei certificati (*e-Certis*).

4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori *[c.d. CEL]* redatto secondo lo schema predisposto ~~[dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2.]~~ **con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.**^(A) L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.⁽²⁾

6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

^(A) Secondo la giurisprudenza del **Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020 n. 8025**, il certificato di regolare esecuzione non ha valenza meramente probatoria, ma valore costitutivo del requisito di partecipazione e pertanto deve essere conseguito dal concorrente prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Di conseguenza, soltanto l'impresa in possesso del CEL al momento della presentazione dell'offerta può dichiarare il possesso del requisito, in quanto in grado di comprovare.

A conclusione del periodo emergenziale, per il termine di emissione del certificato, attualmente fissato in 30 giorni, v. la **Delibera ANAC n. 271 del 7 giugno 2022**.

È disponibile presso il seguente link <https://servizi.anticorruzione.it/CelWebApp/#/> la nuova versione del servizio per l'emissione dei CEL da parte delle S.A. e il relativo Manuale dell'utente aggiornato al 31 maggio 2021.

Più in generale, per ulteriori informazioni e indicazioni operative in materia, v. il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/certificati-esecuzione-lavori-5>

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 55, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. r) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 16, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Art. 87 **Certificazione delle qualità**

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. ^(A) Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.

4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.

Art. 88 **Registro on line dei certificati (e-Certis)**

1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all'articolo 212. ^(B)

^(A) In argomento, v. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2022**, recante: "Indicazioni in materia di verifica delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati ISO/EC 17021-1 in ambito IAF MLA ai fini della partecipazione alle gare e del conseguimento dell'attestazione di qualificazione". Come già chiarito con il **Comunicato del Presidente ANAC del 9 giugno 2021**, sussiste piena equivalenza tra le certificazioni ISO 9001/2015 emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del codice. Tale equivalenza può essere affermata anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare, per quanto concerne l'applicazione

delle previsioni contenute negli articoli 87 e 93, comma 7, del codice.

^(B) In argomento, v. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 19 maggio 2021**, ove sono fornite indicazioni operative alle S.A. aventi sede negli Stati membri dell'UE e alle imprese italiane che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione bandite in detti Paesi, al fine di agevolare la verifica dell'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 57 della Direttiva 24/2014/UE. Ciò anche nell'ottica di agevolare la partecipazione transfrontaliera delle imprese italiane, garantendo la piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri offerenti. Con riferimento ai requisiti verificabili mediante accesso al Casellario informatico, nel comunicato si precisa che è operativo un collegamento diretto tra il sistema e-Certis e il sito internet dell'Autorità – Sezione Casellario delle Imprese, disponibile al seguente link: <https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/evidence/detail/22363>

2. Le stazioni appaltanti utilizzano *e-Certis* e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da *e-Certis*.^(A)

Art. 89

Avvalimento ^(B) DM

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario [*c.d. avvalimento di garanzia*], tecnico e professionale [*c.d. avvalimento operativo*] di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara ^(C), e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, [~~nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84,~~] avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche [di] partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. ^(D) Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono

Il collegamento consente di accedere direttamente al link contenente le istruzioni operative da utilizzare ad opera delle stazioni appaltanti degli Stati membri per acquisire le informazioni presenti nel Casellario informatico a carico degli operatori economici italiani partecipanti a specifiche procedure di aggiudicazione.

(A) Con **Atto di segnalazione n. 3/2021**, l'ANAC ha sottolineato l'opportunità di modificare i commi 1 e 11 dell'art. 89, al fine di allineare la disciplina dell'avvalimento alle indicazioni della Commissione europea oltre che alla decisione della Corte di giustizia UE resa con sentenza del 3 giugno 2021. In particolare, è stata suggerita l'opportunità di eliminare la previsione che impone, nei casi di utilizzo delle competenze di un soggetto terzo (l'avvalimento), l'esclusione del concorrente in relazione a false dichiarazioni rese dall'impresa ausiliaria, senza consentirne la sostituzione. Inoltre, è stato suggerito di chiarire che il divieto di ricorso all'istituto dell'avvalimento non si estende all'appalto nel suo complesso, ma è riferito soltanto agli specifici lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica compresi nell'appalto (c.d. categorie superspecialistiche). Infine, il Governo e il Parlamento sono stati invitati a una riflessione sui divieti di avvalimento a cascata, tutelando, da un lato, la massima partecipazione alle procedure di affidamento e, dall'altro, il corretto svolgimento delle operazioni di gara e il mantenimento, in capo a tutti i soggetti coinvolti, della responsabilità in relazione alla prestazione dedotta in contratto.

Il sistema informativo europeo e-Certis, disponibile in 21 lingue ufficiali dell'UE (presso il seguente link: <https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search>) è a disposizione sia degli operatori economici, ai fini della presentazione delle domande di partecipazione agli appalti pubblici, sia delle amministrazioni aggiudicatrici per la verifica dei documenti presentati dagli operatori stranieri, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale. Il sistema è stato sviluppato dalla Commissione europea congiuntamente agli Stati membri che, attraverso gruppi di lavoro nazionali, hanno fornito tutte le necessarie indicazioni in esso contenute. L'aggiornamento e la gestione di ogni banca dati nazionale è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri quali responsabili dei contenuti.

(B) In materia di avvalimento v. anche la "**Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di avvalimento e soccorso istruttorio**", pubblicata sul sito dell'Autorità. La rassegna offre una rappresentazione del

percorso interpretativo della disciplina in materia di soccorso istruttorio e avvalimento compiuto dall'Autorità attraverso i pareri di precontenzioso emessi nel corso del 2017. Le massime dei pareri, corredate da sintetiche indicazioni relative alla disciplina di riferimento e, se del caso, alla posizione della giurisprudenza amministrativa, sono commentate e riunite in un testo unitario al fine di orientare l'esercizio dell'azione amministrativa.

(C) Con specifico riferimento alle procedure negoziate e alle relative manifestazioni di interesse, v. il **Parere MIT reso sul quesito n. 1667 del 12 gennaio 2022**, secondo cui: "Al momento della manifestazione di interesse gli operatori economici devono già essere qualificati. Ciò può avvenire anche tramite avvalimento, ma detto avvalimento deve essere già posto in essere al momento della manifestazione di interesse e non solo promesso. Resta fermo che l'operatore economico che partecipa singolarmente (e come tale è qualificato) ha poi facoltà di applicare l'art. 48, c. 11 del Codice dei contratti pubblici".

Per l'**avvalimento della certificazione di qualità**, ritenuto ormai pacificamente ammissibile dopo alcuni contrari avvisi del G.A., v. **Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023 n. 502**, nonché la giurisprudenza ivi richiamata, secondo cui "è indispensabile che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità".

(D) Sulla differenza tra **avvalimento c.d. premiale e avvalimento c.d. meramente premiale**, v. **Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2023 n. 1449**, secondo cui l'avvalimento premiale è vietato soltanto quando utilizzato all'unico, esclusivo, fine di conseguire il punteggio premiale, da parte di un'impresa già ammessa a partecipare in forza di requisiti di partecipazione posseduti in proprio.

Per quanto riguarda l'**avvalimento "parziale" e "frazionato"**, ammesso sulla base dell'orientamento della **Corte di Giustizia UE, Sez. V, del 10 ottobre 2013 - C94/12, v. Cons. Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2023 n. 620**, secondo cui non può ritenersi illegittimo il cumulo del requisito del concorrente con il requisito dell'ausiliaria ai fini del raggiungimento della "soglia" prescritta dal bando. Per il divieto di avvalimento plurimo o frazionato con esclusivo riferimento ai c.d. requisiti di punta, v. invece **Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2017, n. 3364**.

richieste. *[c.d. avvalimento esperienziale, necessariamente operativo]* ^(A) L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria ^(B), una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. ^(C) Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. ⁽¹⁾ ^(D)

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che

(A) Con riferimento al c.d. progettista indicato ex art. 53, comma 3, del previgente D.Lgs. n. 163/2006, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 9 luglio 2020, n. 13, ha formulato il seguente principio di diritto: **“il progettista indicato (...) va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto, non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell'Unione europea. Sicché non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all'operatore economico in senso tecnico e che l'avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 50/2016, che espressamente lo vieta”**.

Per la definizione di **avvalimento esperienziale**, v. **Cons. Stato, Sez. V, 24 agosto 2022 n. 7438**.

(B) L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 16 ottobre 2020 n. 22, ha stabilito che: “a) la clausola del disciplinare di gara che subordini l'avvalimento dell'attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell'attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata si pone in contrasto con gli artt. 84 e 89, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016 ed è pertanto nulla ai sensi dell'articolo 83, comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo;

b) la nullità della clausola ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016 configura un'ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all'intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa;

c) i provvedimenti successivi adottati dall'amministrazione, che facciano applicazione o comunque si fondino sulla clausola nulla, ivi compresi il provvedimento di esclusione dalla gara o la sua aggiudicazione, vanno impugnati nell'ordinario termine di decadenza, anche per far valere l'illegittimità derivante dall'applicazione della clausola nulla”.

(C) La Corte di Giustizia UE, Sez. IX, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal Consiglio di Stato, Sez. III, nell'ordinanza 20 marzo 2020 n. 2005, con **sentenza del 3 giugno 2021 (C-210/20)** ha stabilito che: “L'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE (...), in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva e alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso **osta a una normativa nazionale in forza della quale l'amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente**

escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un'impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all'esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto”. Ha precisato inoltre la sentenza in questione (par. 42 ss.) che “quando si vede obbligata, in forza del suo diritto nazionale, ad imporre a un offerente la sostituzione di un soggetto sulle cui capacità esso intende fare affidamento, l'amministrazione aggiudicatrice deve assicurarsi, conformemente ai principi di trasparenza e di parità di trattamento enunciatosi all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, che la sostituzione del soggetto interessato non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta di tale offerente. (...) Ne consegue che, al pari di una richiesta di chiarimenti di un'offerta, la richiesta di un'amministrazione aggiudicatrice che esige la sostituzione di un soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare affidamento non deve condurre alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di quella che in realtà sarebbe una nuova offerta, talmente essa modificherebbe in modo sostanziale l'offerta iniziale”.

(D) Con **Delibera ANAC n. 75 del 22 febbraio 2023**, l'Autorità ha osservato che: “La mancata presentazione del contratto di avvalimento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriori al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di contratto di avvalimento firmato digitalmente, ai fini dell'opponibilità ai terzi della data è necessaria l'apposizione della marcatura temporale o il ricorso ad una delle altre modalità di validazione temporale previste dalla vigente normativa”. In alternativa alla marcatura temporale, sono idonei a costituire validazione temporale:

- a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'art. 9 del d.P.C.M., 31 ottobre 2000;
- b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione;
- c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell'art. 48 CAD;
- d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell'art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale (art. 41, comma 4, DPCM 22 febbraio 2013).

richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.^(A) Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.^(B)

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.^(C)

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento^(D) accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.⁽²⁾

(A) Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 22 aprile 2020, n. 2551, ha ritenuto corretta l'applicazione al caso di sostituzione dell'ausiliaria un termine non minore di 10 giorni e congruo il termine di 15 giorni assegnato nel caso di specie dalla S.A., in carenza di previsione normativa espressa.

(B) Con lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), la Commissione europea ha rilevato che l'art. 89, co. 6, laddove dispone che "il soggetto delle cui capacità l'operatore intende avvalersi non può affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto", viola l'art. 38, par. 2, della direttiva 2014/23/UE, l'art. 63, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e l'art. 79, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/25/UE.

(C) Con lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), la Commissione europea ha rilevato che l'art. 89, co. 7, laddove vieta incondizionatamente: "i) ai diversi offerenti in una determinata procedura di gara di affidarsi alle capacità

dello stesso soggetto, ii) al soggetto delle cui capacità un offerente intende avvalersi di presentare un'offerta nella stessa procedura di gara", è incompatibile con il principio di proporzionalità (di cui all'art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, all'art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 36, par. 1, della direttiva 2014/25/UE), posto che siffatti divieti "non lasciano agli operatori economici alcuna possibilità di dimostrare che il fatto di aver partecipato alla stessa procedura di gara, o di essere collegati a partecipanti nella stessa procedura di gara, non ha influito sul loro comportamento nell'ambito di tale procedura di gara né incide sulla loro capacità di rispettare gli obblighi contrattuali".

(D) Per l'attività di supporto al RUP della direzione lavori nell'ambito delle verifiche connesse all'avvalimento, cfr. l'art. 7, co. 2, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali ^(A) di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ^(B) *(Norme in materia ambientale)*

(A) Sulla natura del requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali, quale requisito di partecipazione alla gara e non di esecuzione dell'appalto, cfr. il **Comunicato del Presidente ANAC del 28 agosto 2017** oltre alla più recente **Deliberazione 22 aprile 2020 n. 355**. In giurisprudenza, v. **Cons. Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2022 n. 8715**, secondo cui l'iscrizione all'ANGA costituisce un requisito tecnico professionale, di natura soggettiva e personale, che, in quanto tale, deve essere strettamente riferito al soggetto che in concreto svolge il servizio. Pertanto, anche nelle Cooperative il socio cooperatore designato quale esecutore del servizio oggetto di appalto deve possedere il requisito in questione, non essendo sufficiente l'iscrizione della sola Cooperativa.

Per il divieto di avvalimento del **requisito di idoneità professionale relativo all'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato** ex art. 12 della L. 28 luglio 2016 n. 154, v. **Cons. Stato, Sez. V, 26 agosto 2022 n. 7482**.

(B) Art. 212. - Albo nazionale gestori ambientali.

"1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. (...).

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte: (...)

4. (abrogato)

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. *[sulla natura del requisito di iscrizione v. la precedente nota]* Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti;

per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. *[sulla natura del requisito di iscrizione v. la precedente nota]*

7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

- a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi. *[L'iscrizione all'Albo prevista dal presente comma è stata disciplinata con deliberazione 26 aprile 2006, modificata dall'art. 1, deliberazione 4 luglio 2007, e con deliberazione 3 marzo 2008.]*

10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garan-

zie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.

11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatorio marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti *[SISTRJ]* di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. *[In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 giugno 2014, n. 120.] (...).*

16. (...)

17. (...)

18. (...)

19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183".

A norma dell'**art. 8 (Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120**, l'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:

categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'art. 212, co. 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

sottocategoria 2-ter: associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'art. 5, co.1 del D.M. 1 febbraio 2018.

categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;

categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

sottocategoria 4-bis: attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi cui all'art. 1, co. 124 della L. 4 agosto 2017, n. 124;

categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 194, co. 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

categoria 9: bonifica di siti;

categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;

categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 212, co. 7, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che

disciplinano il trasporto di merci, **le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis** se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l'applicazione della presente disposizione. *[v. la Deliberazione 22 febbraio 2017, n. 02/ALBO/CN.]*

Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, **le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6** se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

Per quanto riguarda le **categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo**, l'art. 9 del D.M. 3 giugno 2014 n. 120, dispone che:

"1. L'iscrizione all'Albo è articolata in categorie corrispondenti alle attività di cui all'art. 8, co. 1.

2. La **categoria 1**, di cui all'art. 8, co. 1, lett. a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:

- a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
- b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
- c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
- d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
- e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
- f) inferiore a 5.000 abitanti.

3. Le **categorie da 4 a 8** di cui all'art. 8, co. 1, lett. d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:

- a) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
- b) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
- c) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
- d) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
- e) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
- f) quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.

4. Le **categorie 9 e 10**, di cui all'art. 8, co. 1, lett. i) e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:

- a) oltre a euro 9.000.000,00;
- b) fino a euro 9.000.000,00;
- c) fino a euro 2.500.000,00;
- d) fino a euro 1.000.000,00;
- e) fino a euro 200.000,00.

5. Il Comitato nazionale può, con propria deliberazione, modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili di cui al co. 4.

6. Il Comitato nazionale può individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione di cui all'art. 8 normandole in sottocategorie. Ai fini dell'iscrizione nella **categoria 1** di cui all'art. 8, co.

1, lett. a), il Comitato nazionale può individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita".

Con specifico riferimento all'**iscrizione all'Albo nelle categorie 1, 4, 5 o 6** per alcune fattispecie di trasporto, quali: *i)* il cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano; *ii)* il trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano e *iii)* il trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia, v. i recenti chiarimenti formulati nella **Circolare del Comitato nazionale Albo gestori ambientali del 28 luglio 2022 n. 7**.

In materia, si vedano anche le più recenti "**Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti**" di cui all'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, recante "**Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione**", convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12 (a decorrere dal 13 febbraio 2019), secondo cui:

"1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
- b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
- c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-bis. *[abrogato dall'art. 7, co. 1, lett. c), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116].*

3-ter. *[idem]*

3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino [e oltre ai lavori prevalenti] opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (*c.d. SIOS*). È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. ^(A) ~~[Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici]~~ **Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies**, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la ~~[loro esecuzione]~~ qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. ~~[Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.]~~ ^(B) **Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.** ⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 56, co. 1, lett. a), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 56, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 56, co. 1, lett. c), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. s) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento. (...)

3-quinquies. *[abrogato dall'art. 7, co. 1, lett. c), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116]*

3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Per ulteriori indicazioni in materia, v. anche il seguente link: <https://www.albonazionelegestoriambientali.it/Public>

(A) Con lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), la Commissione europea ha rilevato che l'art. 89, co. 11, viola l'art. 63, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e l'art. 79, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/25/UE, giacché invece di proibire l'avvalimento in relazione agli specifici "lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica" compresi nell'appalto (lasciando ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso), la norma finisce con l'impedire l'avvalimento in relazione all'intero appalto, violando così anche il principio di proporzionalità di cui all'art. 3, par.1, della direttiva 2014/23/UE, all'art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 36, par. 1, della direttiva 2014/25/UE.

(B) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il D.M. 10 novembre 2016, n. 248 - "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione", in vigore dal 19 gennaio 2017. Cfr. in particolare l'art. 2 del D.M. cit., recante l'elenco delle opere per le quali sono

necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica:

c.d. SIOS o superspecialistiche

- OG 11** Impianti tecnologici;
- OS 2-A** Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
- OS 2-B** Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 4** Impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11** Apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A** Barriere stradali di sicurezza;
- OS 12-B** Barriere paramassi, fermae e simili;
- OS 13** Strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14** Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- OS 18-A** Componenti strutturali in acciaio;
- OS 18-B** Componenti per facciate continue;
- OS 21** Opere strutturali speciali;
- OS 25** Scavi archeologici;
- OS 30** Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 32** Strutture in legno.

Le suddette opere sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare (ex art. 1, co. 3, D.M. cit.).

Una recente giurisprudenza amministrativa (cfr. **TAR Lombardia - Milano, Sez. I, 14 settembre 2022 n. 2005**, che richiama **Cons. Stato, Sez. V, 17 dicembre 2020 n. 8096**) ha chiarito che la categoria **OS32** (e per le stesse ragioni, anche la categoria **OS 12-B**), benché inclusa dal D.M. n. 248/2016 tra le c.d. "superspecialistiche" o "SIOS", non rientra tra quelle "a qualificazione obbligatoria" di cui all'art. 12, co. 2, lett. b) del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, ragione per cui l'O.E. privo della qualificazione in tale categoria scorporabile può comunque eseguire i lavori anche laddove qualificato nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto.

Art. 90

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni ^(A)

1. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all'allegato XIII possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonché la relativa classificazione.

2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresì all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

3. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre società del raggruppamento, l'iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni contrattuali.

4. L'iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d'idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato.

5. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione, per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 4, possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del presente articolo solo agli operatori economici stabiliti sul territorio nazionale.

7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dalla certificazione

205

(A) In ordine a tale articolo, v. **l'Atto di segnalazione n. 2 del 9 gennaio 2019**, con cui l'ANAC ha voluto portare all'attenzione del legislatore l'esigenza di un intervento correttivo finalizzato a sciogliere alcuni dubbi interpretativi sulla norma e al suo coordinamento con altre disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo così organicità al quadro normativo di riferimento.

Secondo l'ANAC, "Gli elenchi di cui all'art. 90 vanno distinti dagli altri elenchi predisposti al fine di selezionare gli operatori a cui affidare gli appalti di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 36 del Codice.

La ratio dell'istituto si rinviene non solo nella volontà di assicurare livelli minimi di affidabilità dell'aggiudicatario dell'appalto, ma anche in quella di individuare una modalità di semplificazione dell'accertamento preventivo dei requisiti a vantaggio sia dell'operatore economico che dell'amministrazione con presumibili benefici in termini di costi e tempi.

La disposizione si colloca, per un verso, in linea di continuità con il precedente art. 45 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici", che prevedeva la facoltà di istituire elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, comunemente denominati albi, quale strumento di semplificazione procedurale a vantaggio dei soggetti che operano nel mercato delle forniture e dei servizi. Per altro verso, l'art. 90 del Codice si distanzia dalla formulazione dell'art. 45 soprattutto per quanto attiene al profilo dell'ambito oggettivo. Il testo dell'art. 90, infatti, fa riferimento a "elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi" (comma 1) mentre il menzionato art. 45, D.Lgs. 163/2006, riguardava solo "elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori"; dunque l'art. 90 risulta applicabile

ad ogni tipologia di appalto pubblico, quindi anche agli esecutori di lavori pubblici, sovrapponendosi al sistema di certificazione SOA. Sotto questo profilo, si rilevano problemi di coordinamento con la disciplina di cui all'art. 84 del Codice, rubricato "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici"; l'attestazione SOA per gli appalti di lavori pari o superiori a 150.000 euro è, infatti, requisito necessario e sufficiente per l'esecuzione dei lavori, mentre gli elenchi ufficiali di cui all'art. 90 sono concepiti come strumenti facoltativi di sola semplificazione probatoria".

Inoltre, prosegue l'ANAC, "L'art. 90 non chiarisce se gli elenchi debbano essere istituiti e tenuti dalle singole amministrazioni, analogamente a quanto accade nei settori speciali, e se la loro validità risulti circoscritta agli appalti indetti dalle stesse amministrazioni o, invece, rivesta carattere nazionale. (...) Parimenti, l'art. 90 non specifica le modalità di istituzione ed articolazione degli elenchi, non è stabilito il significato dell'espressione "elenchi ufficiali", né i soggetti competenti ad istituirli. Dal confronto con la previgente disciplina del menzionato art. 45 si rileva, poi, che non è più riportato nell'art. 90 alcun riferimento all'attività di certificazione effettuata dall'Autorità relativa all'iscrizione di un operatore economico negli elenchi in commento".

Sulla base delle suddette considerazioni, l'Autorità auspica dunque una riscrittura dell'art. 90 in modo da superare le ambiguità evidenziate, in particolare coordinando le previsioni in esso contenute con la disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed espungendo dall'attuale comma 10 dell'art. 90 il riferimento all'obbligo di pubblicazione degli elenchi sul casellario informatico dell'ANAC, atteso che la norma non prevede un ruolo di certificazione da parte dell'Autorità.

devono risultare conformi all'articolo 86 e, ove applicabile, all'articolo 87. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), della decisione dell'amministrazione o ente che redige l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.⁽¹⁾

8. L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente.

10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'ANAC. ^(A)

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 57, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 91

Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, ^(B) della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.

2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, ⁽¹⁾ che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 83 è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. ^(C)

^(A) Per la disciplina attinente alla gestione del casellario informatico cfr. il nuovo **Regolamento ANAC del 2 ottobre 2019 - "Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"**, approvato con delibera n. 861 di pari data e successivamente **modificato con delibera del Consiglio n. 721 del 29 luglio 2020**. Per ulteriori informazioni in materia, v. la nota di cui al precedente art. 80, co. 5, lett. f-ter)

^(B) Per la definizione di lavori complessi, v. l'art. 3, co. 1, lett. oo), del presente codice. Si tratta in particolare di "lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche o ambientali".

^(C) In argomento, v. il **Parere MIT in risposta al quesito n. 1499 del 13 settembre 2022**, secondo cui, nell'ambito

delle procedure ristrette, la riduzione del numero dei candidati è limitata ai casi in cui lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio. A ciò si aggiunga, prosegue il Ministero, "che la SA è tenuta ad indicare, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intende applicare, nonché il numero minimo e massimo dei candidati da invitare. In conclusione, **solo al ricorrere di tutte le condizioni di cui sopra e previa adeguata motivazione, la SA potrà procedere alla limitazione dei candidati invitati a presentare un'offerta e utilizzare lo strumento del sorteggio pubblico laddove pervengano un numero di offerte superiore al numero massimo indicato**; in tal caso, dovrà essere pubblicato apposito avviso contenente la data e il luogo di espletamento del sorteggio. Ad analoga conclusione può addivenirsi anche nell'ipotesi di gara suddivisa in lotti, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, tale gara non costituisce un'unica procedura, ma tante procedure autonome e distinte quanti sono i singoli lotti, con la conseguenza per cui la SA potrà procedere ad autonomo sorteggio per ogni singolo lotto.

⁽¹⁾ Segno di interpunzione inserito dall'art. 58, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 92

Riduzione del numero di offerte e soluzioni

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 64, comma 8, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.

Art. 93

Garanzie per la partecipazione alla procedura ^(A) DM

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. ^(B) Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. ^{(1)(C)}

2. ~~Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, ^(D) del decreto legislativo~~

(A) Per gli affidamenti sotto soglia di cui all'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a norma dell'art. 1, co. 4, del medesimo decreto, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93. Sul punto si rinvia alla nota di cui all'art. 36, co. 2, del presente codice.

IVASS, Banca d'Italia, ANAC e AGCM, in data 28 maggio 2020, hanno pubblicato un insieme di suggerimenti che le P.A. possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide. Il testo dei suggerimenti è disponibile on-line presso il seguente link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/suggerimenti-per-pa-20200528.pdf>

(B) Per il testo della suddetta garanzia cfr. il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni" di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in G.U.R.I. n. 291 del 14 dicembre 2022, che ha abrogato il previgente D.M. 19 gennaio 2018 n. 31 a decorrere dal 29 dicembre 2022.

(C) Con Delibera n. 140 del 27 febbraio 2019, recante "Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva", l'ANAC ha chiarito che: "nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la

garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici".

Sul punto, v. anche il **Parere del MIT in risposta al quesito n. 1075 del 22 ottobre 2021**, secondo cui la S.A. può non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice – e quindi può evitare di chiedere l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva ex art. 93, co. 8 – unicamente:

- a) per i contratti di importo inferiore ai 40.000 € affidati tramite affidamento diretto;
- b) nonché per gli appalti da eseguirsi da O.E. di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a O.E. specializzati. Tale possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo ex art. 103, co. 11, del codice.

(D) Art. 49, co. 1 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

"È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro [attualmente 5.000 €]. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari

21 novembre 2007, n. 231, *(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)* la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.]^(A) La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.⁽²⁾

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 ^(B) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 *(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 *(Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52)* e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.⁽³⁾ ^(C)

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, ^(D) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata

bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.”

Il comma 3-bis della norma in questione, così come da ultimo novellato dall'art. 1, co. 384, lett. b), della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023), ha stabilito che: “A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. **A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di [1.000] 5.000 euro**”.

^(A) In relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, attualmente è prevista in via esclusiva la modalità elettronica. Pertanto, a seguito della dematerializzazione, i contanti, gli assegni circolari e i titoli del debito pubblico (cartacei) non possono più rappresentare titoli da custodire presso la Tesoreria.

^(B) Art. 106. - Albo degli intermediari finanziari.

“1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

- a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quiquies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
- b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi

dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”.

^(C) Le verifiche sul possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie possono essere svolte sul soggetto garante mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/index.html>
- <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&view-Set=imprese>

In argomento, v. anche il documento “**Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari**”, pubblicato il 28 maggio 2020 da IVASS, Banca d'Italia, ANAC e AGCM per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide, disponibile presso il seguente link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/suggerimenti-per-pa-20200528.pdf>

^(D) Art. 1957 c.c. - Scadenza dell'obbligazione principale.

“1. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

2. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

3. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

4. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.

presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. ^(A)

6. ~~[La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.]~~ La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136)*; ^(B) la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. ⁽⁴⁾

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. ^(C) Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in

(A) In argomento, v. il **Parere MIT formulato in risposta al quesito n. 1632 del 16 novembre 2022**, secondo cui, quando il termine di validità della garanzia provvisoria risulta decorso, viene meno il diritto della S.A. alla richiesta di escussione della medesima. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa in materia, quando la S.A. non si avvalga del diritto di escutere la garanzia, ovvero se ne avvalga dopo la scadenza del termine di durata, perde la posizione di vantaggio assicurata dallo strumento normativo e tornano ad operare, nei rapporti con l'impresa aggiudicataria, le norme generali in tema di responsabilità e risarcimento del danno.

(B) L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 26 aprile 2022 n. 7, ha formulato il seguente principio di diritto: "il comma 6 dell'art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – nel prevedere che la "garanzia provvisoria" a corredo dell'offerta «copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario (...)» – delinea un sistema di garanzie che **si riferisce al solo periodo compreso tra l'aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la "proposta di aggiudicazione" e l'aggiudicazione**".

Il supremo consenso ha inoltre osservato che: "Nel caso di "mancata aggiudicazione" a seguito di una "proposta di aggiudicazione", i motivi di tale determinazione possono dipendere, oltre che da ragioni relative all'offerta, dalla verifica negativa preventiva del possesso dei requisiti di partecipazione del concorrente individuato. In queste ipotesi (...), l'amministrazione non è costretta a procedere all'aggiudicazione e poi ad esercitare il potere di annullamento in autotutela, potendosi limitare a non adottare l'atto di aggiudicazione e ad individuare il secondo classificato nei cui confronti indirizzare la nuova "proposta di aggiudicazione". In tale contesto i pregiudizi economici, se esistenti, hanno portata differente rispetto a quelli che si possono verificare nella fase provvedimentale, con possibilità per l'amministrazione, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente ai sensi degli artt. 1337-1338 cod. civ. Rimane fermo, altresì, il potere dell'Autorità nazionale anticorruzione di applicare sanzioni amministrative pecuniarie qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte degli operatori economici (art. 213, comma 13, D.Lgs. n. 50 del 2016)".

Con riferimento invece alla giurisdizione sulle controversie relative all'incameramento della garanzia provvisoria cfr. **Corte Cass., SS.UU., ordinanza 11 gennaio 2019 n. 540**, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo una controversia "concernente l'incameramento della cauzione provvisoria che non attiene alla fase esecutiva del rapporto, mai sorto, con il concorrente, ma alla fase deliberativa dell'aggiudicazione, in cui si configurano poteri pubblicistici della stazione appaltante, relativi al bando e alla valutazione delle offerte" e nella quale la sorte della cauzione è "dipendente dalla adozione del provvedimento amministrativo di esclusione dalla gara, manifestazione di poteri autoritativi, che ne è il presupposto e alla cui legittimità occorre aver riguardo".

In argomento, la **Corte Costituzionale, con sentenza del 26 luglio 2022 n. 198**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del (...) Codice dei contratti pubblici, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e rese esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di Stato, Sez. V, con l'ordinanza n. 123 del 26 aprile 2021.

(C) Come chiarito nel **Comunicato del Presidente ANAC del 9 giugno 2021**, sussiste piena equivalenza tra le certificazioni ISO 9001/2015 emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del codice. Tale equivalenza può essere affermata anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare, per quanto concerne l'applicazione delle previsioni contenute negli articoli 87 e 93, comma 7, del codice.

possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità ^(A) e *rating* di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo [n. 231/2001] **n. 231 del 2001** (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*), o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ^(B) o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.⁽⁵⁾

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.^{(6) (C)}

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.⁽⁷⁾

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

(A) Per la disciplina relativa al rating di legalità cfr. la **Delibera 28 luglio 2020 n. 28361 dell'AGCM**, recante la nuova versione del "**Regolamento attuativo in materia di rating di legalità**", in vigore dal 20 ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni in materia si rinvia alla prima nota di cui all'art. 95, co. 13.

(B) Per il rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese, v. il **d.P.C.M. 29 aprile 2022**, recante "**Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità**", pubblicato nella G.U.R.I. n. 152 del 1° luglio 2022.

In argomento, v. anche il **Comunicato del presidente ANAC del 30 novembre 2022**, recante: "Indicazioni in ordine all'applicazione dell'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (...), ai fini della previsione, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di criteri premiali in relazione al possesso della certificazione della parità di genere".

(C) In argomento, v. anche il **Parere del MIT in risposta al quesito n. 1075 del 22 ottobre 2021**, secondo cui la S.A. può non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art.

103 del codice – e quindi può evitare di chiedere l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva ex art. 93, co. 8 – unicamente:

- a) per i contratti di importo inferiore ai 40.000 € affidati tramite affidamento diretto;
- b) nonché per gli appalti da eseguirsi da O.E. di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a O.E. specializzati. Tale possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo ex art. 103, co. 11, del codice.

In tema di cauzione provvisoria e di dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva, v. la **Delibera ANAC del 1° luglio 2020 n. 572**, secondo cui: "il soccorso istruttorio trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alle stesse, a condizione che siano state costituite alla data di presentazione delle offerte, diversamente determinandosi una violazione della par condicio dei concorrenti".

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. ^(A)

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 59, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 59, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 29 del D.L. 21 giugno 2022 n. 73, a decorrere dal 22 giugno 2022.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 59, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 59, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma modificato dall'art. 59, co. 1, lett. e), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 34, co. 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79, a decorrere dal 30 giugno 2022.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 59, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma inserito dall'art. 59, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo IV Aggiudicazione per i settori ordinari

Art. 94 Principi generali in materia di selezione

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14;

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

211

Art. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto ^(B) **LG2/DM**

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96. ^(C)

(A) Cfr. anche la Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - **Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"**, aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e successivamente integrata con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 e delibera n. 290 del 1° aprile 2020.

(B) Cfr. Determinazione ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - **Linee Guida n. 2, "Offerta economicamente più vantaggiosa"**, aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 424 del 2 maggio 2018.

Con esclusivo riferimento agli affidamenti ad alta intensità di manodopera (contratti pubblici d'appalto o di concessione) posti in essere dalla Regione Lazio, dagli enti locali presenti sul relativo territorio regionale, nonché dai rispet-

tivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali, e dalle società controllate, v. anche la **Legge Regionale Lazio 17 giugno 2022 n. 9**, recante "Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici" (pubblicata nel B.U.R. 21 giugno 2022, n. 52 e nella G.U. 3a Serie Speciale - Regioni n.46 del 19.11.2022), specie gli artt. 4 e 5, recanti rispettivamente "Elementi premiali per la valutazione degli operatori economici" e "Criteri qualitativi premiali".

(C) Con esclusivo riferimento alla **Regione Sicilia**, v. la **nota prot. 74195 del 18 maggio 2020** della Regione medesima, recante "L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), Quadro comparativo - allegato di gara", secondo cui l'offerta in questione di solito non è adeguatamente esplicitata con un elaborato dal quale si evincano le variazioni apportate (le migliori con le nuove voci di

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: ^(A)

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, ^(B) assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); ⁽¹⁾ ^(C)

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro. ⁽²⁾

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. ⁽¹²⁾

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

~~[a) [per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;] fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;]~~ ⁽³⁾

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate ^(D) o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a); ⁽¹³⁾ ^(E)

computo e le voci soppresse perché migliorate) a giustificazione dell'offerta economica proposta. La mancanza di tale documento rappresenta un vulnus ai fini della successiva fase esecutiva dell'appalto, in quanto le variazioni introdotte non potranno essere contabilizzate se non a seguito di ulteriori contrattazioni tra la S.A. e l'aggiudicatario. Per risolvere tale questione, la Regione indica alle proprie S.A. di precisare che a corredo dell'offerta economica (generalmente formulata solo attraverso l'indicazione della percentuale di ribasso sull'importo a base di gara) venga prescritto nel disciplinare di gara l'obbligo per il concorrente di produrre un apposito "quadro comparativo" (il cui modello è illustrato nella nota medesima). Tale documento, il cui ammontare complessivo del prezzo dovrà essere congruente all'offerta economica, dovrà necessariamente essere allegato a corredo della stessa offerta economica, preservandone così la segretezza fino alla fase di gara che prevede l'attribuzione del relativo punteggio. Il quadro comparativo sarà poi allegato al contratto e diverrà la base di riferimento della contabilità dei lavori. In quest'ottica la legge di gara dovrà prevedere, a pena di esclusione, che il concorrente allegghi all'offerta economica il quadro comparativo precedentemente descritto.

^(A) Con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, v. la deroga prevista dall'art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, c.d. "decreto Scuola", meglio riportato nella prima nota di cui al precedente art. 32.

^(B) Cfr. **Delibera ANAC n. 1204 del 23 novembre 2016** - "Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di ristorazione".

^(C) Con riferimento al servizio di vigilanza privata, cfr. anche il paragrafo n. 4 della **Delibera ANAC n. 462 del 23 maggio 2018 - Linee Guida n. 10** recante "Affidamento del servizio di vigilanza privata". In vigore dal 1° luglio 2018.

Quanto invece ai servizi di pulizia, pacificamente qualificabili come servizi ad alta intensità di manodopera, cfr. il parere di precontenzioso ANAC di cui alla **deliberazione n. 1183 del 19 dicembre 2018**.

^(D) Con specifico riferimento ad un servizio che abbia ad oggetto prestazioni intellettuali standardizzate e sostanzialmente routinarie, v. **Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2023**, secondo cui "va qualificato servizio standardizzato

"un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all'affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità; in questo caso, in effetti, l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificata dall'impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio"(Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020 n. 1063; Id., 18 febbraio 2018 n. 1099; Id., Sez. III, 13 agosto 2018, n. 1609). È stato ritenuto legittimo, pertanto, il ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b), in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione costituito dall'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di forniture e di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate (Cons. Stato, Sez. III, 2 maggio 2017 n. 2014). Nella specie, l'attività richiesta all'aggiudicatario consiste nell'esecuzione di una prestazione di natura intellettuale, ma avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, contemplando, nella sostanza, l'esecuzione di meri compiti standardizzati. Secondo la definizione fornita dai dizionari, invero, il termine 'standard' viene attribuito ad un comportamento reso uguale ad un modello, privo di originalità. (...) Né può essere predicato che la prestazione 'intellettuale' per sua natura non può essere standardizzata, atteso che quando un servizio di natura intellettuale si caratterizza, come quello di specie, nell'esecuzione di attività dello stesso tenore, senza che si provveda alla elaborazione di soluzioni personalizzate, tale prestazione va ritenuta espressione di uno 'standard'".

^(E) L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 21 maggio 2019, n. 8, ha stabilito che: "gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand'anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice".

~~[(e) per i servizi e le forniture [di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,] di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.]⁽⁴⁾~~

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ^(A) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione; ⁽⁵⁾

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; ⁽⁵⁾

e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; ^(B)

f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. ^{(6) (C)}

9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni ogget-

Con specifico riferimento al criterio di aggiudicazione da prevedere per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, v. le **Linee Guida ANAC n. 10** nonché il più recente **parere ANAC n. 66 del 20 dicembre 2022**.

(A) Sul punto, v. anche la **decisione (UE) 2018/680 della Commissione del 2 maggio 2018** che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni. I criteri affrontano i principali impatti ambientali associati ai servizi di pulizia e saranno validi per un periodo di cinque anni.

(B) Per la corretta applicazione della norma cfr. la **delibera ANAC n. 712 del 24 luglio 2018**.

(C) L'AGCM, con atto **AS1649 del 27 novembre 2019** (pubblicato sul bollettino n. 9 del 2 marzo 2020), ha espresso il proprio parere critico (ai sensi dell'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), relativamente ad un "Avviso pubblico di indagine di mercato per l'espletamento di procedure negoziate per l'esecuzione di lavori pubblici", nella misura in cui lo stesso ha riconosciuto il maggior

punteggio attribuibile a imprese operanti nel territorio di esecuzione dei lavori oggetto di affidamento. Tale punteggio, secondo l'Autorità, è idoneo a limitare indebitamente la platea dei soggetti che potranno essere ammessi a partecipare, in applicazione di criteri discriminatori su base territoriale espressamente vietati, ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 59/2010, e in violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost.

Per costante giurisprudenza (da ultimo **Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2022 n. 8728**), è rimessa alla facoltà della S.A. la previsione di una **soglia di sbarramento**, ovvero sia la previsione di un punteggio tecnico minimo necessario per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, finalizzato a garantire una qualità elevata delle offerte presentate. In fase di attribuzione di punteggi, l'offerta tecnica che non dovesse superare detta soglia, verrà automaticamente esclusa dalla gara anche a prescindere dalla valutazione dell'offerta economica, in quanto ritenuta qualitativamente inadeguata.

tive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. ^(A)

10. ~~[Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.]~~ Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti *[diretti]* ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). ^(B) Le

^(A) Con specifico riferimento al principio di collegialità delle commissioni di aggiudicazione, l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 16 del 14 dicembre 2022**, ha formulato i seguenti principi di diritto:

“a) nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale;

b) con riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, l'assegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla l'individualità della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire l'assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie;

c) le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l'autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione”.

^(B) Sul punto, cfr. la **Deliberazione ANAC 11 maggio 2018 n. 420**, secondo cui: “qualora la *lex specialis* non preveda espressamente l'indicazione dei costi della manodopera, la stessa sia eterointegrata dal contenuto dispositivo di cui all'articolo 95, comma 10, e che conseguentemente, la stazione appaltante, in caso di mancata indicazione specifica di tali costi da parte del concorrente, sia tenuta a verificare la natura sostanziale o formale della relativa carenza, chiedendo all'operatore economico chiarimenti, a condizione che l'offerta resti invariata nel rispetto dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016”.

Con **Deliberazione 14 novembre 2018 n. 1069**, l'ANAC ha ritenuto non conforme alla disciplina normativa di settore il mancato esperimento, da parte della S.A., della verifica dei costi della manodopera laddove la *lex specialis* non abbia espressamente previsto l'obbligo di indicazione degli stessi. In tal senso, resta fermo l'onere della S.A. di verificare la congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali, oltre che la natura formale o sostanziale della carenza dell'indicazione dei predetti costi nelle offerte presentate, chiedendo specifici chiarimenti agli operatori economici.

La **Corte di giustizia UE, Sez. IX, con sentenza 2 maggio 2019 C-309/18**, ha stabilito testualmente che: “I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. **Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice”.**

La decisione della Corte è stata già impiegata come canone interpretativo dal Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 604; id., 10 febbraio 2020 n. 1008, nonché dal TAR Lazio, 14 febbraio 2020 n. 1994. In queste occasioni, affermata la dichiarata compatibilità con il diritto europeo degli automatismi espulsivi conseguenti al mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 95, co. 10, le questioni residue sono state rivolte unicamente a delineare la portata dell'eccezione alla regola dell'esclusione automatica, collegata all'accertamento in fatto della possibilità di indicare le voci stesse nei modelli predisposti dall'amministrazione.

Con **sentenze n. 7 e n. 8 del 2 aprile 2020**, l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** ha dichiarato illegittima la mancata esclusione del concorrente che abbia omissso la dichiarazione di cui all'art. 95, co. 10, nonostante l'insussistenza di una situazione impeditiva alla dichiarazione prescritta dalla legge oltre che dalla *lex* di gara.

Da ultimo, v. il **Parere di precontenzioso ANAC n. 527 del 2 novembre 2022**, secondo cui l'offerta economica deve indicare obbligatoriamente e separatamente i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, co. 10, del D.Lgs. 50/2016, per cui i costi che non siano stati indicati con l'offerta economica non sono suscettibili di integrazione in gara in occasione delle giustificazioni rese ai sensi dell'art. 97, né in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, co. 9. Ove, tuttavia, sussista una “materiale impossibilità”

stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).⁽⁷⁾

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. ^(A) A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.^{(8) (B)}

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito. ^(C)

~~[13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.]~~

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità ^(D) e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera

che non consenta agli offerenti di indicare separatamente quei costi e derivante da circostanze idonee a "generare confusione" in capo agli offerenti, la S.A. può chiedere ai concorrenti di specificare successivamente, nell'ambito delle offerte economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.

(A) Cons. Stato, Sez. V, 5 gennaio 2023 n. 211 ha confermato il principio secondo cui: "va esclusa la violazione dell'art. 95, co. 10-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 ogniqualvolta, in un appalto di servizi, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica definiti dalla lex specialis, pur essendo in parte del tipo c.d. on/off, per altra parte comportano l'assegnazione di punteggi gradualmente crescenti in ragione della tipologia degli elementi qualitativi dell'offerta presi in considerazione, diversi dai requisiti minimi di partecipazione e caratterizzanti le modalità di svolgimento del servizio (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2020 n. 6380; Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2020, n. 2967; Id., 10 novembre 2021, n. 7498)".

(B) Il "tetto massimo del 30%" era stato inizialmente soppresso con il decreto legge c.d. "sblocca cantieri", anche in ossequio all'Atto di segnalazione "AS1422 - Normativa in materia di criteri di aggiudicazione di appalti" del 18 agosto 2017, con cui l'AGCM aveva invitato il legislatore a valutare l'opportunità di eliminare l'inciso "A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento" o comunque rivedendo in aumento la soglia del 30%, al fine di consentire una maggiore valorizzazione della componente economica dell'offerta. Tuttavia, in sede di conversione del D.L., la norma abrogativa non è stata confermata, lasciando tornare in vigore la disposizione relativa al suddetto tetto massimo del 30%.

Sul punto, si rammenta inoltre che a norma dell'art. 1, co. 2, della L. 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del citato D.L. n. 32/2019, "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti

giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

(C)

(D) Per la disciplina relativa al rating di legalità cfr. la **Delibera 28 luglio 2020 n. 28361 dell'AGCM, recante la nuova versione del "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità"**, in vigore dal 20 ottobre 2020.

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Possono richiedere l'attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- sede operativa in Italia;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
- rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal regolamento di cui alla delibera dell'AGCM 28 luglio 2020 n. 28361.

Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre "stellette". L'impresa richiedente ottiene il punteggio base di una ★, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all'art. 2 del citato Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. Il punteggio base potrà essere incrementato di un "+" per ogni requisito aggiuntivo che l'impresa rispetta tra quelli previsti all'art. 3 del regolamento. Il conseguimento di tre "+" comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.

Le aziende interessate possono presentare la domanda utilizzando l'apposita piattaforma Webrating disponibile sul sito dell'Autorità. A tal fine, l'impresa deve preliminarmente registrarsi alla piattaforma e, una volta completata la registrazione, accedere al sistema, procedere alla compilazione della domanda e successivamente al suo invio, seguendo le relative istruzioni presenti sullo stesso sito.

b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*c.d. Legge di stabilità 2016*), anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi ^(A) che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ^(B) ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice di cui decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (*codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*).^{(9) (C)}

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indicazione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate [~~e sono collegate~~]. Le varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;⁽¹⁰⁾

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità.

Le imprese che hanno richiesto e ottenuto il rating di legalità (circa 9.750 nel giugno 2022) sono incluse in un elenco che viene tenuto e aggiornato dall'AGCM, e reso disponibile sul proprio sito istituzionale al seguente link: <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/elenco-rating>.

(A) L'art. 7-bis (Punteggi premiali) del D.M. 1° dicembre 2017, n. 560 (*c.d. decreto BIM*) – come da ultimo modificato con D.M. 2 agosto 2021 n. 312 a decorrere dal 3 agosto 2021 – precisa che le S.A. possono introdurre, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95 del presente codice, punteggi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:

- i) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
- j) proposte metodologiche per l'implementazione dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
- k) proposte metodologiche volte a consentire un'analisi efficace dello studio, tra l'altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
- l) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
- m) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;
- n) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
- o) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell'esecuzione;
- p) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l'andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.

Ulteriori criteri premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l'avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell'opera.

Per il testo del D.M. n. 312/2021 si rinvia al seguente link: <https://www.mit.gov.it/node/16280>

(B) Cfr. in particolare il D.M. 24 maggio 2016 - "Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano", pubblicato in G.U.R.I. n. 131 del 7 giugno 2016.

(C) Per il rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese, v. il d.P.C.M. 29 aprile 2022, recante "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità", pubblicato nella G.U.R.I. n. 152 del 1° luglio 2022.

In argomento, v. anche il Comunicato del presidente ANAC del 30 novembre 2022, recante: "Indicazioni in ordine all'applicazione dell'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (...), ai fini della previsione, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di criteri premiali in relazione al possesso della certificazione della parità di genere". Nel Comunicato, l'Autorità "richiama l'attenzione delle stazioni appaltanti sulla necessità di rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione del maggior punteggio da attribuire in relazione all'adozione di politiche volte a favorire la parità di genere. Sotto il profilo della proporzionalità, si suggerisce di tener conto dell'importanza relativa che l'elemento da valutare riveste rispetto agli altri elementi oggetto di valutazione, nonché rispetto ai bisogni della stazione appaltante. Sotto il profilo della ragionevolezza, il punteggio previsto dovrà essere adeguato e quindi corrispondente alla situazione presa in considerazione e non eccedente rispetto a quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo". Quanto alla certificazione, l'Autorità suggerisce di indicare espressamente, nei documenti di gara, "il riferimento alla prassi UNI/PdR 125:2022 e al rilascio da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1".

b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti;

c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;

d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.⁽¹¹⁾

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. *(c.d. principio di invarianza delle offerte e cristallizzazione della graduatoria)*⁽¹⁴⁾

⁽¹¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 60, co. 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹²⁾ Lettera così modificata dall'art. 60, co. 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹³⁾ Lettera così sostituita dall'art. 60, co. 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, abrogata dall'art. 1, co. 20, lett. t) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 60, co. 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, abrogata dall'art. 1, co. 20, lett. t) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁵⁾ Segno di interpunzione aggiunto dall'art. 60, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 60, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 60, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 60, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. s), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽¹⁹⁾ Comma modificato dall'art. 60, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 49, co. 1-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dal 25 dicembre 2019. Successivamente, il comma è stato così integrato dall'art. 34, co. 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79, a decorrere dal 30 giugno 2022.

⁽²⁰⁾ Lettera così modificata dall'art. 60, co. 1, lett. h), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²¹⁾ Comma inserito dall'art. 60, co. 1, lett. i), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 20, lett. t) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽²³⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, co. 20, lett. t) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽²⁴⁾ Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. s), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 96 Costi del ciclo di vita ^(A)

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

b) costi imputati a externalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle externalità

^(A) Sui costi del ciclo di vita cfr. anche il par. II (I criteri di valutazione) della determinazione ANAC n. 1005 del 21

settembre 2016 - **Linee Guida n. 2, "Offerta economicamente più vantaggiosa"**, aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con **delibera ANAC n. 424 del 2 maggio 2018**, pubblicata in G.U.R.I. n. 120 del 25 maggio 2018.

ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
- c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di Paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. ^(A)

3. L'allegato XVIII al presente [decreto] codice contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 61, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Art. 97

Offerte anormalmente basse ^(B)

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. ^(C)

~~[2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ^(D) al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, [procedendo] il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: ^{(1)(E)}~~

^(A) Con riferimento all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) e al nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito, si rinvia alle note di cui al precedente art. 49.

^(B) Con esclusivo riferimento agli affidamenti sotto soglia di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a norma dell'art. 1, co. 3, del medesimo decreto, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Sul punto si rinvia alla nota di cui all'art. 36, co. 2, del presente codice.

In argomento, v. anche la **Delibera ANAC n. 4 del 12 gennaio 2022**, secondo cui: "Le disposizioni normative contenute nell'art. 1 del decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, contengono una disciplina derogatoria, temporalmente limitata e giustificata dall'esigenza di far fronte ad una congiuntura economica resa particolarmente difficile dalla pandemia da COVID-19, che come tale prevale sulla disciplina dei contratti sotto-soglia prevista dall'articolo 36 del Codice appalti, con la conseguenza che le previsioni della lex specialis con essa incompatibili, con specifico riferimento alla disciplina dell'esclusione automatica delle offerta anomale, devono essere integrate e sostituite".

^(C) Per consolidata giurisprudenza, la verifica di congruità di un'offerta non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata e alla capacità dell'impresa offerente, tenendo conto della sua organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne. In questo senso, il raffronto fra

offerte differenti non è indicativo (ex multis: **Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2023 n. 1589**).

Secondo la **Corte di giustizia UE, Sez. IV, sentenza 10 settembre 2020 C-367/19** "L'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (...), deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell'offerta di un offerente nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell'offerta è di EUR 0".

^(D) Con riferimento al previgente metodo di calcolo della soglia di anomalia, v. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016** - "Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso".

^(E) Ai fini della corretta applicazione della previgente norma, v. il **punto 5.2.6, lettera k) delle Linee Guida n. 4**, secondo cui: "nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:

- a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;
- b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali,

- ~~a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del [dieci per cento] venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;⁽²⁾~~
~~b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del [dieci per cento] venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;^{(3)(A)}~~
~~c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del [20 per cento] quindici per cento;⁽⁴⁾~~
~~d) media aritmetica dei ribassi [in termini assoluti] percentuali di tutte le offerte ammesse [decurtata del 20 per cento] incrementata del dieci per cento;⁽⁵⁾~~
~~e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.]⁽⁶⁾~~

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: ^(B)

occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;

- c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
- d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia".

(A) Sul punto, cfr. le **FAQ dell'ANAC**, aggiornate al 3 luglio 2018, in ordine alle **Linee Guida n. 4**, secondo cui: "La regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso, secondo la prevalente giurisprudenza (**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19 settembre 2017**), si applica alle offerte poste a cavallo o all'interno delle ali".

In questo senso, nel determinare la quota delle offerte con maggiore e con minor ribasso, da escludere ai fini dell'individuazione delle offerte utilizzate per il computo delle medie di gara, la stazione appaltante è tenuta a considerare come "unica offerta" tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò che siano collocate "al margine delle ali" o "all'interno" di esse.

La regola stabilita al citato punto 5.2.6, lettera k) delle Linee guida – prosegue l'ANAC – "si applica, come letteralmente previsto nella disposizione in questione, soltanto laddove sia sorteggiato uno dei metodi cui alle lettere a), b), e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono il taglio delle ali e, in armonia con il predetto orientamento giurisprudenziale, limitatamente alle offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o all'interno delle ali.

In tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici ovvero offerte residue a seguito del taglio delle ali), le offerte con identico ribasso vanno mantenute distinte ai fini della soglia di anomalia".

Da ultimo v. anche **Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018 n. 13**, secondo cui: "l'articolo 97, comma 2, lettera b) (...) si interpreta nel senso che la locuzione "offerte ammesse" (al netto del c.d. 'taglio delle ali') da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione "concorrenti ammessi" da prendere in considerazione al fine dell'applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti.

Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. 'taglio delle ali'."

(B) Per indicazioni sulle "Modalità operative per l'applicazione del calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" v. la **Circolare del MIT n. 8 del 24 ottobre 2019**, le cui operazioni di calcolo sono state ritenute corrette anche dalla ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2020 n. 2856, 22 giugno 2020 n. 3974 e 26 agosto 2020 n. 5229.

In argomento, v. inoltre la **Delibera ANAC n. 243 del 23 marzo 2021**, ove è stato osservato che la lex specialis di gara – nella parte in cui indica che saranno prese in considerazione, nella formulazione dell'offerta economica, fino a due cifre decimali e che pertanto tutti i valori offerti dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali – non determina l'estensione automatica di tale criterio anche al procedimento di determinazione della soglia di anomalia, salvo che non lo specifichi espressamente. In tale evenienza, il calcolo della soglia di anomalia, ove operato automaticamente nell'ambito del sistema di gara telematico sulla base di troncamenti e/o arrotondamenti non previsti dal disciplinare di gara, risulta illegittimo in quanto in contrasto con la normativa di settore oltre che con il disciplinare stesso.

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; ^(A)

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). ⁽⁹⁾ ^(B)

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; ^(C)

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). ⁽¹⁰⁾ ^(D)

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia. ⁽¹⁰⁾

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. **Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.** ⁽¹¹⁾

3-bis. ~~Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato~~ Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. ⁽⁷⁾

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

^(A) In argomento, v. la **Deliberazione ANAC n. 264 del 17 marzo 2020**, secondo cui le offerte ricadenti nel c.d. taglio delle ali sono temporaneamente accantonate al solo fine del calcolo della soglia di anomalia, senza che ciò comporti l'automatica esclusione delle stesse in via definitiva.

^(B) Sulla corretta interpretazione della lettera d) di cui alla presente disposizione v. le Deliberazioni ANAC 23 luglio 2019 n. 715 e 2 ottobre 2019 n. 892, nonché da ultimo, la giurisprudenza del **Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze del 6 maggio 2020 n. 2856 del 22 giugno 2020 n. 3974 e del 26 agosto 2020 n. 5229**. Tali sentenze hanno definitivamente confermato la legittimità delle operazioni di calcolo indicate del MIT nella Circolare n. 8 del 24 ottobre 2019.

^(C) In argomento, v. la **Deliberazione ANAC n. 264 del 17 marzo 2020** di cui sopra.

^(D) Per un **software di calcolo della soglia di anomalia** sulla base delle nuove disposizioni normative, sia consentito rinviare all'ultima pagina del presente codice. L'applicativo distribuito dalla Maggioli S.p.A., oltre a calcolare in automatico la soglia di anomalia mediante il semplice inserimento dei ribassi offerti in gara (o degli importi in termini assoluti), rende sempre visibili e trasparenti, e dunque verificabili ex post, anche i singoli passaggi intermedi delle operazioni di calcolo prescritte dal legislatore. **In appendice, si riporta l'esempio di calcolo della soglia di anomalia (ottenuta con il software Maggioli)**, così come eseguito anche dall'Ufficio di Palermo del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria nella nota prot. 17649 cit.

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. ^(A) Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, ~~[comma 9]~~ comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;⁽⁸⁾
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 ^(B) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. *(Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)* La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. ^(C)

7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori ~~[alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere]~~ **alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede** nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 **e dei commi 2-bis e 2-ter**. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. ~~[Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.]~~ **Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.** ^{(12) (D)}

9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai

(A) Per le misure adottate a seguito dell'emergenza connessa al COVID-19, si rinvia in particolare alla prima nota dell'art. 79.

(B) Con riferimento al PSC, cfr. nota di cui al precedente art. 23, co. 11.

(C) Sul punto, cfr. la **Deliberazione ANAC n. 442 del 9 maggio 2018**, secondo cui "la scelta di sottoporre l'offerta a verifica facoltativa di anomalia ai sensi dell'art. 97, co. 6 (...) è comunque una valutazione ampiamente discrezionale, che non richiede un'espressa motivazione e che risulta sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità".

In argomento, v. anche la **Delibera ANAC n. 769 del 24 novembre 2021**, secondo cui: "L'offerta a prezzo zero non determina l'automatica esclusione dalla gara. La Stazione appaltante deve infatti valutarla alla stregua di un'offerta anomala, richiedendo spiegazioni che giustifichino siffatta scelta economica. L'amministrazione aggiudicatrice deve quindi valutare le informazioni fornite consultando l'offerente e può respingere tale offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti".

(D) Con specifico riferimento agli affidamenti sotto soglia di cui all'**art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, v. il successivo **co. 3 del medesimo art. 1**, secondo cui: "Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più

basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque".

La disposizione era stata modificata dal legislatore con il decreto legge c.d. "sblocca cantieri" in seguito alla **lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273)**, con cui la Commissione europea ha osservato che la disposizione di cui all'art. 97, co. 8, "la quale non figura nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, è incompatibile con l'articolo 69, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/24/UE e con l'articolo 84, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/25/UE in quanto, contrariamente a tali disposizioni UE, consente alle stazioni appaltanti di escludere offerte anormalmente basse senza prima chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni". Detta incompatibilità – afferma la Commissione citando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE – risulta peraltro confermata dal fatto che: a) la norma trova applicazione anche nell'ipotesi di appalto sotto soglia di interesse transfrontaliero certo; b) la soglia di dieci offerte prescritta dalla norma non sembra essere sufficientemente elevata.

In argomento, v. anche il **Parere del MIT n. 1154 in risposta al quesito del 31 gennaio 2022**, secondo cui: "per gli appalti sopra la soglia comunitaria, in base all'art. 97, comma 8, nonché sulla scorta di consolidati orientamenti comunitari sul punto, l'esclusione automatica non opera".

commi 4 e 5.

⁽¹⁾ Alinea così modificato dall'art. 62, co. 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 62, co. 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 62, co. 1, lett. a), n. 3, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 62, co. 1, lett. a), n. 4, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Lettera così sostituita dall'art. 62, co. 1, lett. a), n. 5, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Lettera così modificata dall'art. 62, co. 1, lett. a), n. 6, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 62, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. u) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁸⁾ Lettera così modificata dall'art. 62, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, co. 20, lett. u) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. u) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹¹⁾ Alinea inserito dall'art. 1, co. 20, lett. u) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹²⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. u) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 98

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni ~~[dall'aggiudicazione dell'appalto]~~ dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.⁽¹⁾

2. Se la gara è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.

3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 63, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 99

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ^(A)

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e

(A) In argomento, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 5 aprile 2022**, recante: "Indicazioni in merito alla redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 99 e 139 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", ove sono illustrate indicazioni operative per lo svolgimento degli adempimenti prescritti dalla norma, quali condizioni abilitanti per l'accesso ai fondi comunitari.

Da ultimo, v. anche la **Delibera ANAC n. 183 del 5 aprile 2022**, recante: "Chiarimenti concernenti la redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione

degli appalti previste dagli articoli 99 e 139 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e modifiche delle Delibere del Consiglio n. 1386 del 21 dicembre 2016 e n. 861 del 2 ottobre 2019". Nell'ottica di una semplificazione degli oneri in capo alle S.A. e agli enti aggiudicatori, l'ANAC suggerisce, tra l'altro, di far confluire le informazioni ulteriori richieste dagli articoli 99 e 139 del codice all'interno dell'avviso di aggiudicazione. Viceversa, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni ex art. 1, co. 32, della L. n. 190/2012, non può sostituire l'obbligo di pubblicazione delle relazioni uniche di cui al presente codice. A far data dal 25 ottobre 2023, le

ogniquale sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
- b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia:
 - 1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
 - 2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - 3) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
 - 4) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
 - 5) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
 - 6) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 63 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
 - 7) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
 - 8) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
 - 9) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.

2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione.

3. Qualora l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 98 o dell'articolo 142, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.

4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, ~~[e quando ne facciano richiesta]~~ alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 64, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

TITOLO V Esecuzione

Art. 100 Requisiti per l'esecuzione dell'appalto

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.

2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

informazioni sugli affidamenti sopra soglia, comprese quelle contenute nelle relazioni uniche, dovranno essere veicolate all'interno degli appositi modelli di formulari allegati al Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore

degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»). Sulla base di quanto esposto, l'Autorità non metterà a disposizione né pubblicherà alcun modello di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione.

Art. 101**Soggetti delle stazioni appaltanti**

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. ^(A)

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. ^(B) Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- d) ~~[svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza]~~ svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. ^{(1) (C)}

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

^(A) Per indicazioni in merito al conferimento interno dell'incarico di direttore dei lavori, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 26 maggio 2021**, secondo cui, tra l'altro, una lettura sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 24, 101 e 111 del codice consente di ritenere che "qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano individuare, prima dell'avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo".

^(B) Cfr. il **D.M. 17 gennaio 2018**, recante "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni" (c.d. NTC 2018), pubblicato in G.U.R.I. n. 42 del 20 febbraio 2018. **In vigore dal 22 marzo 2018**. Si tratta del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 lu-

glio 2004, n. 186. Le norme di cui all'ultimo D.M. 17 gennaio 2018 sostituiscono quelle approvate con il D.M. 14 gennaio 2008.

Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la **nota n. 3187 del 21 marzo 2018**, ha fornito le prime indicazioni per l'applicazione delle nuove NTC 2018 ai relativi procedimenti.

Da ultimo, v. inoltre la **Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, recante "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»» di cui al D.M. 17 gennaio 2018**.

^(C) Sull'attività della direzione lavori cfr. inoltre il **D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"**, in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008. ^(A)

6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto. ^{(2) (B)}

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 65, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 65, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 102

Collaudo e verifica di conformità ^{(1) (C)}

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei

^(A) A mente del quale: "1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (...) *[cfr. nota di cui al precedente art. 23, co. 11,]* ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (...), assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento (...) ove previsto, e il fascicolo (...) *[contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori]*, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 *[del D.Lgs. n. 81/2008]*, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate".

^(B) Cfr. in particolare l'art. 16, co. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-otties.

^(C) Il collaudo ha la funzione di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto,

lavori per i lavori ^(A) e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture. ⁽²⁾ ^(B)

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni ~~[contrattuali]~~ e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. ⁽³⁾

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. ⁽⁴⁾

~~[4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.]~~ ⁽⁵⁾

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, *(Rovina e difetti di cose immobili)* ^(C) l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. ⁽⁶⁾

6. ~~[Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appal-~~

alle sue eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. La verifica include il fatto che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non soltanto per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste utilizzati. Il certificato di collaudo rappresenta l'atto conclusivo recante l'accertamento tecnico sulla rispondenza dell'opera al dovuto e la verifica del credito finale dell'appaltatore. In sostanza, il collaudo svolge una duplice funzione:

a) di accertamento della conformità della prestazione alle regole dell'arte e alle prescrizioni contrattuali;
b) di accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con le risultanze di fatto, ai fini del pagamento del corrispettivo; nell'appalto pubblico non esiste la mera consegna dell'opera intesa come atto istantaneo, il quale, seguendo l'ultimazione dei lavori, implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto accettante, l'insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserve.

Mentre il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, attesta la buona esecuzione dei lavori, lo stato di avanzamento lavori, c.d. SAL, si limita invece ad attestare la mera esecuzione degli stessi.

Tale ultimo atto è ricavato dal registro di contabilità ed è funzionale al pagamento delle rate di acconto. In esso sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione. Il direttore dei lavori

effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione dei documenti contabili. Egli provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP. (Sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2022 n. 7793).

(A) Per le funzioni e i compiti della direzione lavori a conclusione dell'appalto cfr. in particolare l'**art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49**, ult. cit.

(B) Per le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione a conclusione dell'appalto cfr. in particolare l'**art. 25 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49**, ult. cit.

(C) Art. 1669 c.c. - Rovina e difetti di cose immobili.

"1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta.

2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia".

~~tanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.] Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, ^(A) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.⁽⁷⁾~~

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è ~~stata~~ svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;⁽⁸⁾
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.⁽⁹⁾

8. ~~[Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC] Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. [Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.]⁽¹⁰⁾ (B)~~

9. Al termine del lavoro sono redatti:

- a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
- b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
- c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

⁽¹⁾ Rubrica così modificata dall'art. 66, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 66, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 66, co. 1, lett. c), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 66, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) A mente del quale: “Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

(B) Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale in questione **si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo X - Collaudo dei lavori, artt. da 215 a 238, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.**

⁽⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 66, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 66, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 66, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Lettera così modificata dall'art. 66, co. 1, lett. h), n. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 66, co. 1, lett. h), n. 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 66, co. 1, lett. i), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. v) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 103

Garanzie definitive ^(A) **DM**

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.⁽¹⁾

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, ^(B) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,

(A) In argomento, v. il documento "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari", pubblicato il 28 maggio 2020 da IVASS, Banca d'Italia, ANAC e AGCM per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide, disponibile presso il seguente link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/suggerimenti-per-pa-20200528.pdf>

(B) Art. 1957 c.c. - Scadenza dell'obbligazione principale.

"1. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

2. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

3. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

4. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore".

nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale ^(A) applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. ^(B) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. ⁽²⁾

9. Le ~~[fideiussioni]~~ garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice ~~[devono essere]~~ sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. ⁽³⁾ ^(C)

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,

^(A) Sul punto, v. il **D.M. 13 dicembre 2022**, secondo cui "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata all'5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023".

^(B) In argomento, v. il Parere MIT in risposta al quesito n. 1642 del 18 novembre 2022, a mente del quale: "la Stazione Appaltante è tenuta a stabilire il massimale della polizza contro la responsabilità civile per danni nei limiti del 5% della somma assicurata secondo quanto indicato del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che trova applicazione unicamente per le opere con un minimo di 500.000 di euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Si evidenzia, inoltre, che la Stazione Appaltante deve indi-

care nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore".

^(C) Per il testo delle suddette garanzie fideiussorie e polizze assicurative cfr. il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni" di cui al **D.M. 16 settembre 2022, n. 193**, pubblicato in G.U.R.I. n. 291 del 14 dicembre 2022, che ha abrogato il previgente D.M. 19 gennaio 2018 n. 31 a decorrere dal 29 dicembre 2022.

su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), ^(A) nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.⁽⁴⁾ ^(B)

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 67, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 67, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 67, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 67, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 104

Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore **DM**

1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti ~~[di sola esecuzione]~~ di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, deno-

(A) Con **Delibera n. 140 del 27 febbraio 2019**, recante **“Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva”**, l'ANAC ha chiarito che: “nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11”.

In argomento, v. anche il **Parere del MIT in risposta al quesito n. 1075/2021**, secondo cui: “preliminarmente si rappresenta che la delibera ANAC n. 140 del 27/2/2019 è stata adottata prima dell'entrata in vigore della L. 120/2020 che ha apportato deroghe sia all'art. 36 (contratti sotto soglia) che all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 con riguardo alla garanzia provvisoria. Tuttavia, si ritiene che i chiarimenti richiamati continuano a valere, ove compatibili con le attuali norme vigenti. Ciò posto, tenuto conto dell'attuale assetto normativo, anzitutto, si rileva che ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. 120/2020, per gli appalti sotto soglia, “la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.”

Quanto alla garanzia definitiva, l'art. 103 co. 11 prevede che “è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a opera-

tori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.”

L'ANAC con il parere n. 140/2019 ha chiarito “che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.”

Alla luce del quadro sopra delineato se ne ricava che la Stazione Appaltante può non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice unicamente:

- per i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro affidati tramite affidamento diretto;
- nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. Tale possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo. Per ulteriori questioni sul tema, si richiamano i pareri n. 556, 777, e 943 resi dal presente servizio”.

(B) Sul punto, cfr. le **FAQ dell'ANAC**, aggiornate al 3 luglio 2018, in ordine alle **Linee Guida n. 4**, secondo cui: “la miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti determinano tale miglioria sentito l'affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l'esercizio di tale opzione sono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento”.

minata “garanzia di buon adempimento” e una garanzia di conclusione dell’opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata “garanzia per la risoluzione”.⁽¹⁾

2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest’ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.

3. La garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all’articolo 103 commi 1 e 2, ed è pari al cinque per cento fisso dell’importo contrattuale come risultante dall’aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all’articolo 103 comma 1 e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia fideiussoria “per la risoluzione” di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, fermo restando che, qualora l’importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.

5. La garanzia “per la risoluzione” copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l’eventuale maggior costo tra l’importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione originaria dei lavori e l’importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d’avanzamento dei lavori.⁽²⁾

6. La garanzia “per la risoluzione” è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia “per la risoluzione” cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

7. ~~[La garanzia per la risoluzione prevede]~~ Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma del codice civile.⁽³⁾ **(A)**

8. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l’indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l’escussione.

9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalità di cui all’articolo 103, comma 9. **(B)**

10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. ~~[senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro quota nei confronti dei singoli garanti.]~~ I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall’art. 68, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Segno di interpunzione aggiunto dall’art. 68, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall’art. 68, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall’art. 68, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 105 **Subappalto ^(C)**

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice ~~[di norma]~~ eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. ~~[Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto~~

(A) Art. 1957 c.c. - Scadenza dell’obbligazione principale.

“1. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

2. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

3. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

4. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.

(B) Cfr. il “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni” di cui al **D.M. 16 settembre 2022, n. 193**, pubblicato in G.U.R.I. n. 291 del 14 dicembre 2022, che ha abrogato il previgente D.M. 19 gennaio 2018 n. 31 a decorrere dal 29 dicembre 2022.

(C) Con specifico riferimento al regime temporale di applicazione delle novelle normative intervenute in subiecta materia, v. il **Parere ANAC sulla normativa del 12 ottobre 2021**, disponibile presso il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/parere-sulla-normativa-del-12-ottobre-2021>, ove tra l’altro è stato osservato che: “La disposizione dell’art. 49,

previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. **A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.** ^{(1) (A)}

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ~~[del contratto d'appalto]~~ ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. ~~[Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.]~~ **Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, [c.d. SIOS] dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, [c.d. white list] ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.** ^(B) ~~[Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.]~~ L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. ^(C) È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.⁽²⁾

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate

comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021 trova applicazione con riguardo alle procedure selettive indette nel periodo transitorio ivi previsto (1° giugno 2021-31 ottobre 2021) e non anche con riguardo ai lavori in corso di esecuzione. Ciò in quanto, come noto, è la *lex specialis* di gara che indica le categorie di lavorazioni oggetto d'appalto, con la correlata disciplina del subappalto. Pertanto, in linea generale, in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, le novelle intervenute in tema di subappalto, non possono trovare applicazione con riguardo alle gare già espletate. Le novità introdotte da tale disposizione normativa sono quindi applicabili alle procedure i cui bandi o avvisi risultano pubblicati dal 1° giugno 2021".

Con riferimento alla previgente disciplina, v. la **Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di subappalto (2017 – 2018), aggiornata al febbraio 2019.**

(A) Nell'ambito di una procedura di gara bandita per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria, con **Delibera n. 694 del 20 ottobre 2021** l'ANAC ha affermato che **"non è conforme alla normativa di settore la clausola della *lex specialis* che vieta indiscriminatamente il ricorso all'istituto del subappalto"**.

(B) Testo così sostituito dall'art. 49, co. 2, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 a decorrere dal 1° novembre 2021.

Dal 1° giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021, l'art. 49, co. 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, prevedeva che in deroga alle originarie disposizioni di cui all'art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il subappalto non potesse superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino al 1° giugno 2021, l'art. 1, co. 18, del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri") prevedeva che il subappalto non potesse superare la quota limite del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'originaria soglia del 30% era stata elevata dal legislatore a seguito della lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), con cui la Commissione europea ha rilevato la violazione della direttiva 2014/24/UE laddove si prevedeva che il subappalto non potesse superare la soglia del 30%. Si noti che anche l'iniziale formulazione del D.L. "sblocca cantieri", prima della sua conversione in legge, prevedeva l'aumento della soglia fino al 50%.

(C) Per le funzioni della direzione lavori in materia di subappalto cfr. anche l'art. 7 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - **"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"**, in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura ^(A) a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (*c.d. Legge finanziaria 2002*);

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.⁽³⁾

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante ^(B) purché:

[a] l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; [tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili];⁽⁴⁾

b) [all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo] il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80; ^(C)⁽⁵⁾

c) [il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80] all'atto dell'offerta [abbiano] siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare [o concedere in cottimo];⁽⁶⁾

[d] il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; ^(D)⁽⁷⁾

5. [Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni

(A) Con specifico riferimento al contratto di subfornitura disciplinato dalla L. 18 giugno 1998 n. 192, v. Consiglio di Stato, Sez. III, 30 novembre 2018 n. 6822, secondo cui, a differenza del subappalto di cui all'art. 105, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di subfornitura costituisce “una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale il ruolo del subfornitore (es. componentistica di beni complessi) si palesa solo sul piano interno del rapporto commerciale e di mercato tra le due imprese. In tale fattispecie il requisito della conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, dell'impresa committente, di cui all'art. 1 della L. 18 giugno 1998, n. 192, comporta l'inserimento del subfornitore nel processo produttivo proprio del committente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 25/08/2014, n. 18186)”. In questo senso, prosegue il Consiglio di Stato, “mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione dell'appaltatore (art. 1655 e ss. c.c.) a diretto beneficio del committente (S.A.), il sub-fornitore si impegna (soltanto) a porre nella disponibilità dell'appaltatore un certo bene da inserire nella produzione dell'appaltatore, per cui il relativo rapporto rileva esclusivamente sotto il profilo privatistico dei rapporti bilaterali di carattere commerciale fra le aziende”. In ragione ciò, in dottrina si è osservato come nelle procedure di evidenza pubblica, anche ai fini previsti dall'art. 105, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il titolare di un subcontratto potrà essere annoverato tra i subfornitori – e non, dunque, tra i subappaltatori – solo qualora sia provato il suo inserimento continuativo (e non occasionale) nel ciclo produttivo dell'impresa appaltatrice.

(B) Secondo la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, 3 agosto 2020, n. 4910 e Sez. V, 10 gennaio 2022 n. 171) la posizione soggettiva dell'aspirante

subappaltatore assume consistenza di interesse legittimo e, sul versante della tutela, dignità pari alla posizione soggettiva dell'aggiudicatario, da cui consegue il necessario riconoscimento in capo all'impresa interessata della legittimazione a impugnare il provvedimento di diniego di autorizzazione al subappalto dinanzi al G.A.

In argomento, per l'illegittimità del provvedimento di diniego di autorizzazione al subappalto motivato dalla mera omissione dichiarativa delle condanne riportate da una ditta subappaltatrice, senza alcuna loro autonoma valutazione ai fini dell'affidabilità professionale, v. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 giugno 2021 n. 4641.

(C) A norma dell'art. 10, co. 5, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), le disposizioni di cui al presente testo in grassetto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data del 1° febbraio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

(D) A norma dell'art. 10, co. 5, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), le disposizioni di cui al presente testo in grassetto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data del 1° febbraio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

obiettive, suddiviso.]⁽¹³⁾ (A)

[6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 [e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'art. 35.] o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.](⁽⁸⁾ (B)

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì [la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.] **la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81.** (C) Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.⁽¹⁴⁾

8. **Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.** **Il contraente**

(A) Comma soppresso a decorrere dal 1° novembre 2021 dall'art. 49, co. 2, lett. b) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108.

L'art. 49, co. 1, lett. a) del citato D.L. 31 maggio 2021 n. 77, stabiliva invece che fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non potesse superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Sull'argomento, v. il **Parere ANAC sulla normativa del 12 ottobre 2021**, disponibile presso il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/parere-sulla-normativa-del-12-ottobre-2021>, ove si precisa, tra l'altro, che nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 ottobre 2021: "il limite massimo di opere subappaltabili sarà calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto (ex art. 49, comma 1, lett. a), senza distinzione tra le categorie superspecialistiche e le altre categorie di lavorazioni. Pertanto, pur essendo innalzato al 50% il limite generale di subappaltabilità, appare nel contempo esclusa la possibilità di affidare in subappalto una percentuale ulteriore delle lavorazioni rientranti nelle categorie superspecialistiche".

Con esclusivo riferimento alla previgente disciplina, v. l'art. 1, co. 2, del **D.M. 10 novembre 2016 n. 248** - "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione", a mente del quale: **"Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, co. 2 del codice"**.

Con specifico riferimento alla legittimità di un provvedimento di esclusione disposto il 13 agosto 2021, L'ANAC ha ribadito con **delibera n. 771 del 24 novembre 2021** che: "Le opere superspecialistiche, c.d. SIOS, in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di

notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili, che si giustifica nelle intenzioni del legislatore con l'esigenza di assicurare alla stazione appaltante che l'esecuzione di tali opere sia effettuata soprattutto dall'appaltatore qualificato. Le sentenze della Corte di giustizia del 26 settembre 2019 (causa C-68/18) e del 27 novembre 2019 (causa C-402/18) non appaiono determinare la disapplicazione del limite percentuale del trenta per cento per le SIOS non risultando in esse alcun riferimento alle opere stesse né tantomeno alla loro natura e al regime normativo speciale che le contraddistingue. Tale limite trova tuttavia applicazione solo qualora le categorie superspecialistiche siano di importo superiore al dieci per cento dell'intero appalto".

Il **Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 1 febbraio 2022 n. 689**, ha confermato la legittimità di un bando di gara in cui la S.A., aderendo alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenze del 26 settembre 2019, C 63/2018 e del 27 novembre 2019, C 402/2018), ha disapplicato la soglia limite subappaltabile, fissata all'epoca dei fatti nel 40% dell'appalto, nonché l'originaria norma di cui all'art. 105, co. 5, consentendo il subappalto integrale delle lavorazioni rientranti nelle categorie SIOS, in deroga all'originaria soglia del 30%.

(B) Comma soppresso dall'art. 10, co. 3, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), a decorrere dal 1° febbraio 2022, in ottemperanza alla lettera di messa in mora della Commissione UE "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273). Peraltro, l'art. 1, co. 18, del D.L. n. 32/2019 aveva già sospeso l'applicazione della disposizione fino al 31 dicembre 2023.

(C) Comma così modificato a decorrere dal 1° novembre 2021 dall'art. 49, co. 2, lett. b-bis), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108.

principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. ^(A) L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. *(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30)* ^(B) Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo *[rectius: secondo]* periodo. ⁽¹⁵⁾

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione

(A) Comma così modificato a decorrere dal 1° novembre 2021 dall'art. 49, co. 2, lett. c), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108.

(B) Art. 29 - Appalto.

“1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori *[e subfornitori, secondo la Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 25]* entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”.

Ai sensi dell'art. 9, co. 1, della L. 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, “**Le disposizioni di cui all'art. 29, co. 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276** e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni **non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.** Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'art. 29, co. 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.

In riferimento al co. 2 del predetto art. 29, v. l'**Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 aprile 2015, n. 9/2015** e l'**Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 dicembre 2015, n. 29/2015.**

In argomento v. anche la nota dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro, prot. n. 9943 del 19 novembre 2019**, secondo cui: “il termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 29, co. 2, riguarda esclusivamente l'esercizio dell'azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest'ultima risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995”.

Da ultimo, v. anche la nota dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro, prot. n. 422 del 17 gennaio 2020**, recante “art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 – sanzionabilità ex art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 – pubbliche amministrazioni”, secondo cui: “ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 le previsioni di cui all'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni *[di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165]*, ma tale esclusione non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebitabile all'appaltatore, poiché il lavoratore potrà comunque avvalersi della tutela civilistica di cui all'art. 1676 c.c. e quella di cui al codice degli appalti”.

Sul punto, si rinvia a quanto precisato nella nota di cui al precedente **art. 30, co. 6**, del presente codice.

appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. ^(A)

(A) A decorrere dal 1° gennaio 2020, trova altresì applicazione la nuova disciplina dettata in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute a titolo di acconto dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, così come novellato dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale"), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Il nuovo **art. 17-bis "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera"**, nel testo risultante dalla conversione in legge, stabilisce in particolare che:

"1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, *[ovvero i committenti sostituiti di imposta residenti nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi]* che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera *[in contesti c.d. labour intensive]* presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma *[ovverosia, secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate formulato nella Risposta alla istanza di consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021, i macchinari e le attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi e che pertanto esulano dall'oggetto dell'appalto]*, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, 50, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, *[ovvero entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo]* l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente

collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione *[c.d. DURF]*, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio. *[c.d. DURF, il cui schema è stato approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 54730 del 6 febbraio 2020]*

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5".

In argomento, v. la **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 2019**, secondo cui: "la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)".

Quanto alla decorrenza degli obblighi introdotti con l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 s.m.i., l'Agenzia osserva che la previsione normativa trova applicazione "con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020".

Inoltre, v. la **Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate**, recante "Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - primi chiarimenti". Tale circolare, nel ribadire che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve avvenire «con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma», ha precisato che:

"- i predetti beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali;

- l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame".

Sul punto, v. anche la **consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021** pubblicata dalla stessa Agenzia delle Entrate.

In argomento, v. infine la **nota n. 1037 in data 25 novembre 2020 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**, secondo cui le verifiche dei committenti in materia di ritenute negli appalti labour intensive riguardano solo gli aspetti fiscali e non ambiti collegati alla materia del lavoro. Inoltre, le sanzioni applicabili agli stessi committenti hanno natura tributaria, con la conseguente applicazione del ravvedimento operoso. <https://www.ispettorato.gov.it/it-orientamentiispettivi/Documents/Nota-de-giuridica-1037-25112020.pdf>

Per completezza, si osserva infine che il comma 3 del citato articolo 4 del c.d. **decreto fiscale aggiunge anche una nuova lettera "a-quinquies" all'art. 17, co. 6, del d.P.R. n. 633/1972**, ove sono riportate le **categorie di beni e servizi per le quali l'Italia applica il meccanismo dell'inversione contabile detto reverse charge**. Tale nuova disposizione estende l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili. La norma pertanto aggiunge le prestazioni d'opera alle operazioni per cui è già prevista l'applicazione dell'inversione contabile, quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le prestazioni d'opera soggette a IVA sono fatturate dalle imprese senza l'applicazione dell'IVA e di conseguenza il committente integra la fattura dell'imposta secondo l'aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi portandola in detrazione se spettante. La norma prevede, infine, che l'inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003. Tuttavia, il successivo comma 4 dell'articolo in esame specifica che l'efficacia delle nuove norme in materia di reverse charge di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che prevede, tra l'altro, che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Per un primo approfondimento sulla materia, si veda la seguente documentazione:

- documento redatto dalla **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**, "**Nuove misure di contrasto all'illecita somministrazione di manodopera**" del 7 gennaio 2020, disponibile presso il seguente link: http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_07012020_somministrazione_illecita_web.pdf
- dossier dell'ANCE "**Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti**" del 5 febbraio 2020;
- documento del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** "**Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi**", del 12 febbraio 2020, corredato anche da check list contenenti esempi di procedure da svolgere nell'ambito delle attività di verifica della regolare tenuta della contabilità. Il Documento è disponibile presso il seguente link: <https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?articleId=1405234&plid=46498>
- documento di ricerca "**Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive**", secondo **aggiornamento del 17 giugno 2020**, recante una completa illustrazione delle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/ac->

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e [delle] le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.⁽⁹⁾

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: ^(A)

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; ⁽¹⁰⁾ ^(B)

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. ⁽¹⁰⁾

14. [L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.] ^(C) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. ^(D)

[tive/01421/2020_06_17_Le_misure_a_sostegno_della_liqui-
dit_e_delle_attivit_produttive_secondo_aggiorna-
mento_.pdf?fid=1421](#)

Da ultimo, in argomento, v. anche la **Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 144 del 23 gennaio 2023**, ai diversi quesiti formulati da una azienda leader in Italia nel campo dei servizi logistici integrati.

^(A) Sul rapporto di tale norma con l'art. 35, co. 18, del presente codice, che prevede l'anticipazione del 20% a favore dell'appaltatore subordinatamente all'effettivo inizio della prestazione e alla costituzione della specifica garanzia, con eventuale incremento fino al 30% previsto dal c.d. "Decreto Rilancio" quale facoltà rimessa in capo alla S.A. nei limiti delle risorse disponibili (L. n. 77/2020), v. il **Parere MIT sul quesito n. 1277 dell'11 aprile 2022**, secondo cui: "nelle ipotesi di cui al comma 13 dell'art. 105 occorre che sia comunque garantito il recupero dell'anticipazione da parte della S.A., prevedendo nel contratto di appalto specifiche clausole per l'applicazione coordinata dei due istituti nei casi in cui la quota di subappalto sia tale da interferire con la quota dell'anticipazione ex art. 35 comma 18". Si pensi, ad es., all'ipotesi in cui i lavori eseguiti e contabilizzati sul primo SAL siano stati eseguiti interamente e soltanto dal subappaltatore. In questo senso, il recupero dell'anticipazione potrà riguardare anche la somma da corrispondere al subappaltatore, qualora la quota da corrispondere all'appaltatore sia inferiore rispetto alla somma da recuperare relativa all'anticipazione, a condizione – precisa il Ministero – "che il procedimento sia previsto e regolato nel contratto di appalto sottoscritto con l'appaltatore". Resta fermo che per il recupero dell'anticipazione la S.A. può sempre utilizzare la garanzia costituita per l'erogazione della stessa.

^(B) In argomento, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020**, secondo cui "la previsione in esame, se da un lato sottrae le micro e piccole imprese dal rischio di insolvenza dell'appaltatore, dall'altro le espone ai ritardi della stazione appaltante nell'emissione dei SAL e nell'esecuzione dei pagamenti, compromettendo, di fatto, l'efficacia del meccanismo di tutela approntato dal legislatore". Al fine di risolvere tale criticità

e, al contempo, favorire la corretta e omogenea applicazione delle disposizioni vigenti, l'Autorità ha ritenuto utile precisare che la disposizione in questione "fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse". In ragione di ciò l'Autorità ha osservato come: "i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa nell'ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto". L'Autorità ha ritenuto inoltre di precisare che: "è facoltà delle parti prevedere, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, che l'appaltatore proceda al pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore/fornitore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere dall'adozione del SAL da parte della stazione appaltante". In ogni caso, la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell'appaltatore soltanto all'esito del completamento dell'iter procedurale di verifica dell'avanzamento dei lavori oggetto dell'appalto, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 113-bis, del codice dei contratti pubblici.

^(C) Con riferimento alla previgente disciplina normativa, cfr. la sentenza della **Corte di Giustizia, Sez. V, 27 novembre 2019, causa C-402/18 (c.d. sentenza Tedeschi)**, secondo cui la direttiva 2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione.

^(D) In argomento, v. la **Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. U.0001507 del 6 ottobre 2021**, ove tra l'altro si precisa che: "laddove nell'ambito dell'attività di

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. ⁽¹²⁾

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva [c.d. DURC on line] è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile [nonché Edilcassa] in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. ^(A)

vigilanza si riscontrino, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall'appaltatore, sia possibile adottare provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 inteso a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell'esecuzione del subappalto. L'adeguamento retributivo naturalmente comporta una rideterminazione dell'imponibile ai fini contributivi che dà luogo ai conseguenti recuperi. Va infine ricordato che sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consolida il regime di responsabilità solidale, di cui agli artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., espressamente richiamato dal comma 8 dello stesso art. 105".

Con riferimento al regime temporale di applicazione della novella normativa, v. anche la **Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. U.0001049 del 19 maggio 2022**, secondo cui: "il nuovo comma 14, in linea con quanto previsto dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, risulta applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 77/2021". [Tale D.L., prima della sua conversione in legge, è entrato in vigore il 1° giugno 2021]

Con esclusivo riferimento alle stazioni appaltanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, v. anche l'**Atto di indirizzo MIT del 4 gennaio 2022** sottoscritto per la tutela del lavoro e la sicurezza nei cantieri. L'Atto è disponibile presso il seguente link: <https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-01/Atto%20Indirizzo.pdf>

(A) Al fine di contrastare i fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei a orientare le imprese operanti nel settore edile e assicurando un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza, in fase di prima applicazione dell'art. 8, co. 10-bis del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), oltre che dell'art. 49, co. 3, lett. b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto semplificazioni bis), con il D.M. 25 giugno 2021 n. 143 (registrato dalla Corte dei conti in data 12 luglio 2021, al n. 2105, e pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui peraltro è stato dato avviso nella G.U. 29 luglio 2021, n. 190, con comunicato di pari data) il Ministero del Lavoro ha definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile il 10 settembre 2020, oltre che

dalla relativa tabella recante le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera in relazione a diverse categorie di lavori edili (c.d. indici di congruità), qui di seguito riportata per comodità di lettura.

Tabella allegata all'accordo collettivo del 10 settembre 2020		
	Categorie	Incidenza minima manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture	14,28%
2	OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

Tale verifica di congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

Con specifico riferimento ai lavori edili pubblici per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata in data successiva al 31 ottobre 2021, in occasione della presentazione

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) ^(A) sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. ^(B)

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile ^(C) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di

dell'ultimo SAL, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il RUP provvede a richiedere l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera di cui all'art. 4 del D.M. 25 giugno 2021 n. 143 alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.

L'attestazione è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente le difformità riscontrate, invitando l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità.

Diversamente, decorso inutilmente il termine di cui sopra, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa (ad es. quelli afferenti ai lavoratori autonomi, ai noli a caldo, al distacco di personale edile e/o ai lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa), in base a quanto previsto nell'**Accordo collettivo del 10 settembre 2020** (specie alla lett. p) sottoscritto tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali in materia di congruità della manodopera per il settore edile, che recepisce l'Avviso comune del 28 ottobre 2010, con le opportune integrazioni e modificazioni. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line.

Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC on-line alle altre imprese coinvolte nell'appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.

Per la verifica della congruità della manodopera nei cantieri edili, la CNCE ha strutturato una apposita piattaforma

on-line (**EDILCONNECT**) rivolta a committenti, imprese e relativi subappaltatori per gestire le procedure di denuncia e rilascio del DURC (o, in caso di non congruità, per la regolarizzazione da parte dell'impresa). La piattaforma è accessibile presso il seguente link: <https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect>, ove è possibile consultare anche la guida per gli utenti nonché un pratico tool che consente all'impresa di verificare se rispetto ad uno specifico appalto risulti in linea o meno con i costi della manodopera.

In argomento, v. anche le **FAQ pubblicate dalla CNCE** sul proprio sito web: <https://www.cnce.it/congruita/>

Da ultimo, per la **nuova procedura di alert in vigore dal 1° marzo 2023**, finalizzata a sensibilizzare e responsabilizzare i soggetti coinvolti (imprese affidatarie e, nei lavori pubblici, le S.A.) sull'obbligo di richiesta della certificazione di congruità, si rinvia al seguente link: <https://ww2.cas-saedilemilano.it/congruita-accordo-nazionale-7-dicembre-2022/>.

(A) Per la disciplina di riferimento si rinvia alla nota di cui al precedente art. 23 co. 11.

(B) Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri, le stesse devono svolgersi nel rispetto del documento recante «**Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri**» allegate all'**Ordinanza del Ministero della salute 9 maggio 2022**, pubblicata in G.U.R.I. n. 113 del 16 maggio 2022. L'ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

(C) Art. 2359 c.c. - Società controllate e società collegate.

1. Sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
2. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.^(A)

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorparabili ~~[nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto]~~; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.⁽¹¹⁾

21. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 69, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 49, co. 1, lett. b), punto 1) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 69, co. 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. v), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32". Successivamente, il comma è stato così sostituito dall'art. 49, co. 2, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 1° novembre 2021.

⁽³⁾ Lettera aggiunta dall'art. 69, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ La presente lettera, già modificata dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, era stata abrogata dall'art. 1, co. 1, lett. v), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32". Da ultimo, la presente lettera è stata soppressa dall'art. 10, co. 1, lett. d) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

⁽⁵⁾ La presente lettera, già modificata dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, era stata modificata dall'art. 1, co. 1, lett. v), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32". Da ultimo, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 10, co. 1, lett. d) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

⁽⁶⁾ Lettera così modificata dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ La presente lettera, già modificata dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, era stata abrogata dall'art. 1, co. 1, lett. v), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32". Da ultimo, la presente lettera è stata soppressa dall'art. 10, co. 1, lett. d) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 69, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e, successivamente, soppresso dall'art. 10, co. 1, lett. d) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 69, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁰⁾ La presente lettera era stata abrogata dall'art. 1, co. 1, lett. v), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 69, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹²⁾ Comma così modificato dall'art. 49, co. 1, lett. b), punto 2) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

⁽¹³⁾ Comma soppresso dall'art. 49, co. 2, lett. b) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 1° novembre 2021.

⁽¹⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 49, co. 2, lett. b-bis), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 1° novembre 2021.

⁽¹⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 49, co. 2, lett. c), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 1° novembre 2021.

(A) Con lettera di messa in mora “C(2019) 452 final” del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), la Commissione europea ha rilevato che l'art. 105, co. 19, laddove “vieta in modo generale e universale che le prestazioni subappaltate possano essere oggetto di ulteriore subappalto”,

viola le seguenti disposizioni: l'art. 18, par. 1, e l'art. 71, par. 5, quinto comma, della direttiva 2014/24/UE; l'art. 36, par. 1, e l'art. 88, par. 5, quinto comma, della direttiva 2014/25/UE; l'art. 3, par. 1, e l'art. 42, par. 3, quarto comma, della direttiva 2014/23/UE.

Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia ^(A)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto ^(B) in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. ^(C) Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere

(A) In materia di varianti, v. le **FAQ ANAC** aggiornate al 12 maggio 2021, disponibili al seguente link: <http://93.43.119.79/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Contratti-Pubblici/Varianti>

Con esclusivo riferimento ai **comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario** ex art. 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo testo unico, cfr. l'art. 38 co. 1-undecies del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58 (a decorrere dal 30 giugno 2019), a mente del quale: "(...) al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, **sono autorizzati**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.** In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della società Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici".

(B) Per le concessioni, invece, v. il successivo art. 175.

(C) In argomento, v. anche l'art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, c.d. decreto sostegni ter (in vigore dal 27 gennaio 2022), convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022 n. 25 (a decorrere dal 29 marzo 2022), come modificato dall'art. 26, co. 9, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (a decorrere dal 18 maggio 2022), secondo cui:

"1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricade

dute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, *[ovvero il 27 gennaio 2022]* nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è obbligatorio *[dal 28 gennaio 2022, fino al 31 dicembre 2023]* l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo *[del medesimo comma 4]* della medesima lettera a);
- b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]* di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del

comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto *[ovvero il 27 gennaio 2022]* e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7,

comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.

9. Le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto *[ovvero il 27 gennaio 2022]* e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR (...), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

10. (...)

11. Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]* su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

~~[11 bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -*[ovvero il 29 marzo 2022]*, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzi regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzi regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.]~~ *[comma abrogato dall'art. 26, co. 9, D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91, a decorrere dal 16 luglio 2022]*

12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di ~~[Conferenza Stato Regioni]~~ **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti

impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. ^(A) Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori ^(B) restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*c.d. Legge di stabilità 2016*); ^(C)

prezzari. [si tratta del **D.M. 13 luglio 2022**, pubblicato sulla *G.U. n. 187 dell'11 agosto 2022*, meglio citato nell'ultima nota di cui all'art. 23, co. 16, del presente codice]

13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

A norma dell'art. 23, co. 3-bis, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022 n. 51, il predetto art. 29 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni.

Per il testo dell'art. 1-septies (**Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici**) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, v. nota di cui al successivo art. 216, co. 27-ter.

(A) In argomento, con specifico riferimento al caro materiali dell'anno 2021, v. l'art. 1-septies (**Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici**) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, come da ultimo integrato dall'art. 29, co. 13, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 a decorrere dal 27 gennaio 2022, meglio citato nella nota di cui al successivo art. 216, co. 27-ter, ove è riportata anche la disciplina di cui all'art. 25 del D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (*c.d. decreto energia*), introdotta dal legislatore per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nel primo semestre dell'anno 2022, oltre che quella di cui all'art. 23 del D.L. 21 marzo 2022 n. 21 (*c.d. decreto Ucraina bis*), in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al citato art. 1-septies.

Per le **“Prime indicazioni relative alle misure operative da adottare per coordinare l'aggiornamento dei prezzi delle regioni e delle province autonome in considerazione dell'estrema fluttuazione del mercato delle materie prime e dei prodotti da costruzione”**, v. il documento pubblicato il 2 febbraio 2022 dalla **Conferenza delle regioni e delle province autonome** (22/14/CR07/C4), disponibile presso il seguente link: <http://www.regioni.it/download/conferenze/645652/>.

In argomento, v. anche la **Delibera ANAC n. 63 dell'8 febbraio 2022**, secondo cui: “L'art. 1-septies del D.L. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021, laddove fa espresso riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, può trovare applicazione in tutti i casi in cui i lavori

sono in corso di realizzazione al momento ivi indicato o, se conclusi, fino all'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori”.

Per un indirizzo di carattere generale sulla clausola di revisione del prezzo, v. il **Parere ANAC della funzione consultiva n. 37 del 13 settembre 2022**, secondo cui: “la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, in assenza di specifiche previsioni derogatorie al D.Lgs. 50/2016 (come per gli appalti di lavori), appare consentita entro i limiti stabiliti dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi previsti dalla norma (nonché nelle eventuali previsioni relative allo jus variandi contenute nella lex specialis in coerenza con l'art. 106), da ritenere tassativi in quanto derogatori all'evidenza pubblica”.

Con riferimento alla possibilità di procedere a una variazione dei prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei decreti adottati dal MIT, v. i **Pareri ANAC della funzione consultiva n. 34 e n. 37 del 6 settembre 2022**, ove l'Autorità ha osservato che l'aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un'opera causato da circostanze impreviste e imprevedibili può determinare modifiche dei contratti d'appalto in corso di validità anche se non specificamente riferiti all'attuazione del PNRR, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 106 del codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d'appalto.

(B) Per l'elenco completo dei soggetti aggregatori si rinvia alla nota di cui al precedente art. 3, co. 1, lett. n) del presente codice.

(C) Secondo cui: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: ^(A)

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. ^(B) In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; ^(C)

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi".

(A) Per l'attività di supporto al RUP della direzione lavori in materia di modifiche contrattuali, cfr. l'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

(B) L'art. 7, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79 (a decorrere dal 30 giugno 2022), dispone che:

"2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali". [Si pensi, ad es., all'utilizzo di materiali più economici rispetto a quelli offerti in gara, ovvero l'eliminazione di opere complementari ridondanti]

L'art. 7, comma 2-ter è espressamente riferito agli appalti relativi all'attuazione del PNRR. Tuttavia, come più volte sottolineato dall'ANAC (da ultimo nel suo recente **parere n. 67 dell'11 gennaio 2023**, "ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all'attuazione del PNRR, alla stessa può essere assegnata valenza generale, stante il

carattere interpretativo della medesima, volta a chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. In tal senso, l'applicazione della disposizione di qua può essere invocata, come ivi previsto, nel caso di circostanze "imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera", anche in relazione a contratti d'appalto non specificamente riferiti all'attuazione del PNRR, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 106 del Codice, in ordine al divieto di modifiche sostanziali al contratto d'appalto ai sensi del comma 4 e ai vincoli stabiliti dal comma 7 della stessa disposizione (in tal senso pareri Funz. Cons. 34/2022 e 37/2022) e ferme altresì le ulteriori condizioni di applicabilità della norma, fissate dal comma 2-ter dell'art. 7 citato (parere Funz. Cons. 53/2022). La norma, invero, "non stabilisce la possibilità di modificare il corrispettivo dell'appalto a fronte dell'aumento dei costi dei materiali, ma chiarisce che tra le circostanze imprevedute ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), n. 1) del D.Lgs. 50/2016, è incluso l'aumento significativo del costo dei materiali. Infatti il comma 2-quater ha precisato al riguardo che nei casi indicati al comma 2-ter – cioè in presenza dell'aumento considerevole dei prezzi dei materiali – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali".

(C) In argomento, v. la **delibera ANAC n. 1022 del 25 novembre 2020**, secondo cui: "L'obbligo di applicare le misure di cui al "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l'intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d'opera per circostanze imprevedute e imprevedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici."

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o ~~[per contratto, anche]~~ a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; ⁽¹⁾ **(A)**

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. ~~[Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni,]~~ I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, ~~[anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,]~~ senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.⁽²⁾

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.⁽³⁾

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b), al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. **(B)**

(A) In argomento, v. **Corte di giustizia UE, Sez. IV, 3 febbraio 2022, C-461/20**, secondo cui: "L'art. 72, paragrafo 1, lett. d), ii), della direttiva 2014/24/UE (...), deve essere interpretato nel senso che un operatore economico il quale, in seguito al fallimento dell'aggiudicatario iniziale sfociato nella liquidazione di quest'ultimo, sia subentrato unicamente nei diritti e negli obblighi del medesimo derivanti da un accordo quadro concluso con un'amministrazione aggiudicatrice, deve considerarsi succeduto in

via parziale a tale aggiudicatario iniziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, conformemente alla suddetta disposizione".

(B) Sul punto, v. **l'Atto di segnalazione n. 4 del 13 febbraio 2019**, con cui l'ANAC ha evidenziato al Governo e al Parlamento che: "il comma 8 dell'art. 106 prevede un regime di trasparenza per le modifiche relative ai lavori, servizi e forniture supplementari e per le modifiche consentite entro determinati limiti quantitativi fissati dal

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. *[c.d. proroga tecnica]* In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. ^(A)

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. ^(B)

comma 2, comprese quelle derivanti da errori progettuali, mediante la comunicazione e successiva pubblicazione sulla sezione del sito Amministrazione Trasparente dell'ANAC. Lo stesso regime di trasparenza, invece, non è previsto per le varianti in corso d'opera propriamente dette. Al riguardo, se è certamente condivisibile l'esigenza di rendere pubblici e conoscibili a chiunque vi abbia interesse le variazioni del contratto rispetto alle iniziali previsioni progettuali, tale interesse dovrebbe riconoscersi per tutte le tipologie di modifica, non solo, quindi, quelle di cui al comma 1, lett. b), e al comma 2, ma anche quelle di cui al comma 1, lett. c), e al comma 14, ovvero per le varianti in corso d'opera propriamente dette, tanto più che quest'ultime sono in grado di incidere maggiormente sul costo iniziale del contratto; ragione per cui è anche previsto un particolare regime di vigilanza da parte dell'ANAC, oltre che un regime di pubblicità legale, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo che, come sopra riportato, ne impone l'obbligo della pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale europea o nazionale, secondo il valore del contratto sopra o sotto soglia comunitaria. Si propone, pertanto, di estendere il regime di trasparenza anche alle modifiche contrattuali di cui al comma 1, lettera c), ovvero alle varianti in corso d'opera propriamente dette.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di pubblicazione previste dalla norma, non può non evidenziarsi che l'indicazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ANAC appaia impropria e fuorviante per gli stessi stakeholders, considerato che le informazioni in questione si riferiscono all'attività di altre amministrazioni e non all'attività propria dell'Autorità. Al riguardo, si propone di eliminare dalla norma il riferimento alla sezione Amministrazione Trasparente e di indicare, come sede di pubblicazione, una specifica sezione del sito istituzionale dell'ANAC, liberamente consultabile da tutti i cittadini, in cui saranno rese disponibili oltre a tutte le altre informazioni sui contratti, anche quelle relative alle modifiche di cui all'art. 106. Tale modalità di pubblicazione, in alternativa a quella prevista dall'attuale comma 8 dell'art. 106, si ritiene sicuramente più funzionale alla trasparenza nel senso voluto dal legislatore, poiché consentirebbe, rispetto alla statica pubblicazione degli elenchi previsti dall'attuale formulazione della norma, la pubblicazione integrata di tutte le informazioni relative ad uno stesso contratto, ivi comprese quelle relative alle modificazioni contrattuali, consentendo di effettuare ricerche sulla base di criteri predefiniti, rendendo così più agevole, per i cittadini, il controllo sul costo effettivo del singolo

appalto e sul corretto operato delle amministrazioni pubbliche nella fase esecutiva dei contratti".

Inoltre, prosegue l'ANAC, si propone di "eliminare dall'art. 106, comma 8, la sanzione da ritardo e di sostituire la relativa disposizione con il rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13, come previsto per il caso di omessa comunicazione delle varianti in corso d'opera".

^(A) In argomento, v. la **Delibera ANAC n. 576 del 28 luglio 2021**, secondo cui: "La proroga dei contratti pubblici cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L'utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016".

Per le **proroghe relative ai contratti del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni**, v. l'**art. 1 della Ordinanza n. 659 del 1 aprile 2020** recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" COVID-19, secondo cui: "Al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del Dipartimento della protezione civile, nonché delle strutture regionali impegnate nella gestione dell'emergenza, i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati dallo stesso Dipartimento e dalle Regioni in scadenza entro la data di cessazione dello stato di emergenza, **possono essere prorogati, in deroga all'articolo 106 del D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50, di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante**" *(c.d. proroga in deroga)*.

^(B) Con il **Comunicato del Presidente ANAC del 23 marzo 2021** sono state fornite "Indicazioni interpretative sull'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in merito alle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto". In particolare, l'Autorità "ritiene che la previsione del comma 12 non possa configurarsi come una fattispecie autonoma di modifica contrattuale, ma debba essere intesa

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. (*Disciplina della cessione dei crediti di impresa*) Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. ^(A)

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da

come mera indicazione in ordine alla disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti. La norma, quindi, deve essere intesa come volta a specificare che, **al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell'articolo 106**, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell'importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d'obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice, l'appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto.

In argomento, v. anche l'**art. 8, commi da 4 a 6, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"** (in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-*octies*), secondo cui:

"4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti; b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati".

In argomento, con specifico riferimento alle **modifiche contrattuali di appalti di servizi**, v. il **parere del MIT in risposta al quesito n. 725 del 9 novembre 2020**, secondo cui: "per quanto riguarda il calcolo utile alla determinazione della soglia del 20% di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, (aumento o diminuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario), le voci da considerare (importo dell'appalto), ai sensi dell'art. 22, comma 4 del DM 49/2018 sono: importo del contratto originario + somma degli importi degli atti di sottomissione per modifiche già intervenute + somma degli importi degli atti aggiuntivi per modifiche già intervenute + somma degli importi riconosciuti per accordi bonari o transazioni (artt. 205, 206, 208) (al netto dagli importi riconosciuti a titolo di risarcimento) = importo dell'appalto per la determinazione del 20%. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale così determinate, l'esecutore è tenuto a eseguire le prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni in aumento". Il parere è disponibile presso il seguente link: https://www.serviziopubblici.org/supporto-giuridico/dettaglio_p.asp?id=725

(A) Con specifico riferimento alla cessione di crediti sanitari vantati verso le aziende sanitarie locali, nel quadro della L. 30 aprile 1999 n. 130 (c.d. legge sulla cartolarizzazione), v. **Consiglio di Stato, Sez. III, 24 settembre 2020 n. 5561**, secondo cui dette cessioni non sono soggette alla accettazione del debitore ceduto oltre che al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata. Secondo il G.A., infatti, la legge sulla cartolarizzazione costituisce una disciplina speciale che prevale sull'art. 106 del presente codice. Ne deriva che le uniche formalità cui soggiace la cartolarizzazione riguardano la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti e l'invio di una comunicazione della cessione ai debitori, con avviso di ricevimento.

parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. ^(A) Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13. ⁽⁴⁾ ^(B)

⁽¹⁾ Numero così modificato dall'art. 70, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 70, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 70, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 70, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 107 Sospensione ^(C)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano

(A) In materia di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera, v. i **Comunicati del Presidente ANAC del 23 novembre 2016, del 17 febbraio 2016 e del 17 marzo 2015**.

(B) Sul punto, v. l'**Atto di segnalazione n. 4 del 13 febbraio 2019**, con cui l'ANAC ha suggerito al Governo e al Parlamento "di sostituire le puntuali indicazioni sulle modalità di comunicazione dei dati informativi e dei documenti relativi alle modifiche contrattuali contenute all'interno dell'art. 106 (comma 8 e comma 14) con l'espresso rinvio al citato art. 213, comma 9, ovvero con la precisazione che "l'Autorità, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell'art. 213, comma 9, le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione delle informazioni previste dal comma 8 e dal comma 14 del medesimo art. 106". La modifica della norma nel senso indicato consentirebbe all'Autorità, nell'ambito delle prerogative che le sono riconosciute in merito alla gestione della BDNC, di organizzare al meglio i flussi informativi in un'ottica di completa digitalizzazione e di gestire l'attività di vigilanza sulle varianti in maniera più efficiente richiedendo solo la trasmissione dei dati necessari ad elaborare determinati indici di anomalia. Nella sostanza, la modifica della norma nel senso proposto porterebbe all'eliminazione dell'obbligo di invio della documentazione cartacea relativa alle varianti eccedenti il 10% dell'importo originario del contratto, per i contratti di importo pari o superiore alla soglia, con evidente effetto di semplificazione sia per le stazioni appaltanti che per la stessa Autorità (costretta, tra l'altro, a un'ulteriore attività di raccordo tra quanto comunicato tramite i sistemi informativi e quanto trasmesso in forma cartacea). La documentazione necessaria ad accertare la legittimità delle varianti verrebbe pertanto richiesta al momento in cui, sulla base degli indici di anomalia desunti dalla BDNC o di altri elementi in possesso dell'Autorità, venga avviata un'attività di vigilanza, salva la possibilità per l'Autorità, mediante propria delibera, di mantenere l'invio documentale nelle more dell'aggiornamento dei sistemi informativi".

Infine, osserva l'ANAC, che "il comma 14 (penultimo periodo) dell'art. 106 prevede che nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità di una variante in corso d'opera esercita i poteri di cui all'art. 213. La suddetta norma, nel disciplinare, in generale, i poteri dell'Autorità in materia di contratti pubblici, contempla, come sopra rilevato, anche un potere sanzionatorio. Pertanto, al fine di chiarire che

l'eventuale accertamento, da parte dell'Autorità, di una variante contrattuale illegittima non costituisce una ulteriore fattispecie sanzionatoria (in aggiunta all'ipotesi di ritardo od omissione della comunicazione della variante stessa), si suggerisce di integrare la suddetta disposizione dell'art. 106 con il richiamo ai poteri di cui all'art. 213, comma 3 (relativi all'attività di vigilanza), e all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter (in merito al potere di impugnazione degli atti e provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal Codice), introdotti dall'articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".

(C) Sul punto, v. l'**art. 5 (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, come novellato dal **D.L. 31 maggio 2021 n. 77** (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui: "1. **Fino al 31 dicembre 2021, 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:**

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

2. **La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento.** Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), **su [determinazione] parere del collegio consultivo tecnico**

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze ~~[di finanza pubblica]~~ sopravvenute di finanza pubblica, disposta con

di cui all'articolo 6 [del medesimo decreto semplificazioni, e per il quale si rinvia alla nota di cui al successivo art. 207 del presente codice], le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, **la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:**

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interPELLA progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato; *[diversamente da quanto previsto dall'art. 110, co. 2 del codice]*
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. *[c.d. "sblocca cantieri"]* Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [17 luglio 2020]

6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, **le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.** In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica".

In argomento, con specifico riferimento ai lavori sotto soglia, v. il **Parere del MIT in risposta al quesito n. 901 del 13 aprile 2021**, secondo cui: "L'art. 5 del D.L. 76/2020 (...) reca una disciplina di deroga, sia pure temporanea, alle disposizioni del Codice dei contratti che disciplinano in via ordinaria l'istituto della sospensione dei lavori e della risoluzione del contratto, circoscrivendone l'ambito applicativo alla "esecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35" del D.Lgs. 50/2016. Atteso che la disciplina speciale introdotta dal Decreto semplificazioni configura una deroga sostanziale alla disciplina ordinaria, la stessa assume natura di norma di stretta interpretazione e, come tale, non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente indicate dall'art. 5, comma 1, del D.L. 76/2020 medesimo, vigendo in tali casi il divieto di interpretazione analogica e di interpretazione estensiva di cui all'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile".

atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.⁽¹⁾

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,^(A)

(A) Con l'**art. 8, co. 4, lett. c) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, il legislatore ha stabilito che: **"Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto [17 luglio 2020]: (...) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del D.L. n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del D.L. n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016"**.

La legislazione d'emergenza adottata a seguito del COVID-19 ha introdotto una particolare attenuazione della responsabilità del debitore dovuta a causa di forza maggiore. In particolare, l'**art. 91 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "cura Italia"** (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020), **ha aggiunto all'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6** (convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13) il **nuovo comma 6-bis**, a mente del quale: **"Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1223 (Risarcimento del danno) del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"**.

In questo senso, la pandemia determinata dal COVID-19 può giustificare eventuali ipotesi di inadempimento contrattuale, laddove la prestazione diventi definitivamente o temporaneamente impossibile (art. 1256 c.c.), oppure laddove la stessa diventi eccessivamente onerosa (art. 1467 c.c.), escludendo l'applicazione di penali a carico degli esecutori in caso di ritardi dovuti all'emergenza.

Il successivo **comma 6-ter** (aggiunto dall'**art. 3, co. 1-quater, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70**) ha previsto inoltre che **"Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda"**.

Da ultimo, v. anche la **Delibera ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022**, secondo cui: **"L'adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanzialmente in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni normative descritte nella premessa del presente atto [Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni, principi di Diritto europeo dei contratti, artt. 1256 co. 2, 1218, 1258, 1463, 1467 del codice civile, art. 28 del D.L. n. 9/2020, art. 3 co. 6-bis del D.L. n. 6/2021]. La valutazione è condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore. In particolare, le amministrazioni possono valutare la possibilità di disporre la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle indicazioni riportate nell'articolo 107 del codice dei contratti pubblici oppure di rinegoziare i termini concordati per l'adempimento. Possono valutare altresì la sussistenza in concreto dei presupposti per escludere l'applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale. Si evidenzia che il fornitore che intenda avvalersi della causa esimente deve necessariamente adempiere agli obblighi informativi eventualmente stabiliti in apposite clausole contrattuali o comunque applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, fornendo i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedita e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata. Per garantire la corretta gestione di situazioni analoghe in futuro e scongiurare il rischio di contenzioso, si raccomanda alle stazioni appalti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l'opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole. In particolare, si suggerisce di individuare dettagliatamente:**

- gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore;
- gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente;
- le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica.

Inoltre, si suggerisce di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell'evento e la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta".

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. ^(A)

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. ^(B) In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile ^(C) e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1. ⁽²⁾ ^(D)

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 71, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 71, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 108 Risoluzione ^(E)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un

(A) Sul punto, v. l'art. 8, co. 4, lett. c) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, meglio citato nella precedente nota.

(B) *Idem*.

(C) Art. 1382 c.c. - Effetti della clausola penale.

"1. La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

2. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno".

(D) Cfr. l'art. 23, co. 2, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-*octies*.

In particolare, secondo l'art. 10, co. 2 del citato D.M., detto risarcimento è da quantificarsi (in apposita clausola penale) sulla base dei seguenti criteri:

"a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il

tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali."

(E) L'art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, stabilisce che:

"4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti

contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE ~~[o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice]~~.⁽¹⁾

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. *(Nuove norme sul procedimento amministrativo)*⁽²⁾

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. ^(A)

adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 *[c.d. "sblocca cantieri"]*. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o

stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto". *[17 luglio 2020]*

Con specifico riferimento ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, v. il secondo e il terzo comma dell'art. 4-bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici) del citato "decreto semplificazioni", secondo cui: "(...) 2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *[15 settembre 2020]*, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. *[ovvero entro il 15 ottobre 2020]*

3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

^(A) In argomento, v. il **Parere ANAC n. 69 dell'11 gennaio 2023**, formulato in ordine alla possibilità o meno, per la stazione appaltante, di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto, nel caso in cui i vertici della società affidataria siano sottoposti ad indagini penali per reati corruttivi. Fermo restando che, ai fini della risoluzione, non è sufficiente che sia in corso un procedimento penale per l'accertamento della commissione dei reati indicati dall'art. 80 o che sia stata emessa in tale ambito una misura cautelare o disposto un rinvio a giudizio a carico dei soggetti indicati dalla medesima norma, l'Autorità ha osservato che la disciplina di settore non esclude che determinati fatti di rilievo penale, laddove costituenti ipotesi di

3. ~~[Quando]~~ Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.⁽³⁾

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. ^(A)

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

grave errore professionale, possano essere valorizzati ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla astratta configurabilità o meno della causa ostativa contemplata alla precedente lettera a). Ai fini sopra indicati, può formare oggetto di valutazione, da parte della S.A., come grave illecito professionale ex art. 80, co. 5 del Codice, anche la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società (delibera n. 1050/2020), o anche il caso in cui il legale rappresentante o socio di maggioranza della società aggiudicataria sia destinatario di una misura cautelare interdittiva (divieto temporaneo di contrattare con la P.A.) (delibera n. 146/2022 - PREC 27/2022/L). Tali circostanze, astrattamente integranti fattispecie di "grave illecito professionale" in capo all'operatore economico, devono formare oggetto di valutazione in concreto da parte della S.A. (delibera ANAC n. 146/2022 cit. e parere Funz. Cons. 54/2022). Occorre aggiungere a quanto sopra che in virtù del principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali (Cons. Stato, Ad. Pl. 20 luglio 2015 n. 8), tali requisiti – incluso quello previsto dall'art. 80, co. 5, lett. c) – devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (in tal senso ex multis, ANAC delibera n. 146/2022, prec 27/2022/L, delibera n. 18/2021, delibera n. 76/2019 - prec 248/18/L; Cons. Stato n. 2698/2020). Pertanto, qualora in corso di esecuzione del contratto d'appalto intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale, da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante è tenuta a valutare l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016. Si osserva al riguardo che la disposizione citata, dettata in recepimento dell'art. 73 della direttiva 2014/24, ancorché non chiarisca tale profilo, sembra non rivestire carattere tassativo quanto

ai casi in cui è ammesso lo scioglimento del vincolo contrattuale da parte della S.A. Ciò tenuto conto da un lato delle previsioni del comma 1 della disposizione, contemplanti la possibilità per la S.A. di risolvere il contratto d'appalto ("le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia") nelle ipotesi ivi previste (al contrario del comma 2 contemplante invece l'obbligo di risoluzione nelle fattispecie espressamente e tassativamente indicate nella norma); la facoltatività dell'azione risolutoria da parte della stazione appaltante, sembra lasciare spazio anche ad altre ipotesi, oltre a quelle previste, per l'esercizio della stessa. Dall'altro lato, il carattere non tassativo della norma appare coerente con la necessità di assicurare sempre e comunque la rispondenza dell'azione amministrativa al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento del contratto; interesse pubblico che potrebbe ritenersi compromesso dall'impossibilità di risolvere un contratto d'appalto in casi come quello in esame, nei quali l'affidabilità dell'appaltatore risulta fortemente compromessa da un procedimento penale a carico dello stesso. Il contratto d'appalto, quindi, può validamente essere mantenuto in vita solo in assenza di eventi e circostanze che lo rendano non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico per il quale è stato stipulato, incluso il caso in cui l'affidabilità morale e professionale dell'appaltatore risulti – a giudizio della S.A. – compromessa da fatti penalmente rilevanti, integranti una fattispecie di grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, co. 5 del Codice, nel senso sopra illustrato.

(A) Per l'attività di supporto al RUP della direzione lavori in materia di penali e risoluzione contrattuale, cfr. l'art. 7, co. 3, lett. b) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 72, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 72, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 72, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 109 Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque ~~tempo~~ momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.⁽¹⁾

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o ~~dal~~ dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o ~~dal~~ dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.⁽²⁾

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 73, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 73, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 110

[Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione] ^(A) Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione ⁽⁴⁾ ^(B)

~~[1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 *ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.]⁽¹⁾~~

~~2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.~~

~~3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, [sentita l'ANAC] possono:~~⁽²⁾

~~a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;~~

~~b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.~~

~~4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato [sentita l'ANAC].⁽³⁾~~

~~5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:~~

~~a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;~~

~~b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.~~

~~6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.]~~

~~[1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di~~

(A) In argomento, cfr. anche l'**art. 5, co. 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, il cui testo completo è riportato nella nota di cui all'art. 107 del presente codice.

(B) Le disposizioni di cui al presente articolo, originariamente modificate dall'art. 2, co. 1, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 - (c.d. "sblocca cantieri") sono state abrogate e sostituite dall'**art. 372, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14**, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155". Tali disposizioni (riportate in grassetto verde) si applicavano alle procedure in cui il bando o l'avviso di gara fosse stato pubblicato nel periodo temporale compreso tra il 19 aprile 2019 e il 14 luglio 2022.

A decorrere dal 15 luglio 2022 (termine stabilito dall'art. 389 del medesimo codice in questione, come da ultimo modificato dall'art. 42, co. 1, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), **il testo dell'art. 110 è sostituito nei seguenti termini:**

- a) nella rubrica dell'articolo in questione, il termine "fallimento" è sostituito con "liquidazione giudiziale";
- b) al comma 1, il termine "fallimento" è sostituito con "liquidazione giudiziale";

- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato";
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto".

Ai sensi dell'**art. 372, co. 2, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**, le suddette disposizioni (come riportate in grassetto nero) trovano applicazione per le procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara sia pubblicato a decorrere dal **15 luglio 2022**, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 *ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. ^(A)

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato. ^(B)

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, ^(C) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186 *bis* del predetto regio decreto. ^(D) Per la

(A) Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale disposta ai sensi dell'art. 5, co. 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, la S.A. potrà scegliere, a norma della lett. b) del medesimo comma, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Sulla previgente disciplina, v. invece la **Delibera ANAC n. 300 del 1° aprile 2020**, secondo cui: "la procedura d'interpello consente alla S.A., nei casi individuati dalla norma, di affidare il completamento dell'esecuzione del contratto a un operatore economico diverso dall'originario aggiudicatario, selezionato scorrendo la graduatoria, dal secondo miglior classificato al quinto. (...) L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Trattandosi di un nuovo procedimento – nella specie, di una procedura di affidamento – in ragione del principio *tempus regit actum*, esso soggiace alla disciplina vigente al momento in cui si è verificata la condizione (nel caso in esame, la risoluzione del contratto) in presenza della quale, secondo la norma, è possibile farvi ricorso".

(B) Sul punto, cfr. l'art. 104 (Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito) del **R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, come integrato dall'art. 2, co. 4, lett. a), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" (convertito con L. 14 giugno 2019 n. 55), a mente del quale:

"1. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

2. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

3. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

4. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

5. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare

un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

6. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

7. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospendere l'esecuzione o scioglierli. **È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

8. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

9. Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II".

(C) A mente del quale: "6. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-*bis*, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18".

(D) Art. 186-*bis* - Concordato con continuità aziendale (così come da ultimo modificato e integrato dall'art. 20 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118 a decorrere dal 25 agosto 2021).

"1. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione

~~partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.~~

~~5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.~~

~~6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. (A)~~

dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

2. Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

3. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. **Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.**

~~[4. Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.]~~

4. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata

dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

5. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

~~[b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisce nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.]~~

6. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento. *[Per la legittimità costituzionale di tale disposizione v. la sentenza della Corte Cost., 7 maggio 2020, n. 85]*

7. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

(A) Sul punto, v. l'Atto di segnalazione n. 10 del 2 dicembre 2020, concernente la "disciplina dei requisiti aggiuntivi per la partecipazione a nove gare, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti da parte delle imprese in concordato", con cui l'ANAC ha segnalato al legislatore l'opportunità di sospendere la vigenza dell'art. 110, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e, per l'effetto, di allineare la sua entrata in vigore con quella dell'art. 372, co. 1, del D.Lgs. n. 14/2019. L'Autorità ha inoltre sottolineato l'opportunità di riformulare la disposizione in questione coordinandola con l'art. 186-bis della L. n. 267/1942 e con l'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, nel senso di riconoscere al giudice delegato, che autorizza l'impresa

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.]

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, ^(A) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in *[rectius: di]* offerta.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 ^(B) del codice della crisi di impresa

in concordato a partecipare a nuove gare o a stipulare un contratto di subappalto, la facoltà di chiedere un parere all'ANAC nel caso in cui la documentazione presentata dall'impresa non garantisca la capacità della stessa di portare a termine regolarmente l'affidamento.

Con riferimento agli effetti dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa) sulla qualificazione SOA delle imprese, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 16 novembre 2022**.

(A) A mente del quale: "La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto" *[fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite]*.

(B) L'Art. 40 (Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale) del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come da ultimo modificato dall'art. 12, co. 2, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (a decorrere dal 16 luglio 2022), dispone in particolare quanto segue.

"1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.

2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis.

3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il

tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.

6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'articolo 95 ^(A) del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 ^(B) del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario

è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.

10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8".

(A) L'Art. 95 (Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni) del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022, dispone in particolare quanto segue.

"1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97 *[Contratti pendenti]*, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40 *[Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale]*, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale".

Con riferimento agli effetti dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa) sulla qualificazione SOA delle imprese, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 16 novembre 2022**, secondo cui, nonostante l'avvicinarsi tra il nuovo art. 95 e il precedente art. 186-bis, rimane invariato il criterio binario delineato dal legislatore, e la ratio ad esso sottesa, il quale ammette la partecipazione alle gare e alla qualificazione nel solo caso di continuità aziendale dell'impresa sottoposta alla procedura. L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, e in particolare dell'art. 95, non sembra determinare nuove modalità di gestione delle imprese in procedura concorsuale ai fini della qualificazione, restando ferma la distinzione tra concordato liquidatorio e concordato in continuità e rimanendo valide le indicazioni in tal senso contenute nel "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro".

(B) L'Art. 47 (Apertura del concordato preventivo) del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dall'art. 12, co. 7, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (a decorrere dal 16 luglio 2022), dispone in particolare quanto segue.

"1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:

- a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

2. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:

- a) nomina il giudice delegato;
- b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
- c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
- d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.⁽⁵⁾

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. ^(A)

3. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.

4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

5. Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze".

(A) L'Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione), come da ultimo modificato dal D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021 n. 156, dispone in particolare quanto segue.

"1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente

alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione;

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa **anche** limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione.

b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo.

2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.

2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.

3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.

4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali disconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.

5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che

⁽¹⁾ *Comma così modificato dall'art. 74, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.*

⁽²⁾ *Alinea così modificato dall'art. 74, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.*

⁽³⁾ *Comma così modificato dall'art. 74, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.*

⁽⁴⁾ *Articolo sostituito dall'art. 2, co. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 e, successivamente, così sostituito dall'art. 372, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022.*

dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.

6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, **o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis**), è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva.

8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma, **anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto** è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa, **ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonché alle imprese dalle stesse controllate**, prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al comma 2-bis, le

misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale".

In argomento, v. anche le seguenti linee guida adottate dall'ANAC:

- "Disposizioni per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'ANAC di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 90/2014", adottate in data 11 aprile 2019, a seguito della presa d'atto del Consiglio dell'ANAC del 3 aprile 2019 e modificate in data 8 luglio 2020, previa presa d'atto del Consiglio;
- "Linee Guida per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'ANAC di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 90/2014";
- "Quinte Linee Guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 90/2014";
- "Quarte linee guida per l'applicazione dell'articolo 32, commi 2-bis e 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- "Terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal prefetto ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del decreto-legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia. Appendice";
- "Seconde linee guida per l'applicazione delle Misure straordinarie di Gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia";
- "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa".

Dette linee guida sono disponibili sul sito dell'Autorità, ove sono pubblicate anche le proposte di applicazione delle misure straordinarie finora indirizzate alle competenti Prefetture ex art. 32 del citato D.L. n. 90/2014.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 38, co. 2, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Art. 111

Controllo tecnico, contabile e amministrativo ^(A) DM

1. ~~[Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano]~~ ^(B) **Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate** le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, ~~[con particolare riferimento alle]~~ **mediante** metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il ~~[decreto]~~ **regolamento** di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della L. 3 agosto 1999, n. 265*); ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.⁽¹⁾

1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi. ^(C) ⁽²⁾

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. ~~[Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano]~~ **Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuate** compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, **mediante metodologie e strumentazioni elettroniche**. ~~[Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.]~~ ^(D) **Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.**⁽³⁾

^(A) In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo v. anche l'**art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18**, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, nonché l'**art. 48, co. 2, del medesimo D.L. n. 18/2020**, come sostituito dall'art. 109, co. 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, a mente del quale: "2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare im-

mediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti".

^(B) In attuazione della presente disposizione, v. il **D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"**, in vigore dal 30 maggio 2018.

^(C) In attuazione della presente disposizione, v. il **D.M. 1° luglio 2022**, recante **"Individuazione dei criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche"**, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 179 del 2 agosto 2022, in vigore dal 3 agosto 2022.

^(D) Cfr. il **D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"**, in vigore dal 30 maggio 2018.

2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 75, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, dall'art. 1, co. 20, lett. z) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 e, successivamente, dall'art. 53, co. 5, lett. e-bis), nn. 1.1) e 1.2), D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 75, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 75, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, dall'art. 1, co. 20, lett. z) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 e, successivamente, dall'art. 53, co. 5, lett. e-bis), n. 2), D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 53, co. 5, lett. e-bis), n. 3), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 112

Appalti e concessioni riservati **LG17**

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. **(A)**

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

Art. 113

Incentivi per funzioni tecniche **(B)**

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle

(A) In argomento, v. le **Linee guida n. 17 - "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali"** (specie par. 13), approvate con la Delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, in vigore dal 27 agosto 2022.

(B) Con **Atto di segnalazione n. 1 del 9 marzo 2021**, approvato dall'ANAC con delibera n. 204 di pari data, l'Autorità ha segnalato al Governo e al Parlamento: "1. L'opportunità di integrare la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, al fine di estenderne l'applicazione con riferimento ai contratti di cui alla Parte III e alla Parte IV del medesimo Codice.

2. L'opportunità di un'attività di impulso e coordinamento nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici affinché le stesse diano attuazione alle indicazioni di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice in relazione alla adozione del regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche e alla costituzione del relativo fondo ove accantonare le risorse finanziarie.

3. L'opportunità di un intervento legislativo volto a fornire indicazioni alle amministrazioni aggiudicatrici circa l'ambito oggettivo degli emanandi regolamenti, in relazione

alle attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore degli stessi".

In materia, v. anche il **"12° Quaderno operativo" dell'ANCI**, contenente uno **schema di regolamento per l'individuazione dei criteri necessari e propedeutici all'erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno ai Comuni e Città Metropolitane a titolo di incentivi per le cd funzioni tecniche**. A seguito del chiarimento fornito dalla Corte dei Conti (Sez. Autonomie) sulla natura giuridica di tali incentivi e la sottrazione degli stessi al tetto del fondo del salario accessorio (cfr. deliberazione 26 aprile 2018 n. 6), l'ANCI propone un supporto operativo per lo sblocco dei contratti decentrati e il riavvio delle trattative sindacali. Il Quaderno è composto da una parte di inquadramento normativo e una seconda più dettagliata di proposte per la redazione del regolamento, fornendo un approfondimento sulle possibili soluzioni gestionali da assumere per la costituzione del fondo e proposte di distribuzione dello stesso al personale avente diritto che, pur lasciando ampi spazi di autonomia

ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, (*Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.⁽¹⁾

2. [A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.] A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse ^(A) esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di

agli enti locali, offre concrete modalità attuative in linea con la più recente giurisprudenza contabile.

Il Quaderno è reperibile al seguente link: <http://www.anci.it/wp-content/uploads/12-Regolamento-per-gli-incentivi-per-funzioni-tecniche-12.pdf>.

Sull'efficacia temporale delle disposizioni normative di cui all'art. 113, v. il **Parere del MIT in risposta al quesito n. 1096 dell'11 novembre 2021**, secondo cui: "si rappresenta che in base a quanto chiarito dall'ANAC con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 6 settembre 2017, per gli incentivi inerenti alle funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate, svolte successivamente all'entrata in vigore del Codice. Ciò significa che per quelle procedure di gara bandite dopo l'entrata in vigore del codice ma le cui attività oggetto di incentivazione ai sensi dell'art. 113 abbiano avuto inizio prima dell'entrata in vigore del codice stesso, non possa essere applicata la disciplina in parola e quindi non possano essere riconosciuti gli incentivi. Se ne ricava che, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, occorre guardare all'avvio della procedura.

Diversa da quella rappresentata è, invece, l'ipotesi novelata dal recente decreto Infrastrutture. Invero, la disposizione di cui all'art. 5 comma 10, (DL 121/2021) - con riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, ha disciplinato il periodo temporale rispetto al quale il Consiglio di Stato aveva evidenziato l'esistenza di un "vuoto normativo". È stato, in particolare, chiarito che il regolamento di cui all'art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture, le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 50, anche se ESEGUITE prima della entrata in vigore del predetto regolamento.

Per quanto riguarda la ripetizione di servizi analoghi di cui all'art. 63 del Codice, poiché l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, si ritiene che tale fattispecie debba essere prevista in programmazione una sola volta, dovendo lo stesso già essere inclusa nell'appalto principale (come le altre opzioni)".

Con riferimento invece alla pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici, v. la **Delibera**

ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020, secondo cui: "Alla luce del vigente quadro normativo non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, delle determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. I dati contenuti nelle predette determinazioni possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore".

Con esclusivo riferimento alle amministrazioni centrali dello Stato, v. anche l'**art. 20, co. 32, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023)**, a mente del quale: "Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016".

Con esclusivo riferimento ai progetti del PNRR, v. l'**art. 8, co. 5, del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (c.d. PNRR 3)**, in vigore dal 25 febbraio 2023, secondo cui: "(...) per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75".

(A) In argomento, v. il **Parere MIT sul quesito n. 1421 del 7 novembre 2022**, secondo cui: "l'importo sul quale calcolare la somma spettante ai dipendenti a titolo di incentivi per l'espletamento di funzioni tecniche è esclusivamente quello posto a base di gara, con esclusione, dunque, del costo stimato per le eventuali opzioni". In questo

predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. ^(A) Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. ⁽²⁾

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ^(B) tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le

senso, dunque, l'importo in questione non comprende il costo stimato degli eventuali rinnovi e/o proroghe previsti nei documenti di gara.

In materia di accordi quadro v. il **Parere MIT su quesito n. 1573 del 13 ottobre 2022**, secondo cui: "per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'Accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori effettivamente ordinati. Si evidenzia che la giurisprudenza consultiva della Corte dei Conti ha costantemente precisato come permanga, anche in questo caso, indefettibile il presupposto che vi sia a monte una "gara", poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l'accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 (cfr. Deliberazione Liguria n. 59/2021, Campania n. 14/2021 e Emilia Romagna n. 120/2020)".

^(A) In argomento, v. anche l'**Atto del Presidente ANAC del 16 novembre 2022** (Fasc. 3902/2022 - URCP 55/2022), secondo cui: "l'articolo 113 del Codice delinea un elenco tassativo di attività incentivabili che, dunque, è da considerarsi di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica. (...) Sulla base di tali considerazioni, quindi, risultano incentivabili le attività volte ad elaborare i documenti di programmazione della spesa per investimenti di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, secondo gli schemi allegati al decreto ministeriale 16/01/2008 n. 14. Si ritiene, quindi, che l'attività relativa all'accensione del mutuo per il finanziamento dell'opera non possa rientrare tra le attività incentivabili. È invece incentivabile la partecipazione, mediante svolgimento di specifiche funzioni tecniche o amministrative, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, con riferimento alle spese per investimenti".

^(B) Sul punto, v. anche l'**art. 5, co. 10, del D.L. 10 settembre 2021 n. 121**, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156, secondo cui: "Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti".

In giurisprudenza, sul carattere doveroso dell'adozione del suddetto regolamento da parte di ogni amministrazione, v. la sentenza del **TAR Lazio - Roma, 30 giugno 2021 n. 7716**.

Con specifico riferimento ai dipendenti del MIT, v. il **D.M. 4 ottobre 2021 n. 204**, pubblicato in G.U.R.I. n. 289 del 4 dicembre 2021, in vigore dal 19 dicembre 2021.

Con specifico riferimento al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, v. il **d.P.C.M. 18 novembre 2021 n. 239**, pubblicato in G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2022, in vigore dal 2 febbraio 2022.

Da ultimo, con specifico riferimento alle amministrazioni centrali dello Stato, cfr. anche l'**art. 20, co. 32, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)**, secondo cui: "Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'amministrazione, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione è chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016".

In argomento, v. anche il **Parere MIT in risposta al quesito n. 1485 del 31 agosto 2022 n. 1485**, secondo cui: "ferma restando la discrezionalità del singolo ente nella definizione delle modalità di riparto delle somme anzidette, in assenza di apposita regolamentazione sul punto, si ritiene opportuno, in linea con l'orientamento della giurisprudenza contabile, che l'erogazione dell'incentivo sia subordinato al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti. Ciò in quanto, dalla formulazione del già richiamato comma 3 dell'art. 113 del Codice, si evince l'obbligo, in capo all'amministrazione aggiudicatrice, di stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle disposizioni di legge".

modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.⁽³⁾

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (*Norme in materia di promozione dell'occupazione*) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 76, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 76, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. aa), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽³⁾ Segno di interpunzione aggiunto dall'art. 76, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 526 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 113-bis

[Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti]

Termini di pagamento. Clausole penali ⁽¹⁾ ⁽³⁾ (A)

[1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori].

[1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore].⁽²⁾

2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.]

(A) Al fine di porre rimedio ad una delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione UE contro l'Italia per il mancato o il non completo rispetto della normativa europea, a decorrere dal 26 maggio 2019, l'articolo in questione è stato così sostituito dall'art. 5 (Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090) della **L. 3 maggio 2019, n. 37 - "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi**

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018".

In argomento, v. anche la **Circolare n. 17 del 7 aprile 2022 (Prot. 59294)** del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante "I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni - Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152".

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (*SAL*) ^(A), salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. ^(B)

(A) Lo stato di avanzamento lavori è un atto, ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto. In esso sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione dei documenti contabili. Egli provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.

Lo stato di avanzamento lavori, che attesta l'esecuzione di un lavoro, non è dunque equivalente al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, che invece attesta anche la buona esecuzione dello stesso.

Il collaudo ha la funzione di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. La verifica include il fatto che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non soltanto per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste utilizzati. Il certificato di collaudo rappresenta l'atto conclusivo recante l'accertamento tecnico sulla rispondenza dell'opera al dovuto e la verifica del credito finale dell'appaltatore. In sostanza, il collaudo svolge una duplice funzione:

a) di accertamento della conformità della prestazione alle regole dell'arte e alle prescrizioni contrattuali;
b) di accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con le risultanze di fatto, ai fini del pagamento del corrispettivo; nell'appalto pubblico non esiste la mera consegna dell'opera intesa come atto istantaneo, il quale, seguendo l'ultimazione dei lavori, implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto accettante, l'insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserve. (Sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2022 n. 7793).

(B) L'art. 26, co. 1, D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti), nel testo modificato e integrato dalla L. 15 luglio 2022 n. 91 (a decorrere dal 16 luglio 2022), dispone che: "Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione

dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto [18 maggio 2022], è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

Per il testo completo dell'art. 26 cit. si rinvia alla nota di cui al successivo art. 216, co. 27-ter, del presente codice.

L'art. 8, co. 4, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, come modificato dall'art. 13, co. 1-bis), della L. 26 febbraio 2021 n. 21 (di conversione del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, c.d. "decreto Milleproroghe 2021") ha stabilito che: "con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto [17 luglio 2020] il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori [c.d. SAL d'emergenza] entro il 30 giugno 2021. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento [ovvero entro il 5 luglio 2021]. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione

1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. ⁽⁵⁾

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater. ⁽⁵⁾

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. ⁽⁵⁾

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo. ⁽⁵⁾

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. ⁽⁵⁾

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. ⁽⁵⁾ (A)

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura ^(B) da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal

del certificato di cui al secondo periodo *[ovvero entro il 20 luglio 2021]* nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce.

A fronte dell'omesso versamento degli importi dovuti entro il termine di legge è lecito ritenere che siano dovuti gli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/02.

L'art. 8, co. 4, lett. b) del citato "decreto semplificazioni", ha stabilito inoltre che: **"sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 *[Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19]*, e all'articolo 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 *[Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19]*, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi"**.

(A) A norma dell'art. 10, co. 5, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data del 1° febbraio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Per un commento sulla novella normativa si rinvia al documento pubblicato dal Centro studi del CNI "L'im-

patto della legge europea 2019-2020 sul codice dei contratti pubblici", pubblicato nel maggio 2022 e disponibile al seguente link: <http://cni-online.it/Attach/DV13700.pdf>

(B) Con specifico riferimento agli **obblighi di fatturazione elettronica negli appalti pubblici**, v. gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 (in vigore dal 1° febbraio 2019), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici", secondo cui, a decorrere dal 18 aprile 2019, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'art. 1, co. 1, del presente codice, nonché alle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (ovvero le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato di cui all'elenco ISTAT *[individuato nell'elenco disponibile al seguente link: https://www.istat.it/it/files/2016/09/ISTAT_lista_AAPP_30_settembre2022_GU_numero229-All.-1.docx.pdf]*), sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il presente codice, ovvero il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 ("Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE"). Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui sopra decorre invece dal 18 aprile 2020.

Le norme di cui al citato D.Lgs. 148/18 non trovano applicazione rispetto alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 208/11, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

Quanto invece al più generale **obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato**, che decorre per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019, v. l'art. 1, co. 916, della c.d. Legge di bilancio 2018.

suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.^(A)

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. *(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)*^(B)

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.⁽⁴⁾^(C)

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 77, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 586 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁽³⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L. 3 maggio 2019 n. 37, a decorrere dal 26 maggio 2019.

⁽⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 3 maggio 2019 n. 37, a decorrere dal 26 maggio 2019.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 10, co. 1, lett. e) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Da ultimo, v. anche l'art. 12-ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 (a decorrere dal 30 giugno 2019), a mente del quale: "All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «**La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6**»".

In riferimento alla fatturazione connessa a contratti della P.A. per la fornitura di beni e/o per la prestazione di servizi, cfr. la **risposta n. 436 dell'Agenzia delle Entrate all'Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Chiarimenti sulla fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione**, la quale si è espressa sulle seguenti fattispecie applicative:

- sulla facoltà per il cedente/prestatore di emettere la nota di credito prevista dall'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) nel caso in cui, successivamente all'emissione della fattura, si verifichi una riduzione dell'imponibile, a seguito dell'accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista;
- sul calcolo dell'imponibile esposto in fattura nell'ipotesi di somme trattenute al cedente/prestatore in applicazione di penalità per inadempienze o per irregolare prestazione o per trattenute sul prezzo in luogo della cauzione;
- sulla possibilità di sanare la fattura nella quale il cedente/prestatore abbia omissso di indicare il CIG (codice identificativo di gara) ovvero abbia indicato un numero errato.

Per indicazioni in ordine all'eventuale esonero dalla fatturazione in regime di "split payment" in caso di operazioni permutative, v. la **risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello n. 552 del 20 novembre 2020**.

(A) Art. 1666 c.c. - Verifica e pagamento di singole partite.

"1. Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

2. Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti".

(B) In particolare, detto comma stabilisce quanto segue:

"6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto".

(C) In deroga a quanto disposto dalla originaria formulazione della presente disposizione, cfr. l'art. 4, co. 3, dell'**ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2017, n. 18** (come sostituito dall'art. 1, co. 2, della successiva ordinanza 31 luglio 2017, n. 35), recante: "Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018» (Ordinanza n. 18)", pubblicata in G.U.R.I. n. 86 del 12 aprile 2017, secondo cui: "In deroga a quanto previsto dalla *[originaria]* disposizione di cui all'art. 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e lo 0,5 per cento dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

Titolo VI Regimi particolari di appalto ^(A)

Capo I Appalti nei settori speciali

Sezione I – Disposizioni applicabili e ambito

Art. 114 Norme applicabili e ambito soggettivo ^(B)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. L'articolo 49 si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell'Appendice 1 dell'Unione europea della AAP ^(C) e agli altri accordi internazionali a cui l'Unione europea è vincolata.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresì ai tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.⁽¹⁾

4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un'adeguata trasparenza.

~~5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui all'art. 6 in materia di joint venture:~~

- ~~a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;~~
- ~~b) la natura e il valore degli appalti considerati;~~
- ~~c) gli ulteriori elementi che la Commissione europea ritenga necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint venture, cui gli appalti sono aggiudicati, rispondono alle condizioni previste dal~~

(A) Il Comunicato del Presidente ANAC del 18 dicembre 2019 ha chiarito che: “gli obblighi di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità previsti per i settori ordinari e per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, si applicano anche ai Regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice medesimo, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici (settori speciali)”.

L'estensione, alle fattispecie elencate nella tabella illustrata nel comunicato medesimo, degli obblighi informativi già in essere per i settori ordinari, che prevedono la trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici anche delle schede successive all'aggiudicazione, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 con riferimento ai CIG aventi data di pubblicazione pari o successiva al 1° gennaio 2020.

(B) Con esclusivo riferimento alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, v. l'**art. 2-ter (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiano)** del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), come da ultimo modificato dall'art. 51, co. 1, lett. b-bis) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui: “Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie

previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato:

- a) fino al **31 dicembre 2021** **30 giugno 2023** le società del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo;
- b) fino al **31 dicembre 2021** **30 giugno 2023** è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, **anche** non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali”.

Per l'indicazione delle altre norme applicabili ai c.d. settori speciali cfr. anche i successivi articoli 122, 127, co. 1, 133 co. 1, 134 co. 2 e 141, commi 1, 4 e 5.

(C) Con riferimento all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) e al nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito, si rinvia alle note di cui al precedente art. 49.

regime di deroga.] ⁽²⁾

6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 158. ⁽³⁾

7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine «alimentazione» comprende la generazione, produzione nonché la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 121.

8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 78, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma abrogato dall'art. 78, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 78, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 115

Gas ed energia termica ^(A)

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, il presente capo si applica alle seguenti attività:

(A) Con specifico riferimento alla realizzazione di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, v. la disciplina di cui all'**art. 5 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti)**, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91 (a decorrere dal 16 luglio 2022), secondo cui:

“1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ferma restando l'intesa con la regione interessata, è rilasciata dal Commissario di cui al comma 1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.

3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non più funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risa-

namento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata “Zona falcata” di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la quale è individuato altresì il soggetto attuatore degli interventi di cui al presente comma.

4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2.

L'autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo, e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

L'autorizzazione include altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative.

L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria.

La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,

comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto nonché della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.

6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]* le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

7. Qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.

Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria.

L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli

articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.

10. In ogni caso, in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle relative procedure di affidamento:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni;

g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a cinque giorni.

In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;

h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.

11. Per le medesime finalità di cui al comma 10, è possibile altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli da 116 a 118;
b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 per cento del fatturato dell'ente aggiudicatore, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 116 Elettricità ^(A)

1. Per quanto riguarda l'elettricità, il presente capo si applica alle seguenti attività:

- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;
b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

2. L'alimentazione con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.

12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi 9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere di rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1 verifica l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio.

13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

(A) In argomento, v. anche l'**art. 27, co. 2-bis, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti)**, come integrato dall'art. 34-bis, co. 1, lett. a), del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), a mente del quale: "2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale di statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

- a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli 115, 117 e 118;
- b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 117**Acqua**

1. Ferme restando le esclusioni specifiche relative alle concessioni previste all'articolo 12, per quanto riguarda l'acqua, il presente capo si applica alle seguenti attività:

- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
- b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. Il presente capo si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attività:

- a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
- b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli articoli da 115 a 118;
- b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 118**Servizi di trasporto**

1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i), le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Art. 119**Porti e aeroporti**

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Art. 120**Servizi postali ^(A) LG16**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative alla prestazione di:

(A) In argomento, v. le **Linee guida n. 16 – “Linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”**, approvate con Delibera ANAC n. 118 del 13 aprile 2022 e Delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13 aprile 2022 (pubblicate in G.U.R.I. n. 103 del 4 maggio 2022). Attraverso dette Linee guida sono forniti criteri applicativi e indicazioni operative alle stazioni appaltanti in sede di applicazione delle norme

contrattuali in materia postale. Ciò al fine di orientare le S.A. impegnate nelle procedure di appalto, agevolare l'applicazione del quadro normativo di settore, garantire la conformità e l'uniformità delle attività amministrative alla vigente disciplina contrattuale pubblicistica ed alle disposizioni in materia postale.

Con **ordinanza n. 5327 del 26 aprile 2019, il TAR Lazio, Sez. III**, ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE i seguenti quesiti:

“1) se la società Poste Italiane s.p.a., in base alle caratteristiche in precedenza indicate, debba essere qualificata “organismo di diritto pubblico”, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);

2) se detta società sia tenuta a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica solo per l’aggiudicazione degli appalti, che siano direttamente riferibili all’attività propria dei settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, in applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole della parte II° del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale – e regole esclusivamente privatistiche – per l’attività contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla direttiva 2014/23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 (Cass. SS.UU. n. 4899 del 2018 cit. e, per l’ultima parte, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.);

4) se la medesima società, per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece – ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico – soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente – in via evolutiva rispetto all’originaria istituzione – attività prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, come desumibile dalla ricordata pronuncia n. C-393/06 del 10 aprile 2008 – Ing. Aigner, ostando ad una diversa lettura la direttiva 2014/24/UE, per contratti conclusi da Amministrazioni aggiudicatrici; il “considerando” n. 21 e l’art. 16 della citata direttiva 2014/23/UE, d’altra parte, pongono solo un parametro presuntivo, per escludere la natura di organismo di diritto pubblico per le imprese, che operino in condizioni normali di mercato, essendo comunque chiaro, in base al combinato disposto delle medesime disposizioni, il prioritario riferimento alla fase istitutiva dell’Ente, ove quest’ultimo sia destinato a soddisfare “esigenze di interesse generale” (nel caso di specie sussistenti e non ancora cessate);

5) se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività inerenti al settore speciale e attività diverse, il concetto di “strumentalità” – rispetto al servizio di specifico interesse pubblico – debba essere inteso in modo non restrittivo (come sinora ritenuto dalla giurisprudenza nazionale, in conformità alla ricordata pronuncia n. 16 del 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), ostando, a quest’ultimo riguardo, i principi di cui al “considerando” n. 16, nonché gli articoli 6 e 13 della direttiva 2014/25/UE, che richiamano – per l’individuazione della disciplina applicabile, il concetto di “destinazione” ad una delle attività, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. Deve essere chiarito, pertanto, se possano essere “destinate” al settore speciale di riferimento – anche con le modalità vincolistiche attenuate, proprie dei settori esclusi – tutte le attività funzionali al settore stesso, secondo le intenzioni della stazione appaltante (ivi compresi, pertanto, i contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la pulizia, gli arredi, nonché i servizi di portierato e di custodia degli uffici, o altre forme di utilizzo di questi ultimi, se intese come servizio per la clientela), restando effettivamente privatizzate solo le attività “estrane”, che il soggetto pubblico o privato può

esercitare liberamente in ambiti del tutto diversi, con disciplina esclusivamente riconducibile al codice civile e giurisdizione propria del giudice ordinario (di quest’ultimo tipo ad esempio, per quanto qui interessa, è certamente il servizio bancario svolto da Poste Italiane, ma non altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla fornitura e all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, se posti al servizio dell’intero ambito di attività del Gruppo, pur essendo particolarmente necessari appunto per l’attività bancaria). Non sembra peraltro inutile sottolineare lo “sbilanciamento”, indotto dall’interpretazione restrittiva attualmente prevalente, introducendosi nella gestione di settori assimilabili o contigui regole totalmente diverse, per l’affidamento di lavori o servizi: da una parte, le minuziose garanzie imposte dal Codice dei contratti per l’individuazione dell’altro contraente, dall’altra la piena autonomia negoziale dell’imprenditore, libero di operare contrattazioni in funzione esclusiva dei propri interessi economici, senza alcuna delle garanzie di trasparenza, richieste per i settori speciali e per quelli esclusi;

6) se infine l’indizione – con le forme di pubblicità previste a livello sia nazionale che comunitario – di una procedura di gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell’individuazione dell’area di destinazione dell’appalto, ovvero dell’attinenza di quest’ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme all’ampliata nozione di “strumentalità”, di cui al precedente quesito n. 5), ovvero – in via subordinata – se l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai sensi dell’art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che – pur non potendo incidere, di per sé, sul riparto di giurisdizione (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.) – rileva quanto meno ai fini risarcitori e delle spese di giudizio, poiché lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale”.

A seguito di tale rinvio pregiudiziale, la Cancelleria della Corte di giustizia ha sospeso ogni decisione fino alla pronuncia della sentenza nella causa **C-521/18** – successivamente intervenuta in data **28 ottobre 2020** – riferita a un altro precedente rinvio pregiudiziale, effettuato in relazione alla natura giuridica di Poste Italiane S.p.A. e Poste Tutela S.p.A., qualificate come imprese pubbliche, nonché sulle relative procedure di evidenza pubblica.

Successivamente, la **Corte di Giustizia UE, Sez. V**, ha trasmesso detta sentenza **28 ottobre 2020 n. C-521/18** al TAR Lazio, chiedendogli di precisare se alla luce della stessa intendesse mantenere in essere il rinvio pregiudiziale disposto con la citata ordinanza n. 5327/2019.

Con **sentenza 12 luglio 2021 n. 8256, il TAR Lazio, Sez. III**, ha ritenuto superfluo mantenere il rinvio pregiudiziale, potendo trovare applicazione nella fattispecie i criteri interpretativi declinati dal giudice europeo nella sentenza 28 ottobre 2020, C-521/18.

In particolare, il TAR Lazio ha osservato come: “Il giudice europeo, in primo luogo, ha ritenuto di non doversi soffermare sul profilo inerente alla natura giuridica della stazione appaltante, risultando non contestata tra le parti in causa la natura di “impresa pubblica” in relazione a Poste Italiane S.p.A.

a) servizi postali;

b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all'articolo 8 non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal comma 2, lettera b), del presente articolo.

2. Ai fini del presente codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*), si intende per:

a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sia quelli che ne sono esclusi;

c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

1) servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta;

2) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

La Corte ha poi evidenziato, richiamando la corrispondente previsione contenuta nella previgente direttiva 2004/17 sul relativo ambito di applicazione ratione materiae anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali resi al riguardo, che il perimetro applicativo della direttiva 2014/25/UE individuato dall'invocato articolo 13, paragrafo 1, non può intendersi come limitato alle sole attività di prestazione di servizi postali in quanto tali, includendo altresì le attività connesse alla prestazione di tali servizi.

La Corte è quindi passata ad esaminare la questione se possa ritenersi che servizi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale [*servizi di portierato, reception e presidio varchi per le sedi di Poste Italiane e di altre società del gruppo*] abbiano un nesso con l'attività svolta nel settore postale dall'ente aggiudicatore interessato.

Il giudice europeo ha osservato al riguardo che, conformemente al disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, della richiamata direttiva 2014/25/UE, non può attribuirsi rilievo a un nesso di qualsivoglia natura, occorrendo considerare che rientrano tra le attività relative alla prestazione di servizi postali – in linea con la menzionata disposizione posta dall'articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva – “tutte le attività che servono effettivamente all'esercizio dell'attività rientrante nel settore dei servizi postali consentendo la realizzazione in maniera adeguata di tale attività, tenuto conto delle sue normali condizioni di esercizio, ad esclusione delle attività esercitate per fini diversi dal perseguimento dell'attività settoriale di cui trattasi” (cfr. punto 43 della pronuncia della Corte), sottolineando altresì che “lo stesso vale per le attività che, avendo natura complementare e trasversale, potrebbero, in altre circostanze, servire all'esercizio di altre attività non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva vertente sui settori speciali” (cfr. punto 44).

Nella prospettiva delineata, la Corte di giustizia ha riconosciuto – in relazione ai servizi di portierato, reception e presidio varchi degli uffici oggetto di una procedura di affidamento indetta dal medesimo Ente – che “un appalto come quello di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerato aggiudicato per scopi diversi dal perseguimento dell'attività rientrante nel settore dei servizi postali, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2014/25, e presenta al contrario, tenuto conto delle considerazioni esposte al punto 43 della sentenza, un nesso con tale attività che ne giustifica l'assoggettamento al regime istituito da tale direttiva” (cfr. punto 46).

Al riguardo, la Corte ha evidenziato che nel caso sottoposto al suo esame “... è difficilmente ipotizzabile che dei servizi postali possano essere forniti in maniera adeguata in assenza di servizi di portierato, reception e presidio varchi degli uffici del prestatore interessato. Tale constatazione vale tanto per gli uffici aperti agli utenti dei servizi postali e che ricevono quindi il pubblico, quanto per gli uffici utilizzati per lo svolgimento di funzioni amministrative. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni, la prestazione di servizi postali comprende anche la gestione e la pianificazione di tali servizi” (cfr. punto 45).

La Corte di giustizia ha quindi concluso per l'applicabilità all'appalto in questione della direttiva 2014/25/UE “sia ratione personae sia ratione materiae”, atteso che “Poste Italiane riveste la qualità di impresa pubblica” e in quanto “i servizi di cui trattasi nel procedimento principale sono attività relative alla prestazione di servizi postali, che servono effettivamente al suo esercizio” (cfr. punto 47).

Sul punto il giudice europeo ha evidenziato che non consente di pervenire a diversa conclusione l'argomentazione prospettata dall'Ente affidante in merito alla circostanza che le attività di portierato e di vigilanza oggetto del bando di gara di cui trattasi sono prestate anche a favore di attività estranee dall'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2014/25 (quali i servizi di pagamento, di telefonia mobile, assicurativi o i servizi digitali), ritenendo sulla base delle informazioni fornite alla Corte – e salva verifica da parte del giudice del rinvio – che non possa considerarsi dimostrato che l'appalto di cui trattasi nel caso di specie fosse principalmente destinato ad attività non rientranti nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2014/25 (cfr. punti 48-51).

In conclusione, la Corte di giustizia ha dichiarato espressamente – pronunciandosi sulla terza e quinta questione proposta, con assorbimento degli ulteriori quesiti sottoposti – che “l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/25 dev'essere interpretato nel senso che si applica ad attività consistenti nella prestazione di servizi di portierato, reception e presidio varchi delle sedi dei prestatori di servizi postali, in quanto siffatte attività presentano un nesso con l'attività rientrante nel settore postale, nel senso che servono effettivamente all'esercizio di tale attività consentendone la realizzazione in maniera adeguata, tenuto conto delle sue normali condizioni di esercizio”.

Art. 121**Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

- a) estrazione di gas o di petrolio;
- b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

2. Rimangono escluse le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

*Sezione II – Procedure di scelta del contraente***Art. 122****Norme applicabili (A) (B)**

1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, gli enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, i seguenti articoli della parte II, titolo III, capi II e III: 60, salvo che la disposizione sull'avviso di preinformazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo; 61, commi 1 e 2, con la precisazione che il termine di 30 giorni ivi previsto può essere ridotto fino a quindici giorni, nonché commi 3 e 5; 64 con la precisazione che il termine di trenta giorni per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, può essere ridotto fino a quindici giorni, qualora sia stato pubblicato un avviso periodico indicativo e sia stato trasmesso un invito a confermare interesse; 65; 66; 67; 68; 69; 73 e 74. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli da 123 a 132.

Art. 123**Scelta delle procedure**

1. Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione. Gli enti aggiudicatori possono altresì ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, le procedure di affidamento di cui al presente capo, sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal presente codice.

3. La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

- a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 127 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
- b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 128 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;
- c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 129.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, conformemente all'articolo 131.

5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all'articolo 63, esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all'articolo 125.

(A) Sul punto, v. gli artt. 2, co. 2 e 8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), meglio riportati nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice.

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia in particolare al testo evidenziato nelle

note di cui agli artt. 29, 30, 32, 38, 60, 63, 79, 80, 84, 86, 97, 105, 106, 107, 163, 165, 204 e 213.

(B) Per l'indicazione delle altre norme applicabili ai c.d. settori speciali, v. anche il precedente articolo 114, commi 1, 6 e 8, nonché i successivi articoli 127, co. 1, 133 co. 1, 134 co. 2 e 141, commi 1, 4 e 5.

Art. 124

Procedura negoziata con previa indizione di gara ^(A)

1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

3. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'articolo 135.

4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato d'accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 125

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara **LG8**

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;^(B)

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi ~~[imprevisti e imprevedibili dall'ente aggiudicatore, [ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali]~~ i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore;⁽¹⁾

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati ~~[all'imprenditore]~~ all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto

^(A) Sul punto, v. gli **artt. 2, co. 2 e 8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, meglio riportati nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice.

^(B) Cfr. **Determinazione ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 - Linee guida n. 8 - "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili"**.

aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35 tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;⁽²⁾

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;⁽³⁾

[4] i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;⁽⁴⁾

[2] l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 79, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 79, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 79, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Lettera così sostituita dall'art. 79, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 126

Comunicazione delle specifiche tecniche

1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche ~~[regolarmente]~~ previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.⁽¹⁾

2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, o qualora gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono ai sensi dell'articolo 52, comma 7.

3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente agli articoli 68, comma 8, 69 e 82, commi 1 e 2.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 80, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 127

Pubblicità e avviso periodico indicativo ^(A)

1. Alla pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di cui alla presente sezione.

2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A sono pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. A tal fine gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato nell'allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione C.

3. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

^(A) Per l'indicazione delle altre norme applicabili ai c.d. settori speciali cfr. anche i precedenti articoli 114 (commi

1, 6 e 8) e 122, nonché i successivi articoli, 133 co. 1, 134 co. 2 e 141, commi 1, 4 e 5.

- b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
- c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A, le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione B;
- d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse.

4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall'avviso può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b) può coprire un periodo di due anni.

Art. 128

Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, parte II, lettera H, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

2. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

3. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di [validità] efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari: ⁽¹⁾

a) se il periodo di efficacia viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;

b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129.

281

⁽¹⁾ Parola così sostituita dall'art. 81, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 129

Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XIV, parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 130.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, lettera G ed è pubblicato conformemente all'articolo 130. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5.

3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:

a) all'indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 125;

b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.

4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XIV, parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.

Art. 130

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 127 a 129 contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte II, lettere A, B, D, G e H e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche sono redatti conformemente a quelli redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni

dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. ^(A)

2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalità di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 127, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nonché degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 123, comma 3, lettera b), continuino a essere pubblicati:

a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso periodico indicativo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all'articolo 129, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione: per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;

c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validità.

5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.

6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato V.

7. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 73.

Art. 131

Inviti ai candidati

1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità gli enti aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.⁽¹⁾

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV, parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo.

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

⁽¹⁾ Segno di interpunzione inserito dall'art. 82, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) I formulari associati alle ultime direttive UE sono destinati a essere utilizzati unicamente per via elettronica, tramite l'applicazione **eNotices** disponibile on-line. In argomento v. anche il **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre**

2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici, come modificato dal successivo **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione del 24 novembre 2022**.

Art. 132

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione ai candidati e agli offerenti

1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 e ai seguenti commi.
2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione.
3. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui agli articoli 134 e 136.
4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui agli articoli 134 e 136. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

Sezione III – Selezione dei partecipanti e delle offerte e relazioni uniche

Art. 133

Principi generali per la selezione dei partecipanti ^(A)

1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.
2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:
 - a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;
 - b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136;
 - c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 135 il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b).
3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:
 - a) qualificano gli operatori economici conformemente all'articolo 134;
 - b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l'innovazione.
4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori:
 - a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
 - b) non esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.
5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all'articolo 81, ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalità di cui all'articolo 85, comma 5.
6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97.
7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30.
8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera

(A) Per l'indicazione delle altre norme applicabili ai c.d. settori speciali cfr. anche i precedenti articoli 114 (commi

1, 6 e 8), 122 e 127, co. 1, nonché i successivi articoli, 134 co. 2 e 141, commi 1, 4 e 5.

imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.⁽¹⁾ **(A)**

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 83, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato anche dall'art. 1, co. 1, lett. bb), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

Art. 134

Sistemi di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema di cui al comma 1 può comprendere vari stadi di qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinando le modalità di iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema. Quando tali

(A) Cfr. l'art. 1, co. 3, del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri"), nella versione novellata dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui: "fino al ~~31 dicembre 2021~~ **30 giugno 2023** si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali".

In argomento, v. la **Delibera ANAC n. 588 del 13 dicembre 2022**, secondo cui: "l'inversione procedimentale riguarda esclusivamente la verifica dell'idoneità dei concorrenti, ossia l'accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati nel DGUE. Tale meccanismo non si estende, quindi, alle verifiche che hanno ad oggetto informazioni e documenti diversi da quelli presentati a comprova dei requisiti di partecipazione, quali, ad esempio, il PASSOE, l'identità e la composizione dei concorrenti, il pagamento del contributo in favore dell'Autorità. Pertanto, tali verifiche possono essere svolte preliminarmente rispetto all'esame delle offerte, anche nel caso di ricorso all'inversione procedimentale. Nell'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale occorre cercare il giusto temperamento tra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità delle medesime procedure. Pertanto, il ricorso all'inversione procedimentale, suggerisce l'ANAC, dovrebbe essere limitato ai casi in cui ciò sia effettivamente utile a velocizzare le operazioni di gara, e, quindi, quando partecipino alla gara un numero minimo di concorrenti da indicare preventivamente nel bando oppure quando è adottato il criterio del prezzo più basso. Sulla base delle precedenti considerazioni, appare opportuno, per quanto possibile, evitare scelte che, anziché perseguire gli obiettivi prefissati di celerità e snellimento delle procedure diano luogo ad effetti opposti di rallentamento e inutile appesantimento. A tal fine, si evidenzia, ad esempio, che la semplice operazione preventiva di identificazione dei concorrenti consente di verificare l'eventuale imputabilità di più offerte al medesimo centro decisionale oppure la violazione del divieto, per il consorzio e la consorziata, di partecipare alla medesima gara o di ulteriori divieti eventualmente previsti nel bando di gara (quali il divieto di partecipazione in forme diverse ai diversi lotti o il divieto di partecipazione a più lotti). Inoltre, detta informazione consente di abbinare i

concorrenti ai relativi PASSOE, di compilare la graduatoria sul sistema FVOE e di comunicare, tramite le apposite schede SIMOG, i nominativi dei concorrenti, con evidenti benefici in termini di trasparenza. Altre verifiche che non attengono ai requisiti di partecipazione e, quindi, non sono oggetto di inversione procedimentale potrebbero riguardare, ad esempio, l'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'Autorità, la presenza della garanzia provvisoria ex articolo 93 del codice dei contratti pubblici e l'eventuale impegno al rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o patti di integrità. Per quanto esposto, si ritiene che l'istante, anche nel caso di ricorso all'inversione procedimentale possa procedere preliminarmente alle verifiche che non attengono direttamente alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione, quali quelle suindicate. Si evidenzia che, nel caso in cui la documentazione oggetto della verifica preliminare risulti assente o assolutamente inidonea, il concorrente dovrà essere escluso. Se, invece, il vizio riscontrato è sanabile mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante potrà procedere all'esame dell'offerta economica e dell'offerta tecnica e rinviare il soccorso istruttorio all'esito dello stesso, in modo da inviare una sola richiesta per ciascun concorrente, avente ad oggetto tutte le integrazioni documentali che dovessero rendersi necessarie".

In giurisprudenza, per la legittima applicazione dell'inversione procedimentale nelle procedure in cui è prevista la valutazione con il metodo del c.d. confronto a coppie, v. **TAR Lazio – Roma, Sez. II, 7 novembre 2022 n. 14511**.

In argomento, v. anche il **Parere MIT rilasciato sul quesito n. 1506 del 16 settembre 2022**, secondo cui: "come indicato dal Bando-Tipo ANAC n.1/2021 aggiornato da ultimo con Delibera del 20 luglio 2022, in caso di inversione procedimentale la S.A. dovrà procedere alla verifica della documentazione amministrativa del soggetto primo in graduatoria, mentre potrà valutare la possibilità di procedere alla verifica anche del secondo concorrente e di sottoporre un certo numero di concorrenti per sottoporli a verifica della documentazione amministrativa. Facoltà che dovrà essere espressamente prevista nella documentazione di gara. Infine, si evidenzia che, come indicato nella nota illustrativa al Bando-Tipo, la verifica della documentazione amministrativa anche di altri concorrenti presenti in graduatoria oltre al primo graduato permette alla S.A., nell'ipotesi di esclusione del primo in graduatoria, di proseguire l'iter di aggiudicazione".

criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli 68, 69 e 82. ^(A) Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi disponibili, a richiesta, e comunicati agli operatori economici interessati. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 136.

6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori osservano:

a) l'articolo 128, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;

b) l'articolo 132, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione.

7. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

8. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all'aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione già ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.

Art. 135

Criteri di selezione qualitativa e avvalimento

1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.

2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano all'ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

3. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 89.

Art. 136

Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione

1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione ~~[possono includere]~~ includono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo.⁽¹⁾

2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 83 alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto articolo.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2, si applicano gli articoli 85, 86, 87 e 88.⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 84, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 84, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

^(A) Per l'indicazione delle altre norme applicabili ai c.d. settori speciali cfr. anche i precedenti articoli 114 (commi

1, 6 e 8), 122, 127, co. 1, e 133 co. 1, nonché il successivo articolo 141, commi 1, 4 e 5.

Art. 137**Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi**

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l'Unione europea ⁽¹⁾ non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali Paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.⁽²⁾

3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 95, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del presente comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio del presente codice.

⁽¹⁾ Parola così sostituita dall'art. 85, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 85, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 138**Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture**

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 212 informa, su segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Commissione europea di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato X.

2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.

Art. 139**Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ^(A)**

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal presente codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni

(A) In argomento, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 5 aprile 2022**, recante: “Indicazioni in merito alla redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 99 e 139 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, ove sono illustrate indicazioni operative per lo svolgimento degli adempimenti prescritti dalla norma, quali condizioni abilitanti per l'accesso ai fondi comunitari.

Da ultimo, v. anche la **Delibera ANAC n. 183 del 5 aprile 2022**, recante: “Chiarimenti concernenti la redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 99 e 139 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e modifiche delle Delibere del Consiglio n. 1386 del 21 dicembre 2016 e n. 861 del 2 ottobre 2019”. Nell'ottica di una semplificazione degli oneri in capo alle S.A. e agli enti aggiudicatori,

l'ANAC suggerisce, tra l'altro, di far confluire le informazioni ulteriori richieste dagli articoli 99 e 139 del codice all'interno dell'avviso di aggiudicazione. Viceversa, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni ex art. 1, co. 32, della L. n. 190/2012, non può sostituire l'obbligo di pubblicazione delle relazioni uniche di cui al presente codice. A far data dal 25 ottobre 2023, le informazioni sugli affidamenti sopra soglia, comprese quelle contenute nelle relazioni uniche, dovranno essere veicolate all'interno degli appositi modelli di formulari allegati al Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»). Sulla base di quanto esposto, l'Autorità non metterà a disposizione né pubblicherà alcun modello di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione.

sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

- a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
- b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo 125;
- c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice in virtù delle deroghe ivi previste;
- d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.

2. Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 129 o dell'articolo 140, comma 3, contiene le informazioni richieste al presente comma, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.

3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212, per l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.

Sezione IV – Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione

Art. 140

Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali ⁽¹⁾ (A) LG12/LG16/LG17

287

1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX ^(B) sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo **e fermo restando quanto previsto**

(A) Sul punto, v. anche l'**art. 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "cura Italia")**, conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020, secondo cui:

"1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, (...) sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989. (...)

4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

(B) Con riferimento all'affidamento dei servizi legali cfr. la **Delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018, Linee Guida n. 12**, recante **"Affidamento dei servizi legali"**, in vigore dal 28 dicembre 2018.

Con riferimento ai servizi postali, v. l'art. 120 del codice nonché le **Linee Guida n. 16 – "Linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali"**, approvate con **Delibera ANAC n. 118 del 13 aprile 2022** e **Delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13 aprile 2022** (pubblicate in G.U.R.I. n. 103 del 4 maggio 2022).

Con riferimento all'affidamento dei servizi sociali cfr. la **Delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, Linee Guida n. 17**, recante **"Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali"**, in vigore dal 27 agosto 2022.

dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ^(A) Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-*octies*, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-*bis*, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

- a) mediante un avviso di gara;
- b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
- c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.⁽²⁾

2. Il comma 1 non si applica allorché una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 130.⁽³⁾

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 86, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 86, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 8, co. 5, lett. c-bis), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽³⁾ Parola inserita dall'art. 86, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 141

Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali ⁽¹⁾ **(B)**

1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.⁽²⁾

2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.

3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.⁽³⁾

4. L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo periodo.

5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Rubrica così modificata dall'art. 87, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 87, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. c-bis) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽³⁾ Parola inserita dall'art. 87, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Segno di interpunzione aggiunto dall'art. 87, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) Per l'indicazione delle disposizioni contenute nel Titolo VII del c.d. codice del Terzo settore, si rinvia alla nota di cui al precedente art. 30, co. 8.

(B) Per l'indicazione delle altre norme applicabili ai c.d. settori speciali cfr. anche i precedenti articoli 114 (commi 1, 6 e 8), 122, 127, co. 1, e 133 co. 1, e 134, co. 2.

Capo II

Appalti ~~nei~~ di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari ⁽¹⁾ **(A)**

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 88, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 142

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi **LG12/LG16/LG17**

1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui ~~al presente Capo~~ all'allegato IX **(B)** rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità: ⁽¹⁾

- a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72;
- b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I. L'avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.

2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63.

3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui ~~all'articolo 140~~ all'allegato IX rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. ⁽²⁾

4. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. ⁽³⁾ **(C)**

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 72.

(A) In materia, cfr. il **Comunicato ANAC del 14 settembre 2016** - "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in materia di affidamento di servizi sociali", nonché il **Comunicato ANAC del 21 novembre 2018** - "Chiarimenti in merito alle modalità di acquisizione del CIG nelle procedure di co-progettazione dei servizi sociali di cui all'allegato IX del codice dei contratti pubblici".

In argomento, v. anche il **Vademecum** intitolato "L'Affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti Pubblici e Codice del Terzo Settore", seconda edizione, realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANCI, con la collaborazione delle Fondazioni Cittalia e IFEL. Il Vademecum è disponibile al seguente link: <https://www.anci.it/coprogetta/>

(B) Si tratta in particolare di:

- Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; **LG17**
- Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura;
- Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (tali servizi non rientrano nell'ambito di applicazione del codice se organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale);
- Servizi di prestazioni sociali;
- Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative;
- Servizi religiosi;
- Servizi alberghieri e di ristorazione;
- Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, co. 1, lett. d); **LG12**
- Altri servizi amministrativi e delle P.A.;
- Servizi della P.A. forniti alla collettività;

- Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, co. 1, lett. h);
- Servizi investigativi e di sicurezza;
- Servizi internazionali;
- Servizi postali; **LG16**
- Servizi di rigenerazione pneumatici;
- Servizi di lavorazione del ferro.

Con riferimento all'affidamento dei servizi legali cfr. la **Delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018, Linee Guida n. 12**, recante "Affidamento dei servizi legali", in vigore dal 28 dicembre 2018.

Con riferimento ai servizi postali, v. le **Linee Guida n. 16 - "Linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali"**, approvate con Delibera ANAC n. 118 del 13 aprile 2022 e Delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13 aprile 2022 (pubblicate in G.U.R.I. n. 103 del 4 maggio 2022).

Con riferimento ai servizi sociali, v. le **Linee Guida n. 17 - "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali"**, approvate con Delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, in vigore dal 27 agosto 2022.

(C) I formulari associati alle ultime direttive UE sono destinati a essere utilizzati unicamente per via elettronica, tramite l'applicazione **eNotices** disponibile presso il seguente link: <http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=it>.

In argomento v. anche il **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019**, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici, come modificato dal successivo **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione del 24 novembre 2022**.

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.⁽⁴⁾ **(A)**

5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.⁽⁴⁾

5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 (*Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*), le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.⁽⁴⁾

5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 (*Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza*) sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.⁽⁴⁾

5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 (*Accordi quadro - Sistemi dinamici di acquisizione - Aste elettroniche - Cataloghi elettronici - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione*) e da 60 a 65.⁽⁴⁾ (*Procedura aperta - Procedura ristretta - Procedura competitiva con negoziazione - Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Dialogo competitivo - Partenariato per l'innovazione*)

5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, (*Specifiche tecniche - Etichettature - Inviti ai candidati - Fissazione di termini - Motivi di esclusione - Criteri di selezione e soccorso istruttorio - Criteri di aggiudicazione dell'appalto*) adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.⁽⁴⁾

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.⁽⁴⁾ (*Contratti sotto soglia*)

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 88, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 88, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 88, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 88, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 143

Appalti riservati per determinati servizi **LG17**

1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'allegato [XIV] IX **(B)**, identificati con i codici CPV 75121000-0 (*Servizi amministrativi nel settore dell'istruzione*), 75122000-7 (*Servizi amministrativi in campo sanitario*), 75123000-4 (*Servizi amministrativi per l'edilizia*), 79622000-0 (*Servizi di fornitura di personale domestico*), 79624000-4 (*Servizi di fornitura di personale infermieristico*), 79625000-1 (*Servizi di fornitura di personale medico*), 80110000-8 (*Servizi di istruzione prescolastica*), 80300000-7 (*Servizi di istruzione superiore*), 80420000-4 (*Servizi di e-learning*), 80430000-7 (*Servizi di istruzione universitaria per adulti*), 80511000-9 (*Servizi di formazione dei dipendenti*), 80520000-5 (*Attrezzature per la formazione*), 80590000-6 (*Servizi di tutorato*), da 85000000-9 a 85323000-9 (*Servizi sanitari e di assistenza sociale - Servizi sanitari - Servizi ospedalieri e affini - Servizi ospedalieri - Servizi ospedalieri di chirurgia - Servizi medici ospedalieri - Servizi ospedalieri di ginecologia - Servizi di fecondazione artificiale - Servizi ospedalieri di ostetricia - Servizi ospedalieri di rieducazione - Servizi ospedalieri di assistenza psichiatrica - Servizi ortotici - Servizi di ossigenoterapia - Servizi di patologia - Servizi di analisi del sangue - Servizi di analisi batteriologica - Servizi di dialisi ospedaliera - Servizi di assistenza ospedaliera - Servizi di fornitura di biancheria ospedaliera - Servizi di cure ambulatoriali - Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini - Servizi di assistenza medica ambulatoriale - Servizi di medici generici - Servizi medici specialistici - Servizi ginecologici o ostetrici - Servizi specialistici di nefrologia o del sistema nervoso - Servizi cardiologici o servizi specialistici polmonari - Servizi cardiologici - Servizi specialistici polmonari - Servizi otorinolaringoiatrici o audiologici - Servizi gastroenterologi e geriatri - Servizi gastroenterologi - Servizi geriatri - Servizi psichiatrici o psicologici - Servizi di istituti per persone con disturbi psicologici - Servizi oftalmologici, dermatologici o ortopedici - Servizi oftalmologici - Servizi dermatologici - Servizi ortopedici - Servizi pediatrici o urologici - Servizi pediatrici - Servizi urologici - Servizi*)

(A) In argomento, v. le **Linee guida n. 17 - "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali"**, approvate

con Delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, in vigore dal 27 agosto 2022.

(B) *Idem.*

chirurgici specialistici - Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini - Servizi di gabinetti odontoiatrici - Servizi di ortodonzia - Servizi di chirurgia ortodontica - Vari servizi sanitari - Servizi prestati da personale medico - Servizi prestati da ostetriche - Servizi prestati da personale infermieristico - Servizi di cure mediche a domicilio - Servizi di dialisi a domicilio - Servizi di consulenza prestati da personale infermieristico - Servizi prestati da personale paramedico - Servizi di fisioterapia - Servizi di cure omeopatiche - Servizi igienici - Consegna a domicilio di prodotti per incontinenti - Servizi di ambulanza - Servizi di case di cura - Servizi infermieristici di case di cura - Servizi prestati da laboratori medici - Servizi prestati da banche di sangue - Servizi prestati da banche di sperma - Servizi prestati da banche di organi per trapianti - Servizi sanitari nelle imprese - Servizi di analisi mediche - Servizi farmaceutici - Servizi di imaging medicale - Servizi ottici - Servizi di agopuntura e di chiropratica - Servizi di agopuntura - Servizi di chiropratica - Servizi veterinari - Servizi veterinari a domicilio - Servizi di assistenza sociale e servizi affini - Servizi di assistenza sociale - Servizi di assistenza sociale con alloggio - Servizi di assistenza sociale per persone anziane - Servizi di assistenza sociale per disabili - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani - Servizi di assistenza sociale senza alloggio - Servizi di centri diurni - Servizi forniti da centri diurni per bambini - Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili - Consegna a domicilio di prodotti alimentari - Servizi di orientamento e consulenza - Servizi di orientamento - Servizi di consulenza - Servizi di pianificazione familiare - Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali - Servizi di riabilitazione - Servizi di reinserimento professionale - Servizi sociali - Servizi sociali amministrativi - Programma di azione municipale - Servizi sanitari municipali), 92500000-6 (Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali), 92600000-7 (Servizi sportivi), 98133000-4 (Servizi prestati da organizzazioni associative di carattere sociale), 98133110-8.⁽¹⁾ (Servizi prestati da associazioni giovanili) ^(A)

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
- b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
- c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
- d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.

3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.

4. Il bando è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 89, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 144 **Servizi di ristorazione ^(B) DM**

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95,

(A) Per la descrizione dei singoli CPV si rinvia al Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, recante modifica del Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV.

(B) In materia di buoni pasto, v. l'**art. 5 della L. 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza)**, secondo cui, a decorrere dal 7 luglio 2019:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte della Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, la Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, la Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate dalla Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, la Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entità del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.

3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero

comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice ^(A) e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater* ^(B) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, ^(C) della legge 18 agosto 2015, n. 141. (*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*)

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18. ^(D)

3. L'attività di emissione di buoni pasto, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquanta mila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione

dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati».

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma 5 del presente articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo».

(A) Cfr. in particolare il **D.M. 10 marzo 2020**, recante **“Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”**, che ha abrogato il precedente D.M. 25 luglio 2011.

(B) A mente del quale: “(...) nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia”.

(C) A mente del quale: “Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 1, quarto periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale”.

(D) Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto. A tal proposito, nel gennaio 2020, il Ministero della Salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Ufficio 5, ha elaborato le nuove **“Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione, ospedaliera, assistenziale e scolastica”**, già approvate dalla Commissione salute delle regioni. Il documento è disponibile presso il seguente link: http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5559931.pdf

redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. ^(A)

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività di cui al comma 3 se e a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono **individuare le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonché** gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. ^(B) I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati. ⁽²⁾

6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa ^(C) avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto ~~[in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti]~~; ⁽¹⁾

b) la rete degli esercizi da convenzionare;

c) ~~[lo sconto incondizionato verso gli esercenti]~~ **lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;** ⁽⁴⁾

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;

e) il progetto tecnico.

6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. ⁽³⁾

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

(A) Art. 2409-bis c.c. - Revisione legale dei conti.

"1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro".

(B) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, cfr. il **D.M. 7 giugno 2017 n. 122 - "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa"**, in vigore dal 9 settembre 2017.

(C) In argomento, v. l'**art. 26-bis (Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa)** del **D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91**, successivamente modificato dall'art. 3, co. 5, del **D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14)**, secondo cui:

"1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto **[16 luglio 2022]** nonché,

in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto **[16 luglio 2022]**, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, **fino [al 31 dicembre 2022] alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 [ovvero il futuro nuovo codice dei contratti pubblici] e comunque non oltre il 30 giugno 2023**, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono soppresse;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti".

⁽¹⁾ Lettera sostituita dall'art. 90, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificata dall'art. 26-bis del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91, a decorrere dal 16 luglio 2022.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 5, co. 5, L. 19 giugno 2019, n. 56, a decorrere dal 7 luglio 2019 (c.d. legge concretezza) e, successivamente, così modificato dall'art. 40-bis del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 40-bis del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽⁴⁾ Lettera sostituita dall'art. 26-bis del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91, a decorrere dal 16 luglio 2022.

Capo III

Appalti nel settore dei beni culturali ^(A)

Art. 145

Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.

Art. 146

Qualificazione **DM**

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis (*Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali*) ^(B) e 29 (*Conservazione*) ^(C) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente

294

(A) L'art. 8, co. 7-bis del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha apportato le seguenti modificazioni agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 115

Forme di gestione

"1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. (...)

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari ~~delle attività di valorizzazione~~ **ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi.**

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, **ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.**

(...)"

Art. 117

Servizi per il pubblico

"1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. (...)

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. **Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.** (...)"

(B) A mente del quale gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

(C) A mente del quale: "1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. ^(A) Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.

3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice. ^(B)

4. ~~[Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice]~~ **Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies**, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. ~~[Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19.]~~ **Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.** ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. aa), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 147

Livelli e contenuti della progettazione DM

1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono altresì stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.

2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi della normativa vigente. ^(C)

3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. (...)

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. (...).

^(A) Con sentenza 17 marzo 2022 n. 1950, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha osservato che nei contratti in materia di beni culturali i consorzi stabili non possono qualificarsi con il meccanismo del cumulo alla rinfusa, essendo necessario che le imprese indicate come esecutrici siano autonomamente qualificate ad eseguire i lavori.

^(B) Con sentenza n. 91 dell'11 aprile 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 105 e 146 del codice dei contratti pubblici nella parte in cui, oltre a prevedere un divieto di avvalimento, non prevedono anche un divieto di subappalto (c.d. qualificatorio o necessario) nel settore dei beni culturali rispetto alle norme parametro di cui agli articoli 3 e 9 Cost.

^(C) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 - "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", in vigore dall'11 novembre 2017.

fattibilità comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.

4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) *(le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico)* del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati, di regola, sulla base di un progetto esecutivo.⁽¹⁾

5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, può prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.

6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis *(Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali)* ^(A) del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. ^(B)

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 91, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 148

Affidamento dei contratti **DM**

1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ^(C) e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui

^(A) A mente del quale gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

^(B) Per la corretta interpretazione di tale norma, che riproduce quanto previsto anche dall'art. 22, co. 2, del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, v. il **parere formulato dall'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali in data 19 settembre 2018** (prot. 0022280), secondo cui, nell'ambito di interventi su beni culturali, il restauratore può assumere il ruolo di direttore dei lavori oltre a quello

di supporto tecnico del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale. Il parere è disponibile presso il seguente link: <http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Parere%20del%2019%20settembre%202018-imported-83763.pdf>

^(C) A mente del quale:

“1. (...) sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) “museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) “biblioteca”, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, mate-

all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori.

4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l'articolo 28.

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo. Per i lavori di cui al presente capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, ^(A) può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.⁽¹⁾

7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4. ^(B)

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 92, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 149

Varianti

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 150

Collaudo

1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

riali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla presenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale".

^(A) A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. "sblocca cantieri", il riferimento alla deroga all'art. 95, co. 4, non sembra più pertinente. Trattandosi di norma speciale dettata a tutela dei beni culturali, si ritiene che la stessa deroga al disposto dell'attuale art. 36, co. 9-bis, laddove quest'ultimo concede massima libertà di scelta del criterio di aggiudicazione per i lavori d'importo sotto soglia. Diversamente, laddove non trovi applicazione il principio "*lex specialis derogat lex generali*", dovrebbe applicarsi il principio della successione delle norme nel tempo "*lex posterior derogat legi priori*", per effetto del quale il comma in commento sarebbe inefficace a seguito della citata novella legislativa.

^(B) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il **D.M. 22 agosto 2017, n. 154 - "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42"**, in vigore dall'11 novembre 2017.

2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche. ^(A)

Art. 151

Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato.

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. ^(B)

2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, **[il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può] lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,** attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. ^(C) **Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.** ^{(1) (D)}

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. c-ter) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Capo IV

Concorsi di progettazione e di idee

Art. 152

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica:

- a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
- b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Il presente capo non si applica:

- a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 161;

^(A) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 - "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", in vigore dall'11 novembre 2017.

^(B) Si rinvia alla nota di cui al precedente art. 148, co. 3.

^(C) In argomento, v. anche il **Quaderno operativo ANCI**, dedicato ai "Partenariati fra enti locali ed enti del Terzo settore - Istruzione tecniche, Linee guida, Note e Modulistica" (ed. marzo 2023), che si propone di offrire un contributo a Comuni e Città metropolitane per la predisposizione degli atti dei procedimenti per l'attuazione dei partenariati fra enti locali ed enti del Terzo Settore, alla luce

sia della disciplina di settore, sia della disciplina speciale prevista in materia di PNRR. Al Quaderno sono inoltre allegati gli schemi degli atti delle procedure finalizzate ad attivare partenariati sociali e speciali con ETS, ai sensi del CTS ovvero del Codice dei contratti.

^(D) Secondo cui: "Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2 **[beni in consegna al Ministero]**, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene".

b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.⁽¹⁾

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. ~~[Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione.]~~ Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l) al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo [24] 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 93, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 93, co. 1, lett. b), nn. 1, 2 e 3, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 153 **Bandi e avvisi**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, ^(A) e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72 e 73.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 94, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) I formulari associati alle ultime direttive UE sono destinati a essere utilizzati unicamente per via elettronica, tramite l'applicazione eNotices disponibile al seguente link: <http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?Language=it>.

In argomento v. anche il **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre**

2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici, come modificato dal successivo **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione del 24 novembre 2022**.

Art. 154**Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti**

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della parte II e del presente capo.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

- a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;
- b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, ~~[comma 5]~~ comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti.⁽¹⁾ **(A)**

4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto ~~[la presentazione]~~ l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.⁽²⁾

5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 95, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 95, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 155**Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione**

1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:

- a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
- b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
- c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
- d) assume le decisioni anche a maggioranza;
- e) redige i verbali delle singole riunioni;
- f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
- g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Art. 156**Concorso di idee**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

(A) In particolare, cfr. il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 - "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e indivi-

duazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee", in vigore dal 28 febbraio 2017, fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto ~~[definitivo]~~ di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 157

Altri incarichi di progettazione e connessi ^(A) LG1

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla parte II, titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.⁽¹⁾

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati ~~[con procedura aperta o ristretta ai~~

(A) Cfr. anche la Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - **Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e**

all'ingegneria", aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in vigore dal 7 aprile 2018) e successivamente integrata con **delibere n. 417 del 15 maggio 2019 e n. 290 del 1° aprile 2020.**

sensi degli articoli 60 e 61] secondo le modalità di cui alla parte II, titoli III e IV del presente codice.⁽²⁾ (A)

3. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 97, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 97, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 97, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Capo V Servizi ricerca e sviluppo

Art. 158 Servizi di ricerca e sviluppo

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
- b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore. (B)

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente codice, agli appalti pubblici pre-commerciali, (C) destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già

(A) Per la temporanea deroga introdotta alle presenti disposizioni dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, v. il relativo art. 1 (Procedura per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia), meglio riportato alla nota di cui al precedente art. 36.

Per l'esecuzione degli **interventi di edilizia scolastica**, in deroga a quanto previsto dalla presente norma, v. l'art. 1, co. 259, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. **legge di bilancio 2020**), secondo cui: "Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'art. 36, co. 2, lett. b), fino alle soglie previste dall'art. 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi".

Per le ulteriori misure di semplificazione previste in materia di edilizia scolastica a seguito dell'emergenza COVID-19, v. anche la prima nota di cui all'articolo 32.

Per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000, cfr. anche la **Delibera ANAC n. 723 del 31 luglio 2018, "Bando-tipo n. 3 - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"**, in vigore dal 26 agosto 2018. A tal proposito, cfr. anche i **chiarimenti n. 1 e n. 2**

sulla clausola del punto 7.4 del Bando-tipo n. 3 relativi il primo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta, il secondo al possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria, entrambi pubblicati sul sito dell'ANAC il 19 novembre 2018 e riportati per intero alla nota di cui al precedente art. 71 ult. cpv.

(B) In argomento, v. la **Deliberazione ANAC n. 58 del 30 gennaio 2019**, secondo cui: "la deroga alla normativa di evidenza pubblica ricorre tutte le volte in cui l'affidamento dei servizi di ricerca sia disposto non nell'interesse esclusivo dell'amministrazione appaltante, per la soddisfazione di fini particolari di quest'ultima, ma anche per l'accrescimento delle conoscenze scientifiche in una data materia, ossia per il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità e, più in particolare, con quello di favorire e promuovere la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell'art. 163 del Trattato CE". Dunque, prosegue l'ANAC, "la deroga all'evidenza pubblica è prevista e consentita esclusivamente (...) ove non ricorrano entrambe le condizioni previste nel richiamato art. 158 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando – come sottolineato dall'Autorità – il rispetto anche in tale caso dei principi sanciti dal citato art. 4 del Codice".

(C) A tal proposito, v. anche il focus sull'appalto pre-commerciale (a pag. 156) del **"Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021"** redatto dall'AgID e reperibile presso il seguente link: <https://pianotriennale-ict.italia.it/>. Nell'agosto 2020, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha pubblicato il nuovo **Piano Triennale 2020-2022**, disponibile presso il seguente link: <https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2020-2022/index.html>

disponibili sul mercato.

Capo VI Appalti e procedure in specifici settori

Sezione I – Difesa e sicurezza

Art. 159 Difesa e sicurezza ^(A)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1, ~~[comma 4]~~ comma 6, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.⁽¹⁾

2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*), si applica la parte III del presente codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del citato decreto legislativo.^(B)

3. In deroga all'articolo 31 ~~[limitatamente agli appalti pubblici di lavori]~~ l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.⁽²⁾

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20.

4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del presente codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.⁽³⁾

5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

(A) In argomento, v. l'art. 8, co. 11, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, il quale, all'art. 4 del D.Lgs. 15 novembre 2011 n. 208, ha sostituito il testo del comma 1 con il seguente: "Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [17 luglio 2020], su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed

e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto".

(B) A norma dell'art. 26, co. 12-bis, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91 (a decorrere dal 16 luglio 2022), ai contratti pubblici in questione si applicano, per quanto compatibili, anche le disposizioni di cui al citato art. 26 del D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto aiuti), meglio riportate nell'ultima nota di cui all'art. 216, co. 27-ter, del presente codice, stabilite dal legislatore per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 98, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 98, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 47-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dal 30 giugno 2019.

Art. 160

Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente codice nonché appalti disciplinati dall'articolo 346 TFUE (*Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*) o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*), si applicano le seguenti disposizioni.

2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.

3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata.

4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:

a) se una parte dell'appalto o della concessione è disciplinata dall'articolo 346 TFUE, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto né il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;

b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.

5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE ^(A); altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

Art. 161

Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza*), qualora essi siano disciplinati da:

a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale conclusi in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;

b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;

c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale nel caso di appalti;

d) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformità di tali norme.

Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti, sono comunicati alla Commissione.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso

(A) Art. 346 (ex articolo 296 del TCE). "1. Le disposizioni dei trattati non ostante alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al

commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)".

di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili.

Art. 162 Contratti secretati ^(A) **D.CdC**

1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
 - a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
 - b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ^(B) o amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*), ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, ^(C) esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

305

Art. 163 Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile ^(D)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del

(A) A norma dell'art. 2, co. 6, ult. periodo, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, il ricorso ai contratti secretati di cui all'art. 162 del D.Lgs. n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione. Sul punto si rinvia alla prima nota dell'art. 59 del presente codice.

(B) In argomento, v. ad esempio il d.P.C.M. 1° settembre 2022 n. 166, pubblicato in G.U. n. 258 del 4 novembre 2022, "Regolamento recante le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico", in vigore dal 19 novembre 2022.

In argomento, v. anche la **Delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022**, con cui l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento della **Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011**, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136", disponibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/164664/Linee+guida+sulla+tracciabilita+dei+flussi+finanziari+-+del.+n.371+-+27.07.2022.pdf/85e82fbc-2b2a-9720-e4a0-b3c2df047fcc?t=1659602179613>

Tale ultimo aggiornamento è successivo alla sentenza del **TAR Lazio - Roma, Sez. I, 7 marzo 2022 n. 2606**, con cui il G.A. aveva annullato per vizio di incompetenza il **Comunicato del presidente ANAC del 16 ottobre 2019**, recante: "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione

del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici".

(C) Per la costituzione dell'ufficio di cui al presente comma cfr. la **delibera della Corte dei conti 8 giugno 2016, n. 1/DEL/2016**.

(D) Sul punto, v. anche l'art. 5-*quiquies* (**Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria**) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "cura Italia"), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020, secondo cui: "al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. (...)".

Art. 5-bis (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali).

"Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630

procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.⁽¹⁾

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, ^(A) e 194 comma 1, lettera e), ^(B) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

del 3 febbraio 2020, nonché il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (...)

Si noti che lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 dall'art. 1, co. 1, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 (convertito con L. 18 febbraio 2022 n. 11).

Quanto ai poteri del Commissario straordinario, v. l'art. 8, commi 8 e 9, del citato "decreto semplificazioni", a mente dei quali:

"8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.

9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al tra-

sferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni".

Si veda altresì l'**art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19) del citato decreto "cura Italia"**, secondo cui: "1. Fermo quanto stabilito dagli artt. 24 e 32 della L. 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all'art. 2, co. 1, lett. u) del d.P.C.M. in data 8 marzo 2020.

2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. (...)

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli **artt. 1, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 60, 63, 79, 80, 86, 105, 106, 107, 140, 163, 165, 204 e 213.**

(A) A mente del quale: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare".

(B) A mente del quale, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, co. 2 del medesimo Testo unico, o con diversa

e successive modificazioni e integrazioni. (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della L. 3 agosto 1999, n. 265*)

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, ~~[lettera e)]~~ della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*), ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento ~~[calamitoso che comportato la]~~, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992: ~~[e]~~ in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.⁽²⁾ **(A)**

7. ~~[Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.]~~ Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.⁽³⁾

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. **(B)** L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea. **(C)**

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita

periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

(A) La legge n. 225 del 1992 è stata abrogata dall'art. 48, co. 1, lett. a) del **D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile**. Gli articoli 2 e 5 della suddetta legge devono pertanto intendersi rispettivamente riferiti agli **articoli 7 e 24 del predetto D.Lgs. n. 1/2018** (pubblicato in G.U.R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018 e vigente dal 6

febbraio 2018), ex art. 47, co. 1, lett. b) del medesimo Codice della protezione civile.

(B) L'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 deve intendersi riferito all'articolo 24 del **D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile** (in vigore dal 6 febbraio 2018), ex art. 47, co. 1, lett. b) del medesimo D.Lgs.

(C) Sul punto, v. anche l'**art. 5-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "cura Italia")**, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal **30 aprile 2020**, meglio citato nella prima nota del presente articolo.

valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.⁽⁴⁾

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 99, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 99, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 99, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 99, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

PARTE III

CONTRATTI DI CONCESSIONE

Titolo I

Principi generali e situazioni specifiche

Capo I

Principi generali

Art. 164

Oggetto e ambito di applicazione ^(A)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, (*Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*) ^(B) le disposizioni di cui alla presente parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, ^(C) alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione

^(A) Per il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 18, co. 1, della L. 28 gennaio 1994 n. 84, v. il **D.M. 28 dicembre 2022 n. 202**, in vigore dal 15 gennaio 2023.

A norma dell'art. 4, co. 3-ter, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come novellato dall'art. 1, co. 587, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (**c.d. legge di bilancio 2020**), a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche "La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi".

^(B) **Art. 346 (ex articolo 296 del TCE).**

"1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)".

^(C) Cfr. anche la **Deliberazione ANAC del 9 maggio 2018 n. 437, "Livello di progettazione necessario per l'affidamento di una concessione di lavori"**, secondo cui la concessione di lavori può essere affidata "ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica".

e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. ^(A)

3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte.

4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.

5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente parte nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte. ^{(1) (B)}

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 100, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 165

Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni ^(C)

1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere *uu)* e *vv)*, la maggior parte dei

(A) Con riferimento alle concessioni sotto soglia, v. il **Parere del MIT in risposta al quesito n. 862 del 25 febbraio 2021**, secondo cui: "L'art. 36 del Codice e le deroghe introdotte dal c.d. "decreto semplificazioni" trovano applicazione anche per le procedure relative all'affidamento delle concessioni".

(B) L'art. 27 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e di affidamenti di lavori) del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti), come sostituito in sede di conversione dalla L. 15 luglio 2022 n. 91, successivamente integrato dall'art. 34-bis del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 (convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022 n. 142) e da ultimo modificato dall'art. 10, co. 4, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14), dispone che: "[1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari autostradali di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto **[18 maggio 2022]** e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione".

"1. Per fronteggiare, **[nell'anno 2022]** negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in

atto in Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione.

2-bis. (...)

3. (...)"

(C) In argomento, v. la **Delibera ANAC n. 34 del 25 gennaio 2023**, secondo cui: "Nelle concessioni, l'idoneità del PEF a rappresentare la corretta allocazione dei rischi e la loro sostenibilità dipende anche dall'accuratezza dell'istruttoria svolta dall'amministrazione concedente nella quantificazione dei costi di gestione e investimento e nella stima dei ricavi derivanti dalla gestione dell'opera. Per consentire agli operatori economici interessati di presentare offerte consapevoli, gli atti a base di gara devono identificare con esattezza le prestazioni poste a carico del concessionario e quantificarne l'onere economico, in modo da definire compiutamente ex ante le condizioni che incideranno, nel corso della durata del rapporto, sull'equilibrio economico finanziario del servizio.

In materia di Piano Economico Finanziario (PEF) e soccorso istruttorio, l'ANAC ha pubblicato la **Massima n. 220 del 6 dicembre 2021**, con cui ha osservato che: "In una procedura di affidamento di una concessione di servizi, nella quale la lex specialis richiede la presentazione del Piano Economico Finanziario "a pena di esclusione",

ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al ~~trenta~~ quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.⁽¹⁾ (A)

3. La sottoscrizione del contratto di concessione ~~[ha luogo dopo la]~~ può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. ~~[Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione.]~~ Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 (*Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione*) della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*c.d. Legge di stabilità 2012*), e all'articolo 33 (*Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture*) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.⁽²⁾

4. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziari di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni ~~[di progetto]~~ emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ~~[ventiquattro]~~ diciotto mesi, decorrente dalla data di ~~[approvazione del progetto definitivo]~~ sottoscrizione del contratto di concessione. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*) Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo e del comma 3, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte

in caso di difformità tra il PEF e l'offerta economica, è legittima l'esclusione di un operatore che, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti della S.A., abbia presentato un PEF sostitutivo di quello prodotto in gara con un incremento percentuale significativo di diversi elementi essenziali dell'offerta economica. In questo caso non si pone tanto una questione di soccorribilità o meno del PEF, ma di una sua radicale modifica che incide inevitabilmente sull'attendibilità dell'offerta, cui è funzionalmente collegato”.

(A) In argomento, v. anche la **Delibera ANAC 20 settembre 2022 n. 432**, secondo cui: “Se non incidono sulla fi-

nanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell'ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento. In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants)”.

che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.⁽³⁾

6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.^(A) La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario ~~[spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.]~~ sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.⁽⁴⁾ **(B)**

(A) Con riferimento al servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, v. l'**art. 28-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio")**, conv. con L. 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui, a decorrere dal 19 luglio 2020, "In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un **calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento**, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni".

Con specifico riferimento alle concessioni degli **impianti sportivi pubblici** v. altresì l'**art. 216, co. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio")**, conv. con L. 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui: "In ragione della sospensione delle attività sportive (...), e del regime di ripresa graduale delle attività medesime (...), **le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [18 luglio 2020]**, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la **proroga della durata del rapporto**, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi

trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. **In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto**".

In argomento, v. altresì le "**Linee guida per il riequilibrio economico finanziario delle concessioni di impianti sportivi pubblici**", pubblicate dall'ANCI nel maggio 2021 su proposta degli operatori del settore. Dette linee guida mirano a creare una cornice pratico-normativa all'interno della quale ogni Ente locale possa rivedere, in accordo con il gestore, caso per caso, le concessioni in essere, anche grazie alla norma ad hoc introdotta dal c.d. decreto Rilancio. La conservazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, infatti, corrisponde a un interesse pubblico da preservare, collegato all'esigenza di garantire le condizioni necessarie e sufficienti affinché il servizio pubblico in regime di concessione sia allineato allo standard qualitativo prestabilito in forza del contratto. Le linee guida sono disponibili presso il seguente link: https://www.forumpiscine.it/sites/default/files/Linee%20guida%20riequilibrio_maggio2021.pdf

Da ultimo, v. altresì l'**art. 10-ter, co. 1, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, come modificato dall'art. 14, co. 4-quater del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con L. 25 febbraio 2022 n. 15**, secondo cui: "All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative".

(B) In materia, cfr. anche la **Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, Linee Guida n. 9**, recante "**Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato**", in vigore dal 5 maggio 2018.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 101, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 101, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 101, co. 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 101, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 166

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

Art. 167

Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

2. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.

3. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante è costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

4. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:

- a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
- b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti.

5. Nel calcolo del valore stimato della concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del presente codice. Una concessione non può essere frazionata al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, valutate al momento della predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

7. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

8. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 il presente codice si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 168

Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al

valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa.

2. ~~[La durata massima della concessione]~~ Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 102, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 169 Contratti misti di concessioni (A)

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IX l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi.

2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10.

3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attività interessate, sono disciplinate dall'articolo 346 TFUE (*Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*) ^(B) o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*), si applica l'articolo 160.

4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attività, una delle quali è disciplinata dall'allegato [XVIII] II, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un'unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni è adottata in base alle caratteristiche della attività distinta. ~~[Qualora oggetto del contratto sia anche un'attività disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali si applica l'articolo 28.]~~⁽¹⁾

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica

(A) In argomento, v. anche l'Atto di Segnalazione ANAC n. 4 del 6 settembre 2022, ove tra l'altro è precisata la differenza tra le concessioni demaniali marittime, con finalità turistico-ricreative e sportive (su cui si rimanda alla nota di cui al successivo art. 183, co. 3), e le concessioni di lavori e servizi pubblici, disciplinate dal presente codice. Diversamente dalle concessioni di lavori e/o servizi, la concessione demaniale marittima rientra nella categoria dei contratti "attivi" dell'amministrazione esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive europee in materia di contratti pubblici, così come dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. Tuttavia, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della direttiva Bolkestein, tali concessioni possono essere affidate solo previa individuazione del concessionario con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità. Nel quadro delineato si pone una terza tipologia di concessioni, cosiddetta "mista" per il caso che la concessione del bene demaniale si accompagni a ulteriori obblighi, tali da qualificare il rapporto concessorio come misto, in quanto avente ad oggetto, allo stesso tempo, lo sfruttamento economico del bene pubblico, ma anche la prestazione di lavori e/o servizi di natura pubblica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il codice dei contratti pubblici trova applicazione alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state

altrimenti soggette. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione (cfr. comma 8). Pertanto, di fronte ad una concessione di bene demaniale avente ad oggetto non solo la possibilità per il concessionario di godere del bene, ma anche quella di porre in essere dei lavori e/o garantire la prestazione di un servizio – qualificabile, quindi, come mista –, sarà necessario procedere ad una valutazione caso per caso, al fine di identificare il rapporto di riferimento e, con esso, la disciplina applicabile.

(B) Art. 346 (ex articolo 296 del TCE). "1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)".

a ciascuno di tali concessioni distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta.

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 160 o dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

7. La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o di più concessioni distinte non può essere effettuata al fine di eludere l'applicazione del presente codice.

8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonché appalti nei settori ordinari o speciali il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali.

10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di un contratto di forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

11. Ad una concessione destinata all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinata.

12. Nel caso di concessioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):

a) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attività cui è destinata la concessione è soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l'altra attività è soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;

b) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari;

c) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle attività cui è destinata la concessione è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra non è soggetta né alla disciplina delle concessioni né a quella relativa all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 103, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Capo II

Garanzie procedurali

Art. 170

Requisiti tecnici e funzionali

1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere, sulla base delle richieste formulate dalle stazioni appaltanti, livelli di qualità, livelli di prestazione ambientale ed effetti sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione di conformità, l'esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l'etichettatura o le istruzioni per l'uso.

2. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato dall'espressione «o equivalente».

3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.

Art. 171

Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 173, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante;
- b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 172;
- c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172.

2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.

3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:

- a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;
- b) nel bando di concessione o nell'invito a presentare offerte, l'espressa indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni;
- c) nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.

4. La stazione appaltante può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.

5. La stazione appaltante rende noti a tutti i partecipanti le modalità della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.

6. La stazione appaltante assicura la tracciabilità degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalità, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 53.

7. La stazione appaltante può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni.

315

Art. 172

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, la stazione appaltante può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 45 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'articolo 89.

Art. 173

Termini, principi e criteri di aggiudicazione ^(A)

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all'articolo 30.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga all'articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni. Si applica l'articolo 79, commi 1 e 2.

3. Se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario

^(A) Per le misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia in particolare al testo evidenziato nelle

note di cui agli artt. 29, 30, 32, 79, 80, 84, 86, 97, 105, 106, 107, 165, 204 e 213

di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri ed emette un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2, terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, secondo periodo. La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni.

Capo III Esecuzione delle concessioni

Art. 174 Subappalto ^(A)

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.

2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. ~~In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di subappaltatori nei seguenti casi:~~

~~a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;~~
~~b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.]]~~ ⁽¹⁾ **(B)**

3. ~~[L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80]~~ **L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.** ⁽²⁾ **(C)**

4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17 dell'articolo 105.

(A) In materia, v. anche le note riportate al precedente art. 105.

(B) Testo soppresso dall'art. 10 della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), a decorrere dal 1° febbraio 2022. L'art. 1, co. 18, del D.L. n. 32/2019 aveva tuttavia già sospeso l'applicazione della disposizione fino al 31 dicembre 2023.

(C) A norma dell'art. 10, co. 5, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), le disposizioni di cui al presente testo in grassetto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data del 1° febbraio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

⁽¹⁾ Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. dd), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del medesimo D.L. 18 aprile 2019, n. 32". Da ultimo, il terzo periodo del presente comma è stato soppresso dall'art. 10, co. 1, lett. f) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

⁽²⁾ Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. dd), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del medesimo D.L. 18 aprile 2019, n. 32". Da ultimo, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. f) della L. 23 dicembre 2021 n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Art. 175

Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:
 - a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. ^(A) Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;
 - b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o inter operatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comportamenti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;
 - c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
 - 1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
 - 2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
 - d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);
 - 2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;
 - 3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
 - e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.
4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
 - a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);
 - b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche

^(A) Si noti che diversamente da quanto previsto dall'art. 175, co. 1, lett. a) del codice, l'art. 43, co. 1, lett. a) della Direttiva 2014/23/UE prevede testualmente che: "1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clau-

sole chiare, precise e inequivocabili, **che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi**, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che altererebbero la natura generale della concessione;". Ne deriva che la disciplina sulla revisione dei prezzi, benché non espressamente contemplata nel citato art. 175, dovrebbe comunque intendersi implicitamente compresa.

successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
- d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4.

Art. 176

Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione [cessa] può cessare, in particolare, quando:⁽¹⁾

- a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
- b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. *(Nuove norme sul procedimento amministrativo)*

3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4.

4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse ^(A) spettano al concessionario:

(A) In materia di concessioni autostradali, v. anche:

a) l'art. 1 - "Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali" del D.L. 16 giugno 2022 n. 68 (conv. con L. 5 agosto 2022 n. 108), a mente del quale:

1. In caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'importo previsto ai sensi del quarto periodo del comma 1 del medesimo articolo 35 è determinato, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]* adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dall'estinzione della concessione. È fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinato tenendo conto anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, su richiesta del concedente, finalizzate a verificare lo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione.

2. Il concedente è autorizzato a trattenere dall'ammontare determinato ai sensi del comma 1 l'importo corrispondente all'eventuale credito vantato dall'ANAS S.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario. Le somme trattenute sono versate all'ANAS S.p.a. nei termini e secondo le modalità definiti con la medesima società e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto del flusso di cassa derivante dai proventi della gestione dell'infrastruttura autostradale eventualmente affidata all'ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.

3. (...).

4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pub-

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;⁽²⁾
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, ~~[del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti~~

blicata nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonché la proroga di ulteriori due anni, fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156".

b) l'art. 35, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come novellato dall'art. 44, co. 8-*quater*, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108), secondo cui:

"1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'art. 36, co. 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'art. 176, co. 4, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato art. 176, co. 4, lett. a)".

1-bis. *Omissis*.

1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede

esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. **Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili [oggi MIT] e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate".**

Sul punto, v. altresì l'art. 2, co. 2-ter del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156, a decorrere dal 10 novembre 2021, secondo cui: "Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle more della definizione del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma 1-ter, è autorizzato l'acquisto da parte della società ANAS Spa dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Per le finalità di cui al primo periodo, la società ANAS S.p.a. provvede ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti progetti, nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo".

~~nel piano economico finanziario allegato alla concessione]~~ nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.⁽³⁾

5. Le somme di cui al comma 4 e al comma 7 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.⁽⁴⁾

5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.⁽⁵⁾

6. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4.

7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile. ^(A)

8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ~~[indicano]~~ possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.⁽⁶⁾

9. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.

10. ~~[Fuori dalle ipotesi di cui all'art. 175, comma 1, lettera d), la sostituzione del concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.]~~ La stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8 ⁽⁷⁾.

10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali contratti ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Alinea così modificato dall'art. 104, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 104, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 104, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 104, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma inserito dall'art. 104, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 104, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 104, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 104, co. 1, lett. h), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 177

Affidamenti dei concessionari ^(B) **LG11** ^(C)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di

^(A) Art. 1453 c.c. - Risolubilità del contratto per inadempimento.

“1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.

^(B) Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 23 novembre 2021 n. 218, pubblicata in G.U.R.I. n. 47 del 24 novembre 2021. In particolare, secondo la Corte, la previsione dell'obbligo a carico

dei titolari di concessioni già in essere, non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure a evidenza pubblica, di affidare completamente all'esterno l'attività oggetto di concessione – mediante appalto a terzi dell'80% mediante assegnazione a società in house o comunque controllate o collegate del restante 20% – costituisce una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine perseguito, in quanto tale lesiva della libertà di iniziativa economica, con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 177, commi 1, 2 e 3 del codice e dell'art. 1, co. 1, lett. iii), della L. n. 11/2016, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 41, primo comma, Cost.

^(C) In ragione della dichiarazione di incostituzionalità della norma, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 25 marzo 2022 n. 2221, ha annullato le Linee Guida n. 11, recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di

servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società *in house* di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento.⁽¹⁾

2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ~~[ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice]~~ ~~[il 31 dicembre 2020]~~ ~~il [31 dicembre 2021]~~ **31 dicembre 2022**. Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020.⁽³⁾

~~[3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, viene effettuata, annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.]~~

3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ^(A) Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.⁽²⁾

⁽¹⁾ Alinea aggiunto dall'art. 568 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 568 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 20, lett. bb), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 e, successivamente, così modificato dall'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, a decorrere dal 1° marzo 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi". Da ultimo, il presente comma è stato modificato dall'art. 47-ter, co. 1, D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021.

Art. 178

Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio ^(B)

1. Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore **del presente codice**, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della

cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione Europea", in quanto ormai prive di un fondamento giuridico che ne legittimi l'adozione e la persistenza.

^(A) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, cfr. la **delibera ANAC n. 614 del 4 luglio 2018 - Linee guida n. 11** - "Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea", adottata prima della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla precedente nota.

^(B) L'art. 2, co. 2, del D.L. 10 settembre 2021 n. 121 (c.d. decreto infrastrutture), convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156, a decorrere dal 10 novembre 2021, dispone che: "In considerazione del calo di traffico registrato sulle autostrade italiane derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici e di salvaguardare i livelli occupazionali, è prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative ai servizi di distribuzione di carburanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale. La proroga non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica finalizzate

concessione, secondo le regole di evidenza pubblica previste dalla parte III del presente codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilità di affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5. **Qualora si proceda all'affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.** Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali.⁽¹⁾

2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.

3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente codice, il concedente avvia la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni della parte III del presente codice,

al nuovo affidamento delle concessioni di cui al primo periodo e già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L'art. 2, commi da 2-sexies a 2-decies del medesimo “decreto infrastrutture”, dispone inoltre che:

“2-sexies. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti *in house* ai sensi dell'articolo 5 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*.

2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con riferimento alla società di cui al comma 2-sexies, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.

2-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalità di esercizio del controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla società di cui al comma 2-sexies.

2-novies. La società di cui al comma 2-sexies può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire società di gestione di autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle medesime società, secondo le

modalità e le procedure definite dallo statuto di cui al comma 2-septies e dal decreto di cui al comma 2-octies.

2-decies. A decorrere dalla data di acquisto dell'efficacia del decreto di cui al comma 2-septies, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla società ANAS S.p.a. sono trasferite alla società di cui al comma 2-sexies”.

Successivamente, l'art. 1, co. 964, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) ha integrato l'art. 2 del c.d. decreto infrastrutture, aggiungendo i seguenti commi:

“4-quinquies. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico-finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di regolazione dei trasporti, può prevedere che all'equilibrio economico-finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

2) è solidalmente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;

3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimento definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizione le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera

b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

ferma restando la possibilità di affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel più breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori.⁽²⁾

4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova concessione autostradale, in conformità alle disposizioni della parte III del presente codice entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilità di affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5.⁽³⁾

5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2.

6. Il concedente, almeno ~~[uno]~~ due anni prima della data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente.⁽⁴⁾

7. Per le opere assentite che il concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del valore di subentro è a carico del concessionario subentrante.

8. Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità, per le concessioni autostradali il rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico. L'amministrazione può richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'Autorità di regolazione dei trasporti.⁽⁵⁾

8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.⁽⁶⁾ (A)

(A) Con specifico riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, v. anche l'art. 2, co. 1-bis e 1-ter, del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156, come modificato dall'art. 10, co. 2, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14), secondo cui:

“1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, può avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il ~~[31 dicembre 2022]~~ **30 novembre 2023**. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresì, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e **2022**, a titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima società in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019. **Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine**

del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione. In caso di affidamento della concessione a un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da tale società in forza della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, il concessionario subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente alla società Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*, in qualità di concedente, a titolo di prezzo della concessione”.

1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis del presente articolo, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi»;
b) al comma 4, le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2021» e le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 21 dicembre 2021»”.

La Corte di Giustizia UE, Sez. IX, con ordinanza del 26 novembre 2020, C 835/19, ha dichiarato che: “L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23/UE

8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società *in house* di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società *in house* può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *(Nuove norme sul procedimento amministrativo)* che eserciti sulla società *in house* i poteri di cui al citato articolo 5.⁽⁶⁾ **(A)**

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 105, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 105, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 105, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 105, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 105, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 105, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

PARTE IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE ED ALTRE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Rubrica così modificata dall'art. 106, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 179

Disciplina comune applicabile

1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili.

2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore, nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2.

3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.

Titolo I

Partenariato pubblico privato ^(B)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'articolo 30 e i considerando 5 e 68 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto prevista all'articolo 183 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici”.

(A) In argomento, v. l'art. 206, co. 7-bis (Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammmodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come novellato dall'art. 44, co. 8-ter, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), a mente del quale: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [19 luglio 2020] e fino alla data del [30 giugno 2021] 31 dicembre 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178,

comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter”.

(B) L'ANAC e il MEF hanno emanato una guida per la realizzazione di opere pubbliche mediante il partenariato pubblico privato, a chiusura dei lavori del Gruppo di lavoro interistituzionale istituito presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica. Con la guida, che consta di uno schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato” e di una relazione illustrativa, si intende fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che sia capace di promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa, con l'obiettivo di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica. La Guida è stata approvata dall'Autorità con **Delibera n.**

Art. 180 Partenariato pubblico privato ^(A)

1116 del 22 dicembre 2020 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021.

Per gli adempimenti previsti in capo agli enti territoriali nel caso di operazioni in partenariato pubblico privato, v. la nuova **FAQ della commissione Arconet n. 50 del 14 novembre 2022**, pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Per le S.A. della Provincia Autonoma di Trento, v. la **Deliberazione 13 dicembre 2022 n. 2270**, recante "Adozione delle Linee guida concernenti i contratti di partenariato pubblico privato (PPP) - articolo 28 comma 1 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)".

(A) Per lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, v. l'**art. 1, commi da 146 a 152, della L. 30 dicembre 2020 n. 178, c.d. "Legge di bilancio 2021"**, secondo cui:

"146. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, alla riqualificazione e all'infrastrutturazione nonché per l'attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico.

147. Alla struttura di missione InvestItalia, di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è affidato il compito di coordinare e coadiuvare le amministrazioni centrali e locali interessate alla predisposizione e alla definizione dei piani di sviluppo di cui al comma 146 nonché di proporre l'elenco annuale delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 150.

148. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato, possono essere acquisite, nell'ambito della procedura di predisposizione dei piani, proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici, predisposti su iniziativa dell'amministrazione titolare del bene o a seguito di specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono indicare il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l'iniziativa economica privata derivante dall'insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico-finanziario volto a dimostrare la redditività dell'investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare gli effetti economico-sociali e occupazionali sul territorio.

149. I piani di sviluppo di cui al comma 146 definiscono:

a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

b) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a), gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzare anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

c) il piano economico-finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma;

d) le risorse pubbliche e private destinate al piano;

e) le modalità per l'erogazione delle risorse pubbliche;

f) le cause di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo;

g) i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi nonché gli altri soggetti coinvolti nel procedimento;

h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi;

i) le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

150. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi da 146 a 152, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi», con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2021, di 72 milioni di euro per l'anno 2022 e di 147 milioni di euro per l'anno 2023.

151. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell'elenco annuale predisposto ai sensi del comma 147, il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 150. Con la medesima deliberazione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

152. Il monitoraggio degli interventi compresi nei piani di sviluppo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e costituisce la base informativa per il riscontro degli elementi indicati alle lettere a), b), c), d), g) e h) del comma 149 nelle fasi di predisposizione, valutazione e approvazione dei piani nonché per le verifiche previste dalla lettera i) del medesimo comma 149."

In argomento, v. anche l'**art. 1, co. 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020)**, a mente del quale: "Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 *[individuate nell'elenco disponibile al seguente link: https://www.istat.it/it/files/2016/09/ISTAT_lista_AAPP_30_settembre2022_GU_numero229-All-1.docx.pdf]*, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente".

Con specifico riferimento allo sviluppo di progetti da realizzare nell'ambito del PNRR di importo superiore a 10

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *eee*).⁽¹⁾ (A)

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.

Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. (B) Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.⁽²⁾

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocatione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere *aaa*), *bbb*) e *ccc*). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga *ex ante*. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.⁽³⁾

5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita *ex ante*, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.

6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera *fff*), rappresenta il presupposto per la corretta allocatione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può

milioni di euro, v. la disciplina prescritta dall'art. 18-*bis*, commi 3 e ss., del D.L. 20 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79 (a decorrere dal 30 giugno 2022). Tale disciplina, ai sensi del successivo comma 9, non trova applicazione per le concessioni autostradali e per le procedure che prevedono l'espressione del CIPESS.

(A) In materia, cfr. anche la **Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, Linee Guida n. 9**, recante "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato", in vigore dal 5 maggio 2018.

In argomento, v. altresì il documento "Partenariato Pubblico Privato (PPP): 100 domande/risposte. Una guida

per le amministrazioni, IV edizione, a cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nell'ottobre 2022 e disponibile al seguente link: https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2022/10/FAQ-100-DR_IVED_20102022_PUBBLI-CATA.pdf

(B) In argomento, v. anche il **Vademecum "PPP & Contratti di Prestazione Energetica (EPC) dalla A alla Z. Una guida per le amministrazioni e gli operatori"**. A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pubblicata nel maggio 2022 e disponibile al seguente link: https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2021/05/Vademecum-EPC_PPP_DIFE_vs-pubblicata_13052022.pdf

essere superiore al [trenta] quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.⁽⁴⁾ **(A)**

7. ~~[La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.]~~ Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.⁽⁵⁾

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 107, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 107, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. c-quater) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 107, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 107, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 107, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 181

Procedure di affidamento **LG9**

1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.

2. ~~[Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1.]~~ Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo **(B)** e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.⁽¹⁾

3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.

4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il [Ministro] Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, **(C)** verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi

(A) In argomento, v. anche la **Delibera ANAC 20 settembre 2022 n. 432**, secondo cui: "Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell'ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al "contributo pubblico" e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a "nettare" la quota di investimento. In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants)".

(B) Cfr. tuttavia la **Deliberazione ANAC del 9 maggio 2018 n. 437**, "Livello di progettazione necessario per l'affidamento di una concessione di lavori", secondo cui la concessione di lavori può essere affidata "ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica". In via incidentale, la stessa Autorità segnala un mancato coordinamento tra l'art. 181, co. 2, relativo alle procedure di affidamento dei contratti di

partenariato, in virtù del quale l'affidamento avviene ponendo a base di gara il progetto definitivo, e le prescrizioni contenute nei singoli articoli relativi alle singole tipologie di partenariato – come puntualmente declinate all'art. 180, co. 8 – che riconoscono la possibilità di mettere a gara il progetto di fattibilità (cfr. art. 183, co. 1, e art. 187, co. 6) o il capitolato prestazionale (cfr. art. 188, co. 3).

(C) In attuazione del presente comma cfr. la **Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, Linee Guida n. 9**, recante "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato", in vigore dal 5 maggio 2018.

Il 27 luglio 2022, l'ANAC ha pubblicato l'aggiornamento delle Linee Guida n. 9. Il testo di tale aggiornamento è provvisorio e non vincolante in quanto pubblicato prima della conclusione del relativo iter di approvazione e nelle more dell'acquisizione delle osservazioni del MEF, all'esito delle quali si procederà all'adozione definitiva, in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate nonché dell'impatto erga omnes di tale atto. L'aggiornamento riguarda una migliore sistematizzazione dei rischi, funzionale a chiarire le ipotesi in cui è possibile procedere alla revisione del piano economico-finanziario.

trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 108, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 108, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 182

Finanziamento del progetto

1. Il finanziamento dei contratti può avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito è definita nel contratto.

2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.

3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. ^(A) Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico ~~[spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici]~~ sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 109, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 183

Finanza di progetto ^(B)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla specifica sezione del sito web del Dipartimento dedicata al PPP: <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/homeppp/>

^(A) In argomento, v. anche le citate Linee Guida n. 9.

^(B) Per il divieto di affidare le concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla finanza di progetto, si rinvia al precedente **art. 178, co. 8-bis**.

Con **Atto del Presidente ANAC del 20 luglio 2022** (prot. 64296/2022), l'Autorità ha osservato che la vendita di un bene di proprietà comunale tramite contratto di **"rent to buy"** non rientra tra i contratti soggetti all'applicazione del

codice, né nel partenariato pubblico privato, con la conseguenza che detto contratto non può essere affidato tramite una procedura analoga a quella prevista in materia di finanza di progetto. Nel caso di specie, secondo l'ANAC, la vendita dell'immobile doveva restare soggetta all'espletamento di una procedura aperta da parte dell'Amministrazione comunale, non essendo conforme il ricorso a una procedura concorsuale che, in analogia a quanto previsto in materia di finanza di progetto, assegna al proponente un diritto di prelazione, e dunque un indubbio vantaggio competitivo, che resta ammesso solo nei casi tipizzati dal codice.

di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime ^(A), ove necessarie,

(A) In argomento, v. anche l'**Atto di Segnalazione ANAC n. 4 del 6 settembre 2022**, ove tra l'altro è precisato che per le **concessioni demaniali marittime, con finalità turistico-ricreative e sportive**, trovano applicazione:

- gli **artt. 36 e 37 del Codice della navigazione**, che prevedono la possibilità che l'amministrazione marittima conceda l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di tali beni per un determinato periodo di tempo; la concessione avviene tramite licitazione privata, salva la sussistenza di alcuni criteri di preferenza nella scelta tra più domande di concessione;

- l'**art. 1, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400**, convertito con modifiche dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, recante le "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", che riporta un elenco delle attività rispetto alle quali può essere rilasciata la concessione di beni demaniali marittimi ("a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione") e stabilisce una durata quadriennale di tali concessioni, salva la possibilità di fissare una durata differente su richiesta motivata degli interessati;

- l'**art. 10 della L. 16 marzo 2001, n. 88**, "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime", che, dopo aver portato a sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime, ne ha previsto il rinnovo automatico, fatta salva la revoca nei casi previsti dall'art. 42 del Codice della navigazione;

- la legge finanziaria per l'anno 2007, che ha modificato la durata (non inferiore a 6 e non superiore a 20 anni) delle concessioni demaniali marittime e ha previsto un'articolazione dei criteri di quantificazione dei canoni.

Con specifico riferimento alle procedure di affidamento di tali concessioni, su un piano sovranazionale, le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della **direttiva 2006/123/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tale direttiva, **c.d. Bolkestein**, ha dettato disposizioni comuni agli Stati membri in materia di servizi, perseguendo l'obiettivo di integrare i mercati nazionali che presentavano tra loro profonde disomogeneità e, in gran parte, erano caratterizzati dalla persistenza di diversi regimi di autorizzazione ritenuti di ostacolo alla libertà di circolazione. Secondo quanto precisato nei considerando iniziali, della direttiva, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non rilevano quali mere concessioni di beni demaniali, bensì quali strumenti attraverso i quali l'amministrazione trasferisce il diritto di utilizzazione economica in esclusiva di un determinato bene.

La legge nazionale attuativa della direttiva Bolkestein, il **D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59**, ha inquadrato le concessioni

di beni demaniali come strumenti volti a consentire l'allestimento del bene spiaggia in vista della fornitura di servizi ricettivi. Il legislatore italiano, con riferimento alle concessioni demaniali in questione, non si è mai completamente adeguato ai principi di diritto comunitario espressi dalla direttiva e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e, con successivi interventi normativi, ha disposto la proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali in corso (in particolare, l'**art. 1, commi 682 e 683, L. n. 145 del 2018** aveva prorogato le concessioni fino al 31 dicembre 2033), confermando la possibilità per gli utilizzatori di correlare l'ammontare degli investimenti con la durata della concessione, tanto che l'Italia è stata oggetto di procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea.

In questo quadro si collocano le pronunce dell'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021)**, le quali, consapevoli della situazione di incertezza che sarebbe derivata da un'immediata disapplicazione della legge nazionale e dalla conseguente improvvisa cessazione di tutti i rapporti concessori in atto, hanno ritenuto sussistenti i presupposti per modulare gli effetti temporali delle proprie decisioni, individuando come limite alla validità delle concessioni in atto la data del 31 dicembre 2023.

Da ultimo, con **L. 5 agosto 2022 n. 118**, è stata approvata la "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**" recante disposizioni per la tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione e dell'art. 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99. In tema di concessioni demaniali marittime, per finalità turistico-ricreative e sportive, agli artt. 3 e 4 di detta legge contengono rispettivamente, "Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive", e la "Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive". Nelle disposizioni suddette è previsto il riordino della normativa in materia concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, prevedendo l'affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, considerando adeguatamente gli investimenti, il valore aziendale dell'impresa e i beni materiali e immateriali, la professionalità acquisita, nonché la valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale.

Per ulteriori indicazioni in ordine alle differenze sussistenti tra le predette concessioni e quelle di lavori e/o servizi pubblici, v. la nota di cui al precedente art. 169.

In giurisprudenza, assume ampio rilievo nell'ambito della querelle delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo l'**ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE del TAR Puglia - Lecce, Sez. I, 11 maggio 2022 n. 743**, disponibile al seguente link: <https://www.giusti->

e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [di cui all'articolo 95] individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.⁽¹⁾

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*), o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (*Disciplina delle società fiduciarie e di revisione*),^(A) nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto. Il piano economico - finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.^(B) L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale,^(C) senza che ciò comporti alcun

zia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?node-Ref=&schema=tar_le&nrg=202100599&nome-File=202200743_08.html&subDir=Provvedimenti

(A) In argomento, v. il **Comunicato del Presidente ANAC 23 giugno 2021** recante: "Indicazioni interpretative sulla previsione contenuta nell'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento alle società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966".

(B) Art. 2578 c.c. - Progetti di lavori.

"All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di

ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso".

(C) In materia di **valutazione dell'impatto ambientale (c.d. VIA)**, v. l'art. 4, commi 3 e 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., secondo cui:

"3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata de-

compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)*

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, **[non presenti] anche se presenti** negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo ~~[403]~~ 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. ^(A) A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua

gli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

4. In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).

c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale".

(A) In argomento v. il **Comunicato del Presidente ANAC dell'11 novembre 2020**, secondo cui: "appare opportuno che la legittima intenzione di non proseguire un certo progetto sia espressa in un provvedimento adeguatamente pubblicizzato, al fine di rendere le scelte dell'amministrazione trasparenti, verificabili ed eventualmente contestabili nelle opportune sedi da parte degli operatori economici, in una fisiologica contrapposizione tra la cura dell'interesse pubblico e il perseguimento di quello privato". Nel comunicato, inoltre, "si richiama l'attenzione delle amministrazioni sulla necessità che la procedura di gara per l'affidamento di un project financing ad iniziativa privata, ove non aggiudicata, sia comunque conclusa da un provvedimento espresso tempestivo nel quale si dia conto delle ragioni che hanno determinato la mancata aggiudicazione e delle conseguenti iniziative che l'amministrazione

approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, **[è inserito] qualora non sia già presente** negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, **è inserito in tali strumenti di programmazione** ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. ^(A) I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.⁽²⁾

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, **[la locazione finanziaria di cui all'articolo 187]** tutti i contratti di partenariato pubblico privato.⁽³⁾ **(B)**

17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.⁽⁴⁾

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della

intende intraprendere”.

Nello stesso senso, con **Delibera n. 329 del 21 aprile 2021**, l'ANAC ha osservato come le P.A. siano tenute a concludere i procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata presentate dagli O.E., mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato (ai sensi della L. 241/1990), sia nei casi di valutazione positiva, sia nei casi di valutazione negativa.

(A) Con riferimento alle procedure di project financing nei servizi, generalmente contraddistinte da una sostanziale posizione di monopolio del promotore e da una diffusa assenza di concorrenza derivante dal diritto di prelazione, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 12 gennaio 2022**, che ha ritenuto opportuno richiamare le S.A. sui seguenti punti: “garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un'offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore (ad es. le s.a. potrebbero valutare l'introduzione di migliorie, al progetto

presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori); l'importanza di una corretta programmazione anche nell'ambito dei servizi e la necessità che la programmazione venga predisposta seguendo le modalità di classificazione degli appalti/concessioni misti nel caso in cui l'appalto/concessione abbia ad oggetto servizi e lavori”.

(B) Con riferimento ai comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si veda l'**Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2018 n. 47**, recante “Utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici”.

Da ultimo, v. altresì il **Capo I del D.L. 11 gennaio 2023 n. 3**, convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023 n. 21, in vigore dal 12 marzo 2023.

proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 110, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 110, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, co. 5, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 110, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. cc), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 184

Società di progetto

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

333

Art. 185

Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto

1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all'articolo 184 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere eee), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 *[somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale]* e 2483 *[titoli di debito sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali]* del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 *[comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie]*, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri

soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; ^(A) detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-*bis*, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile.

2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-*bis* (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144*), alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*), e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 194, comma 12, del presente codice, in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito.

Art. 186

Privilegio sui crediti

1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell'articolo 194.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, ^(B) il privilegio può essere esercitato

(A) Art. 2359 c.c. - Società controllate e società collegate.

“1. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1) e 2) del primo

comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.”

(B) Art. 1153 c.c. - Effetti dell'acquisto del possesso.

“Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante

anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

Art. 187

Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*), e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. L'offerente può anche essere un contraente generale.

6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all'esecuzione dell'opera.

7. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.

335

Art. 188

Contratto di disponibilità

1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatario.

il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno”.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara [il progetto di fattibilità tecnico ed economica] un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [di cui all'articolo 95], individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.⁽¹⁾

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.⁽²⁾ *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)*

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 111, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 111, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 189

Interventi di sussidiarietà orizzontale

1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo

termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*) e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane. ^(A)

Art. 190 **Baratto amministrativo**

1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento

337

(A) Art. 43 - Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.

"1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto

dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi ag-giuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Art. 191

Cessione di immobili in cambio di opere

1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80, della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse⁽¹⁾.

2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.⁽²⁾

3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 112, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 112, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 112, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo II

In house ^(A)

Art. 192

Regime speciale degli affidamenti in house **LG7**

1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti

(A) In argomento, v. il **“Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche”** redatto dall'ANAC e il Consiglio Nazionale del Notariato a seguito del Protocollo di intesa ANAC - CNN del 2 maggio 2022, per coadiuvare i notai nella predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house. Tra le informazioni presenti nel Vademecum sono evidenziati i requisiti tipici delle società in house, tra i quali le clausole sulla percentuale di fatturato derivante dallo svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Altro requisito fondamentale riguarda il capitale pubblico dell'organismo affidatario in house che non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società. Nel Vademecum sono indicate anche le linee operative per l'esercizio del controllo analogo esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Tra le ipotesi di controllo analogo: il controllo sugli statuti, sul piano industriale, di sviluppo, di investimenti, sul piano occupazionale, sul budget economico e finanziario. E ancora: il controllo orientato ad indirizzare l'attività della società in house verso il perseguimento dell'interesse pubblico, il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi, l'esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la

sede e nei confronti dell'organo amministrativo della società in house. Il Vademecum è disponibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2667566/Anac+-+Cnn+-+Vademecum+per+le+societa+in+house+-+27+mag-gio+2022.pdf/7e9cf51f-dc6f-38b3-6f53-8560b50c253b?t=1654772806030>

In argomento, v. anche l'art. 16 (Società in house) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i., **“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”**, secondo cui:

“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di

pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5. ^(A) L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.⁽¹⁾

2. Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza,

particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinuncia a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016".

(A) Cfr. Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 - Linee guida n. 7 - "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016", aggiornate al D.Lgs. 56/2017 e in vigore dal 10 ottobre 2017.

Dal 15 gennaio 2018, sul sito www.anticorruzione.it, è disponibile il servizio che consente la trasmissione della domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 'società' *in house* ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016. Il servizio è rivolto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi *in house* in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata od orizzontale sugli stessi (punto 3.1 delle Linee Guida n. 7). La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente (punto 4.1 delle Linee Guida n. 7). Nella pagina di accesso al servizio sono pubblicati il manuale operativo e i riferimenti normativi.

Nel successivo **comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020**, si rende invece noto che a decorrere dal **7 dicembre 2020 è entrata in funzione la nuova procedura informatica per l'invio delle nuove domande di iscrizione all'elenco di cui al presente articolo**, oltre che per l'invio delle richieste di variazione delle domande già inviate attraverso il precedente applicativo. Per facilitare l'utilizzo della nuova procedura sono stati predisposti appositi manuali utente disponibili sul portale dell'Autorità.

In materia di affidamenti *in house*, v. anche il **Comunicato del Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali del 19 febbraio 2018**, secondo cui è possibile finanziare interventi per i quali l'amministrazione si avvarrà della propria società *in house* sia per la fase progettuale che per quella esecutiva, demandando a quest'ultima anche l'acquisizione del CUP. Tutto ciò, precisa il Ministero, "sempreché siano rispettate le norme del codice dei contratti. Il CUP deve essere necessariamente intestato al comune destinatario del finanziamento; il GIG può essere anche preso dalla società *in house* in qualità di stazione appaltante ma dovrà essere necessariamente associato al CUP sul sistema SIMOG dell'ANAC".

Per le diverse forme di "in house" si rinvia all'art. 5 del presente codice.

di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. ^(A)

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 113, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 193

Società pubblica di progetto

1. Ove il progetto di fattibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*) La società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.

2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.

3. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.

4. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice.

5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.

(A) Al fine di sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici (in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'UE 2014-2020 e 2021-2027), l'**art. 10, co. 1, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77**, (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), prevede che **le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del presente codice**. Il successivo co. 3 del medesimo articolo citato precisa inoltre che: **"Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali"**.

In argomento, si ricorda che la **Corte di Giustizia UE, Sez. IX, con ordinanza 6 febbraio 2020, nelle cause riunite da C-89/19 a C-91/19**, ha dichiarato che la disciplina UE non è ostativa a quella adottata in materia di in house

dal legislatore nazionale con l'art. 192, co. 2 del presente codice e con l'art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP). A tal proposito, anche la **Corte Costituzionale, con sentenza n. 100 del 27 maggio 2020**, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, co. 2, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione dal TAR Liguria.

In data 12 febbraio 2021, l'Autorità ha deliberato l'adozione di nuove linee guida Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.» al fine di fornire indicazioni utili alle S.A. per la formulazione della motivazione richiesta dalla disposizione richiamata nel caso di affidamento diretto a società in house. La disposizione prevede, infatti, un onere motivazionale aggravato che presuppone lo svolgimento di un'indagine comparativa volta a dimostrare la convenienza economica e sociale dell'affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato. Lo scopo, quindi, è quello di fornire indicazioni pratiche per orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti conformi alla normativa vigente e uniformi, favorendo la diffusione di best practice. Le Linee guida saranno adottate, all'esito della consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 213, co. 2, del presente codice.

6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla infrastruttura;

b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580. *(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*

7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.

8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

Titolo III Contraente generale

Art. 194

Affidamento a contraente generale ^(A)

1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:

a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso;

b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)*, ^(B) in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;

c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;

d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;

e) ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;

f) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.

(A) Per la disciplina introdotta dal legislatore al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, v. l'**art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti)**, meglio riportato nella nota di cui al successivo **art. 216, co. 27-ter, del presente codice**.

Inoltre, a norma dell'art. 23, co. 3-bis, del D.L. 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022 n. 51, l'**art. 29 del D.L. n. 4/2022 (c.d. decreto sostegni ter)** si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni. Per il testo del citato art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici), si rinvia alla nota di cui al precedente art. 106, co. 1, lett. a).

(B) Art. 6 - Regole generali sulla competenza (L).

“(…) 8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare,

in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L)”
In argomento, v. anche il successivo **comma 9-bis** – aggiunto dall'art. 60, co. 4, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, c.d. “decreto semplificazioni” (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020), – secondo cui: “L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie”.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

- a) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
- b) alla nomina ~~[con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1]~~ del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonché provvede all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente;⁽¹⁾
- c) al collaudo delle stesse;
- d) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 183 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della parte I e della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applica l'articolo 63; esse sono regolate dalle norme della parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:

- a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto esecutivo redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
- b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla parte III.

7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta,^(A) ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 84, e possono sub-affidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica l'articolo 105.

8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e sub affidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempimento del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è

^(A) Per la disciplina di qualificazione del contraente generale, v. il successivo **art. 216, co. 27-bis** (così come modificato dal D.L. n. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri"), a mente del quale: **"Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al**

193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo".

regolata dall'articolo 184 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 13.

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 13; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.

17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:

a) ove le garanzie di cui all'articolo 104 si siano già ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;

~~b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 176, commi 8 e 9.]⁽²⁾~~

18. Il contraente generale presta ~~[una volta istituita,]~~ la garanzia ~~[per la risoluzione]~~ di cui all'articolo 104. ~~[che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempimento del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.]⁽³⁾~~

19. I capitolati prevedono, tra l'altro:

a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;

b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).

20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è

tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara, da destinare all'attuazione di misure idonee volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d) e dell'articolo 203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di gara ai sensi dell'articolo 195, comma 2, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 114, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera abrogata dall'art. 114, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 114, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 195

Procedure di aggiudicazione del contraente generale

1. ~~[Il ricorso alla]~~ La scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità. Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.⁽¹⁾

2. Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo.

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.

4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui all'articolo 95, tenendo conto altresì:

a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;

b) ~~[del tempo di esecuzione]~~ della maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire;⁽²⁾

c) ~~[del costo di utilizzazione e di manutenzione]~~ di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.⁽²⁾

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 115 a 121, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II, titolo VI.

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non *previsto* nel presente articolo, le norme della parte II, titoli I, II, III e IV.⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 115, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 115, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 115, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 196

Controlli sull'esecuzione e collaudo **DM**

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 102.

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. **(A)** L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di

(A) In attuazione di quanto previsto dal presente comma cfr. il **D.M. 7 dicembre 2017** recante **“Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il**

collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale”, in vigore dal 31 gennaio 2018.

collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.

~~[3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati.]⁽²⁾~~

~~[4. Con decreto del [Ministero] Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono [disciplinate le modalità] disciplinati i criteri, specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica l'articolo 216, comma 21.]⁽¹⁾ (A)~~

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 116, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, co. 20, lett. dd), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽²⁾ Comma abrogato dall'art. 1, co. 20, lett. dd), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 197

Sistema di qualificazione del contraente generale ^(B)

~~1. [L'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalità di cui all'articolo 84.] La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c).⁽¹⁾~~

2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale.

~~[3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC.]⁽²⁾~~

~~[4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC.]~~

4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.⁽³⁾

⁽¹⁾ Alinea così sostituito dall'art. 1, co. 20, lett. ee), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno

(A) Fino all'istituzione dell'Albo di cui al presente comma, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 216 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.

(B) In materia di qualificazione del general contractor si vedano anche le "Istruzioni pratiche per la compila-

zione e per la presentazione della domanda di Qualificazione a Contraente Generale", pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per la Regolazione e i Contratti Pubblici, Sistema di Qualificazione Contraenti Generali. Versione 3.7 del 24 novembre 2017.

Per l'elenco delle attestazioni di qualificazione a general contractor finora rilasciate dal MIT si v. il seguente link: http://www.mit.gov.it/documentazione?keys=Attestazioni+del+Contraente+Generale+%28General+Contractor%29+--+Classifica&field_temi_argomento_target_id=All

2019.

⁽²⁾ Comma abrogato dall'art. 1, co. 20, lett. ee), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, co. 20, lett. ee), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 198

Norme di partecipazione alla gara del contraente generale

1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:

- a) che l'offerente dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;
- b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
- c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere.

2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 7. È fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.

3. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 199

Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed è definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.

2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile ~~[alla SOA]~~ **all'amministrazione**, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.⁽³⁾

3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ~~[sono valide sino alla scadenza naturale]~~ hanno validità triennale.⁽¹⁾

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore ~~[delle linee guida di cui all'articolo 197]~~ ~~[del decreto di cui all'articolo 83, comma 2.]~~ **del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies**. ~~[Tale decreto stabilisce, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gara per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84.]~~⁽²⁾ **(A)**

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 117, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 117, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. ff), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. ff), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

(A) Come evidenziato dal MIT nelle proprie "Istruzioni pratiche per la compilazione e per la presentazione della domanda di qualificazione a contraente generale", fino all'adozione degli atti attuativi previsti dagli

artt. 197 e 199, la qualificazione dei contraenti generali continua ad essere regolata dagli artt. da 186 a 193 del previgente D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. e dal d.P.R. n. 207/10 e s.m.i., artt. da 97 a 104.

PARTE V

INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI ^(A)

Art. 200 Disposizioni generali

1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:

- a) concessione di costruzione e gestione;
- b) affidamento unitario a contraente generale;
- c) finanza di progetto;
- d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti ~~[, ovvero gli interventi]~~. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonché quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 118, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 201 Strumenti di pianificazione e programmazione

1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:

- a) piano generale dei trasporti e della logistica;
- b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. *(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della L. 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche)* ^(B)

2. Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari

(A) Con riferimento agli affidamenti di cui alla Parte V trovano applicazione le disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche di cui all'art. 125 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo).

In particolare, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

(B) Al duplice fine di standardizzare la metodologia di valutazione ex-ante e di migliorare la comparabilità dei progetti, comprendendo anche lo scenario di non intervento, e di rendere trasparenti i processi decisionali in materia di valutazione delle opere pubbliche, anche con riferimento alla predisposizione del Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), il MIT ha pubblicato **"Linee Guida Operative degli Investimenti in Opere Pubbliche"**, fornendo la cornice analitica di riferimento per la predisposizione delle proposte progettuali relative agli interventi nei settori di competenza del Ministero.

In particolare, con **D.M. n. 496 del 7 dicembre 2021**, il Ministero ha adottato il primo documento tecnico dedicato al **settore ferroviario**. Con specifico riferimento invece al **settore stradale**, il MIT ha pubblicato le linee guida del 7 luglio 2022, sottoposte alla consultazione degli stakeholders fino al 30 luglio 2022.

competenti.

3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco ~~[degli interventi]~~ delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.⁽¹⁾

4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali*) e le Commissioni parlamentari competenti.⁽²⁾

5. Le regioni, le province autonome, le città metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di ~~[interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica]~~ infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero, verifica la fondatezza della valutazione *ex ante* dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP.⁽³⁾

6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispose una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione è allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonché tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità.

7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.⁽⁴⁾

~~[8. Resta ferma la possibilità di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia già stato approvato anche il PGTL.]~~⁽⁵⁾

9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea.

10. In sede di redazione ~~[di ogni nuovo]~~ dei DPP successivi al primo, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento ~~[evidenziato]~~ indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma ~~[3]~~ 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 119, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 119, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 119, co. 1, lett. c), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 119, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 119, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 119, co. 1, lett. f), nn. 1-4, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 202

Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie

1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, ^(A) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*), sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate;
b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1 è definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:

a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;
b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni (*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della L. 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche*), nonché per effetto delle attività di *project review*, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente

(A) A mente del quale, l'opera pubblica, previa assegnazione del **Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3**, "è ammessa al finanziamento a valere sul «Fondo progetti» per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità di cui **all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144**, ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare (...)".

Da ultimo, si v. tuttavia l'art. 1, co. 174, della **c.d. Legge di bilancio 2019**, e l'**art. 41, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, che hanno modificato l'art. 4 della L. 17 maggio 1999, n. 144 nei seguenti termini:

"Art. 4. Finanziamento della progettazione.
(*Commi da 1 a 4 abrogati*).

5. Per il finanziamento a fondo perduto del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (...), esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti

di partenariato pubblico privato è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. L'assegnazione può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse.

7. (...) Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, è assegnata al finanziamento delle attività di cui al comma 5".

interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.

8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell’articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), l’utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d’opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.⁽¹⁾

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l’attuazione del presente articolo.

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall’art. 42, co. 2, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020.

Art. 203

Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari ^(A) DM

1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell’interno un apposito Comitato di coordinamento. ^(B) Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

(A) Con **Delibera 26 novembre 2020**, recante “**Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015**” il CIPE ha approvato i nuovi schemi di protocolli di legalità e le correlate linee guida per rendere rapidamente cantierabili le opere e mantenere al contempo la vigilanza nei confronti delle possibili infiltrazioni criminali all’interno degli appalti pubblici. A seguito della pubblicazione di detta delibera (in G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2021), i bandi di gara per l’affidamento di lavori di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari dovranno prevedere l’ob-

bligo di stipulare con la Prefettura competente e con la stazione appaltante i predetti protocolli di legalità a carico del contraente generale, del concessionario o dell’appaltatore che risulterà aggiudicatario.

(B) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il **D.M. 21 marzo 2017 - “Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’interno, di un apposito Comitato di coordinamento”**, in vigore dal 7 aprile 2017.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I
Contenzioso

Capo I
Ricorsi giurisdizionali

Art. 204

Ricorsi giurisdizionali. (A) (B)

(A) L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 2 luglio 2020 n. 12, ha precisato che per determinare il *dies a quo* per l'impugnazione va riaffermata la perdurante rilevanza della "data oggettivamente riscontrabile", cui ancora si riferisce il comma 5 dell'art. 120 c.p.a. (v. nota seguente). La sua individuazione, dunque, continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla "informazione" e alla "pubblicazione" degli atti di gara (ex art. 29, co. 1), nonché dalle iniziative dell'impresa che effettui l'accesso informale con una "richiesta scritta" (ex art. 53), per la quale sussiste il termine di 15 giorni previsto dall'art. 76, co. 2, del presente codice, applicabile per identità di ratio anche all'accesso informale (di cui all'art. 5 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi").

In considerazione di ciò, l'Adunanza plenaria ha formulato i seguenti principi di diritto:

- "a) il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- b) le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;
- c) la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione temporale' quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
- d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;
- e) sono idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati".

Ne consegue, come precisato dalla stessa Plenaria, che l'impresa interessata – laddove intenda proporre un ricorso – ha l'onere di consultare il "profilo del committente", dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati (data che deve costantemente risultare dal sito).

La S.A. deve consentire all'impresa interessata di accedere agli atti, sicché – in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare i suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti) – va ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza costante, per effetto della quale, qualora l'Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l'accesso o impedisca con comportamenti dilatori l'immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati), il termine per l'impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l'interessato li abbia conosciuti.

In argomento, si noti inoltre che la Corte Costituzionale, con sentenza 28 ottobre 2021 n. 204, ha confermato che il testo dell'art. 120, co. 5, c.p.a. risulta compatibile con l'interpretazione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020, la quale ha escluso i c.d. ricorsi al buio, prevedendo che il *dies a quo* per proporre il ricorso principale ed i motivi aggiunti decorra dalla comunicazione dell'aggiudicazione agli operatori concorrenti, fermo restando il meccanismo di dilazione temporale per denunciare i vizi che emergano a seguito dell'accesso agli atti di gara.

Con specifico riferimento alle gare aggiudicate sul MEPA, secondo il TAR Lazio – Roma, Sez. I-Quater, 16 settembre 2022 n. 11888, il termine di impugnazione (di 30 gg.) inizia a decorrere dal giorno in cui sul portale MEPA compare la definizione di "aggiudicatario definitivo" nella schermata della classifica di gara. Il G.A. ha precisato infatti che con riguardo alle gare gestite tramite il sistema di procurement MEF-Consip la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come, a fronte dell'onere della P.A. di utilizzare la piattaforma telematica per tutte le comunicazioni relative alla procedura, sussiste in capo all'O.E. l'onere di procedere all'accreditamento sul sistema, attraverso l'attivazione di un'utenza, con elezione di domicilio speciale presso la medesima piattaforma per la corrispondenza relativa alle gare di appalto, conformemente all'art. 3-bis, comma 4-quinquies, D.Lgs. n. 82/2005, il quale consente di eleggere domicilio speciale ai sensi dell'art. 47 c.c. anche presso un domicilio digitale diverso dalla PEC. Ne deriva che l'impresa "accreditata" sulla piattaforma non può legittimamente invocare l'assenza di pubblicità né lamentare il mancato invito alla procedura negoziata, nella misura in cui l'invito e la documentazione di gara siano state oggetto di comunicazioni indirizzate al suddetto domicilio e siano ivi disponibili per il destinatario tenuto ad attivarsi al fine di una loro tempestiva conoscenza" (in termini Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2019, n. 7764). Nel caso di procedure di gara gestite attraverso il MEPA, il canale ufficiale di comunicazione tra i concorrenti e la S.A. è quello del sistema informatico di gestione della procedura. Ciò in applicazione di quelle regole di funzionamento, accettate dalle imprese offerenti, che disciplinano il MEPA e che rispondono alla necessità di garantire, attraverso la gestione unitaria della gara all'interno della piattaforma telematica, la speditezza, certezza e il buon andamento dell'azione amministrativa (così, TAR Lazio – Roma, Sez. I, 2 novembre 2021, n. 11124).

(B) L'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha stabilito che:

"2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto [v. note di cui agli artt. 36, co. 2 e 59 del presente codice], qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica l'art. 125, comma 2, del medesimo codice.

3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'art. 2, comma 3 [v. note di cui all'art. 59 del presente codice], si applica l'art.

1. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: ^(A)

125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

In particolare, i **commi 2 e 3 dell'art. 125 (Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche)** del c.p.a. stabiliscono che:

“2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”.

3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati **la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente**. Si applica l'articolo 34, comma 3. *[Pertanto, nel corso del giudizio, qualora l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori]*. (...)”

(A) Le modifiche introdotte al c.p.a. dal codice dei contratti pubblici sono state abrogate dall'art. 1, co. 22, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, (c.d. “sblocca cantieri”), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per i processi iniziati dopo la data del 18 giugno 2019 (così come specificato in sede di conversione dall'art. 1, co. 23 del medesimo D.L. citato), è **venuto meno il c.d. rito “superaccelerato”, che richiedeva l'immediata impugnazione delle ammissioni e delle esclusioni a seguito della verifica della documentazione amministrativa entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento**.

Di seguito, il testo del nuovo art. 120 c.p.a., come novellato anche dall'**art. 4, co. 4, del citato “decreto semplificazioni”**

Art. 120.

Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'art. 119, co. 1, lett. a).

“1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *[oggi cfr. l'art. 36, co. 2, lett. b) e c) e gli artt. 98 e 129 del presente codice]*, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono

conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

[2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.]

3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.

4. Quando è impugnata l'aggiudicazione, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

5. *[Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione]* **Per l'impugnazione** degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *[oggi v. art. 76, commi 2, 5 e 6 del presente codice]*, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8 *[oggi v. art. 29 co. 1, art. 73 co. 4 e art. 98 del presente codice]*, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42.

6. Il giudizio, *[ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti]*, **qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,** viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

[6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta

a) al comma 1 le parole «nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle parole «nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.»; ^(A)

c) al comma 5, le parole: «Per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima

giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l'udienza possono essere rinviata solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione.]

7. [Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi] I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.

8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fidejussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119.

8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione contrattuale del contratto, dandone conto nella motivazione.

9. [Il Tribunale amministrativo regionale] Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio [entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo,

che avviene entro due giorni dall'udienza] entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza. [Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.]

10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.

11. [Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10] Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.

11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto».

Per l'accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, si rinvia alla nota di cui all'art. 48, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, riportato in Appendice 2.

^(A) Sulla legittimità del c.d. rito superaccelerato, ormai superato, si era espressa la Corte di Giustizia U.E. con l'ordinanza del 14 febbraio 2019 C-54/18. Anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 271 del 13 dicembre 2019, aveva dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale (sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, primo comma, della Costituzione) dell'art. 120, comma 2-bis, del c.p.a., riconoscendo in capo al legislatore ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, ovvero di altre disposizioni condizionanti l'azione, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nella specie ritenute insussistenti.

dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l'udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione»;

e) al comma 7, le parole: «I nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi»;

f) dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

«8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.»;

g) al comma 9 le parole «, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.» sono sostituite dalle parole «; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.»; è inserito, dopo il primo periodo del comma 9, il seguente: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.»;

h) al comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10»;

i) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto».

Capo II

Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

355

Art. 205

Accordo bonario per i lavori

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a [7] 6.⁽¹⁾

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. ^(A) Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

(A) Con specifico riferimento alla materia delle riserve, l'art. 1, co. 10, del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri"), così come modificato dall'art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), stabilisce che: **"Fino al 31 dicembre 2021, 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo"**.

Sul punto, si evidenzia che il riferimento all'art. 25 contemplato all'art. 1, co. 10, del D.L. n. 32/2019 è stato considerato dalla dottrina prevalente come un refuso del legislatore, posto che la possibilità di proporre riserve dovrebbe intendersi ai sensi dell'art. 26 del codice. Nondimeno, secondo altra dottrina, il riferimento all'art. 25 deve invece intendersi effettivamente vigente, con la conseguenza che le riserve di cui all'art. 26 poste in essere dagli O.E. dovrebbero essere sempre respinte ai sensi del citato art. 205, co. 2.

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 120, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 120, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 206

Accordo bonario per i servizi e le forniture

1. Le disposizioni di cui all'articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Art. 207

[Collegio consultivo tecnico.] ^(A)

~~[1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima~~

(A) Per la provvisoria reintroduzione del collegio consultivo tecnico, v. l'**art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni")**, come da ultimo novellato dall'art. 35, comma 1-bis, D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022 n. 79 (a decorrere dal 30 giugno 2022), secondo cui:

"1. Fino al **[31 dicembre 2021] 30 giugno 2023** per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 **[del medesimo "decreto semplificazioni", il cui contenuto è riportato nella nota di cui all'art. 107 del presente codice]** ~~[e con funzioni di assistenza per la]~~ nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto **[17 luglio 2020]**, il

collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data **[quindi entro il 16 agosto 2020]**.

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, **individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di**

lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle

caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal ~~[31 dicembre 2021]~~ **30 giugno 2023** in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. **[In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo.]** In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcella di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 (*Disposizioni sulle professioni regolamentate*) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), aumentate fino a un quarto **e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter. [rectius: "8-bis"]** Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese imprevedute.

~~[7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:~~

~~a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;~~

~~b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro.]~~

7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:

- 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- 2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- 3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;
- b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:
 - 1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
 - 2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
 - 3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
 - 4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
 - 5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [oggi MIT], previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. [v. il D.M. 17 gennaio 2022 n. 12, recante "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico", pubblicato in G.U.R.I. n. 55 del 7 marzo 2022] Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tec-

nici. [v. il D.M. 1° febbraio 2022 n. 23, recante "Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici", pubblicato in G.U.R.I. n. 55 del 7 marzo 2022] A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.

9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55".

Con riferimento alle "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico" di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e all'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, v. il D.M. 17 gennaio 2022 n. 12, (pubblicato sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022), che nel relativo Allegato A riporta il seguente indice:

1. Ambito di applicazione
 - 1.1. Ambito soggettivo
 - 1.2. Ambito oggettivo
 - 1.3. Obbligatorietà e facoltatività
 - 1.4. Rapporti tra CCT ante operam e in fase di esecuzione
2. Costituzione, durata e requisiti
 - 2.1. Termini di costituzione e durata dell'incarico
 - 2.2. Scelta dei componenti e del presidente
 - 2.3. Inottemperanza dei termini di costituzione
 - 2.4. Requisiti professionali del presidente e dei componenti [il TAR Lazio - Roma, Sez. III, con ordinanza n. 2585 del 19 aprile 2022, ha sospeso l'efficacia del punto 2.4.2., lett. c), nella parte in cui esclude gli avvocati del libero Foro dal novero dei giuristi che possono ricoprire la carica di presidente del Collegio consultivo tecnico]
 - 2.5. Casi di incompatibilità dei membri e del presidente
 - 2.6. Composizione e numero dei componenti del Collegio
3. Insediamento, funzioni e competenze
 - 3.1. Insediamento
 - 3.2. Funzioni e compiti del CCT
 - 3.3. Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento, modalità e tempi di rilascio
4. Conduzione delle attività
 - 4.1. Scopo delle attività
 - 4.2. Riunioni, sopralluoghi e audizioni
 - 4.3. Contraddittorio
 - 4.4. Segreteria
5. Determinazioni
 - 5.1. Natura delle decisioni del CCT
 - 5.2. Procedimento, modalità e termini del rilascio dei pareri e delle determinazioni
 - 5.3. Le determinazioni del CCT facoltativo costituito ante operam
6. Rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie
7. Oneri di funzionamento del CCT
 - 7.1. Compensi del Collegio
 - 7.2. Proporzionamento e suddivisione del compenso
 - 7.3. Compensi del CCT costituito in via facoltativa

dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

2. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo; ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante è preferibilmente scelto all'interno della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, ove istituita. Le parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16.

3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per sentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

5. Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti.

6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del collegio e costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto. L'accordo sottoscritto vale come transazione.

7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell'eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.

8. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 121, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 208 **Transazione ^(A)**

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi,

- 7.4. Importo delle spese
- 7.5. Compenso del presidente
- 7.6. Compenso della segretaria
- 7.7. Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti
- 8. Osservatorio
 - 8.1. Attività dell'Osservatorio
 - 8.2. Trasmissione dei dati all'Osservatorio
 - 8.3. Inadempienza nella trasmissione dei dati

Con specifico riferimento alla disciplina normativa vigente prima delle novelle introdotte dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, sul tema delle competenze e dei compensi previsti per i componenti del collegio consultivo tecnico, v. le **“Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle S.A. delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**, approvato il 21 dicembre 2020 e ufficializzato con prot. n. 530 del 19 gennaio 2021 (sia pure senza natura vincolante), nonché il documento della **Conferenza delle regioni e delle province autonome (20/240/CR5B/C4)**, recante **“Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del presidente del collegio consultivo tecnico, ex art. 6 del D.L. 76/2020, convertito nella legge n. 126/20, recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, approvato il 17 dicembre 2020.**

Per indirizzi operativi sulle funzioni del CCT nella fase antecedente all'esecuzione del contratto di cui all'art. 6, co. 5, del “decreto semplificazioni”, v. il parere CTAP n. 9 del 16 aprile 2021 pubblicato dalla Fondazione Ordine degli Ingegneri Provincia di Roma, con n. di prot. 3131 del 20 aprile 2021.

In argomento, v. anche la **delibera ANAC n. 206 del 9 marzo 2021**, secondo cui: “non è consentito che, con riferimento al medesimo affidamento, lo stesso soggetto ricopra gli incarichi di CTU E CCT. Pertanto, nel caso in cui il soggetto che ha ricoperto l'incarico di componente o presidente del Collegio consultivo tecnico sia nominato Consulente tecnico d'ufficio in un giudizio avente ad oggetto il medesimo affidamento, lo stesso sarà tenuto a rifiutare l'incarico oppure ad astenersi ai sensi dell'articolo 192 c.p.c., ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 1, del medesimo codice per avere, lo stesso, «dato consiglio o prestato patrocinio nella causa (...), o prestato assistenza come consulente tecnico»”.

(A) A norma dell'**art. 49, co. 7-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50** – come da ultimo modificato e integrato dall'art. 13, co. 4, lett. c) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – a decorrere dal 1° marzo 2020, per gli anni dal 2017 al 2022 “ANAS S.p.a. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie

forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.⁽¹⁾

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub-centrali.

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 122, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 209

Arbitrato ^(A) DM

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ^(B) o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza

con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa".

(A) Con nota prot. n. 77604 del 3 ottobre 2019, l'ANAC ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, formulando quesiti sull'interpretazione degli artt. 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016. Con il **parere 5 maggio 2022 n. 808**, la **Sez. I del Consiglio di Stato** ha fornito talune precisazioni in merito alla nomina dell'arbitro, aderendo alla soluzione che attribuisce al presidente del tribunale il potere di provvedere in caso di inerzia della parte. In particolare, la Sezione ha osservato quanto segue:

“- In ordine al primo quesito – “se effettivamente vi sia una lacuna legislativa in ordine alla previsione dell'organo a cui spetta il potere di designazione sostitutiva nel caso dei procedimenti arbitrali per i contratti pubblici” – la Sezione ritiene che il rinvio esplicito al codice di procedura civile, contenuto all'art. 209, comma 10, D.Lgs. 50/16, esclude che tecnicamente vi sia una lacuna normativa.

- In ordine al secondo quesito – “se l'arbitro di parte, trattandosi di c.d. arbitrato amministrato, possa essere nominato dalla camera arbitrale, e non dal presidente del tribunale, tenuto conto che la legge delega ha escluso il ricorso a procedure arbitrali diverse da quelle amministrate e ha accentuato il ruolo di garanzia svolto dalla Camera arbitrale” – la Sezione è dell'avviso che, per le considerazioni espresse, il presidente del tribunale sia il soggetto istituzionale deputato alla nomina dell'arbitro di parte nel caso di inerzia della parte stessa.

- In relazione al terzo quesito – “se permanendo il potere di nomina da parte del presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 810 c.p.c., come deve essere coordinato tale potere di nomina con quello della camera arbitrale di verifica del possesso, nell'arbitro designato dal Presidente del Tribunale, dei requisiti soggettivi e della insussistenza negli stessi delle condizioni di inconferibilità dell'incarico” – (...) la Sezione rileva che la distinzione tra “designa-

zione” e “nomina” dell'arbitro non è di ostacolo all'individuazione del presidente del tribunale quale organo deputato alla designazione nel caso di inerzia della parte. Partendo dal presupposto che i rapporti tra presidente del tribunale e camera arbitrale dovranno essere improntati al principio della leale collaborazione, la “designazione” da parte del presidente del tribunale andrà effettuata tra coloro che possiedono i requisiti soggettivi richiesti dal codice degli appalti; inoltre, poiché la designazione è atto di volontaria giurisdizione, non si traduce in un provvedimento giurisdizionale, (...), con conseguente possibilità per la camera arbitrale di interloquire qualora dovesse ritenere esistenti “imperfezioni” nell'atto di nomina.

- Sul quarto quesito – “nel caso in cui, invece, si ritenga che spetti alla Camera arbitrale la nomina dell'arbitro di parte, in via sostitutiva, “prefigurare le modalità (ad esempio, l'obbligo di individuazione del nominando dall'albo degli arbitri) atte a garantire la posizione istituzionale di terzietà della Camera arbitrale” – non occorre dare risposta rimanendo assorbito nelle risposte ai quesiti precedenti”.

(B) Art. 2359 c.c. - Società controllate e società collegate.

1. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può recusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso.

3. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 210, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell'arbitro nell'ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell'ambito degli iscritti all'albo.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati:

- a) i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio o a riposo nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie;
- b) coloro che nell'ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico;
- c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;
- d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;
- e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso;
- f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
- g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l'arbitrato.

7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo.

8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, comma 9; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.^(A)

13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC. Su

^(A) Per gli effetti del mancato versamento imposto dal presente comma, cfr. l'art. 4, co. 2, della delibera ANAC n.

1174 del 19 dicembre 2018 - "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019".

richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. ^(A)

14. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

15. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incompetenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.

16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ^(B) Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica l'articolo 216, comma 22.

17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.

20. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.

21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 210

Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari

1. Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito Camera arbitrale.

2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

^(A) Per le istruzioni relative al deposito del lodo con modalità telematiche, cfr. la **delibera ANAC n. 48 del 1° febbraio 2019** - "Deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalità informatiche e telematiche ai sensi dell'art. 209, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". La delibera acquisterà efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I.

In particolare, il lodo formato in originale digitale, munito di firma elettronica qualificata o digitale degli arbitri, dovrà essere trasmesso a cura del Presidente o del segretario del Collegio arbitrale e tramite casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo di PEC protocollo@pec.anticorruzione.it.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale, in applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 e secondo le modalità attuative previste dai vigenti provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (attualmente Risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015 e Circolare 16/E del 14 aprile 2015).

Il lodo arbitrale in originale digitale non dovrà superare la grandezza di 30 Mbyte.

Resta ferma la possibilità di trasmissione del lodo secondo le modalità attualmente vigenti.

^(B) In attuazione di quanto previsto dal presente comma v. il **D.M. 31 gennaio 2018** recante "**Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale**", pubblicato in G.U.R.I. n. 88 del 16 aprile 2018. In vigore dal 1° maggio 2018.

3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.
4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 10.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.
6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorità e alla cabina di regia di cui all'articolo 212.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
 - b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;
 - c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
8. La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.
9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), nonché al comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.
10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità triennale e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)* ^(A) come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n.

(A) Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. *[Così come integrato dall'art. 15, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120]*

"1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli in-

carichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo

parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi **e le prestazioni** derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di

inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono

190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

11. Sono fatti salvi i casi di ricsuzione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile. ^(A)

12. Per le ipotesi di cui all'articolo 209, comma 8, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.

13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.

Art. 211

Pareri di precontenzioso dell'ANAC

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni

trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

(A) Art. 815 c.p.c. - Ricsuzione degli arbitri.

"Un arbitro può essere ricsuto:

1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;

2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

Una parte non può ricsare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

La ricsuzione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricsuzione.

Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricsuto e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di ricsuzione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense".

dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo.⁽¹⁾ **(A)**

1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.⁽²⁾

1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.⁽²⁾

1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter.⁽²⁾ **(B)**

~~[2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 36 art. 38 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.]⁽³⁾~~

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 123, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma introdotto dall'art. 52-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96 (in vigore dal 24 giugno 2017).

⁽³⁾ Comma abrogato dall'art. 123, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo II Governance

Art. 212 Indirizzo e coordinamento **dPCM**

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di:

- a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
- b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca;
- c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne

(A) Per la disciplina del procedimento precontenzioso di cui al presente articolo, cfr. la **delibera ANAC n. 10 del 9 gennaio 2019 - "Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"**, in vigore dal 10 febbraio 2019, successivamente integrato e modificato con **Delibera ANAC n. 654 del 22 settembre 2021** e con **Delibera ANAC n. 528 del 12 ottobre 2022**.

Per le istanze di precontenzioso formulate dalle associazioni di categoria, v. anche la **Delibera ANAC 13 marzo 2019 n. 195**, secondo cui: "la legittimazione alla presentazione delle istanze di precontenzioso da parte delle associazioni di categoria, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del nuovo Regolamento in materia di precontenzioso, è ammessa nei limiti della legittimazione delle associazioni

medesime a impugnare atti concernenti i singoli associati, ovvero solo ove gli stessi concretizzino anche una lesione dell'interesse collettivo tutelato da tali associazioni; condizione, quest'ultima, che è onere dei soggetti istanti comprovare puntualmente a pena di inammissibilità".

(B) In attuazione di quanto previsto dal presente comma cfr. la **delibera ANAC del 13 giugno 2018**, recante "**Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni**", in vigore dal 1° agosto 2018. Il regolamento è stato successivamente modificato con **Delibera ANAC n. 528 del 12 ottobre 2022**, recante: "**Revisione dei regolamenti in merito all'esercizio dei poteri dell'ANAC di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 50/2016**".

l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;

d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;

e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche.⁽¹⁾

2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.

3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.

4. La Cabina di regia è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure.

5. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ^(A) da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice.

⁽¹⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 124, co. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 213

Autorità Nazionale Anticorruzione ^(B)

367

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19^(C)

(A) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il **d.P.C.M. 10 agosto 2016 - "Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia"**, in vigore dal 31 agosto 2016.

(B) Come indicato nel **Comunicato del Presidente ANAC del 5 aprile 2022**, recante "Nuove modalità di segnalazione di violazioni in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza", l'Autorità svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla L. 6 novembre 2012, n. 190, al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. A tal fine chiunque può segnalare violazioni, fermo quanto indicato nel Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 che esclude dall'ambito di vigilanza dell'Autorità, tra l'altro, procedure concorsuali e selettive, richieste di accesso civico generalizzato, richieste di accesso agli atti di procedure di gara espletate da altre amministrazioni, ed al quale per migliore completezza si rinvia. Nel corso dell'anno 2021 l'Autorità ha condotto un'analisi dei modelli di segnalazione cartacei già in uso sia in ambito 'contratti pubblici' che in quello 'anticorruzione e trasparenza', volta a valutare margini di efficientamento nel processo di ricezione, assegnazione e trattazione delle segnalazioni provenienti da terzi. Nell'Adunanza del 23 febbraio 2022, il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'adozione del **Modulo Unico Informatizzato di Segnalazione** che diventerà, a partire dal 6 giugno 2022, canale esclusivo di segnalazione all'Autorità da parte di terzi. Il Modulo, rinvenibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione>, consente di compilare la segnalazione online, inserendo specifiche informazioni

sull'ambito e fattispecie oggetto della segnalazione, nonché di valorizzare le informazioni già in possesso della BDNCIP gestita dall'Autorità. Il Modulo consente, inoltre, di specificare l'area a cui afferisce la segnalazione tra Contratti pubblici, Anticorruzione, Conferimento di incarichi e imparzialità e Trasparenza.

Per una guida pratica alle funzioni e alle competenze dell'ANAC, si veda il documento **"Smart@nac"**, disponibile al seguente link: <https://beta.anticorruzione.it/documents/67828/105826/Smart+Anac.pdf/b174f277-e030-1ced-a03b-f4dfb6b0be4?t=1600264715570>

Il testo consolidato del **Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, approvato con la Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019, con le modificazioni apportate con la con la Delibera n. 1125 del 4 dicembre 2019, con la Delibera n. 50 del 22 gennaio 2020, con la Delibera n. 458 del 27 maggio 2020 e con la Delibera n. 453 del 14 giugno 2021, coordinato con le modifiche recate dalla Delibera n. 654 del 22 settembre 2021, è disponibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/121339/Testo+coordinato+-+Regolamento+concernente+l'organizzazione+e+il+funzionamento+Anac.pdf/70aa5692-2d79-6ea3-5a08-a6742cd6c7ca?t=1633447196717>

(C) Art. 19 - Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione.

"1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. ^(A)

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, ^(B) garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla *Gazzetta Ufficiale*, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. ^(C)

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *f-bis*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del

soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

3. e 4. (...)

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:

a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

a-*bis*) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale;

b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

5-*bis*. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica.

5-*ter*. Nella relazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.

6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e

sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione". (*omissis da co. 7 a co. 16*)

^(A) Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo esercitati sugli accordi bonari e sulle transazioni concluse dalla società Anas S.p.A., cfr. l'art. 1, co. 1179 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018), in vigore dal 1° gennaio 2018, per effetto del quale: "All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: «nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione» sono soppresse; b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. L'Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura adottata dall'Anas per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni di cui al comma 7. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra l'Anas S.p.A. e l'Autorità nazionale anticorruzione nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica»".

^(B) Con riferimento ai bandi-tipo finora approvati, cfr. la nota di cui al precedente art. 71, ult. cpv.

Con riferimento invece ai contratti-tipo, cfr. la **Determinazione n. 618 dell'8 giugno 2016**, recante "linee guida operative e **clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi assicurativi**".

^(C) Per la disciplina relativa ai procedimenti di regolazione dell'ANAC, cfr. il **Regolamento 13 giugno 2018**, recante "**Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)**", in vigore dal 21 luglio 2018.

codice; ^(A)

- b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
- c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
- d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore; ^(B)

(A) Per la disciplina relativa all'attività di vigilanza di cui al presente comma cfr. il **Provvedimento ANAC del 15 febbraio 2017, "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici"**, in vigore dal 1° marzo 2017.

Cfr. inoltre il **Provvedimento ANAC del 7 dicembre 2018, "Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso"**, in vigore dal 4 gennaio 2019.

Con tale nuovo Regolamento, che abroga il precedente del 20 luglio 2016, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per la gestione delle richieste di pareri non vincolanti – eccetto quelli di precontenzioso – sia in materia di prevenzione della corruzione che in materia di contratti pubblici.

(B) In particolare, con esclusivo riferimento alla materia dell'evidenza pubblica, si vedano i seguenti **Atti di segnalazione**:

n. 4 del 6 settembre 2022, relativo alle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative e sportive;

n. 3 del 27 luglio 2022, relativo all'opportunità di modificare l'art. 80, co. 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) al fine di superare le numerose criticità illustrate nell'atto medesimo.

n. 2 del 20 luglio 2022, relativo all'opportunità di modificare l'art. 47 del codice mediante l'adozione di una formulazione più chiara della norma, che definisca l'esatto ambito applicativo del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili nei contratti di lavori, servizi e forniture, chiarendo l'applicabilità del succitato meccanismo, senza limitazioni, per i contratti di lavori, servizi e forniture.

n. 1 del 20 luglio 2022, relativo all'opportunità di modificare gli artt. 48, commi 2, 5 e 6 e 83, co. 8, del codice e l'art. 93 *[rectius: 92]* del d.P.R. n. 207/2010, al fine di superare le difformità rispetto alla normativa comunitaria evidenziate nella sentenza della Corte di Giustizia resa in data 28 aprile 2022 nella Causa C-642/2020.

n. 3 del 28 luglio 2021, relativo all'opportunità di modificare i commi 1 e 11 dell'art. 89, in materia di avvalimento;

n. 1 del 9 marzo 2021, concernente l'art. 113 del presente codice e, in particolare, l'opportunità di estenderne l'applicazione anche ai contratti di cui alla Parte III e alla Parte IV del medesimo codice.

n. 10 del 2 dicembre 2020, concernente l'art. 110, co. 6, del presente codice e in particolare la disciplina dei requisiti aggiuntivi per la partecipazione a nuove gare, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti da parte delle imprese in concordato;

n. 8 del 7 ottobre 2020, concernente l'art. 2 del d.P.C.M. 11 novembre 2014, che definisce i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

n. 7 dell'8 luglio 2020, concernente la disciplina adottata per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in

particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento, ove l'Autorità ha suggerito l'opportunità di prevedere l'adozione di specifiche misure volte a consentire – nella fase antecedente l'esecuzione – la modifica dell'oggetto del contratto, in modo da adeguarlo alle misure anti-contagio vigenti;

n. 5 del 29 aprile 2020, concernente l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e gli artt. 10, 14 e 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ove l'Autorità ha segnalato l'opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività;

n. 4 del 9 aprile 2020, concernente l'applicazione dell'art. 103, co. 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 così come modificato dal D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, nel settore dei contratti pubblici a seguito dell'emergenza connessa al COVID-19, ove l'Autorità ha segnalato l'opportunità di prevedere, anche in vista della ripresa delle attività produttive, la cosiddetta "fase 2", misure ad hoc riferite allo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e all'esecuzione degli stessi, ritenendo che l'applicazione delle disposizioni adottate in generale per i procedimenti amministrativi possa creare rilevanti problemi applicativi al settore dei contratti pubblici date le sue specificità;

n. 2 del 26 febbraio 2020, con cui l'Autorità ha segnalato al legislatore l'opportunità: i) di estendere la deroga prevista dall'art. 93, primo comma, ultimo periodo, del codice a tutti gli affidamenti di importo inferiore ad una determinata soglia, indipendentemente dalla tipologia di procedura di selezione utilizzata; ii) di modificare l'art. 36, co. 2, lett. a) del codice, prevedendo che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, fermi restando gli altri obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, non sia obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento previsto dall'art. 98 del codice;

n. 8 del 13 novembre 2019, con cui l'Autorità ha inteso formulare alcune proposte per una urgente modifica normativa inerente alla disciplina del subappalto alla luce della sentenza della Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18);

n. 6 del 17 luglio 2019, concernente gli esiti dell'indagine conoscitiva sui concessionari autostradali che hanno realizzato una percentuale di investimenti inferiore al 90% di quelli previsti, come risultante dai dati contenuti nella relazione 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle "Attività nel settore autostradale in concessione";

n. 5 del 26 marzo 2019, concernente possibili criticità relative alla funzione di RUP quale progettista, verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o dell'esecuzione;

n. 4 del 13 febbraio 2019, concernente gli obblighi di comunicazione, pubblicità e controllo delle modificazioni del contratto ai sensi dell'art. 106 del codice;

e) predisporre e invia al Governo e al Parlamento ~~una~~ la relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;⁽¹⁾

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163 del presente codice;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara; ^(A)

h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, ^(B) avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto

n. 1 e n. 2 del 9 gennaio 2019, concernenti rispettivamente la disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 e la disciplina di cui all'art. 90 del codice in materia di elenchi ufficiali di operatori economici;

n. 8 e n. 7 del 19 dicembre 2018, concernenti rispettivamente il regime delle incompatibilità del direttore tecnico delle società di ingegneria di cui all'art. 46, co. 1, lett. c) del codice e l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici di cui agli artt. 40 e 52;

n. 5 del 12 dicembre 2018, recante: "Proposta di modifica dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici";

n. 4 del 17 ottobre 2018, concernente la verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell'art. 177 del codice e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell'art. 178 del medesimo codice;

Si veda infine l'**Atto di segnalazione** (delibera n. 958) del **7 settembre 2016**, concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai **servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate**.

^(A) Per la disciplina della vigilanza collaborativa cfr. il nuovo **Provvedimento ANAC del 30 marzo 2022 n. 160**, "**Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici**", in vigore dal 16 aprile 2022, che abroga e sostituisce il precedente regolamento del 28 giugno 2017.

Per la vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza v. invece la **Delibera ANAC 7 dicembre 2022**, pubblicata in G.U. n. 5 del 7 gennaio 2023.

Con specifico riferimento alla attività di vigilanza rispetto alla realizzazione dei c.d. centri di permanenza per i rimpatri, funzionali ad assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri, v. l'**art. 10 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20**, in vigore dall'11 marzo 2023, meglio riportato nella nota di cui al precedente art. 17 del presente codice.

^(B) Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede all'elaborazione dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A. avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazio-

nale. **I prezzi di riferimento costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione e sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della P.A.** L'individuazione dei prezzi di riferimento favorisce la trasparenza del mercato e la vigilanza, consentendo alle S.A. di rendersi conto se il prezzo che stanno pagando è ottimale o meno. Inoltre, permette di avere a disposizione un parametro di raffronto utile per valutare l'operato della S.A. Proprio per questo attiva un processo virtuoso di controllo incrociato tra i vari attori in campo, che diventa efficace strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi, ma anche di comportamenti inefficienti. Fissare i prezzi di riferimento, costituisce poi un aiuto fattivo alle P.A., facilitando sia la fase di programmazione che quella di predisposizione dei capitolati, in quanto viene indicata la soglia da mettere a base di gara.

I prezzi di riferimento in ambito sanitario nascono come misura di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e sono elaborati, in base a quanto previsto dal D.L. 98/2011, art. 17, co. 1, lett a), sui beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, prestazioni e servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. I prezzi di riferimento in ambito sanitario attualmente pubblicati sono riferiti alle seguenti merceologie:

- principi attivi (Prezzi di riferimento dei Farmaci aggiornati al 10 luglio 2018);
- dispositivi medici (Prezzi di riferimento dei dispositivi medici: siringhe, ovatta di cotone e cerotti aggiornati al 2 marzo 2016);
- servizio di ristorazione (Prezzi di riferimento aggiornati al febbraio 2022);
- servizio di pulizia (Prezzi di riferimento aggiornati al febbraio 2022);
- servizio di lavanderia (Prezzi di riferimento aggiornati al gennaio 2023).

Come previsto dall'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, ai fini degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, fermo restando quanto previsto dagli artt. 11 e 17 del D.L. 98/2011, l'ANAC fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A. Si tratta pertanto di beni che non riguardano strettamente l'ambito sanitario. Tali prezzi di riferimento sono aggiornati dall'Autorità entro il 1° ottobre di

dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.⁽²⁾

4. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. **(A)**

5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. **(B)**

6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L'Autorità collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalità" delle imprese di cui all'articolo 5-ter **(C)** del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. **(D)** Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10.

8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, **(E)** nella

ogni anno, e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, co. 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. **I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.** I prezzi di riferimento di cui al D.L. 66/2014 attualmente pubblicati sono riferiti alle seguenti merceologie:

- prodotti di cancelleria (Prezzi di riferimento della carta in risme aggiornati alla delibera n. 449 del 28 settembre 2022).

Per tutte le suddette categorie di beni e servizi oggetto di indagine l'ANAC pubblica sul proprio sito web un prezzo di riferimento inferiore al prezzo mediano, in un'ottica di contenimento della spesa. Oltre al prezzo di riferimento è pubblicato anche il prezzo mediano, quale termine utile di confronto in tutti quei casi in cui il prezzo di riferimento, che per sua natura costituisce una misura sintetica dei prezzi comunicati, non riesca pienamente a dar conto dell'eterogeneità, anche qualitativa, dei beni e servizi acquistati.

I prezzi di riferimento aggiornati sono disponibili presso il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/prezzi-di-riferimento-1>

Con specifico riferimento alla fornitura dei dispositivi medici v. anche il **D.M. 10 agosto 2018**, recante "**Documento d'indirizzo per la stesura dei capitolati di gara per l'acquisizione di dispositivi medici**", definisce i requisiti essenziali ai quali attenersi nella fase programmatica, definitoria, nonché nella successiva fase di monitoraggio dell'esecuzione dei contratti, avendo riguardo alla specificità tecnica del settore dei dispositivi medici. Il documento (reperibile presso il seguente link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/30/18A06933/sg) costituisce uno strumento operativo a disposizione dei soggetti istituzionali, volto a garantire la funzionalità e l'omogeneità nazionale nelle varie fasi di acquisizione dei dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale.

(A) In argomento, si rinvia alle note di cui all'art. 38 del presente codice.

(B) Per la disciplina delle ispezioni cfr. il **Regolamento ANAC del 21 febbraio 2018**, recante "**Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni**".

(C) Secondo cui: "Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta".

(D) Per la disciplina relativa al rating di legalità cfr. la **Delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020**, recante "**Regolamento attuativo in materia di rating di legalità**", in vigore dal 20 ottobre 2020, che ha sostituito la precedente delibera del 15 maggio 2018, n. 27165.

Per ulteriori informazioni in materia si rinvia alla prima nota di cui all'art. 95, co. 13.

(E) In ordine a tale banca dati, cfr. anche la **Deliberazione ANAC del 1° marzo 2018 n. 264** - "**Regolamento concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici**" (in vigore dal 7

quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. ^(A) **Perma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione della corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.** ⁽³⁾

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. ^(B) Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ~~[ovvero di analoghe strutture delle regioni]~~ sulla base di appositi accordi con le regioni ~~[stesse]~~. La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. ⁽⁴⁾

10. L'Autorità gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito

aprile 2018), ove sono regolati i criteri e le modalità di accesso, comunicazione, diffusione dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sulla base della tipologia di dato, del diverso grado di conoscibilità dello stesso nonché della tipologia del soggetto fruitore.

^(A) Sul sito <https://dati.anticorruzione.it/#/home> è possibile consultare i dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici, disponibili in formato open data sul Portale dei dati aperti dell'ANAC. Tra le altre sezioni si può consultare l'elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house, l'elenco dei dataset Open Data pubblicati dall'Autorità.

Attraverso il Portale dei dati aperti dell'ANAC è possibile, inoltre, accedere liberamente ai dati in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza presenti nelle banche dati gestite dall'Autorità nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Nella Banca dati Analytics del Portale dei dati aperti dell'ANAC sono disponibili i cruscotti per l'analisi self-service dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con possibilità di applicare filtri su tutti gli oggetti grafici. È possibile condurre la ricerca sugli appalti per anno, oggetto dell'appalto, stazione appaltante e operatore economico aggiudicatario oppure direttamente

tramite il Codice Identificativo Gara - CIG. Il cruscotto è soggetto ad evoluzione continua sulla base dei feedback degli utenti che sempre più numerosi stanno utilizzando i dati. Nella Banca dati Analytics (<https://dati.anticorruzione.it/su-perse/dashbord/appalti/>) possono essere consultati i dati su: il numero di procedure per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente; il valore a base d'asta per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente; la localizzazione geografica delle stazioni appaltanti; le stazioni appaltanti per numero o valore economico delle procedure; gli operatori economici per numero e valore economico delle procedure di cui sono risultati aggiudicatari.

^(B) I argomenti, v. le **FAQ ANAC** relative agli "Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 213, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016" aggiornate al 17 giugno 2020, suddivise nelle seguenti sezioni:

Sezione A - Quesiti di natura generale;

Sezione B - Fase di aggiudicazione o di definizione di procedura negoziata;

Sezione C - Fase iniziale di esecuzione del contratto;

Sezione D - Fase di esecuzione e avanzamento del contratto;

Sezione E - Schede di rilevazione basate su eventi.

presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. ~~[Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati di cui all'articolo 81]~~ ^(A) L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del *rating* di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81. ^{(5)(B)}

11. Presso l'Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210. ^(C)

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. ^(D)

13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite

^(A) Per la disciplina attinente alla gestione del casellario informatico cfr. il **nuovo Regolamento ANAC del 2 ottobre 2019 - "Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"**, approvato con delibera n. 861 di pari data e successivamente modificato con **Delibera del Consiglio n. 721 del 29 luglio 2020**. Per ulteriori informazioni in materia, v. la nota di cui al precedente art. 80, co. 5, lett. f-ter).

^(B) Cfr. anche **Comunicato del Presidente ANAC del 10 maggio 2017**, "Notizie utili ai fini della tenuta del Casellario Informatico previsto art. 213, co. 10, del D.Lgs. 50/2016", secondo cui l'inserimento dell'annotazione assume valore di pubblicità/notizia del provvedimento assunto dalla S.A. in esito ad un apprezzamento, già operato da quest'ultima, dell'inadempimento in cui è incorso l'operatore economico colpito dalla risoluzione. Il potere di accertare la sussistenza e la gravità dell'inadempimento imputabile all'impresa esecutrice spetta, infatti, esclusivamente alla S.A., giacché, ai sensi della normativa vigente, a seguito di segnalazione da parte di una S.A. di un provvedimento di esclusione dalla gara, l'Autorità è obbligata a iscrivere la relativa annotazione nel Casellario. Nell'ipotesi in cui pervenga documentata notizia dell'esistenza di contenzioso pendente in ordine ai presupposti che determinano l'obbligo di iscrizione, l'Autorità ne dà notizia nell'annotazione stessa.

^(C) Cfr., da ultimo, il **provvedimento ANAC del 14 gennaio 2015** recante **"Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera Arbitrale"**.

^(D) Secondo cui l'ANAC, "cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi

relativi al proprio funzionamento (...), determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche". In attuazione di ciò, per l'entità e modalità di versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, v. la più recente **Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 - "Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023"**, in vigore dal 1° gennaio 2023.

La contribuzione dovuta all'ANAC è riportata nelle tabelle che seguono, in relazione al periodo di pubblicazione della gara e dell'importo posto a base di gara:

A) per le gare pubblicate dal 1/1/2023 al 31/3/2023

Importo posto a base di gara	Quota S.A.	Quota O.E.
Inferiore a € 40.000	Esente	
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

massimo di euro 50.000. ^(A) Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza. ^(B)

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialità delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15. L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* ai sensi dell'articolo 192.

16. È istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori. ^(C)

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. ⁽⁷⁾

B) per le gare pubblicate dal 1/4/2023 in poi

Importo posto a base di gara	Quota S.A.	Quota O.E.
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

Per le conseguenze derivanti dal tardivo pagamento del contributo dovuto all'ANAC in fase di gara, v. **Cons. Stato, Sez. III, 3 febbraio 2023 n. 1175**.

^(A) In argomento, v. il **Comunicato del Presidente ANAC 30 marzo 2022**, che, nell'adottare i nuovi modelli di segnalazione e comunicazione all'Autorità, disponibili all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/potere-sanzionatorio-1>, ribadisce il rispetto delle istruzioni operative fornite nel precedente comunicato del 2016 in relazione alla completezza e alla tempestività delle segnalazioni e delle comunicazioni.

Da ultimo, v. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 22 dicembre 2022**, ove si invitano tutti i soggetti sui quali gravano obblighi informativi, comunicativi e di segnalazione nei confronti dell'Autorità: i) a utilizzare per le

segnalazioni esclusivamente i moduli di cui sopra e ad allegare la documentazione ivi prevista; ii) a trasmettere la segnalazione nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 10, co. 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 920 del 16 ottobre 2019 (v. nota successiva). La violazione delle disposizioni sopra indicate comporterà l'attivazione del procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto responsabile dell'omissione ovvero del ritardo. Al fine di orientare l'attività conformativa agli obblighi previsti dalla legge e dal regolamento, si chiarisce che il termine di 30 giorni di cui all'art. 10, co. 2 del Regolamento di cui in premessa decorre dalla piena conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione, ossia dal loro definitivo accertamento, che di regola coincide con un provvedimento amministrativo. In assenza di provvedimento, dalla data di scadenza del termine - concesso al soggetto da segnalare all'Autorità - per l'adempimento o per la trasmissione di chiarimenti, memorie e controdeduzioni ovvero dal momento, se precedente, in cui tali atti siano trasmessi. In ogni caso, la proposizione o la pendenza di un ricorso giurisdizionale non esonera il soggetto obbligato dal rispetto del termine di 30 giorni di cui all'art. 10, co. 2, del citato Regolamento.

^(B) Cfr. il **"Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"**, adottato con delibera n. 920 del 16 ottobre 2019, in vigore dal 23 novembre 2019. Il Regolamento semplifica il procedimento e lo adegua alle previsioni normative del D.Lgs. 50/2016; regola altresì i procedimenti sanzionatori in materia di qualificazione delle imprese nelle more della ultrattività delle previsioni del d.P.R. 207/2010.

^(C) Cfr., da ultimo, la **Deliberazione ANAC 17 gennaio 2018 n. 31**, recante l'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Per l'elenco completo dei soggetti aggregatori finora istituiti si rinvia alla nota di cui al precedente art. 3, co. 1, lett. n) del presente codice.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 125, co. 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 125, co. 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 125, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 53, co. 5, lett. f), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 125, co. 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 125, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 125, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 125, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 214

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione

1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero, in particolare:

- a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
- b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
- c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;
- d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V;
- e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
- f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto definitivo;
- g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità al completamento delle opere incomplete;
- h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.

3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonché quali *advisor*, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. (*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della L. 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche*)

4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle

regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma, o l'ente territoriale interessati.⁽¹⁾

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 202 e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli *advisor*, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.⁽²⁾

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziare per tale finalità.⁽³⁾

8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.⁽⁴⁾

~~[9. Il Ministero, anche per le esigenze della struttura tecnica di missione, può, altresì, avvalersi, quali advisor, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.]⁽⁵⁾~~

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del presente codice.

11. In sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

~~[12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può adottare linee guida interpretative e di indirizzo, su proposta dell'ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al presente codice.]⁽⁶⁾~~

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 126, co. 1, lett. a), nn. 1 e 2, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 126, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 126, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma inserito dall'art. 126, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 126, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma abrogato dall'art. 126, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 215

Consiglio superiore dei lavori pubblici DM

1. È garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione

del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, ^(A) prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte seconda, titolo III (*La Valutazione di impatto ambientale*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (*Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale*), e, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*), nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. **Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro**, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. **Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro**, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.⁽¹⁾ ^(B)

4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro **[quarantacinque] novanta giorni dalla trasmissione del progetto**. ^(C) Decorso tale termine, il **[progetto si intende assentito]** parere si intende reso in senso

^(A) In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento, allo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente, in base alle vigenti disposizioni, al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici - a norma dell'art. 10, co. 2, del D.L. 16 giugno 2022 n. 68 (conv. con L. 5 agosto 2022 n. 108) - "non si applica, per gli anni 2022 e 2023, quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e, al fine di assicurare la funzionalità del medesimo Consiglio è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2022 e di euro 3.200.000 per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui al comma 5". Il successivo comma 3 dispone inoltre che: "La disposizione di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto **[16 giugno 2022]**. È escluso il rimborso delle somme già versate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, in relazione ai progetti di cui al comma 2".

^(B) Sul punto, v. l'art. 1, co. 7, del D.L. n. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. "sblocca cantieri"), come da ultimo novellato dall'art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), il quale ha sostituito il seguente testo non più in vigore **"[Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di**

importo di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche]", con le seguenti nuove disposizioni: "In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al **[31 dicembre 2024] 30 giugno 2023**, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. **Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.**"

In argomento, v. inoltre il D.M. 16 ottobre 2020, recante "Parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti delle concessionarie statali", in vigore dall'11 dicembre 2020.

^(C) Sul punto, v. l'art. 1, co. 8, del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri"), come novellato dal combinato disposto di cui agli art. 8, co. 7, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76

favorevole.⁽²⁾⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 127, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 127, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo III

Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

Art. 216

Disposizioni transitorie e di coordinamento ^(A)

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.⁽¹⁾ ^(B)

2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto. ^(C)

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le

(c.d. "decreto semplificazioni") e art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), a mente del quale (fino alla data del ~~31 dicembre 2021~~ **30 giugno 2023**) "il termine di cui all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto". Il successivo comma 9, inoltre, stabilisce che: "Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere".

^(A) Cfr. anche Comunicato del Presidente ANAC del 8 giugno 2016 - FAQ sulle "Questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 nel periodo transitorio", nonché il Comunicato del Presidente ANAC del 11 maggio 2016, "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016".

^(B) Sul punto, v. anche l'art. 1, co. 15, del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri"), come da ultimo novellato dall'art. 52 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021), secondo cui: "[Per gli anni 2019, 2020 e 2021] Per gli anni dal 2019 al 2023, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE".

^(C) In attuazione dell'art. 21, co. 8, si veda il D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", in vigore dal 24 marzo 2018.

disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I ^(A) [e titolo XI, capi I e II], nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate [con esclusione dell'articolo 248] del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. ^(B) Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.⁽²⁾

4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ⁽³⁾

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.^(C)

6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143. ^(D)

7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 25, comma 2, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2009, n. 136.

8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. ^(E)

9. Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.^(F)

10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. ^(G)

^(A) Cfr. in particolare i vigenti artt. da 14 a 43 (**Progettazione**) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163".

^(B) Con riferimento alle tabelle di cui al presente comma (disponibili al seguente link: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/default.aspx>), si rinvia ai decreti ministeriali citati nella nota di cui all'art. 23 co. 16.

^(C) Cfr. il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 - "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee", in vigore dal 28 febbraio 2017, fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

^(D) Attualmente, v. il D.M. 17 giugno 2016 - "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione", in vigore dal 27 luglio 2016.

^(E) Cfr., da ultimo, la **Determinazione ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017, Linee Guida n. 3** - "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al D.Lgs.

n. 56/2017. In vigore dal 22 novembre 2017 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

^(F) Cfr., da ultimo, la **Determinazione ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, Linee Guida n. 4** - "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017. In vigore dal 7 aprile 2018. Con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, l'ANAC ha aggiornato dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32.

^(G) A mente del quale è istituita presso l'ANAC l'**Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)**. "Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione e aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili". In materia, cfr. anche il **Comunicato ANAC 16 maggio 2013**, nonché l'art. 9, co. 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4 ^(A), gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.⁽⁴⁾

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 ^(B), la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.⁽⁵⁾

13. Fino alla data di entrata in vigore del **[decreto] provvedimento** di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. ^(C)

14. Fino all'adozione **[delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2] del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies**, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.^{(8) (D)}

15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. ^(E)

16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo X ^(F), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, ^(G) nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all'articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui **[agli articoli 248 e 251]** alla parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di

(A) Cfr. il **D.M. 2 dicembre 2016** - "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50", in vigore dal 1° gennaio 2017.

(B) Cfr. la **deliberazione ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 - Linee Guida n. 5**, "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017.

(C) Dal 9 novembre 2022, il sistema AVCPass è stato sostituito con quello del nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). A tal proposito si rinvia alla nota di cui al precedente art. 81, co. 4.

(D) Cfr. in particolare i vigenti **artt. da 60 a 96 (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** - "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate. In materia, v. anche il **Comunicato ANAC del 31 maggio 2016**, "Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50".

(E) Cfr. ora il **D.M. 10 novembre 2016, n. 248** - "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione" pubblicato in G.U.R.I. del 4 gennaio 2017, n. 3, recante in particolare l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, c.d. SIOS.

(F) Cfr. in particolare i vigenti **artt. da 215 a 238 (Colloquio dei lavori) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** - "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163".

(G) Le disposizioni di cui agli artt. da 178 a 210 (Scopo e forma della contabilità del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", sono state abrogate dal **D.M. 7 marzo 2018 n. 49** - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018, fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.^(A)

20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236. *(Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)*

21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.

22. Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, si applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.^{(7) (B)}

23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.

24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la più ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220 *(Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo)*, e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6 maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016". All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice.

25. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, *(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo)* convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice.

26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. ^(C)

27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.

27-bis. Fino alla data di entrata in vigore ~~[del decreto di cui all'articolo 83, comma 2]~~ **del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies**, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. *(Qualificazione dei contraenti generali)* Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.⁽⁹⁾

(A) Cfr. **D.M. 22 agosto 2017, n. 154** "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", per effetto del quale – a decorrere dall'11 novembre 2017 – cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'art. 251 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Dalla stessa data è altresì abrogato il D.M. 3 agosto 2000, n. 294, recante "Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici".

(B) Dal 1° maggio 2018 trova applicazione il **D.M. 31 gennaio 2018**, recante "Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale".

(C) Le disposizioni di cui agli artt. da 343 a 356 (Contratti eseguiti all'estero) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sono state abrogate dall'art. 25 del **D.M. 2 novembre 2017 n. 192** - "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero", in vigore dal 4 gennaio 2018.

L'art. 10, co. 4, della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020) ha stabilito che (a decorrere dal 1° febbraio 2022) "Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato". Pertanto, in materia di subappalto, anche per i contratti da svolgersi all'estero è venuto meno il limite percentuale subappaltabile, inizialmente fissato al 30%.

27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.^{(10)(A)(B)}

(A) Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 133, commi 3 e 6, del previgente codice.

“3. Per i lavori di cui al comma 2 *[ovvero i lavori pubblici affidati dalle S.A.]* si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.” *[da ultimo, v. il D.M. 29 aprile 2022 “Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2021”, pubblicato in G.U. 7 maggio 2022 n. 106, ove all'art. 1 è precisato che (come negli anni passati): “Non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2021”]*

6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

In argomento, v. anche il **D.M. 15 dicembre 2020**, recante **“Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2018 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2019, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”**, ove all'art. 1 si rileva che “il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2019, rispetto all'anno 2018, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento”. Il successivo art. 2 del citato D.M. prevede inoltre che per i contratti in corso di esecuzione affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, per la determinazione delle compensazioni riguardanti i materiali da costruzione più significativi impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2019, si fa riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati:

a) nell'allegato n. 1 del D.M. 20 maggio 2019, qualora l'offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

b) nell'allegato n. 1 del D.M. 20 maggio 2019 e nell'allegato n. 1 del D.M. 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;

c) nell'allegato n. 1 del D.M. 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del D.M. 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;

d) nell'allegato n. 1 del D.M. 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del D.M. 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;

e) nell'allegato n. 1 del D.M. 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del D.M. 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

f) nell'allegato n. 1 del D.M. 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2

del D.M. 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;

g) nell'allegato n. 1 del D.M. 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del D.M. 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al D.M. 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

h) nell'allegato n. 1 del D.M. 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del D.M. 9 aprile 2010, nella tabella allegata al D.M. 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al D.M. 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

i) nell'allegato n. 1 del D.M. 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del D.M. 9 aprile 2010, nella tabella allegata al D.M. 24 luglio 2008, nella tabella allegata al D.M. 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al D.M. 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

l) nell'allegato n. 1 del D.M. 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del D.M. 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del D.M. 9 aprile 2010, nella tabella allegata al D.M. 24 luglio 2008, nella tabella allegata al D.M. 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al D.M. 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al D.M. 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

(B) In argomento, oltre a rinviare all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 2 (decreto ristori ter) - meglio citato nella nota di cui al precedente art. 106, co. 1, lett. a) - v. anche l'art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, come da ultimo modificato e integrato dall'art. 29, co. 13, del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (a decorrere dal 27 gennaio 2022), secondo cui:

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi ~~nel primo semestre dell'anno~~ **nell'anno 2021**, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto **[25 luglio 2021]**, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili **[oggi MIT]** rileva, entro il 31 ottobre 2021 **e il 31 marzo 2022**, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi **rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021**, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. **[Con riferimento al primo semestre 2021, v. il D.M. 11 novembre 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 279 del 23 novembre 2021, come rettificato dal D.M. 7 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 294 dell'11 dicembre 2021. Con riferimento invece al secondo semestre 2021, v. il D.M. 4 aprile 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 110 del 12 maggio 2022, come rettificato dal D.M. 24 maggio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 28 maggio 2022.]**

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle

disposizioni dell'art. 106, co. 1, lett. a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo art. 106, co. 1, lett. a).

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, **ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure**, dal 1° gennaio 2021 fino al [30 giugno 2021] **31 dicembre** le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 [ovvero i citati D.M. 11 novembre 2021, relativo al primo semestre 2021 e D.M. 4 aprile 2022, relativo al secondo semestre] con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale **dei decreti** di cui al comma 1. [L'istanza del primo semestre entro il 9 dicembre 2021, mentre quella del secondo semestre entro il 27 maggio 2022] Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'art. 133, co. 6, del codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 216, co. 27-ter, del codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziati annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 142, co. 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 164, co. 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al co. 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al co. 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [oggi MIT] è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto [ovvero il **D.M. 30 settembre 2021 n. 371**, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 258 del 28 ottobre 2021, con riferimento al primo semestre 2021, e il successivo **D.M. 5 aprile 2022 n. 84**, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 100 del 30 aprile 2022, con riferimento al secondo semestre 2021], sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 77. **Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.** [Per la effettiva ripartizione delle risorse del Fondo (nella misura di 42.549.562,01€ per il solo primo semestre 2021), v. il D.M. 9 giugno 2022 n. 377, rettificato con **D.M. 9 agosto 2022**, pubblicato sulla G.U. n. 216 del 15 settembre 2022]

Per quanto riguarda i materiali da costruzione con variazione percentuale del prezzo superiore all'8% verificatasi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021 rispetto al prezzo medio dell'anno 2020, l'**Allegato 1 del D.M. 11 novembre 2021** (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 279 del 23 novembre 2021), come rettificato con D.M. 7 dicembre 2021 (pubblicato in G.U.R.I. n. 294 dell'11 dicembre 2021), e l'**Allegato 1 del D.M. 4 aprile 2022** (pubblicato in G.U.R.I. n. 110 del 12 maggio 2022), come rettificato con D.M. 24 maggio 2022 (pubblicato in G.U.R.I. n. 124 del 28 maggio 2022), riportano il seguente elenco di materiali:

MATERIALI	Unità di misura	Prezzo medio 2020 [€]	Variazione 1° sem. 2021 su 2020	Variazione 2° sem. 2021 su 2020
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,59	43,80%	72,25%
Rete elettrosaldada	Kg	0,59	44,21%	71,80%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,81	48,05%	75,98%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,77	59,37%	75,42%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,86	50,22%	84,27%
Lamiere in acciaio zincate per l'attorney (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,77	45,33%	85,76%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,19	76,43%	113,85%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,10	22,55%	36,52%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,38	16,66%	33,56%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,84	39,21%	66,47%
Binari ferroviari	Kg	1,02	31,26%	33,49%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,69	35,62%	47,91%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,45	29,98%	61,19%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,14	23,09%	50,66%

Tubazioni in cemento vibrato per fognature	Kg	[7,60] 0,18	-	22,88%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	[23,64] 2,361	13,31%	25,99%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,47	20,41%	38,92%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,95	21,51%	58,50%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	21,18%	58,53%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,64	35,51%	84,41%
Fili di rame conduttori	Kg	7,82	32,98%	44,36%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	8,49	17,04%	37,33%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,32	16,02%	38,85%
Cemento tipo 425	q	13,21	-	14,48%
Cemento tipo 325	q	12,11	-	14,13
Sabbia	mc	23,20	-	8,98%
Ghiaia	mc	20,84	-	8,75%
Pietrame in scampoli	mc	19,31	-	9,28%
Misto di fiume o di cava (tout-venant)	mc	14,43	-	8,40%
Scogli (2ª categoria)	t	14,47	-	24,67%
Bitume	q	45,37	18,15%	36,52%
Esplosivo	Kg	5,25	-	16,62%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	254,20	11,40%	30,73%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	285,96	19,08%	34,04%
Tegole in laterizio	cad.	0,54	12,92%	20,42%
Marmette pressate di cemento e graniglia di marmo	mq	18,46	-	20,88%
Piastrelle monocottura	mq	13,84	-	17,03%
Interruttore bipolare magnetotermico	cad.	37,83	-	13,57%
Interruttore bipolare differenziale	cad.	81,99	-	11,12%
Presa ad incasso	cad.	5,31	8,41%	10,97%
Lavabo	cad.	100,15	-	15,12%
Rubinetteria	cad.	97,77	-	23,49%
Caldaia in acciaio	cad.	4.108,94	-	14,86%
Gruppo refrigeratore	cad.	35.341,28	9,76%	13,15%
Radiatori in ghisa	Kg	39,88	17,54%	17,51%
Radiatori in alluminio	Kg	24,39	8,14%	16,32%
Ventilconvettore	cad.	339,94	-	12,77%
Infisso in alluminio elettrocromato	mq	266,59	-	32,90%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	31,56	14,72%	14,90%
Legname per infissi	mc	496,70	21,84%	78,68%
Legname abete sotto-misura	mc	263,95	43,77%	57,30%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (sprit beton)	Kg	1,85	19,21%	38,18%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,59	13,13%	29,20%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,98	10,04%	34,06%

Per i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, v. l'**Allegato 2 del citato D.M. 4 aprile 2022**, in vigore dal 13 maggio 2022, come rettificato con D.M. 24 maggio 2022 (pubblicato in G.U.R.I. n. 124 del 28 maggio 2022).

Tale ultima rettifica, in particolare, prevede che: "Nell'allegato 2 al decreto ministeriale 4 aprile 2022 il prezzo medio relativo al materiale «Tubazioni in cemento vibrato per fognature» per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 è rettificato: per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in euro «0,17» in luogo di euro 7,32; per l'anno 2007 in euro «0,19» in luogo di euro 8,38; per l'anno 2008 in euro «0,20» in luogo di euro 8,54; per l'anno 2009 in euro «0,20» in luogo di euro 8,81; per l'anno 2010 in euro «0,20» in luogo di euro 8,55; per ciascuno degli anni 2011 e 2012 in euro «0,20» in luogo di euro 8,63; per l'anno 2013 in euro «0,20» in luogo di euro 8,72; per l'anno 2014 in euro «0,21» in luogo di euro 8,87; per l'anno 2015 in euro «0,21» in luogo di euro 8,88; per l'anno 2016 in euro «0,21» in luogo di euro 8,83; per l'anno 2017 in euro «0,19» in luogo di euro 8,36; per l'anno 2018 in euro «0,18» in luogo di euro 7,79; per l'anno 2019 in euro «0,17» in luogo di euro 7,53".

In argomento, v. altresì la **Circolare MIT 25 novembre 2021** recante "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021".

Il testo del D.M. e della citata Circolare è disponibile al seguente link: <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-pubbliche-pubblicato-il-decreto-mims-sullaumento-del-coste-dei-principali>

Con la **risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'erogazione delle somme del fondo di cui al comma 8 dell'art. 1-septies cit., concesse dal MIT alle S.A. legittimate, non integra il presupposto normativo ai fini dell'IVA, in quanto non sussiste un rapporto di natura sinallagmatica. Dette somme si configurano come "mere" movimentazioni di denaro (dal MIT alle S.A.) e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA. La successiva corresponsione delle somme dalla S.A. all'appaltatore assume invece natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'IVA, secondo l'aliquota prevista nel contratto d'appalto.

Come indicato nel **Parere MIT rilasciato sul quesito n. 1497 del 12 settembre 2022**, le somme corrisposte agli esecutori di lavori pubblici a titolo di compensazione (ex art. 1-septies, D.L. 73/2021) ovvero adeguamento (ex art. 26, D.L. 50/2022) per l'eccezionale aumento del costo dei materiali da costruzione non concorrono a formare l'importo complessivo dei lavori da indicare nel certificato di esecuzione dei lavori. L'importo complessivo da indicare nel CEL deve infatti essere individuato al netto delle somme corrisposte a titolo di compensazione/adeguamento. Sul punto, il Ministero ha osservato che gli interventi legislativi citati hanno carattere di deroga e specialità. L'importo da conteggiare ai fini del CEL è quello originario dell'appalto. Se così non fosse, si dovrebbe anche andare a controllare l'attestazione SOA dell'appaltatore per accertarne la giusta classifica in base ai nuovi importi, potendo arrivare anche a risoluzione contrattuale in caso di mancanza di capienza. Così non può essere, proprio visto il carattere peculiare delle citate normative. L'adeguamento e/o revisione dei prezzi in corso d'opera non incide sugli aspetti legati alla attestazione SOA. Il "Quadro 4.3 - Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute a titolo risarcitorio" del modello di CEL, prosegue il MIT, appare giusta sede

per l'indicazione delle somme di adeguamento e/o revisione prezzi.

Con **sentenze del 3 giugno 2022 n. 7215 e 7216**, (*confermate in sede cautelare dal Cons. Stato, Sez. V, con ordinanza n. 4936 del 14 ottobre 2022, nel giudizio R.G. n. 6978/2022*) il **TAR Lazio, Sez. III**, ha accolto i ricorsi presentati dall'ANCE e da ASSITAL avverso il **D.M. 11 novembre 2021**, dichiarando il MIT tenuto "all'espletamento – con esclusivo riguardo ai "materiali più significativi" il cui prezzo rilevato dal Ministero è stato contestato con riguardo alla sua rispondenza agli effettivi valori di mercato e la cui declaratoria trovi corrispondenza tra quelli oggetto di rilevazione da parte del MIT – di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati".

Con **ordinanza del 16 settembre 2022 n. 5916**, il **TAR Lazio, Sez. III**, ha inoltre accolto l'istanza cautelare formulata dall'ANCE avverso il **D.M. 4 aprile 2022**, ordinando al MIT di rinnovare l'istruttoria sottesa al caro materiali del secondo semestre 2021 "previa motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni spiegate in ricorso". La discussione del ricorso in pubblica udienza risulta fissata per il 19 aprile 2023 (R.G. n. 8512/2022).

In argomento, v. anche l'**art. 23 del D.L. 21 marzo 2022 n. 21 (c.d. decreto Ucraina bis)**, in vigore dal 22 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (a decorrere dal 21 maggio 2022) secondo cui:

"1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [*oggi MIT*], in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies, co. 8, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato co. 8, un'anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al co. 7 del medesimo art. 1-septies ed all'art. 25, co. 8, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17. All'esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'art. 1-septies, co. 8, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:

a) il Fondo di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'art. 29, co. 1, lett. b) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, per le opere pubbliche di cui al co. 8 del medesimo art. 29;

b) la dotazione del Fondo di cui all'art. 1-septies, co. 8, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal co. 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38".

3-bis. L'articolo 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni".

Da ultimo, v. anche l'art. 26, co. 11, D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91 (a decorrere dal 16 luglio 2022), secondo cui: "Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo".

Per il testo completo dell'art. 26, D.L. n. 50/2022, come modificato e integrato dalla Legge di Bilancio 2023, v. oltre.

In argomento, v. la **Delibera ANAC n. 63 dell'8 febbraio 2022**, secondo cui: "L'art. 1-septies del D.L. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021, laddove fa espresso riferimento ai "contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", può trovare applicazione in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione al momento ivi indicato o, se conclusi, fino all'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori".

Quanto all'ambito di applicazione dell'art. 1-septies e alla impossibilità di estendere l'istituto della compensazione dei prezzi ivi disciplinato anche alle concessioni, v. il **Parere ANAC n. 51 del 12 ottobre 2022** nonché la **Circolare MIT del 25 novembre 2021**, la quale detta indicazioni esclusivamente con riferimento all'appaltatore e all'appalto pubblico e non anche alle concessioni.

In argomento, v. la **Circolare MIT del 5 aprile 2022**, recante "**Chiarimenti interpretativi sull'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (...), e sull'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17**", secondo cui: "L'intervento del Fondo è ammesso esclusivamente in caso di assenza ovvero di incapienza delle risorse indicate dai sopra menzionati articoli 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 e 25, comma 7, del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili ai fini del riconoscimento delle compensazioni richieste dagli operatori economici. Ne deriva che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori economici".

Con specifico riferimento al secondo semestre 2021, a norma dell'art. 2 del citato D.M. 5 aprile 2022 n. 84, entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione in G.U.R.I. del D.M. 4 aprile 2022 di rilevazione dei prezzi del secondo semestre 2021 [ovvero entro il 26 giugno 2022], la S.A. invia richiesta di accesso al Fondo di cui all'art. 1-septies, co. 8, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, utilizzando la piattaforma raggiungibile attraverso il link <https://compensazioneprezzi.mit.gov.it> e compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l'apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. La richiesta della S.A. riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse tempestivamente dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del D.M. 11 novembre 2021.

Con riferimento al caro materiali del primo semestre 2022 (per i contratti in corso di esecuzione al 2 marzo 2022), v. l'art. 25 del D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (c.d. decreto energia), convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022 n. 34 (a decorrere dal 29 aprile 2022), come modificato dall'art. 26, co. 10, D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (a decorrere dal 18 maggio 2022), secondo cui:

"1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022.

[2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione, con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziato annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e secondo le modalità previste dall'articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.]

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42".

Il testo dei suddetti commi da 2 a 8 è stato abrogato dall'art. 26, co. 10, D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (a decorrere dal 18 maggio 2022). In sostituzione di tale disciplina – che era applicabile solo per il caro materiali del primo semestre 2022 – l'art. 26 del citato D.L. 50/2022 (c.d. decreto aiuti), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91 – come integrato dal comma 7-quater dall'art. 34, co. 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (conv. con L. 21 settembre 2022 n. 142) e, successivamente, dall'art. 1, co. 458, lett. b), della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) – ha esteso a tutti i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 la seguente disciplina prevista per i soli appalti di lavori.

Art. 26.

Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

“1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. *[ovvero i prezzi regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021, incrementati fino al 20%]*

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.

Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento.

Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto *[18 maggio 2022]*.

Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto *[18 maggio 2022]*, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data *[ovvero entro il 17 giugno 2022]*, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. *[contestualmente e comunque entro 5 giorni dall'adozione del SAL. In caso di insufficienza delle risorse di cui al co. 1,*

alla copertura degli oneri, si provvede ai sensi del successivo co. 4, lett. b)]

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto *[18 maggio 2022]*, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. *[v. il D.M. 13 luglio 2022 n. 315, recante “Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016”, in GURI n. 187 dell'11 agosto 2022]*

In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni *[ovvero entro il 15 agosto 2022]*, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*, sentite le regioni interessate.

Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto *[18 maggio 2022]* e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.

I prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

3. Nelle more della determinazione dei prezzi regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.

Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzi ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzi rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato. *[per il conguaglio degli importi, v. il Parere MIT in risposta al quesito n. 1486 del 1° settembre 2022. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi si provvede ai sensi del successivo co. 6]*

4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice *[concessionari di lavori pubblici che non*

sono amministrazioni aggiudicatrici], ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice *[concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici]*, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

a) *[disposizioni attinenti alle opere del PNRR, PNC e Commissari straordinari]* in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo *[per la prosecuzione delle opere pubbliche]* di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo.

Le istanze di accesso al Fondo sono presentate:

entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; *[Per l'approvazione delle istanze ammissibili presentate dalle S.A. con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, v. il D.M. 22 novembre 2022, pubblicato nella G.U.R.I. n. 299 del 23 dicembre 2022, nel quale sono indicate, inter alia, le istanze non ammesse in quanto relative a interventi non finanziati da PNRR, PNC, o Commissario Straordinario non nominato ai sensi dell'art.4 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55]*

entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *[v. il D.M. 17 giugno 2022, recante "Modalità di utilizzo del Fondo adeguamento prezzi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91", pubblicato in G.U.R.I. n. 179 del 2 agosto 2022]*, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai

sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a) *[e quindi diversi da quelli relativi al PNRR, al PNC e Commissari straordinari]*, a valere sulle risorse del Fondo *[per l'adeguamento dei prezzi]* di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalità previste *[di cui all'articolo]* dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021.

Le istanze di accesso al Fondo sono presentate:

entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; *[in argomento, v. il D.M. 27 luglio 2022, recante "Modalità di accesso al Fondo di cui all'art. 1-septies, co. 8, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 s.m.i., in relazione agli interventi di cui all'art. 26, co. 4, lett. b), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 s.m.i., con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022", pubblicato nella G.U.R.I. n. 196 del 23 agosto 2022.]*

entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. *[v. il D.M. 6 dicembre 2022, recante: "Modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022", pubblicato in G.U.R.I. n. 301 del 27 dicembre 2022]*

Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori *[sul punto, v. tuttavia il successivo co. 5-ter, secondo cui le S.A., in luogo della copia del SAL, trasmettono il prospetto di calcolo del maggiore importo del SAL emesso ai sensi del co. 1 del presente articolo rispetto*

all'importo del SAL determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal DL e vistato dal RUP corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, *[30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche]* in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

5. Per le finalità di cui al comma 4 *[in caso di insufficienza delle risorse di cui al co. 1]:*

a) la dotazione del Fondo *[per la prosecuzione delle opere pubbliche]* di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023.

Le risorse stanziare dalla presente lettera per l'anno 2022, nonché dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziare per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023.

Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;

b) la dotazione del Fondo *[per l'adeguamento dei prezzi]* di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023.

Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di

euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo *[per l'adeguamento dei prezzi]* di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 *[ovvero il D.M. 6 dicembre 2022, recante "Modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022", pubblicato in G.U.R.L. n. 301 del 27 dicembre 2022]*, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto *[18 maggio 2022]* e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi.

Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto *[18 maggio 2022]*.

6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione *[1° gennaio 2023]*, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del

citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.

Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano:

nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione *[ovvero entro il 31 gennaio 2023]*, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto. *[v. il D.M. 1° febbraio 2023, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55 del 6 febbraio 2023]*

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.

6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è

ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa.

Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzi di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzo adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2.

All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzo.

6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto *[18 maggio 2022]* e sino al 31 dicembre 2022 *[per le procedure di gara avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 v. invece l'Appendice 3, ovvero l'art. 1, commi da 369 a 379, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), che in materia di revisione prezzi e Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui al presente comma, prevedono una disciplina ad hoc per le opere del PNRR, PNC e Commissari straordinari]* che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite ~~al quinto periodo~~ ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto *[18 maggio 2022]* e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.

Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al ~~[precedente]~~ terzo periodo:

a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

[Per le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, v. il D.M. 18 novembre 2022, recante: "Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili", pubblicato in G.U.R.I. n. 278 del 28 novembre 2022. Per la procedura di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente comma, v. il D.M. 27 dicembre 2022, recante "Procedura accesso Fondo opere indifferibili", pubblicato in G.U.R.I. n. 9 del 12 gennaio 2023. In argomento, v. anche la Circolare del MEF 21 settembre 2022 n. 31, che riporta nell'Allegato 1 le Istruzioni operative per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo opere indifferibili e nell'Allegato 2 la Guida Utente, nonché la più recente Circolare MEF del 9 novembre 2022 n. 37, recante "Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post". Da ultimo, v. anche il D.M. 10 febbraio 2023, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 58 del 9 marzo 2023]

7-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*, sono determinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 7 *[v., in particolare, il d.P.C.M. 28 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 213 del 12 settembre 2022]*, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;

b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;

d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria

Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;

e) determinazione delle modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;

f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al ~~[presente comma]~~ comma 7, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.

7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al ~~[precedente periodo]~~ comma 7-bis può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui ~~[al primo periodo del presente comma]~~ al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

~~[7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni di euro agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.]~~

7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino

al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.

8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, **[già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto *[18 maggio 2022]* con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021,** le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo **[ovvero i prezzi regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021, incrementati fino al 20%]**, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.

In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. **[Per l'abrogazione delle specifiche disposizioni relative agli accordi quadro formulate all'art. 29, co. 11-bis, del D.L. n. 4/2022, v. il successivo co. 9]**

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto **[18 maggio 2022]**.

9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11-bis è abrogato. **[Per la nuova disciplina del caro prezzi negli accordi quadro, v. il comma precedente]**

10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. **[È dunque venuta meno l'originaria disciplina prevista per fronteggiare il caro materiali del primo semestre 2022, relativa ai contratti in corso di esecuzione al 2 marzo 2022]**

11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.

12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, **[di ANAS S.p.A.]** dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I **[Appalti nei settori speciali]** e qualora non applichino i prezzi regionali, con riguardo ai prezzi dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo.

In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto **[18 maggio 2022]** le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre **[2022]** 2023.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. **[Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE]**

13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del **[biennio 2022-2023]** del triennio 2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58” **[Disposizioni finanziarie]**.

In argomento, v. anche l'art. 10, co. 2, del D.L. 18 novembre 2022 n. 176 (c.d. decreto aiuti quater), come modificato dall'art. 1, co. 1, della L. 13 gennaio 2023 n. 6 in sede di conversione, secondo cui: “Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'art. 26, co. 7, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, e all'art. 7 del d.P.C.M. 28 luglio 2022, pubblicato nella G.U. n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato art. 26 del D.L. n. 50/2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma”.

In argomento, rispetto alla originaria formulazione dell'art. 26 cit., v. anche:

a) il **Vademecum dell'ANCE** di approfondimento delle previsioni più significative per i lavori pubblici contenute nelle norme del D.L. “Aiuti”. Nel Vademecum, oltre ad

27-*quater*. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice.⁽¹⁰⁾

27-*quinquies*. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente parte III, nonché di cui all'articolo 46-*bis*, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.⁽¹⁰⁾

~~[27-*sexies*. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando è pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.]~~

27-*sexies*. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.⁽¹¹⁾

27-*septies*. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.⁽¹⁰⁾

27-*octies*. Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, (D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 - Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ...) 31, comma 5, (Linee guida n. 3) 36, comma 7, (Linee Guida n. 4) 89, comma 11, (D.M. 10 novembre 2016 n. 248 - Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ...) 111, commi 1 e 2, (D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione) 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, (D.M. 22 agosto 2017 n. 154 - Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali...) rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e

una disamina della disciplina, sono riportate le FAQ relative alle questioni interpretative più ricorrenti, nonché una modulistica, con indicazioni operative per le imprese. Il Vademecum è disponibile al seguente link: https://ance.it/wp-content/uploads/allegati/Vademecum_DL_Aiuti_DEF.pdf

b) il **Vademecum dell'ASSISTAL**, "Le misure per la compensazione e la revisione dei prezzi nei lavori pubblici", pubblicato nel giugno 2022 e disponibile al seguente link: <http://www.assistal.it/content/uploads/2022/06/Guida-ASSISTAL-sulla-revisione-prezzi-nei-lavori-pubblici.pdf>

non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 ^(A) e 2018/2273. ^(B) Ai soli fini dell'archiviazione

(A) Nell'ambito della **procedura di infrazione n. 2017/2090**, la Commissione europea ha ritenuto che la previgente formulazione dell'articolo 113-*bis* del presente codice permettesse la prassi secondo cui il corrispettivo d'appalto potesse intervenire entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta previsto entro 30 giorni dal collaudo. Ciò perché gli adempimenti amministrativi che corrono tra collaudo ed emissione del certificato di pagamento – di competenza, rispettivamente, del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento – non sono necessariamente contemporanei (dato il rinvio dell'art. 113-*bis* all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 231/2002). Al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione, l'articolo in questione è stato modificato dall'**art. 5 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018"**, a decorrere dal 26 maggio 2019. La modifica apportata all'art. 113-*bis* è volta a concentrare gli adempimenti prodromici al pagamento dell'appaltatore in maniera tale che il decorso dei 30 giorni sia calcolato non già dall'emissione del certificato di pagamento, bensì dalla data di svolgimento e compimento delle varie forme di collaudo e di verifica dello stato avanzamento lavori (SAL).

(B) Con **lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273)**, la Commissione europea ha rilevato che:

- le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 35, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.L. "sblocca cantieri", laddove prevedevano la locuzione "contemporaneamente", hanno ristretto l'applicabilità dell'obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti. In considerazione di ciò la Commissione ha concluso che la (previgente) formulazione degli articoli 35, comma 9, lettera a), e 35, comma 10, lettera a), viola l'articolo 5, paragrafo 8, primo comma, e l'articolo 5, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/24/UE nonché l'articolo 16, paragrafo 8, primo comma, e l'articolo 16, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/25/UE;
- l'art. 80, co. 4, del codice si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 38, par. 5, primo comma, della direttiva 2014/23/UE e all'art. 57, par. 2, primo comma, della direttiva 2014/24/UE nella parte in cui "non consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore";
- la previgente formulazione dell'art. 80, co. 5, lett. c), si pone in contrasto con l'articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 38, paragrafo 7, lettera f), della direttiva 2014/23/UE giacché, nel caso di offerenti che abbiano contestato in giudizio la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, preclude alle stazioni appaltanti ogni valutazione circa l'affidabilità di tali offerenti sino a quando il giudizio non abbia confermato la risoluzione anticipata;
- l'art. 89, co. 6, laddove dispone che "il soggetto delle cui capacità l'operatore intende avvalersi non può affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto",

viola l'art. 38, par. 2, della direttiva 2014/23/UE, l'art. 63, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e l'art. 79, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/25/UE;

- l'art. 89, co. 7, laddove vieta incondizionatamente: "i) ai diversi offerenti in una determinata procedura di gara di affidarsi alle capacità dello stesso soggetto, ii) al soggetto delle cui capacità un offerente intende avvalersi di presentare un'offerta nella stessa procedura di gara", è incompatibile con il principio di proporzionalità (di cui all'art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, all'art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 36, par. 1, della direttiva 2014/25/UE), posto che siffatti divieti "non lasciano agli operatori economici alcuna possibilità di dimostrare che il fatto di aver partecipato alla stessa procedura di gara, o di essere collegati a partecipanti nella stessa procedura di gara, non ha influito sul loro comportamento nell'ambito di tale procedura di gara né incide sulla loro capacità di rispettare gli obblighi contrattuali";
- l'art. 89, co. 11, viola l'art. 63, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e l'art. 79, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/25/UE, giacché invece di proibire l'avvalimento in relazione agli specifici "lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica" compresi nell'appalto (lasciando ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso), la norma finisce con l'impedire l'avvalimento in relazione all'intero appalto, violando così anche il principio di proporzionalità di cui all'art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, all'art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 36, par. 1, della direttiva 2014/25/UE;
- l'art. 97, co. 8, nel prevedere una disposizione che "non figura nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, è incompatibile con l'articolo 69, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/24/UE e con l'articolo 84, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/25/UE in quanto, contrariamente a tali disposizioni UE, consente alle stazioni appaltanti di escludere offerte anormalmente basse senza prima chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni". Detta incompatibilità – afferma la Commissione citando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE – risulta peraltro confermata dal fatto che: a) la norma trova applicazione anche nell'ipotesi di appalto sotto soglia di interesse transfrontaliero certo; b) la soglia di dieci offerte prescritta dalla norma non sembra essere sufficientemente elevata;
- l'originaria formulazione dell'art. 105, co. 2, terza frase, e dell'art. 105, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, viola l'art. 63, par. 1, secondo comma, l'art. 63, par. 2, e l'art. 71 della direttiva 2014/24/UE nella parte in cui disponeva che il subappalto non potesse superare il 30% dell'importo totale del contratto pubblico;
- l'art. 105, co. 4, lett. a), laddove vieta incondizionatamente "all'offerente in una data procedura di gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa procedura di gara", è incompatibile con il principio di proporzionalità (di cui all'art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, all'art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 36, par. 1, della direttiva 2014/25/UE), posto che siffatto divieto non lascia agli operatori economici alcuna possibilità di dimostrare che il fatto di aver partecipato alla stessa procedura di

delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.⁽¹²⁾

27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.⁽¹³⁾

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 128, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 128, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. mm), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 128, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. mm), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata L. n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 9, co. 4, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 128, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 128, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 128, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. gg), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 128, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e successivamente, così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. gg), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 128, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 128, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e successivamente, così sostituito dall'art. 1, co. 20, lett. gg), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. gg), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del D.L. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽¹³⁾ Comma aggiunto dall'art. 42, co. 3, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽¹⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 53, co. 5, lett. g), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

Art. 217 Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:

- a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

- gara non ha influito sul loro comportamento nell'ambito di tale procedura, né incide sulla loro capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- l'originaria formulazione dell'art. 105, co. 6, laddove obbliga gli offerenti a indicare sempre tre subappaltatori, anche qualora all'offerente ne occorran meno di tre, viola il principio UE di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE;

- l'art. 105, co. 19, laddove "vieta in modo generale e universale che le prestazioni subappaltate possano essere oggetto di ulteriore subappalto", viola le seguenti disposizioni: l'art. 18, par. 1, e l'art. 71, par. 5, quinto comma, della direttiva 2014/24/UE; l'art. 36, par. 1, e l'art. 88, par. 5, quinto comma, della direttiva 2014/25/UE; l'art. 3, par. 1, e l'art. 42, par. 3, quarto comma, della direttiva 2014/23/UE.

- b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
- c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- c-bis) la legge 11 novembre 1986, n. 770;⁽¹⁾
- d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- d-bis) l'articolo 14-*viciester*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;⁽²⁾
- e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- f) l'articolo 1-*octies* del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;
- g) l'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;
- i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;
- i-bis) l'articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244;⁽³⁾
- l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, l'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- l-bis) l'articolo 8-*duodecies*, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;⁽⁴⁾
- m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;
- n) l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- o) l'articolo 29, comma 1-*sexies* e 1-*quingiesdecies*, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- p) l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- q) l'articolo 4, comma 4-bis, e l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- r) l'articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- s) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
- t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
- u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la parte I; la parte II, titolo I, capo II; la parte II, titolo II, capo II; la parte II, titoli IV e V, VI, VII, VIII; la parte II, titolo IX capo III; parte II, titolo XI, capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;
- v) l'articolo 4 (*rectius*: 13) del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14;
- v-bis) l'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (*c.d. statuto delle imprese*);⁽⁵⁾
- w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e 5-ter, l'articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 44, commi 1, lettera a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- x) l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
- z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- bb) l'articolo 8, comma 2-bis, l'articolo 11 e l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
- cc) l'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- dd) l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4-bis, l'articolo 5 e l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;⁽⁶⁾
- ee) l'articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ff) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
- gg) l'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;
- hh) l'articolo 6, comma 3, l'articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, l'articolo 33-bis, l'articolo 33-*quater*, l'articolo 33-*quingies*, l'articolo 34, comma 4, e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;⁽⁷⁾
- ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190; l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10;⁽⁸⁾

jj) l'articolo 19, commi 1 e 2, l'articolo 26, comma 2, articolo 26-*bis*, articolo 26-*ter*, articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;⁽⁹⁾

ll) l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

mm) l'articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

nn) l'articolo 12, commi 3, 5, 8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

pp) l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

qq) l'articolo 13-*bis*, articolo 23-*bis*, articolo 23-*ter*, commi 1 e 2, articolo 35, articolo 37 e articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;⁽¹⁰⁾

rr) gli articoli 2, commi 1, 2, 3 e 4, 5, 13, comma 1, 14, 24 e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;⁽¹¹⁾

ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

ss-bis) l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;⁽¹²⁾

tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

uu) l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.⁽¹³⁾

⁽¹⁾ Lettera inserita dall'art. 129, co. 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Lettera inserita dall'art. 129, co. 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽³⁾ Lettera inserita dall'art. 129, co. 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁴⁾ Lettera inserita dall'art. 129, co. 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁵⁾ Lettera inserita dall'art. 129, co. 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁶⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁷⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁸⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. h), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁹⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. i), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽¹⁰⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. l), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽¹¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. m), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽¹²⁾ Lettera inserita dall'art. 129, co. 1, lett. n), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽¹³⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. o), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 218 **Aggiornamenti**

1. Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle materie dallo stesso disciplinate è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Art. 219 **Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 220 **Entrata in vigore**

Il presente codice entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. ^(A)

(A) Sul punto, cfr. anche il **Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, pubblicato in data 22 aprile 2016, che precisa quanto segue:
 “1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi

siano stati pubblicati in G.U.R.I. ovvero in G.U.C.E. ovvero nell'albo pretorio del comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.
 In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.

2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.

3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1, dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal D.Lgs. n. 50 del 2016".

Con riferimento al regime transitorio nel nuovo codice si veda tuttavia il successivo **comunicato ANAC del 3 maggio 2016**, secondo cui "per i soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile 2016, continua ad operare il

pregresso regime giuridico, mentre **le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016**". Tale ultima soluzione è stata precisata dall'ANAC, sentita anche l'Avvocatura generale dello Stato, in base al principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi al codice civile e all'esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, dal momento che il codice è stato pubblicato, nella versione *online* della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, soltanto dopo le ore 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile.

Da ultimo, si v. inoltre il **comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2016**, recante "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici", nonché le più recenti **FAQ sul D.Lgs. 50/2016 nel periodo transitorio**, allegate al **comunicato del Presidente ANAC dell'8 giugno 2016**.

Allegati

Allegato I
Elenco delle attività di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera ii) n. 1)
 (Allegato II direttiva 2014/24/UE; Allegato I direttiva
 2014/25/UE e Allegato I direttiva 2014/23/UE)

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.

NACE Rev. 1*				
(*) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella UE.				
SEZIONE F		COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni
	45.1		Preparazione del cantiere edile	
		45.11	Demolizione di edifici; movimento terra	Questa classe comprende: la demolizione di edifici e di altre strutture, lo sgombero dei cantieri edili, il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rusatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo ecc. la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: la rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: il drenaggio di cantieri edili il drenaggio di terreni agricoli o forestali

		45.12	Trivellazioni e perforazioni	Questa classe comprende: trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25, lo scavo di pozzi, cfr. 45.25, le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20.	45120000
		45.2	Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	Questa classe comprende: i lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile: ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate), viadotti, gallerie e sottopassaggi, condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane, lavori urbani ausiliari, il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate.	45210000 Eccetto: 45213316 45220000 45231000 45232000

			<p>Questa classe non comprende:</p> <p>le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,</p> <p>il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28,</p> <p>i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23,</p> <p>i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3</p> <p>i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4,</p> <p>le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20,</p> <p>la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20.</p>	
		Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di tetti, la copertura di tetti,</p> <p>lavori di impermeabilizzazione.</p>	45261000
		Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni,</p> <p>la costruzione di strade ferrate,</p> <p>la costruzione di piste di campi di aviazione,</p> <p>i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive,</p> <p>la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio.</p>	<p>45212212</p> <p>e DA03</p> <p>45230000</p> <p>eccetto: 45231000 45232000 45234115</p>
	45.22			
	45.23			

				Questa classe non comprende: i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11.	
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	Questa classe comprende: la costruzione di: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc., dighe e sbarramenti, lavori di dragaggio, lavori sotterranei.	45240000
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	Questa classe comprende: i lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, i lavori di fondazione, inclusa la palificazione, la perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, lo scavo di pozzi, la posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio, la piegatura d'ossature metalliche, la posa in opera di mattoni e pietre, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, la costruzione di camini e forni industriali.	45250000 45262000
				Questa classe non comprende: il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32.	
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000

		Installazione di impianti elettrici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>cavi e raccordi elettrici,</p> <p>sistemi di telecomunicazione,</p> <p>sistemi di riscaldamento elettrico,</p> <p>antenne d'uso privato,</p> <p>impianti di segnalazione d'incendio,</p> <p>sistemi d'allarme anti-furto,</p> <p>ascensori e scale mobili,</p> <p>linee di discesa di parafulmini ecc.</p>	<p>45213316</p> <p>45310000</p> <p>Eccetto:</p> <p>45316000</p>
	45.31			
		Lavori di isolamento	<p>Questa classe comprende:</p> <p>installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o anti-vibrazioni.</p>	45320000
	45.32		<p>Questa classe non comprende:</p> <p>i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22.</p>	
		Installazione di impianti idraulico- sanitari	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>impianti idraulico -sanitari,</p> <p>raccordi per il gas,</p> <p>impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria,</p> <p>sistemi antincendio (sprinkler).</p>	45330000
	45.33		<p>Questa classe non comprende:</p> <p>l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31.</p>	
		Altri lavori di installazione	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti,</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove.</p>	<p>45234115</p> <p>45316000</p> <p>45340000</p>
	45.34			

		Lavori di rifinitura e completamento degli edifici		45400000
	45.4			
		Intonacatura	<p>Questa classe comprende:</p> <p>i lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.</p>	45410000
	45.41			
		Posa in opera di infissi in legno o in metallo	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale,</p> <p>il completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc.</p>	45420000
	45.42		<p>Questa classe non comprende:</p> <p>la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43.</p>	
		Rivestimento di pavimenti e muri	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti,</p> <p>parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum,</p> <p>inclusi rivestimenti in gomma o plastica,</p> <p>rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri,</p> <p>carta da parati.</p>	45430000
	45.43			
		Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la tinteggiatura interna ed esterna di edifici,</p> <p>la verniciatura di strutture di genio civile,</p> <p>la posa in opera di vetrate, specchi ecc.</p>	45440000
	45.44			

			Questa classe non comprende: la posa in opera di finestre, cfr. 45.42.	
		45.45	<p>Questa classe comprende: l'installazione di piscine private, la pulizia a vapore, sabbiatura ecc. delle pareti esterne degli edifici, altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove.</p> <p>Questa classe non comprende: le pulizie effettuate all'interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70.</p>	45212212 e DA04 45450000
		45.5	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	45500000
		45.50	<p>Questa classe non comprende: il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32.</p>	45500000

Allegato II
Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164, comma 1
 (Allegato II direttiva 2014/23/UE)

Le disposizioni del presente codice che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164 comma 1, si applicano alle seguenti attività:

1) per quanto riguarda il gas e l'energia termica:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 comma 2, lettera e) numeri 2.2 e 2.3, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

i) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e 3 del presente allegato;

ii) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Ai fini del presente codice «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato;

2) per quanto riguarda l'elettricità:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con l'elettricità.

Ai fini del presente codice, l'alimentazione con elettricità comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio dell'elettricità.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 comma 2, lettera e) numeri 2.2 e 2.3, con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo, né dai paragrafi 1 e 3 del presente allegato;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso;

3) attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;

4) attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi

o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali;

5) attività relative alla fornitura di:

a) servizi postali;

b) altri servizi diversi dai servizi postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del presente paragrafo, secondo comma, lettera ii), e che le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti al secondo comma punto ii).

Ai fini del presente codice e fatto salvo il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio", e successive modifiche e integrazioni, si intende per:

i) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta - ad esempio - di libri, cataloghi, giornali periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

ii) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale, ai sensi del citato D.Lgs. n. 261 del 1999, sia quelli che ne sono esclusi;

iii) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

- servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta),

- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

6) attività relative allo sfruttamento di un'area geografica ai seguenti fini:

a) estrazione di petrolio o di gas;

b) prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi.

Allegato III
Autorità governative centrali
(Allegato I direttiva 2014/24/UE)

Organismi committenti:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero degli Affari Esteri
- Ministero dell'Interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del Fuoco)
- Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
- Ministero della Difesa
- Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Ministero dello Sviluppo Economico
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (incluse le sue articolazioni periferiche)
- Ministero della Salute
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (comprensivo delle sue articolazioni periferiche)

Altri enti pubblici nazionali:

- CONSIP S.p.A. (solo quando agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali)

Allegato IV
Elenco degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari

Organismi:

- Mostra d'oltremare S.p.A.
- Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
- Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV
- ANAS S.p.A.
- Consip S.p.A. (quando agisce in qualità di centrale di committenza per la autorità sub-centrali)

Categorie:

- Consorzi per le opere idrauliche,
- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo e di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- Enti culturali e di promozione artistica.

Allegato V
Caratteristiche relative alla pubblicazione
(Allegato VIII dir. 2014/24/UE; Allegato IX dir. 2014/25/UE)

1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128, 129, 142, e 153 per gli appalti nei settori speciali sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128, 129, 142, e 153 per gli appalti nei settori speciali sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'UE o dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori qualora per i settori ordinari si tratti di avvisi di preinformazione ovvero per i settori speciali si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli articoli 70 e 127.

Inoltre le stazioni appaltanti possono divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).

b) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'UE conferma alle stazioni appaltanti la pubblicazione di cui agli articoli 72 e 130.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.

a) Salvo se altrimenti disposto dagli articolo 74, commi 2 e 3, le stazioni appaltanti pubblicano integralmente i documenti di gara su internet.

b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 70, ovvero avvisi periodici, di cui all'articolo 127, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici. Il profilo di committente può includere altresì avvisi di preinformazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli articoli 73 e 130, comma 7.

3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica.

Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo internet: <http://simap.europa.int>

Allegato VI

Elenco degli atti giuridici dell'Unione
(Allegato III direttiva 2014/25/UE)

- A. Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica
Direttiva 2009/73/CE
- B. Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità
Direttiva 2009/72/CE
- C. Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
[Nessun atto giuridico]
- D. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari
Trasporto ferroviario di merci
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri
[Nessun atto giuridico]
- E. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani,
dei servizi tramviari, filoviari e di autobus
[Nessun atto giuridico]
- F. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Direttiva 97/67/CE
- G. Estrazione di petrolio o di gas
Direttiva 94/22/CE
- H. Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
[Nessun atto giuridico]
- I. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
[Nessun atto giuridico]
- M. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali
[Nessun atto giuridico]

Allegato VII

**Termini per l'adozione degli atti di esecuzione
di cui all'articolo 8.**
(Allegato IV direttiva 2014/25/UE)

1. Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 8 sono adottati entro i seguenti termini:

a) 90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all'articolo 8, comma 1;

b) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

I termini indicati alle lettere a) e b) del presente comma sono prolungati di 15 giorni lavorativi se la domanda è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 8, comma 1, conformemente all'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all'articolo 8, comma 1 o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.

I termini di cui al presente comma possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo dello Stato membro o dell'ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.

2. La Commissione può chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessati o alle Autorità indipendenti competenti di cui all'articolo 8, comma 5, o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al comma 1, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

Allegato VIII
Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici
nel settore della difesa
 (Allegato III direttiva 2014/24/UE)

Ai fini del presente D.Lgs. fa fede solo il testo di cui all'allegato I, punto 3, dell'AAP, sul quale si basa il seguente elenco indicativo di prodotti:

Capo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Capo 26	Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Capo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; eccetto: ex 27.10: carburanti speciali
Capo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccetto: ex 28.09: esplosivi ex 28.13: esplosivi ex 28.14: gas lacrimogeni ex 28.28: esplosivi ex 28.32: esplosivi ex 28.39: esplosivi ex 28.50: prodotti tossicologici ex 28.51: prodotti tossicologici ex 28.54: esplosivi
Capo 29	Prodotti chimici organici eccetto: ex 29.03: esplosivi ex 29.04: esplosivi ex 29.07: esplosivi ex 29.08: esplosivi ex 29.11: esplosivi ex 29.12: esplosivi ex 29.13: prodotti tossicologici ex 29.14: prodotti tossicologici ex 29.15: prodotti tossicologici ex 29.21: prodotti tossicologici ex 29.22: prodotti tossicologici ex 29.23: prodotti tossicologici ex 29.26: esplosivi ex 29.27: prodotti tossicologici ex 29.29: esplosivi
Capo 30	Prodotti farmaceutici
Capo 31	Concimi
Capo 32	Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
Capo 33	Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche
Capo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
Capo 35	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche eccetto: ex 38.19: prodotti tossicologici
Capo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccetto: ex 39.03: esplosivi

Capo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccetto: ex 40.11: pneumatici a prova di proiettile
Capo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
Capo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Capo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capo 45	Sughero e suoi lavori
Capo 46	Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Capo 47	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Capo 48	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
Capo 49	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
Capo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
Capo 66	Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Capo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Capo 69	Prodotti ceramici
Capo 70	Vetro e lavori di vetro
Capo 71	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Capo 73	Ghisa, ferro o acciaio
Capo 74	Rame
Capo 75	Nichel
Capo 76	Alluminio
Capo 77	Magnesio, berillio (glucinio)
Capo 78	Piombo
Capo 79	Zinco
Capo 80	Stagno
Capo 81	Altri metalli comuni
Capo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccetto: ex 82.05: utensili ex 82.07: pezzi per utensili
Capo 83	Lavori diversi di metalli comuni
Capo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccetto: ex 84.06: motori ex 84.08: altri propulsori ex 84.45: macchine ex 84.53: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ex 84.55: pezzi della voce 84.53 ex 84.59: reattori nucleari
Capo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccetto: ex 85.13: telecomunicazioni ex 85.15: apparecchi di trasmissione
Capo 86	Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccetto: ex 86.02: locomotive blindate ex 86.03: altre locomotive blindate ex 86.05: vetture blindate ex 86.06: carri officine ex 86.07: carri

Capo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccetto: ex 87.08: carri da combattimento e autoblindate ex 87.01: trattori ex 87.02: veicoli militari ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne ex 87.09: motocicli ex 87.14: rimorchi
Capo 89	Navigazione marittima e fluviale eccetto: ex 89.01A: navi da guerra
Capo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccetto: ex 90.05: binocoli ex 90.13: strumenti vari, laser ex 90.14: telemetri ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici ex 90.11: microscopi ex 90.17: strumenti per la medicina ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia ex 90.19: apparecchi di ortopedia ex 90.20: apparecchi a raggi X
Capo 91	Orologeria
Capo 92	Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Capo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili eccetto: ex 94.01A: sedili per aerodino
Capo 95	Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Capo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Capo 98	Lavori diversi

Allegato IX Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144. (Allegato XIV - art. 74 dir. 2014/24/UE; Allegato XVII - art. 91 dir. 2014/25/UE e Allegato IV - art. 19 dir. 2014/23/UE)	
Codice CPV	Descrizione
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici]	Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi
85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]	Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura
75300000-9	Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (*)
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1	Servizi di prestazioni sociali
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3	Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative
98131000-0	Servizi religiosi
da 55100000-1 a 55410000-7 da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti] 55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica	Servizi alberghieri e di ristorazione
da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;	Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d)

da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3	Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche
da 75200000-8 a 75231000-4	Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività
da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9	Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, co. 1, lett. h)
da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]	Servizi investigativi e di sicurezza
98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]	Servizi internazionali
64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]	Servizi postali
50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]	Servizi vari
(*) Tali servizi non rientrano nell'ambito di applicazione del presente codice se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale.	

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale

(Allegato X direttiva 2014/24/UE; Allegato XIV direttiva 2014/25/UE; Allegato X direttiva 2014/23/UE)

- Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
- Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
- Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
- Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
- Convenzione OIL 138 sull'età minima;
- Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
- Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
- Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
- Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);
- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
- Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.

Allegato XI

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi
(Allegato IV dir. 2014/24/UE; Allegato V dir. 2014/25/UE)

Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi di progettazione devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

- a) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
- b) si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
- c) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
- d) solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso di progettazione;
- e) solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;
- f) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;
- g) in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f), si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.

Allegato XII

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali
(Allegato VI direttiva 2014/24/UE; Allegato VII direttiva 2014/25/UE)

Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano deciso di organizzare un'asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:

- a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
- b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
- f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

Allegato XIII
Definizione di talune specifiche tecniche
 (Allegato VII dir. 2014/24/UE; Allegato VIII dir. 2014/25/UE)

Ai fini del presente codice si intende per:

1) «specifiche tecniche»: a seconda del caso a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per persone con disabilità) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono; b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;

2) «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie: a) «norma internazionale»: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico; b) «norma europea»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico; c) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;

3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

4) «specifico tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 1025/2012;

5) «riferimento tecnico»: qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessità di mercato.

Allegato XIV
Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali.
 (Allegato V direttiva 2014/24/UE; Allegato VI, X, XI, XII e XVIII direttiva 2014/25/UE)

PARTE I

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI

A. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).
6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell'avviso di preinformazione.

B. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 70)

B1. Informazioni che devono comparire in ogni caso

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Breve descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.
8. Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione

di una gara, la data o le date previste per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l'appalto o gli appalti di cui all'avviso di preinformazione.

9. Data d'invio dell'avviso.

10. Altre eventuali informazioni.

11. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

B2. Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 70, co. 2)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per l'appalto o gli appalti.

2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implicino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).

3. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.

5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;

b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) una breve descrizione dei criteri di selezione.

6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell'appalto o degli appalti. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

9. Indirizzo cui devono essere inviate le manifestazioni di interesse.

10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

11. Eventualmente, indicare se:

a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta o accettata;

b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;

c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;

d) sarà accettato il pagamento elettronico.

12. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'UE.

13. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

C. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i docu-

menti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

9. Ammissione o divieto di varianti.

10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.

a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.

b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.

11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;

b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;

c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).

13. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

14. Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso offerente. Se l'appalto non è

suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.

15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.

16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto.

18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolo d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).

20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.

21. In caso di procedure aperte:

- a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
- c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.

23. Eventualmente, indicare se:

- a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata;
- b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
- c) sarà accettata la fatturazione elettronica;
- d) sarà utilizzato il pagamento elettronico.

24. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'UE.

25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

26. Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella G.U.U.E. e nella G.U.R.I. relative all'appalto/agli appalti di cui al presente avviso.

27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.

28. Data d'invio dell'avviso.

29. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

30. Altre eventuali informazioni.

D. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 98)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indi-

rizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

4. Codici CPV.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale procedura.

8. Eventualmente, indicare se:

- a) si tratta di un accordo quadro;
- b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

9. I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del caso, l'indicazione se è stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:

- a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;
- b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;
- c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

- a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa;
- b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).

13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.

14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che può essere subappaltato a terzi.

15. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'UE.

16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

17. Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella G.U.U.E. o nella G.U.R.I. relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.

18. Data d'invio dell'avviso.

19. Altre eventuali informazioni.

E. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 106)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Codici CPV.

3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture: natura ed entità dei servizi.

5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.

7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.

9. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'UE.

10. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

11. Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella G.U.U.E. o nella G.U.R.I. relative all'appalto o agli appalti di cui al presente avviso.

12. Data d'invio dell'avviso.

13. Altre eventuali informazioni.

F. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 142)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.

3. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compresi i codici CPV.

4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,

b) l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

5. Scadenze per contattare l'amministrazione aggiudicatrice, in vista della partecipazione.

6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

G. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 142)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
- l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti,

- l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per l'appalto o gli appalti, dei termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e dell'indirizzo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

H. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 142)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.

4. Numero di offerte ricevute.

5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

7. Altre eventuali informazioni.

PARTE II

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI NEI SETTORI SPECIALI (di cui all'articolo 127)

A. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE IN OGNI CASO

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.
3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);
b) per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero (codici CPV);
c) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).
4. Data di invio dell'avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente».
5. Altre eventuali informazioni.

B. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CHE DEVONO ESSERE FORNITE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE (articolo 127)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d'oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.
5. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro, precisando tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilità.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
8. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.
9. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.
10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
11. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.
12. a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.
b) Tipo di procedura d'appalto (procedure ristrette, che implicano o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).
13. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
14. Eventualmente, indicare se:
a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta o accettata;

- b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
- c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
- d) sarà accettato il pagamento elettronico.

15. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

16. Criteri, se noti, definiti all'articolo 95 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 127, o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

C. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA (di cui all'articolo 127)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Codici CPV.
4. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).
5. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell'avviso periodico indicativo.

D. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE APERTE (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro o di un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso

di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

10. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 159, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

11. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta di un sistema di acquisizione dinamico.

b) Indirizzo al quale inviarle.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.

17. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

18. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

19. Criteri di cui all'articolo 169 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella G.U. dell'UE o nella G.U.R.I. dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la

pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.

21. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

22. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatario.

23. Altre eventuali informazioni.

E. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE RISTRETTE (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatario e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b) indirizzo al quale inviarle;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

16. Criteri di cui all'articolo 169 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella G.U. dell'UE o nella G.U.R.I. dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di commitment» cui si riferisce l'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Altre eventuali informazioni.

F. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE NEGOZiate (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione

dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b) indirizzo al quale inviarle;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

15. Criteri di cui all'articolo 95 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a negoziare.

16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella G.U. dell'UE o nella

G.U.R.I. dell'avviso periodico o dell'avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

20. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Altre eventuali informazioni.

G. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 129)

I. Informazioni per la pubblicazione nella G.U. dell'UE

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

4. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.

5. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);

b) data/e e riferimento/i della pubblicazione dell'avviso nella G.U. dell'UE;

c) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 63.

6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;

b) numero di offerte ricevute dall'estero;

c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

Nel caso di più aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.

8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

9. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 63, comma 3, lettera d).

10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una PMI;

b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un consorzio.

11. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato.

12. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.

13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di

fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

14. Informazioni facoltative:

- valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi,

- criteri di aggiudicazione dell'appalto.

II. Informazioni non destinate a essere pubblicate

15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

17. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

18. Criteri di attribuzione utilizzati.

19. Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante, ai sensi dell'articolo 129, comma 2.

20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 97.

21. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

H. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (di cui all'articolo 123, comma 6, lettera b) e articolo 128)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema - codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.

6. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

7. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.

8. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).

9. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

10. Criteri, se noti, definiti all'articolo 95 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla

base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

11. Eventualmente, indicare se:

- a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;
- b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
- c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
- d) sarà accettato il pagamento elettronico.

12. Altre eventuali informazioni.

PARTE III

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI NEI SETTORI SPECIALI (di cui all'articolo 142)

I. Bando o avviso di gara

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto, indicando quantità o valori coinvolti e codici CPV.

4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.

5. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.

7. Scadenze per contattare l'ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.

8. Altre eventuali informazioni.

II. Avviso periodico indicativo

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore.

2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
- l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,

- l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

III. Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
- l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,

- l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

IV. Avviso di aggiudicazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicazione succinta del tipo e della quantità dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.

4. Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella G.U. dell'UE.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.

7. Altre eventuali informazioni.

Allegato XV
Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari e per i settori speciali
(Allegati IX dir. 2014/24/UE e XIII dir. 2014/25/UE)

PARTE I

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all'articolo 75

1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo di cui all'articolo 75 deve contenere almeno:

- a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;
- b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente agli articoli 86 e, eventualmente, all'articolo 87 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 86 e 87

e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensì nell'invito a presentare un'offerta.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
- b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
- c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
- e) indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice che aggiudica l'appalto;
- f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e

h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di preinformazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.

PARTE II

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui all'articolo 131

1. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare di cui all'articolo 131 deve contenere almeno:

a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.

Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta;

b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

- a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
- b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
- c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
- e) l'indirizzo dell'ente aggiudicatore;
- f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
- g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e

h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.

Allegato XVI

Registri di cui all'articolo 83.

(Allegato XI direttiva 2014/24/UE)

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister» e, per gli appalti di servizi, «Ordres professionnels/Beroepsorden»,

- per la Bulgaria, «(*)»,

- per la Repubblica ceca, «obchodní rejstřík»,

- per la Danimarca, «Erhvervsstyrelsen»,

- per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,

- per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,

- per l'Irlanda, un operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,

- per la Grecia, «(*)» del ministero dell'ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (*) per gli appalti di lavori; «(*)» e «(*)» per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I, il registro professionale «(*)» nonché «(*)»,

- per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,

- per la Francia, «Registre du commerce e des sociétés» e «Répertoire des métiers»,

- per la Croazia, «Sudski registar» e «Obrtni registar» o, per determinate attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,

- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato» o, oltre ai registri già menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri già menzionati,

- per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors (*)», conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies e Official Receiver» (*) o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,

- per la Lettonia, «Uzņēmumu reģistrs» («Registro delle

imprese)),

- per la Lituania, «Juridiniø asmenø registras»,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
- per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», e, per appalti di servizi, taluni «szakmai kamarák nyilvántartása» o, nel caso di alcune attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,
- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo «numru ta' registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miġġud (VAT) un-numru tal-licenzja ta' kummerċ», e, in caso di partenariati o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari,
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- per la Polonia, «(*)»,
- per il Portogallo, «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) per appalti di lavori; «Registo Nacional das Pessoas Colectivas», per appalti di forniture e di servizi,
- per la Romania, «Registrul Comer.ului»,
- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»,
- per la Slovacchia, «Obchodný register»,
- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
- per la Svezia, «aktiebölg-, handels - eller föreningsregistren»,
- per il Regno Unito, l'operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» attestante che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale o, in mancanza, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

(*) Si omette il testo in lingua straniera.

Allegato XVII

Mezzi di prova dei criteri di selezione

(Allegato XII direttiva 2014/24/UE)

PARTE I

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

PARTE II

CAPACITÀ TECNICA

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

- a) i seguenti elenchi:
 - i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di 5 anni prima;
 - ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;
- b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
- c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
- d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;

g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;

k) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;

ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

Allegato XVIII
Elenco degli atti giuridici dell'Unione
di cui all'articolo 96, comma 3.

(Allegato XIII direttiva 2014/24/UE; Allegato III direttiva 2014/23/UE)

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi del presente decreto. Il seguente elenco contiene una serie di procedure che garantiscono un'adeguata trasparenza preliminare per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell'Unione, che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi del presente codice:

a) la concessione di autorizzazioni per la gestione di impianti di gas naturale conformemente alle procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;

b) l'autorizzazione o l'invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformità della direttiva 2009/72/CE;

c) la concessione di autorizzazioni, conformemente alle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a servizi postali che non sono né possono essere riservati;

d) la procedura per concedere l'autorizzazione a svolgere un'attività che comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE;

e) i contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus, tram, metropolitana o per ferrovia, che sono stati aggiudicati mediante una procedura di gara conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, purché la durata sia conforme all'articolo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento stesso.

Allegato XIX

**Informazioni che devono figurare negli avvisi
di concorsi di progettazione
di cui agli articoli 141 e 152**

(Allegato XIX direttiva 2014/25/UE)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Descrizione del progetto (codici CPV).

4. Tipo di concorso: aperto o ristretto.

5. Nel caso dei concorsi aperti: data limite di ricezione dei progetti.

6. Nel caso di concorsi ristretti:

- numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;

- eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;

- criteri di selezione dei partecipanti;

- termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

7. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.

8. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.

9. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.

10. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l'ente aggiudicatore.

11. Eventualmente, numero e valore dei premi.

12. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.

13. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti complementari.

14. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

15. Data d'invio del presente avviso.

16. Altre informazioni pertinenti.

Allegato XX

**Informazioni che devono figurare negli avvisi
sui risultati dei concorsi di progettazione di
cui agli articoli 141 e 152.**

(Allegato XX direttiva 2014/25/UE)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Descrizione del progetto (codici CPV).

4. Numero totale dei partecipanti.

5. Numero dei partecipanti esteri.

6. Vincitore/i del concorso.

7. Eventualmente, premio o premi.

8. Altre informazioni.

9. Riferimento all'avviso di concorso.

10. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

11. Data d'invio del presente avviso.

Allegato XXI
Informazioni da inserire nei bandi di concessione.
(Allegato V direttiva 2014/23/UE)

rientra nell'ambito dell'AAP.

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara. Se l'accesso gratuito, diretto e completo non è disponibile nei casi di cui all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

4. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

5. Codici CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

7. Le condizioni di partecipazione, tra cui:

a) se del caso, indicare se la concessione è limitata a laboratori protetti o se l'esecuzione è limitata a programmi di lavoro protetti;

b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante;

c) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte.

9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara.

10. Data di spedizione del bando.

11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui è soggetta l'esecuzione della concessione.

13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.

14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.

16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione

Allegato XXII
Informazioni da inserire negli avvisi
di preinformazione concernenti le concessioni
di servizi sociali e di altri servizi specifici
(Allegato VI direttiva 2014/23/UE)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2. Se del caso, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove le specifiche e qualsiasi altro documento giustificativo siano reperibili.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

4. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

5. Codice NUTS per il luogo principale di prestazione o esecuzione delle concessioni di servizi.

6. Descrizione dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativi.

7. Condizioni di partecipazione.

8. Se opportuno, termini per contattare l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore in vista della partecipazione.

9. Se del caso, breve descrizione delle principali caratteristiche della procedura di aggiudicazione da applicare.

10. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Allegato XXIII
Informazioni da inserire negli avvisi
di aggiudicazione di concessioni
(Allegato VII direttiva 2014/23/UE)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

3. Codici CPV.

4. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.

5. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

6. Descrizione della procedura di aggiudicazione utilizzata, nel caso di aggiudicazione senza previa pubblicazione, motivazione.

7. Criteri di cui all'articolo 172 utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.

8. Data della decisione (o delle decisioni) di aggiudicazione della concessione.

9. Numero di offerte ricevute per ogni aggiudicazione, tra cui:

a) numero i offerte ricevute da operatori economici che sono piccole e medie imprese;

b) numero di offerte ricevute dall'estero;

c) numero di offerte ricevute con mezzi elettronici.

10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, ed eventualmente, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a) le informazioni necessarie ad accertare se l'aggiudicatario sia una piccola o media impresa;

b) le informazioni necessarie ad accertare se la concessione sia stata aggiudicata a un consorzio.

11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata, inclusi:

a) tariffe prezzi e tasse eventuali;

b) premi e pagamenti eventuali;

c) eventuali altri elementi utili con riguardo al valore della concessione ai sensi dell'articolo 168, comma 4.

12. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.

13. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

14. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella G.U. dell'UE rilevanti per la concessione (le concessioni) pubblicizzate nel presente bando.

15. Data di spedizione del bando.

16. Metodo per il calcolo del valore stimato della concessione, se non indicato in altri documenti di gara ai sensi dell'articolo 168.

17. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Allegato XXIV

**Informazioni da inserire negli avvisi
di aggiudicazione di concessioni concernenti
servizi sociali e altri servizi specifici**
(Allegato VIII direttiva 2014/23/UE)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
3. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
4. Indicazione succinta dell'oggetto della concessione.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Valore dell'offerta prescelta, inclusi tariffe e prezzi.
7. Nome e indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'operatore economico aggiudicatario (o degli operatori economici aggiudicatari).
8. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Allegato XXV

**Informazioni da inserire negli avvisi di
modifica di una concessione in vigenza della stessa**
(Allegato XI direttiva 2014/23/UE)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Codici CPV.
3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.
4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.
5. Se del caso, modifica del valore della concessione, compresi gli eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe provocati dalla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione della concessione.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.
10. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.
11. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella G.U. dell'UE rilevanti per l'appalto (gli appalti) di cui al presente bando.
12. Data di spedizione del bando.
13. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Esempio di calcolo della soglia di anomalia

Indicazioni del MIT - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria - Palermo (nota prot. 17649 del 5 luglio 2019)
Tabella estratta dall'Applicativo Maggioli - Ver. 1.07

TAGLIO ALI (art. 97 co. 2 lett. a) Esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. (10% di 21 offerte = 2,1, arrotondato per eccesso a 3)			
N	Concorrenti	Ribasso %	Ribasso % con taglio
6	GIUGNO	10,128%	10,128%
4	APRILE	15,500%	15,500%
5	MAGGIO	15,666%	15,666%
7	LUGLIO	19,750%	19,750%
8	AGOSTO	20,106%	20,106%
9	SETTEMBRE	21,197%	21,197%
12	DICEMBRE	21,197%	21,197%
3	MARZO	21,844%	21,844%
10	OTTOBRE	22,107%	22,107%
13	LUNEDI	22,332%	22,332%
14	MARTEDI	22,894%	22,894%
11	NOVEMBRE	23,354%	23,354%
18	SABATO	24,558%	24,558%
19	DOMENICA	24,999%	24,999%
17	VENERDI	25,550%	25,550%
2	FEBBRAIO	28,781%	28,781%
1	GENNAIO	32,091%	32,091%
16	GIOVEDI	32,172%	32,172%
20	ROSSI	33,254%	33,254%
21	VERDI	34,635%	34,635%
15	MERCOLEDI	35,628%	35,628%

Art. 97, co. 2, lett. a) Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%. Somma dei ribassi: 362,932% Media dei ribassi: 24,195%			
N	Concorrenti	Ribasso %	Scarto
18	SABATO	24,558%	0,363%
19	DOMENICA	24,999%	0,804%
17	VENERDI	25,550%	1,355%
2	FEBBRAIO	28,781%	4,586%
1	GENNAIO	32,091%	7,896%
16	GIOVEDI	32,172%	7,977%

Art. 97, co. 2, lett. b) Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 3,830% Art. 97, co. 2, lett. c) Calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi: 28,025%			
--	--	--	--

Art. 97, co. 2, lett. d) Determinazione del valore % per la diminuzione della soglia: $362,932 \rightarrow 9 * 3 = 27$ Valore % di decremento della soglia: $3,830 * 27 / 100 = 1,034\%$ Soglia di anomalia: 28,025% - 1,034% = 26,991%			
--	--	--	--

N	Concorrenti	Ribasso %	Esito
15	MERCOLEDI	35,628%	Offerta anomala
21	VERDI	34,635%	Offerta anomala
20	ROSSI	33,254%	Offerta anomala
16	GIOVEDI	32,172%	Offerta anomala
1	GENNAIO	32,091%	Offerta anomala
2	FEBBRAIO	28,781%	Offerta anomala
17	VENERDI	25,550%	
19	DOMENICA	24,999%	
18	SABATO	24,558%	
11	NOVEMBRE	23,354%	
14	MARTEDI	22,894%	
13	LUNEDI	22,332%	
10	OTTOBRE	22,107%	
3	MARZO	21,844%	
12	DICEMBRE	21,197%	
9	SETTEMBRE	21,197%	
8	AGOSTO	20,106%	
7	LUGLIO	19,750%	
5	MAGGIO	15,666%	
4	APRILE	15,500%	
6	GIUGNO	10,128%	

Estratto del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”

Sommario:

I. Disposizioni attinenti alla governance del PNRR

- Art. 1 - Principi, finalità e definizioni
- Art. 2 - Cabina di regia
- Art. 3 - Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale
- Art. 4 - Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Art. 4 *bis* - Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR
- Art. 5 - Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione
- Art. 6 - Monitoraggio e rendicontazione del PNRR
- Art. 6 *bis* - Piano nazionale dei dragaggi sostenibili
- Art. 7 - Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
- Art. 8 - Coordinamento della fase attuativa
- Art. 8 *bis* - Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo
- Art. 9 - Attuazione degli interventi del PNRR
- Art. 10 - Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
- Art. 11 - Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti
- Art. 11 *bis* - Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR
- Art. 12 - Poteri sostitutivi
- Art. 13 - Superamento del dissenso
- Art. 14 - Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare
- Art. 14 *bis* - Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016
- Art. 15 - Procedure finanziarie e contabili
- Art. 29 - Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR
- Art. 47 *bis* - Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto

II. Disposizioni attinenti ai contratti pubblici del PNRR e del PNC

- Art. 47 - Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC
- Art. 47 *quater* - Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
- Art. 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
- Art. 48 *bis* - Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari
- Art. 50 - Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC
- Art. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici
- Art. 53 *bis* - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria
- Art. 55 - Misure di semplificazione in materia di istruzione
- Art. 56 - Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
- Art. 56 *ter* - Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca

III. Disposizioni attinenti ai progetti del PNRR elencati negli Allegati IV e IV-bis del D.L. n. 77/2021

- Art. 44 - Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto
- Art. 44 *bis* - Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale
- Art. 45 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici
- Art. 46 - Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico

IV. Disposizioni attinenti ai contratti pubblici

- Art. 47 *ter* - Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari
- Art. 49 - Modifiche alla disciplina del subappalto
- Art. 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
- Art. 52 - Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti
- Art. 53 (co. 5) - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici
- Art. 54 - Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo

Al fine di supportare le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR nelle attività di presidio e vigilanza nell'esecuzione dei progetti/interventi di competenza che compongono le misure del Piano e di fornire indicazioni comuni a livello nazionale, il MEF, con circolare del 14 ottobre 2021 n. 21, ha trasmesso le **"Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR"**. Il documento, disponibile presso il seguente link: <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-1/CIRCOLARE-LARI/2021/21/Allegato-ISTRUZIONI-TECNICHE-Avvisi-2.pdf>, detta regole e principi a cui le richiamate Amministrazioni sono invitate ad attenersi, finalizzati a:

- i) individuare requisiti di ammissibilità ed eventuali cause di esclusione, attribuibili al Soggetto attuatore e/o alla proposta progettuale, il cui mancato soddisfacimento può comportare una criticità con impatto sul processo di attuazione dell'iniziativa, nonché in fase di controllo e rendicontazione della stessa;
- ii) fornire elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle apposite sezioni delle procedure di selezione dei progetti (ossia negli atti amministrativi di varia natura, tra cui decreti ministeriali e bandi).

Sul punto, v. anche la **Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022 n. 21**, disponibile al seguente link: <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-1/CIRCOLARI/2022/21/Circolare-del-29-aprile-2022-n-21.pdf>

In argomento, si veda anche il testo del **D.L. 6 novembre 2021 n. 152**, recante **"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"** (in G.U. n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la **legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233** (in G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021), entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

In argomento, si veda anche la **Circolare 24 gennaio 2022 n. 9 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale**, recante **"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Indicazioni sul rispetto degli obblighi euro unitari e di ogni altra disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure"**.

Con specifico riferimento alle **clausole di revisione dei prezzi**, v. l'art. 29, co. 8, del **D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto sostegni ter)**, convertito con modificazioni dalla **L. 28 marzo 2022 n. 25**, il cui testo è riportato nella nota di cui all'art. 106, co. 1, lett. a) del presente codice.

Al fine di sostenere i piccoli comuni nell'accesso ai fondi del PNRR, e in particolare al **"Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale"**, l'ANAC ha elaborato schemi di bando tipo per supportare gli enti locali nella progettazione su scala territoriale degli investimenti. Gli **schemi di bando tipo per i concorsi di progettazione e idee** sono disponibili sul sito dell'Agenzia per la coesione territoriale, presso il seguente link: <https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-concorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/>

Per un quadro d'insieme delle regole vigenti in materia di utilizzo e contabilizzazione delle risorse per l'attuazione degli investimenti del PNRR, nonché di quelle per gli acquisti di lavori, beni e servizi, v. il **32° Quaderno operativo dell'ANCI "Appalti e regole contabili per il PNRR – Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica"**, aggiornato al marzo 2022 e disponibile presso il seguente link: <https://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-operativo-Appalti-e-regole-contabili-per-il-PNRR-1.pdf>

In argomento, v. anche:

- il **D.L. 30 aprile 2022 n. 36**, recante **"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"**, convertito con modificazioni dalla **L. 29 giugno 2022 n. 79**, a decorrere dal 30 giugno 2022;
- il **D.L. 17 maggio 2022 n. 50**, recante **"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"** (c.d. decreto aiuti), convertito con modificazioni dalla **L. 15 luglio 2022 n. 91**, a decorrere dal 17 luglio 2022;
- il **D.L. 9 agosto 2022 n. 115**, recante **"Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali"** (c.d. decreto aiuti bis), convertito con modificazioni dalla **L. 21 settembre 2022 n. 142**, a decorrere dal 22 settembre 2022;
- **D.L. 23 settembre 2022 n. 144**, recante **"Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"** (c.d. decreto aiuti ter), convertito con modificazioni dalla **L. 17 novembre 2022 n. 144**, a decorrere dal 17 novembre 2022.
- **D.L. 18 novembre 2022 n. 176**, recante **"Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"** (c.d. decreto aiuti quater), convertito con modificazioni dalla **L. 13 gennaio 2023, n. 6**, a decorrere dal 18 gennaio 2023.
- **D.L. 24 febbraio 2023 n. 13**, recante **"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"**, in vigore dal 25 febbraio 2023.

In base a quanto previsto dall'art. 1, co. 1043 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021) e dal D.P.C.M. adottato in data 15 settembre 2021, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente. Il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR. A tal fine è stata emanata la **Circolare 21 giugno 2022 n. 27**, che fornisce le istruzioni per il corretto monitoraggio dei dati relativi alle misure del PNRR di cui sono titolari le Amministrazioni centrali. La Circolare si intende integrata dai seguenti allegati:

- Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR, con le quali si forniscono indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS;
- Protocollo unico di colloquio PNRR vers.1.0, realizzato in continuità con i tracciati già in uso per il monitoraggio dei progetti di investimento pubblico finanziati con i fondi delle politiche di coesione e con altre risorse nazionali, al fine dell'acquisizione automatica delle informazioni dai sistemi locali delle Amministrazioni.

Tale documentazione è disponibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_21_giugno_2022/

In argomento, si veda anche:

- la **Circolare n. 28 del 4 luglio 2022 (prot. 186667) della Ragioneria Generale dello Stato**, nella quale sono state fornite precisazioni in merito al controllo dei rendiconti relativi agli atti di spesa posti in essere dai soggetti titolari di contabilità speciali previste nell'ambito delle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse del PNRR;
- la **Circolare 11 agosto 2022, n. 30 della Ragioneria Generale dello Stato**, alla quale sono allegate le **"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"**, che illustrano nel dettaglio tutti i flussi procedurali inerenti ai processi di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR.

In argomento, v. anche la **Circolare n. 11001/119/7(33) del 13 giugno 2022 (prot. 38877) del Ministero dell'Interno**, recante: **"Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR)"**.

I. Disposizioni attinenti alla governance del PNRR

Art. 1

Principi, finalità e definizioni

1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 *[convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101]*, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Cabina di regia», l'organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;
- b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui all'articolo 1, commi 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c) «PNC», il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 *[convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101]*, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
- e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- f) «Regolamento (UE) 2021/241», regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- g) «Segreteria tecnica», la struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia ~~[e del Tavolo permanente]~~; ⁽¹⁾
- h) «Semestre europeo», il processo definito all'articolo 2-bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;
- i) «Servizio centrale per il PNRR», la struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

- l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
- m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- n) «Sogei S.p.A.», la Società Generale d'Informatica S.p.A. di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- o) «soggetti attuatori», i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
- ~~[p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;]⁽²⁾~~
- q) «Unità di audit», la struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
- r) «Unità di missione», l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;
- s) «PNIEC», il Piano nazionale integrato per l'energia e clima, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

⁽¹⁾ Lettera modificata dall'art. 1, co. 4, lett. a) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽²⁾ Lettera soppressa dall'art. 1, co. 4, lett. a) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Art. 2 Cabina di regia

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di regia in particolare:

- a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
- b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;
- c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
- e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché **una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento** e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;⁽¹⁾
- g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ~~[e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuarie]~~ **che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuarie;**⁽³⁾
- h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
- i) ~~[assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all'articolo 3]~~ **assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-bis;**⁽⁴⁾

l) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome, ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale.

3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.⁽⁵⁾

4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati ~~[partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome]~~ **partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma.**⁽²⁾

6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie,".

6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.

⁽¹⁾ Lettera modificata dall'art. 9-bis, co. 1, del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il successivo co. 2 dell'art. citato dispone inoltre che: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza".

⁽²⁾ Lettera modificata dall'art. 36-ter, co. 1, del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233.

⁽³⁾ Lettera modificata dall'art. 1, co. 4, lett. b) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁴⁾ Lettera così sostituita dall'art. 1, co. 4, lett. b) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 4, lett. b) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Art. 3

[Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale]

[1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi nonché di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.]

2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.]⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 1, co. 4, lett. c) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Art. 4

Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia ~~[e del Tavolo permanente]~~, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo **nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome.** ⁽¹⁾

2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:

a) ~~supporta la Cabina di regia [e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni]~~ **nell'esercizio delle sue funzioni;**⁽²⁾

b) ~~[elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato]~~ **elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;** ⁽³⁾

b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia; ⁽⁴⁾

c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, **laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis;** ⁽⁵⁾

d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;

e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;

f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 36-ter, co. 2, del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, co. 4, lett. d) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽²⁾ Lettera modificata dall'art. 1, co. 4, lett. d) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽³⁾ Lettera modificata dall'art. 1, co. 4, lett. d) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁴⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 4, lett. d) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁵⁾ Lettera modificata dall'art. 1, co. 4, lett. d) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Art. 4-bis

Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore

a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente può essere composto altresì da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.

4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5

Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.

2. L'Unità, costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unità opera in raccordo con il [gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo] **Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.⁽¹⁾

3. L'Unità svolge i seguenti compiti:

- a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
- b) coordina, anche sulla base delle verifiche dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine di garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
- c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;
- d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
- e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti:

- a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;
- b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
- c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
- d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
- e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

⁽¹⁾ Comma modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'art. 7-bis, co. 3, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79.

Art. 6 Monitoraggio e rendicontazione del PNRR

1. [Presso il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. **Il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata.** Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.] Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. ⁽¹⁾

2. [Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.] Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca. ⁽²⁾

2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti. ⁽³⁾

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 7, co. 2, del D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022 n. 204 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, co. 4, lett. e) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 4, lett. e) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 4, lett. e) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

In argomento, v. anche:

- l'art. 43 della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), recante “Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- l'art. 11-bis (Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e di personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero dell'economia e delle finanze), co. 4, D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022 n. 25.

Art. 6-bis Piano nazionale dei dragaggi sostenibili

1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]* e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle Autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle Autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all' articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. **Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche, con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive.** Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.⁽²⁾

2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: *“e per i Sottosegretari”* sono soppresse.

3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole *“di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario”* sono soppresse.

4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire ~~ai n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale~~ **n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale** ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche.⁽³⁾

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il ~~31 gennaio 2022~~ **31 luglio 2022** con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque

conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo. ⁽¹⁾ [cfr. il D.M. 30 settembre 2021]

6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla società Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, **nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR** possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽⁴⁾

8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento. ⁽⁵⁾

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 13, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 18-bis, co. 1, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, co. 4, lett. f) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 4, lett. f) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 4, lett. f) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 4, lett. f) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

In argomento, v. anche:

- l'art. 46 della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), recante "Sviluppo della funzione consultiva" della Corte dei Conti;
- la **Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, redatta in data 28 marzo 2022 dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 7, co. 7, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108;
- l'art. 11-bis (Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e di personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero dell'economia e delle finanze), **co. 4, D.L. 27 gennaio 2022 n. 4**, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022 n. 25.

Art. 8

Coordinamento della fase attuativa

1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere

al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.

4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale ~~[con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi]~~, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo". All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.⁽¹⁾

6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 372, L. 30 dicembre 2021 n. 234.

Art. 8-bis

Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo

1. Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma

di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Attuazione degli interventi del PNRR

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. **Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Per gli interventi di importo non superiore ~~[alla soglia comunitaria]~~ alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.**⁽²⁾

2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, **dagli enti del sistema camerale** e da enti vigilati.⁽¹⁾

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.⁽³⁾

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 10, co. 2-bis, D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 36, co. 1, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79; dall'art. 31-bis del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022 n. 142 e, successivamente, così modificato dall'art. 14, co. 5, del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, co. 1, lett. a) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

In argomento, v. anche la Circolare 24 gennaio 2022 n. 6 (prot. 12114) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Servizio Centrale PNRR, Ufficio II, recante **"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"** con il relativo allegato ("Format richiesta di attivazione assistenza tecnica").

Art. 10

Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le società in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 *[v. la Direttiva 17 gennaio 2022, pubblicata nella G.U. 3 marzo 2022 n. 52]*. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili

sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. ⁽¹⁾

6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario [l'impiego] l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la società Invitalia S.p.A. promuove la definizione e ~~la conclusione~~ ~~la stipulazione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori]~~ la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5. ⁽²⁾

6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 13-bis, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, co. 1, D.L. 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 e, successivamente, così modificato dall'art. 14, co. 2, del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, co. 1, lett. b) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Art. 11

Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti

1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza.

2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, ~~[nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,]~~ le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ⁽¹⁾

3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per

le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate alla società Difesa servizi S.p.A. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma da ultimo modificato dall'art. 7, co. 2, lett. a), D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 7, co. 2, lett. b), D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233.

In argomento, v. anche:

- il **D.L. 9 giugno 2021 n. 80**, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021 n. 113 (successivamente modificato dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233, oltre che dal D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 e dal D.L. 30 aprile 2022 n. 36), nonché il **d.P.C.M. 12 novembre 2021**, recante *“Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR”* e la **Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022, prot. 8432**, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Servizio centrale PNRR, Ufficio II, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*, ove sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR.
- l’**art. 1, co. 995, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. legge di bilancio 2022)**, secondo cui: *“Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente”*.
- il **31° Quaderno operativo dell’ANCI - “Le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni di personale”**, disponibile presso il seguente link: <https://www.anci.it/wp-content/uploads/quaderno-le-regole-ordinarie-e-straordinarie-per-le-assunzioni-di-personale.pdf>

Art. 11-bis

Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell’attuazione del PNRR

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l’utilizzo e l’integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all’ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall’articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell’ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ISTAT.

3. In caso di trattamenti che richiedono l’utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. L’ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Istituto.

5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

6. L’ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 Poteri sostitutivi

1. [In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate] **In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.** ⁽¹⁾

2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine ~~[non superiore a trenta giorni]~~ **non superiore a quindici giorni** e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni. ⁽²⁾

4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.

5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, **qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1.** Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. **In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.** ⁽³⁾

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi. ⁽⁴⁾

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. a) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, co. 1, lett. a) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Art. 13 Superamento del dissenso

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, ~~la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR~~ **l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6**, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. ⁽¹⁾

2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Art. 14 Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare

1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 ~~[convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101]~~, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.

1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il ~~Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29~~ PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto. ⁽¹⁾

1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. ⁽³⁾

2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo. ⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 36, co. 2, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 56, co. 4, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, co. 1, del D.L. 11 gennaio 2023 n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023 n. 21.

Art. 14-bis

Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016

1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 15

Procedure finanziarie e contabili

1. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito" sono sostituite dalle seguenti: "su un conto aperto presso la Tesoreria statale".

2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

5. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021 e 2022".

6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all'articolo 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è prorogato di un anno.

Art. 29

Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR ^(A)

1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura

(A) A norma dell'art. 36, co. 2-*ter*, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79, "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

A norma dell'art. 51, co. 2, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91, "La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

2. ~~La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.] La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.~~ ⁽¹⁾

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. *[In argomento, v. anche l'art. 20, commi da 2 a 5 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13]*

5. (...)

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 20, co. 1, del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Art. 47-bis

Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto

1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

II. Disposizioni attinenti ai contratti pubblici del PNRR e del PNC

Art. 47

Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto *[secondo il Parere MIT formulato in risposta al quesito n. 1653 del 24 novembre 2022, il termine decorre dalla stipula del contratto e non dall'approvazione del collaudo]*, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti

valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

- a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
- c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
- d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3. Al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

In attuazione dell'art. 47, co. 8, è stato adottato il **d.P.C.M. 7 dicembre 2021**, recante: ***"Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"***, pubblicato in G.U.R.I. n. 309 del 30 dicembre 2021.

In argomento, v. anche:

Parere del MIT n. 1133 in risposta al quesito del 12 gennaio 2022, secondo cui: *"In merito all'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazioni ricadenti nel PNRR e PNC, la quota del 30% dei neoassunti a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, co. 4, del DL n. 77/2021), si ritiene, stando al tenore letterale della disposizione, che il precepto vada riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali".*

Parere del MIT n. 1033 in risposta al quesito del 22 febbraio 2022, ove si rappresenta che: *"1) Con il termine "conclusione del contratto" si intende il momento di stipula del contratto (art. 1326 c.c.). 2) Con riferimento alla seconda domanda, in virtù della gerarchia delle fonti, prevale la norma primaria e dunque quanto previsto all'art. 47, comma 3bis. Ciò premesso, si ricorda che, poiché vige il principio di autocertificazione, si ritiene che il certificato possa essere sostituito dalla dichiarazione. La stazione appaltante verificherà presso gli enti competenti la veridicità delle autodichiarazioni. 4) Si conferma quanto richiamato al punto 4. 5) Le stazioni appaltanti, in base all'art. 47 co. 7 possono eliminare o ridurre la quota assunzione pari al 30%, tuttavia occorrerà motivare in maniera stringente. In tal caso, dovranno fornire una adeguata e specifica motivazione nei casi in cui intendano avvalersi di una delle deroghe. Tale onere motivazionale particolarmente stringente potrà avvenire nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa". Tale servizio non si può esprimere in ordine al contenuto della motivazione, in quanto spetta alla discrezionalità della Stazione appaltante".*

Delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022 recante: *"Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti*

e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, Decreto 9 febbraio 2022, recante: *"Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità"*.

Decreto interministeriale 29 marzo 2022, sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, che definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Comunicato del Presidente ANAC 27 luglio 2022, recante: *"Obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni necessari al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"*.

Art. 47-quater

Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Art. 48

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC ^(A)

1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, **anche suddivisi in lotti funzionali**, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e **delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse**, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo. ⁽²⁾

2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. **Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.** [La pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.] **Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.**⁽¹⁾

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, **e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR**, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. **In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.** ⁽⁴⁾ **(B)**

(A) La presente disposizione trova applicazione anche per gli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, così come previsto dall'art. 1, co. 427-bis, L. n. 234/2021, introdotto dall'art. 1, co. 3, lett. b) del D.L. n. 68/2022. In argomento, v. anche l'art. 31 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13.

(B) In argomento, v. anche l'art. 12-bis - *"Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR"* del D.L. 16 giugno 2022 n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022 n. 108, a mente del quale:

5. [Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica *[PFTE]* di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 *fe.d. appalto integrato "derogante"*]. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.] Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. ⁽⁵⁾

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23. ⁽⁶⁾

5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui

"1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 *[Integrazione del contraddittorio]* del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2 *[Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ...]*, e 120, comma 9 *[Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro 15 gg. dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di 15 gg., indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro 30 gg. dall'udienza ...]*, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

7. *[Modifiche all'art. 48, co. 4, del D.L. n. 77/2021]*

8. Nelle ipotesi in cui, prima della data dell'8 luglio 2022, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata d'ufficio entro il termine di cui al comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo".

all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerge l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13. ⁽⁷⁾

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. ⁽⁸⁾

5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali. ⁽⁹⁾

6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016 *[c.d. BIM]*. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23. *[Sul punto, v. il D.M. 2 agosto 2021 n. 312, che ha modificato e integrato il D.M. 1° dicembre 2017, n. 560]*

7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente

articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto.⁽³⁾

- ⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 16-ter del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156, e successivamente, dall'art. 3-bis, co. 1, del D.L. 11, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
- ⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 35 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79, e successivamente così modificato dall'art. 14, co. 1, lett. d) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.
- ⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 18-bis, co. 12, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79, a decorrere dal 30 giugno 2022.
- ⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 12-bis, co. 7, lett. a) e b), D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022 n. 108; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 12, co. 6, del medesimo D.L. n. 68/2022. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 3, co. 7, lett. a) e b), D.L. 7 luglio 2022 n. 85, successivamente abrogato dall'art. 1, co. 2, della medesima L. n. 108/2022.
- ⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 14, co. 1, lett. b) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.
- ⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, co. 1, lett. b) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.
- ⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, co. 1, lett. b) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.
- ⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, co. 1, lett. b) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.
- ⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, co. 1, lett. b) del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Il 29 luglio 2021 l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. ha approvato le **“Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”** previste dall'art. 48, co. 7, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

In argomento, v. anche l'art. 10, co. 7-quinquies, del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156, secondo cui: *“Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente della società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e di società da essa direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta, concluse sulla base e in conformità all'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Cassa depositi e prestiti Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare”*.

Il successivo co. 7-septies prevede poi che: *“Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi anche della società Mediocredito centrale S.p.a.”*

In argomento, v. anche l'Art. 6-bis del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, secondo cui: *“Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*.

Da ultimo, v. altresì l'art. 35-bis del D.L. 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022 n. 34, a decorrere dal 29 aprile 2022, secondo cui: *“Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:*

- a) la tipologia di intervento;*
- b) la tempistica;*
- c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;*
- d) il livello progettuale richiesto;*
- e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente”*.

ART. 48-bis

Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari ⁽¹⁾

1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni di cui agli articoli 44 e 48, che ai fini della loro funzionalità necessitano di connessione alle infrastrutture lineari energetiche, le procedure autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono applicarsi anche alla progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione. La determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili ai sensi dell'articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e

la loro localizzazione, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 10, co. 7-bis, del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156.

Art. 50

Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo.

2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 53

Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici

1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1. ⁽¹⁾

4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e ai tempi di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.

5. (Omissis)

6. (Omissis)
7. (Omissis)

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 18, co. 1, del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

ART. 53-bis

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria ⁽¹⁾

1. ~~[Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.]~~ Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies. ⁽²⁾

1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui ~~[al comma 1]~~ all'articolo 48, comma 5 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4. ⁽⁴⁾

1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria e penitenziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. ⁽³⁾

3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi

al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. ~~[Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1].~~ ⁽⁵⁾

~~[5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.]~~ ⁽⁶⁾

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.

6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 6, co. 1, del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con L. 29 dicembre 2021 n. 233. A norma dell'art. 6, co. 2, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'art. 9 del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

⁽²⁾ Comma modificato all'art. 40, co. 1, del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022 n. 142 e, successivamente, così sostituito dall'art. 14, co. 1, lett. e), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽³⁾ Comma modificato all'art. 40, co. 1, del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022 n. 142.

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 14, co. 1, lett. e), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁵⁾ Comma modificato dall'art. 14, co. 1, lett. e), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁶⁾ Comma soppresso dall'art. 14, co. 1, lett. e), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Art. 55

Misure di semplificazione in materia di istruzione

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;

1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività; ⁽¹⁾

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;

3) all'articolo 7-ter, comma 1, alinea, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;

b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, ~~[al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR]~~ **agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione;** ⁽³⁾

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 **nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020**, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo; ⁽²⁾

2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2,

lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;

3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

⁽¹⁾ Numero inserito dall'art. 24, co. 6, lett. a), n. 1), D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233.

⁽²⁾ Numero così modificato dall'art. 24, co. 6, lett. a), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 47, co. 3, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79.

In argomento, v. anche l'**art. 24 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (c.d. decreto PNRR 3)**, a mente del quale: "1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.

2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.».

3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo; *[per il testo di tale articolo v. la prima nota dell'art. 32 del presente codice]*

b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65.

6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico».

Art. 56

Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere

pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.

2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 38-ter, co. 1, del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con L. 29 dicembre 2021 n. 233.

Art. 56-ter

Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

- a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario";
- b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'accreditamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale".

III. Disposizioni applicabili ai progetti del PNRR elencati negli Allegati IV e IV-bis del D.L. n. 77/2021^(A)

L'Allegato IV elenca in particolare i seguenti dieci interventi:

1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; **2)** Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione); **3)** Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; **4)** Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; **5)** Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; **6)** Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; **7)** Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); **8)** Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); **9)** Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); **10)** Realizzazione della Diga foranea di Genova.

L'Allegato IV-bis, recante "Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l'Italia", introdotto dall'art. 10, co. 3, lett. a), del D.L. 18 novembre 2022 (c.d. decreto aiuti quater), elenca i seguenti interventi: **1)** A1 – Riqualfica Barberino-Calenzano; **2)** A11 – Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2); **3)** A14 – Bologna-dir. Ravenna; **4)** A1 – Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2); **5)** A1 – Milano Sud-Lodi; **6)** Gronda di Genova; **7)** A14 – Passante di Bologna; **8)** A13 – Bologna-Ferrara; **9)** A13 – Monselice-Padova; **10)** A1 – Tangenziale di Modena; **11)** A14 – Opere compensative di Pesaro – altre bretelle; **12)** A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3).

Art. 44

Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

1. [Ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto.] **Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonché agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in**

^(A) In argomento, v. anche l'art. 12, co. 1-bis, del D.L. 10 settembre 2021 n. 121 (c.d. decreto infrastrutture), convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156, a mente del quale: "In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [10 novembre 2021], il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato già trasmesso all'autorità competente ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione d'impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma dà precedenza, su ogni altro progetto, agli interventi di cui al citato Allegato IV annesso al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021".

tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorso tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole. ⁽⁶⁾

1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]* l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.

1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente "opere civili", è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi ~~[di cui all'Allegato IV al presente decreto]~~ **di cui al comma 1** è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del ~~[secondo periodo del comma 1]~~ **terzo periodo del comma 1**, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. ~~[Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4]~~ **La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter.** ⁽⁷⁾

3. In relazione agli interventi ~~[di cui all'Allegato IV]~~ **di cui al comma 1** del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del ~~[secondo periodo del comma 1]~~ **terzo periodo del comma 1**, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. **Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-bis, secondo periodo.** Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure di valutazione di impatto ambientale ~~[degli interventi]~~ **di tutti gli interventi [di cui all'Allegato IV] di cui al comma 1** del presente decreto sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. **In relazione agli interventi [di cui all'Allegato IV] di cui al comma 1 del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto [dal quarto periodo] dal quinto periodo del presente comma, si applica, altresì, la riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili deri-**

vanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011. ⁽⁴⁾

4. In relazione agli interventi ~~[di cui all'Allegato IV]~~ **di cui al comma 1** del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del ~~[secondo periodo del comma 1]~~ **terzo periodo del comma 1**, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del ~~[secondo periodo del comma 1]~~ **terzo periodo del comma 1**, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 46 del presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale, **tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.** La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. ~~[La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.]~~ **Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e settimo periodo.** Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. ⁽⁵⁾

5. ~~[In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-*quinquies*, secondo le modalità di cui al comma 6]~~ **Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-*quinquies*, secondo le modalità di cui al comma 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, secondo e terzo periodo.** ⁽⁸⁾

6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, ~~[nei casi previsti]~~ **nel caso previsto** dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. ~~[Fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi]~~ **In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.** ~~[Nei casi previsti]~~ **Nel caso previsto** dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. *[convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101]* La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, ~~[terzo, quarto e quinto periodo]~~ del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e

Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. ⁽⁹⁾

6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo. ⁽³⁾

6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6. ⁽¹⁰⁾

7. ~~[In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto [definitivo e del progetto esecutivo] da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresì l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto [definitivo ovvero del progetto esecutivo] posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.] Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2. ⁽¹⁾~~

~~[7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5, primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.] ⁽²⁾~~

8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 12.

8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate".

8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paraolimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 16, co. 3-ocies, lett. a), del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156 e, successivamente, così sostituito dall'art. 33, co. 1, lett. a), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 16, co. 3-ocies, lett. b), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156 156 e, successivamente, soppresso dall'art. 33, co. 1, lett. a), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 6, co. 2-bis, del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233.

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022 n. 108, e successivamente, così modificato dall'art. 33, co. 1, lett. a), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁵⁾ Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022 n. 108, e successivamente, così modificato dall'art. 33, co. 1, lett. a), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁶⁾ Comma modificato dall'art. 33, co. 1, lett. a), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁷⁾ Comma modificato dall'art. 33, co. 1, lett. a), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 33, co. 1, lett. a), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽⁹⁾ Comma modificato dall'art. 33, co. 1, lett. a), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 33, co. 1, lett. a), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Art. 44-bis

Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale ⁽¹⁾

1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 del presente decreto per le finalità di cui al comma 3. Il progetto è trasmesso, unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo. ⁽²⁾

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risultino la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3. ⁽³⁾

3. ~~[Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere.] Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.~~ ⁽⁴⁾

4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 10, co. 3, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023 n. 6.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 1, della L. 13 gennaio 2023 n. 6, in sede di conversione e, successivamente, così integrato dall'art. 33, co. 1, lett. b), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 1, della L. 13 gennaio 2023 n. 6, in sede di conversione.

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 1, della L. 13 gennaio 2023 n. 6, in sede di conversione e, successivamente, così sostituito dall'art. 33, co. 1, lett. b), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Art. 45

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:

- a) ~~[sei]~~ sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa e il dirigente di livello generale di cui al comma 4; ⁽¹⁾
- b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
- c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
- d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
- e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. ~~[Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.] Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità e gettoni di presenza ed è riconosciuto il solo rimborso spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.~~ ⁽²⁾

3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. ~~[Ai componenti del Comitato speciale]~~ **Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale** è corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione **e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.** ⁽³⁾

4. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, (*Omissis*), una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, ~~[cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità]~~ **cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni (*Omissis*), di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.** ⁽⁴⁾

5. (*Omissis*).

⁽¹⁾ *Comma modificato dall'art. 5, co. 4, lett. a) del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 e, successivamente, così integrato dall'art. 33, co. 1, lett. c), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.*

⁽²⁾ *Comma modificato dall'art. 5, co. 4, lett. b) del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.*

⁽³⁾ *Comma modificato dall'art. 33, co. 1, lett. c), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.*

⁽⁴⁾ *Comma modificato dall'art. 33, co. 1, lett. c), del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, a decorrere dal 25 febbraio 2023.*

Art. 46

Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico ^(A)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di quarantacinque giorni e tutti i termini previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018, sono ridotti della metà. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito internet istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma 4, **tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.** Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblico previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, per il periodo

(A) Al fine di accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) e di aumentare l'accesso ferroviario mediante mezzo pubblico agli aeroporti, nonché di incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali italiani, il dibattito pubblico di cui all'art. 22 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si svolge secondo i termini previsti dalla presente disposizione, così come stabilito dall'**art. 6, co. 1, lett. b) del D.L. 16 giugno 2022 n. 68** (conv. con L. 5 agosto 2022 n. 108).

dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *[oggi MIT]*, con oneri non superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. ⁽¹⁾

2. *(Omissis)*.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. c) del D.L. 16 giugno 2022 n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022 n. 108.

IV. Disposizioni attinenti ai contratti pubblici

Art. 47-ter

Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari

Omissis

Art. 49

Modifiche alla disciplina del subappalto

Omissis

Art. 51

Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

Omissis

Art. 52

Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: *(Omissis)*.

~~[1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.]~~

1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa *[cfr. il D.P.C.M. 14 gennaio 2022, pubblicato in G.U.R.I. 23 marzo 2022 n. 69]* ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. *[oggi MIT]* ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 40, co. 2, del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022 n. 142

Con specifico riferimento alla norma di cui all'art. 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021, che nell'ottica di favorire l'accenramento delle procedure di gara ha disposto che "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia", v. il **Comunicato 17 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali**, disponibile presso il seguente link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021>, secondo cui, tra l'altro, "Per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene dunque annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al co. 4 art. 37, che era stata prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 32/2019, ed inserita la possibilità di procedere all'acquisizione di forniture servizi e lavori, oltre che con le modalità già previste dall'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia. Segnatamente, per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell'art. 37 comma 4 e dell'art. 52, co. 1.2, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di seguito:

- 1) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati (Si ricorda, a tal proposito, che non essendo stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 38 del Codice degli Appalti, il Comune non capoluogo di provincia potrà ricorrere anche a CUC e Soggetti Aggregatori non qualificati).
- 2) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;
- 3) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area

<p>vasta;</p> <p>4) ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati;</p> <p>5) ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.</p> <p>La disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo periodo, in virtù dei quali:</p> <p>1) non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;</p> <p>2) non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria”.</p> <p>In argomento, v. anche il Comunicato del Presidente ANAC del 1° febbraio 2023, recante: “Chiarimenti per gli Enti locali riguardanti i servizi prestati da soggetti che non sono centrali di committenza né iscritti all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, anche nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.</p>
--

Art. 53 (co. 5)

Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” sono apportate le seguenti modificazioni: (*Omissis*).

Art. 54

Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo

1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.

2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente”.

2-ter. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Estratto della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023)

Art. 1, commi da 369 a 379

Disposizioni attinenti al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, co. 7, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti), in vigore dal 1° gennaio 2023 ^(A)

Co. 369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali di cui all'art. 23, co. 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, co. 7, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027.

Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L. 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi del citato D.L. n. 50/2022.

Co. 370. *[PRIMA MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO - C.D. PROCEDURA SEMPLIFICATA 2023 per interventi PNRR e PNC degli enti locali]* Per le medesime finalità di cui al co. 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10% dell'importo di cui al citato decreto. *[c.d. preassegnazione, determinata nell'unica misura del 10%]*

Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'art. 2, co. 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti.

Entro il 10 gennaio 2023 *[per il primo semestre]* e il 10 giugno 2023 *[per il secondo semestre]* le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP).

Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini.

Entro i successivi 20 giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica *[ReGiS]* già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione.

La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura *[c.d. ordinaria]* di cui ai commi 375 e seguenti.

Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 *[per il primo semestre]* e il 15 luglio 2023 *[per il secondo semestre]*, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.

Con il decreto di cui al co. 377 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al co. 373, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Co. 371. Per le finalità di cui al co. 369, i prezzi regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'art. 26, co. 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023.

Per le medesime finalità, le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzi regionali di cui all'art. 23, co. 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

Co. 372. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al co. 369, i prezzi regionali aggiornati ai sensi del co. 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

Co. 373. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi *[c.d. fabbisogno finanziario emergente dall'aggiornamento dei prezzi]*, ai sensi del co. 371, le S.A. devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi.

^(A) Per il testo dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. decreto aiuti), v. la seconda nota di cui all'art. 216, co. 27-ter, del presente codice.

Per le medesime finalità, le S.A. possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime S.A. e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge *[1° gennaio 2023] [L'importo richiesto a carico del Fondo è determinato sottraendo dal fabbisogno finanziario (emergente dall'aggiornamento dei prezzi) le somme di cui sopra, periodi 1 e 2].*

Co. 374. Fermo restando quanto previsto dal co. 373, l'accesso al Fondo di cui al co. 369 è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati relativamente alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali.

L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

Co. 375. *[SECONDA MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO - C.D. PROCEDURA ORDINARIA 2023 per: i) altri interventi e ii) interventi che nel 2022 non hanno avviato le procedure di gara]* Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a 374, all'esito della procedura semestrale *[semplificata]* di cui al co. 370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al co. 369 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:
 - 1) dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, co. 421, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'art. 1, co. 423, della citata L. n. 234/2021; *[Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025]*
 - 2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'art. 9, co. 5-ter, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25; *[XX Giochi del Mediterraneo che si disputeranno a Taranto dal 13 al 22 giugno 2026]*
 - 3) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4-ter, co. 2, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;
 - d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al co. 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento *[e che non siano stati oggetto di espressa rinuncia entro il medesimo termine];*
 - e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Co. 376. Ferme restando le priorità di cui al co. 375, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di cui al co. 369, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

- a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori;
- b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle S.A. e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

Co. 377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *[v. il D.M. 10 febbraio 2023, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 58 del 9 marzo 2023]*, sono determinati:

- a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di cui al co. 369 da parte delle S.A. e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;
- b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lett. a);
- c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;
- d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
- f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo di cui al co. 369 secondo le procedure stabilite dalla L. 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al d.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa;

per le risorse destinate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;

g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

Co. 378. L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 370 e 377 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Co. 379. Le disposizioni di cui ai commi da 369 a 378 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti *[operanti nei settori c.d. speciali]* di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzi regionali, con riguardo ai prezzi dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al co. 371 del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 164, co. 5, del medesimo codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 *[Concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici]* per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

Per la c.d. procedura di recupero sul fondo 2022, v. l'art. 10, co. 2, del D.L. 18 novembre 2022 n. 176 (c.d. decreto aiuti quater), come modificato dall'art. 1, co. 1, della L. 13 gennaio 2023 n. 6 in sede di conversione, a mente del quale:

Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'art. 26, co. 7, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, e all'art. 7 del d.P.C.M. 28 luglio 2022, pubblicato nella G.U. n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato art. 26 del D.L. n. 50/2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 26. ^(A)

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.

^(A) Per la disciplina di accesso alle risorse del Fondo, v. anche: il **d.P.C.M. 28 luglio 2022**, recante: *“Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili”*, pubblicato in G.U.R.I. n. 213 del 12 settembre 2022; il **D.M. 18 novembre 2022**, recante: *“Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili”*, pubblicato in G.U.R.I. n. 278 del 28 novembre 2022; il **D.M. 27 dicembre 2022 n. 193**, recante *“Procedura accesso Fondo opere indifferibili”*, pubblicato in G.U.R.I. n. 9 del 12 gennaio 2023 e, da ultimo, il **D.M. 10 febbraio 2023**, recante *“Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023”*, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 58 del 9 marzo 2023. In argomento, v. anche la **Circolare del MEF 21 settembre 2022 n. 31**, che riporta nell'Allegato 1 le Istruzioni operative per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo opere indifferibili e nell'Allegato 2 la Guida Utente, nonché la più recente **Circolare MEF del 9 novembre 2022 n. 37**, recante *“Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”*.



di D. Capotorto e S. Bardelloni

L'applicativo Maggioli consente di calcolare la soglia di anomalia (in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo) secondo le nuove metodologie previste dall'art. 97, commi 2 e 2-bis, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nella versione da ultimo modificata con il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. "sblocca cantieri") **convertito con modifiche dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.**

Il D.L. "sblocca cantieri", infatti, ha previsto un nuovo meccanismo di individuazione delle offerte anomale da applicare in tutte le procedure di gara aggiudicate sulla base del criterio del minor prezzo. Dal previgente sistema del sorteggio di uno tra cinque metodi matematici, si è passati a due distinte metodologie di calcolo, l'una che trova applicazione quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 e l'altra da utilizzare qualora il numero delle offerte ammesse sia compreso tra 5 e 14.

L'applicativo Maggioli, oltre a calcolare in automatico la soglia di anomalia mediante il semplice inserimento dei ribassi offerti in gara (o degli importi in termini assoluti), **rende sempre visibili e trasparenti**, e dunque verificabili *ex post*, **anche i singoli passaggi intermedi delle operazioni di calcolo prescritte dal legislatore**, in modo da poter essere allegate al verbale di gara in formato tabellare.

Il software rappresenta uno strumento di lavoro prezioso per tutti gli addetti del settore, sia per le stazioni appaltanti, sia per gli operatori economici che potranno impiegare anche per simulare scenari prospettici sulla base degli andamenti registrati in contesti analoghi, così da adeguare le proprie strategie di gara.

Luglio 2019 – Software su DVD – Codice 88-916-3663-8 – Euro 190,00

ACQUISTA ON LINE



Maggioli Editore
marchio del Gruppo Maggioli
P.Iva 02066400405 • www.maggioli.it

REQUISITI DI SISTEMA:

- Microsoft® Windows® XP o successivi;
- 10 MB di spazio libero su disco rigido;
- Microsoft® Office 2007 o successivi
(non sono utilizzabili suite alternative come OpenOffice e LibreOffice);
- Risoluzione video minima: 1920x1080 pixel

